



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 303

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 17 luglio 2024

INDICE

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria Pag. 16

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 77) » 18

2^a - Giustizia:

Plenaria (antimeridiana) » 19

Plenaria (pomeridiana) » 162

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 169

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Plenaria » 183

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 195

7^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:

Plenaria » 212

8^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:

Plenaria » 216

9^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 450

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 111) » 455

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	Pag. 456
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 490

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria:	
<i>Plenaria</i>	Pag. 496
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 497
Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:	
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 498
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	» 499
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	» 500

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:	
<i>Plenaria</i>	Pag. 501
Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:	
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 503

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 17 luglio 2024

Plenaria

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
GARAVAGLIA

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale (n. 160)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il senatore SISLER (*FdI*), relatore per la 2^a commissione, anche a nome del senatore Borghesi, relatore per la 6^a Commissione, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, che intende offrire alcuni suggerimenti alla valutazione dei relatori, in spirito collaborativo. In particolare, segnala l'opportunità che, nell'articolo 2, tra le forme giuridiche delle imprese destinatarie dell'istituto previsto dal provvedimento in esame, rientrino anche le società cooperative.

Il senatore TURCO (*M5S*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con diverse osservazioni, pubblicato in allegato. In particolare, dopo aver ricordato che il provvedimento mira a superare una procedura di infrazione in materia di revisione contabile risalente al 2022, rileva la necessità di prevedere una correlazione tra il bilancio e la strategia di sostenibilità, con riferimento agli obiettivi e ai risultati poi effettivamente raggiunti. Sottolinea quindi l'importanza di considerare, nell'ambito dei fattori ambientali, sociali e di *governance* funzionali alla valutazione di sostenibilità delle imprese, un riferimento alla sicurezza sul lavoro. Inoltre, suggerisce una maggiore gradualità nell'applicazione del regime sanzionatorio e alcune precisazioni quanto alla figura del revisore della sostenibilità, in rapporto al revisore legale.

Il PRESIDENTE preannuncia che le Commissioni riunite potrebbero essere nuovamente convocate domani, al termine dei lavori dell'Assemblea, per procedere alla votazione del parere.

Il senatore BERRINO (*FdI*), tenuto conto dell'incertezza sull'orario di chiusura dell'Assemblea e delle conseguenti difficoltà logistiche per i senatori che rientrano presso la propria abitazione, propone che le Commissioni riunite tornino a convocarsi domani mattina alle ore 9.

Il PRESIDENTE condivide la proposta del senatore Berrino, sulla quale le Commissioni riunite convengono.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE informa che le Commissioni 2^a e 6^a riunite torneranno a riunirsi per un'ulteriore seduta domani, giovedì 18 luglio, alle ore 9.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 160

Le Commissioni 2^a e 6^a riunite, esaminato lo schema di decreto legislativo recante rendicontazione societaria di sostenibilità e adeguamento della normativa nazionale (Atto del Governo n. 160),

premesso che:

l'articolo 2, comma 5, definisce gli obblighi di rendicontazione consolidata di sostenibilità per la Cassa depositi e prestiti;

l'articolo 3, al comma 6, prevede forme di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nelle informazioni sulla sostenibilità;

l'articolo 9 introduce modifiche al decreto legislativo n. 39 del 2010 volte a recepire la Direttiva ma anche a superare la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia in materia di revisione contabile;

l'articolo 10 prevede disposizioni in materia di responsabilità e sanzioni in riferimento alla rendicontazione di sostenibilità di cui allo schema di decreto in esame, e, in particolare al comma 2, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ridotta, rispetto al limite massimo previsto dal richiamato articolo 193 TUF, « per i due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto »,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Valuti il Governo la possibilità di inserire all'articolo 2, comma 5, in fine, il seguente periodo: « I medesimi criteri si applicano alle società soggette all'attività di direzione e coordinamento di cui al precedente periodo ai fini della relativa rendicontazione consolidata di sostenibilità ».

2. Valuti il Governo, in relazione all'articolo 3, comma 6, l'opportunità di chiarire che le società/società madre informano i rappresentanti dei lavoratori sui contenuti della rendicontazione di sostenibilità di loro precipuo interesse in quanto espressione di una specifica categoria di *stakeholder* qual è quella dei dipendenti di impresa/gruppo attraverso l'illustrazione della rendicontazione e non la discussione.

3. In relazione all'articolo 6, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il richiamo all'articolo 2630 del codice civile è riferito al primo comma.

4. In relazione all'articolo 9-*bis*, tenendo anche conto delle modifiche introdotte allo schema di decreto legislativo n. 39 del 2010 dal decreto-legge n. 69 del 2023, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano », appare opportuno coordinare il testo dell'articolo 9-*bis*, prevedendo in particolare:

a) di sostituire al comma 7 le parole: « soltanto in presenza di accordi di cooperazione di cui all'articolo 36 » con le seguenti: « esclusivamente per il tramite della Consob a norma dell'articolo 33, comma 2-*bis*. »;

b) al comma 8 sostituire le parole: « del capo IV della direttiva 95/46/CE e delle norme nazionali applicabili alla protezione dei dati di carattere personale » con le seguenti: « del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ».

5. In riferimento all'articolo 10 dello schema di decreto, in materia di responsabilità e sanzioni, valuti il Governo l'opportunità:

di uniformare ai due anni anche la modulazione delle sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, prevedendo che il limite fissato si applichi per gli esercizi indicati dall'articolo 17, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché per i due esercizi ad essi successivi;

di rivedere il citato decreto n. 39 del 2010, eliminando dalle circostanze ipotetiche *ex* articolo 10, comma 4, lettera *b)*, il riferimento alle informazioni errate e/o alle omissioni provenienti dalle società figlie, poiché, trattandosi di soggetti sottoposti a controllo della impresa tenuta alla rendicontazione e inclusi nel suo perimetro di consolidamento, non si ritiene che tale casistica possa configurare una circostanza da tenere in considerazione nell'applicazione dei criteri ai sensi dell'articolo 194-*bis* TUF, anche alla luce degli ampi poteri di verifica previsti in capo all'organo di controllo delle società quotate nei confronti delle società controllate (confronta articolo 151 del TUF). Le condotte di cui tenere conto ai sensi della norma citata dovrebbero essere, quindi, limitate soltanto alle omissioni e/o alle informazioni comunicate dalle imprese incluse nella catena del valore della società direttamente obbligata al *reporting* di sostenibilità e che non siano sottoposte a controllo della stessa.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
Cristina TAJANI, BOCCIA E LOSACCO
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 160

Le Commissioni riunite 2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità » (Atto del Governo n.160);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame rientra nell'ambito dei provvedimenti normativi necessari al recepimento della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità per le grandi imprese, i grandi gruppi di imprese, le piccole e medie imprese, con esclusione delle micro-imprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e talune società con sede in paesi terzi;

la direttiva (UE) 2022/2464 si inquadra nell'ambito del *Green Deal* europeo e ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla *governance* delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di *reporting* da parte delle stesse;

la delega legislativa per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 è stata conferita al Governo con la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2022-2023), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 febbraio 2024, n. 46;

per effetto dell'intervento normativo i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione dovranno pertanto redigere annualmente – su base individuale o consolidata – una relazione recante informazioni di sostenibilità secondo gli standard adottati dalla Commissione Europea con atto delegato. Le finalità consistono, sostanzialmente, nel fornire una migliore conoscenza dell'impresa, standardizzata e pertanto comparabile, a coloro i quali abbiano, a diverso titolo, un interesse nell'avere una visione più integrata, attendibile e realistica dell'impresa stessa soprattutto

con riferimento alle tematiche ESG, in modo che questa possa essere meglio valutata e compresa;

la disciplina è redatta in modo che dall'accresciuta informazione sul livello di sostenibilità raggiunto dalla società possano derivare conseguenze positive anche nel processo di allocazione dei capitali. Le esigenze conoscitive saranno soddisfatte consentendo agli *stakeholder* di avere informazioni con un livello di dettaglio maggiore rispetto al passato, con un livello minimo di informazioni uguali ed obbligatorie per tutti i soggetti obbligati e un livello specifico, a seconda dell'attività svolta dall'impresa, nonché comparabili in quanto redatte secondo *standard* comuni a tutti gli stati membri e la cui rispondenza agli standard sia oggetto di specifica attestazione;

in attesa dell'adozione di principi europei di attestazione da parte della Commissione europea, è prevista l'emanazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, di principi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità, redatti congiuntamente ad associazioni e ordini professionali secondo quanto previsto dall'articolo 11, nuovo comma 2-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. In via transitoria e fino all'adozione dei principi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, alla Consob è attribuito il potere di individuare i principi applicabili e di disciplinare lo svolgimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità da parte dei revisori della sostenibilità incaricati;

l'articolo 9 mira a superare la procedura di infrazione n. 2022/2218, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per non corretto recepimento della direttiva 2014/56/UE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, apportando modifiche al decreto legislativo n. 39 del 2010, in materia di revisione legale dei conti, volte a recepire nell'ordinamento nazionale le novità introdotte dalla direttiva (UE) 2022/2464 e a chiarire, in via definitiva, l'individuazione dell'autorità competente ad assumere la responsabilità finale per le diverse tipologie di attività previste;

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo presenta alcuni passaggi che necessitano di alcune fondamentali precisazioni;

all'articolo 2, tra le forme giuridiche delle imprese destinatarie dell'istituto non sono indicate espressamente le « società cooperative », ancorché ai sensi dell'articolo 2519, codice civile, le cooperative applichino integralmente la disciplina di bilancio e di revisione legale dei conti delle società di capitali;

l'articolo 3 non prevede la possibilità per le società cooperative e le società che hanno assunto la qualifica di impresa sociale di potere valorizzare le informazioni relative alle questioni di sostenibilità conte-

nute nelle relazioni di cui all'articolo 2545, codice civile e nel bilancio sociale di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;

appare altresì indispensabile, stante l'assoggettamento delle società cooperative all'obbligo di certificazione di società di revisione appositamente abilitate, coordinare tale obbligo con la disciplina sul rendiconto di sostenibilità, con particolare riguardo all'obbligo di asseverazione delle informazioni contenute in tale rendiconto ad opera di società abilitate;

L'articolo 10 prevede alcune limitazioni all'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili, nei primi due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, alle società e ai componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo nonché specifici criteri di individuazione e determinazione delle sanzioni, ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 194-*bis* TUF. Le medesime previsioni non sono previste applicabili ai revisori e alle società di revisione incaricati dell'attestazione sulla rendicontazione della sostenibilità, con conseguente rischio di dar luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento,

esprime parere favorevole

a condizione che:

nell'articolo 2 siano incluse, tra le forme giuridiche delle imprese destinatarie dell'istituto le « società cooperative », tenuto conto che l'articolo 2519, codice civile, stabilisce che alle cooperative si applica integralmente la disciplina di bilancio e di revisione legale dei conti delle società di capitali;

nell'articolo 3 sia previsto che le società cooperative e le società che hanno assunto la qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, stante il loro rilevante ruolo, possano fare rinvio alle informazioni relative alle questioni di sostenibilità contenute nelle relazioni di cui all'articolo 2545, codice civile, nonché nel bilancio sociale di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;

all'articolo 8 sia introdotto per le sole società cooperative tenute all'obbligo di certificazione del bilancio stabilito all'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'articolo 11, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità è resa dalla stessa società di revisione incaricata della certificazione;

si valuti, altresì, l'opportunità di:

prevedere, nel rispetto dei principi di proporzionalità, che le limitazioni all'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili, nei primi due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, alle società e ai componenti dei relativi organi di amministrazione

e controllo siano, altresì, applicabili anche ai revisori e alle società di revisione incaricati dell'attestazione sulla rendicontazione della sostenibilità;

allargare i soggetti preposti all'attività di revisione e verifica della conformità della rendicontazione di sostenibilità anche agli organismi per la valutazione della conformità accreditati, al fine di ampliare la possibilità di scelta dei professionisti da parte delle singole aziende da utilizzare nel suddetto processo di revisione e verifica;

prevedere la possibilità che l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità agli standard di legge possa essere resa, in caso di mancanza di personale preposto alla redazione dei documenti contabili societari con specifiche competenze in materia di sostenibilità, anche da soggetti con competenze specifiche nel campo della sostenibilità e maggiormente in grado di assolvere efficacemente a tale compito.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA E Ada LOPRE-
IATO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 160**

La 2^a Commissione (Giustizia) e la 6^a Commissione (Finanze e tesoro),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale (Atto del Governo n. 160);

premesso che:

lo schema di decreto in esame dà attuazione alle previsioni dell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15) e che il termine di recepimento della direttiva è fissato al 6 luglio 2024;

considerato che:

l'obiettivo principale della direttiva oggetto di recepimento è quello di rendere più trasparenti e affidabili le strategie di sostenibilità delle imprese ed ha il merito di riconoscere la stretta connessione tra i risultati conseguiti in materia ambientale, sociale e di *governance* societaria con quelli contenuti nei tradizionali strumenti di bilancio delle imprese medesime;

relativamente alla valutazione di impatto dell'impresa, lo schema di decreto non chiarisce se sarà necessario dichiarare gli obiettivi e il loro conseguimento o se saranno oggetto di valutazione anche le modalità di raggiungimento degli obiettivi stessi;

l'articolo 9 è finalizzato, da un lato, a recepire nell'ordinamento le novità introdotte dalla direttiva (UE) 2022/2464 alla direttiva 2006/43/CE e, dall'altro, a superare la procedura di infrazione n. 2218/2022 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia in materia di revisione contabile, chiarendo di conseguenza la disciplina relativa all'autorità competente ad assumere la responsabilità finale per le diverse tipologie di attività. Tuttavia il predetto articolo introduce numerose modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che appaiono per alcuni aspetti sproporzionate rispetto all'obiettivo da perseguire,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 3, si valuti la necessità di chiarire a priori e in modo omogeneo, mediante linee guida dedicate, quali siano i requisiti minimi della rendicontazione individuale di sostenibilità, quali gli obiettivi e gli indicatori di valutazione cui le imprese dovranno fare riferimento definendo, altresì, se sarà oggetto di valutazione anche la metodologia con la quale a livello strategico vengono identificati i target a preventivo, permettendo così una maggiore precisione a fondatezza in fase di rendicontazione;

2) in materia di idoneità professionale della figura del revisore della sostenibilità, con particolare riferimento all'articolo 9 ed alle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 18:

– prevedere il riconoscimento delle competenze e delle conoscenze specifiche in materia di rendicontazione e di attestazione della rendicontazione di sostenibilità già riconosciute e accertate dalla normativa vigente;

– fermo restando l'obbligo di completare il tirocinio previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale e dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, evitare ulteriori aggravii in termini di obblighi formativi in capo al revisore della sostenibilità, mantenendo allineato il numero dei crediti formativi richiesti al revisore legale rispetto al revisore della sostenibilità, modulando la ripartizione delle materie oggetto di formazione continua, opportunamente integrata dagli aspetti attinenti alla sostenibilità;

3) riconsiderare l'ampliamento delle funzioni di vigilanza specifica assegnate al comitato per il controllo interno e la revisione contabile che possono considerarsi incluse nell'ambito della generica vigilanza sull'efficienza e funzionalità del sistema amministrativo-contabile e del monitoraggio del processo di informativa finanziaria e, ove applicabile, della rendicontazione di sostenibilità;

nonché con le seguenti osservazioni:

1) si valuti l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei fattori ambientali, sociali e di *governance* funzionali alla valutazione di sostenibilità delle imprese, di fare esplicito riferimento alla sicurezza sul lavoro al fine di sollecitare l'attenzione anche riguardo alla protezione individuale e collettiva dei lavoratori;

2) all'articolo 3, relativamente alle modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori, si valuti l'opportunità di prevedere che, per le imprese di grandi dimensioni che operano all'estero in realtà con normative e accordi differenti da quelli nazionali e che non prevedano l'esistenza di procedure formali di consultazione dei lavoratori dipendenti, vengano organizzati momenti di informazione degli stessi sulle questioni

di sostenibilità e venga messa a disposizione dei lavoratori la rendicontazione di sostenibilità, presente anche sul sito internet della società, al fine di garantire l'effettiva informazione dei lavoratori a prescindere dal contesto – nazionale o internazionale – in cui opera l'impresa;

3) si valuti l'opportunità di rafforzare quanto già previsto in merito ad un'applicazione graduale del regime sanzionatorio, in considerazione delle novità e della complessità delle disposizioni previste.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 17 luglio 2024

Plenaria**234^a Seduta**

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che, per risolvere davvero il problema delle liste d'attesa, non appare sufficiente un intervento di mera riorganizzazione come quello proposto, soprattutto a fronte della gravità di alcune situazioni in particolare al Centro-Sud. Occorrerebbe, invece, una seria pianificazione e lo stanziamento di risorse adeguate per l'assunzione urgente di personale, la cui carenza è ormai evidente anche nei pronto soccorso. Tra l'altro, l'autonomia differenziata non potrà che accentuare le disparità regionali in questo contesto, posto che le Regioni potranno trattenere sul loro territorio parte del gettito erariale.

Evidenzia inoltre che il provvedimento non risulta immediatamente efficace, dato che alcune misure sono rinviate all'adozione di decreti attuativi, tanto da rendere evidente l'uso improprio della decretazione d'urgenza.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

(1185) Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 16 luglio.

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), a rettifica della proposta avanzata nella seduta pomeridiana di ieri, propone di esprimere parere non ostativo sull'emendamento 1.3 (testo 2) approvato dalla Commissione di merito.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore CATALDI (*M5S*), verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(925) MARTI. – Istituzione della Giornata nazionale del formatore

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 16 luglio.

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ribadisce la proposta di esprimere sull'emendamento 3.1 approvato dalla Commissione di merito, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia il voto favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate per le ore 14 di oggi, mercoledì 17 luglio, e per le ore 9 di domani, giovedì 18 luglio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 77

Presidenza del Presidente

BALBONI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,40

AUDIZIONI DI FABRIZIO LOCURCIO, IN RAPPRESENTANZA DELLA CONSAP, DEL COLONNELLO ANTONELLO ARABIA, PRESIDENTE SINDACATO UNICO DEI MILITARI (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA) E DI MICHELA PASCALI, SEGRETARIA SILP-CGIL SUL DISEGNO DI LEGGE N. 961 (MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLE FORZE DELL'ORDINE)

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 17 luglio 2024

Plenaria

172^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(1183) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che alla scadenza del termine degli emendamenti sono stati presentati 236 proposte di modifica, 6 ordini del giorno e 1 proposta di coordinamento (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale, invita quindi il senatore Rastrelli ad intervenire in replica.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) dichiara di aver apprezzato molti degli interventi svolti in discussione generale nei quali oltre alle critiche al decreto-legge sono state tuttavia fornite una serie di indicazioni finalizzate a un miglioramento del testo. Poiché la qualità della discussione generale ha prevalso sul tatticismo politico, la replica rappresenta non solo un atto dovuto ma convinto nel dare risposte alle indicazioni emerse dal dibattito. In qualità di relatore non ha certamente il dovere di difendere i contenuti del decreto-

legge ma quello di prendere atto che si tratta di un primo passo in materia di giustizia carceraria, che si spiega in quanto coordinato con altri provvedimenti già approvati dal Parlamento, ovvero in prima lettura proprio dalla Commissione giustizia del Senato: a titolo di esempio, fa riferimento alle disposizioni in materia di collegialità per la concessione delle misure cautelari contenute nel cosiddetto disegno di legge Nordio, approvato in via definitiva. Ulteriori misure connesse al problema della situazione carceraria riguardano provvedimenti – già allo studio del Governo – relativi ad accordi internazionali per fare in modo che la popolazione di detenuti stranieri possa scontare la pena nei propri Paesi d'origine. Sottolinea peraltro come nel decreto-legge in esame vi siano indubbiamente misure di forte impatto sulla situazione carceraria, come l'apertura significativa alle strutture di comunità prevista dall'articolo 8 nonché il potenziamento della polizia penitenziaria che rappresenta il primo elemento di umanizzazione delle carceri. C'è nei provvedimenti del Governo una visione strutturale che non si pone solo nella logica del contrasto provvisorio al sovraffollamento carcerario, problema per la risoluzione immediata del quale servirebbero atti di amnistia o indulto ovvero di interventi impattanti sui tempi della liberazione anticipata. Ciò tuttavia entrerebbe in contraddizione con il diritto-dovere dello Stato di esercitare la propria potestà punitiva ed assicurare la certezza della pena. I concetti di legge e ordine, richiamati come elemento di critica della maggioranza dal senatore Bazoli nel suo intervento in discussione generale, non sono infatti elementi disdicevoli bensì rappresentano degli obiettivi che lo Stato deve perseguire. Conferma peraltro l'impegno e la massima attenzione che entrambi i relatori presteranno a tutte le proposte di modifica presentate, nella consapevolezza che la situazione carceraria è attualmente drammatica perché si è incancrenita nel tempo senza che siano stati trovati rimedi efficaci che non possono sempre essere il sacrificio della pena. Le critiche delle opposizioni sul provvedimento sono pertanto ingenerose, anche perché lo Stato non può abdicare ai suoi compiti di rieducazione ma parallelamente deve assicurare che sia mantenuta la funzione retributiva della pena. Auspica pertanto la massima condivisione da parte della Commissione del provvedimento e delle modifiche che saranno apportate, nel presupposto che obiettivo comune è assicurare i principi costituzionali in materia di esecuzione della pena dei diritti fondamentali.

Il vice ministro SISTO dichiara di rinunciare alla replica.

Il PRESIDENTE, nel passare all'illustrazione degli emendamenti ricorda che, ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, si svolgerà un'illustrazione su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo da parte dei presentatori per cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo. Resta ovviamente ferma la valutazione ai sensi dell'articolo 97, comma 1, da parte della Presidenza sulla proponibilità delle proposte emendative presentate.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) illustra tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 1 che si riferiscono prevalentemente alla necessità di assumere non soltanto gli agenti di polizia penitenziaria ma anche una serie di altre professionalità che sono indispensabili per l'umanizzazione del carcere e che potrebbero avere effetti positivi sui detenuti. Si riferisce in particolare a mediatori culturali, traduttori ed educatori che sono figure indispensabili come ha potuto appurare in una recente ispezione in un carcere minorile dove i detenuti minorenni stranieri non riuscivano in alcun modo a comunicare con gli agenti di polizia penitenziaria in ragione della mancata conoscenza della lingua italiana. Fa inoltre presente di aver presentato un emendamento che chiarisce la questione del *turn over*, in relazione all'articolo 1 riguardante l'assunzione degli agenti di polizia penitenziaria, sul quale si aspetta un parere favorevole dal Governo posto che, durante le audizioni il direttore del DAP ha ribadito che l'assunzione di nuovi agenti non sono finalizzate a sostituire coloro che vanno in pensione.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) esprime anzitutto apprezzamento per le parole del relatore che mostrano l'intento di un miglioramento condiviso del testo del decreto-legge. Anche il suo Gruppo ha presentato una serie di proposte finalizzate all'ampliamento della pianta organica di alcune specifiche figure professionali come per esempio quella degli educatori pedagogici la cui pianta organica risale a un periodo troppo lontano che non rispecchia più le esigenze attuali della situazione carceraria. Segnala poi l'emendamento 1.1, a prima firma del senatore Verini, finalizzato, sulla scorta di una richiesta venuta da molti dei magistrati di sorveglianza, a poter disporre di una maggiore collaborazione di questi ultimi con gli agenti di polizia penitenziaria.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) nel segnalare in particolare l'emendamento 2.0.4 relativo al rafforzamento dell'esecuzione penale, sottolinea più in generale che gli emendamenti a questo articolo forniscono una serie di spunti per migliorare la situazione carceraria senza un particolare aggravio di spesa per il già disastroso bilancio pubblico. Fa inoltre presente la necessità di non ingenerare particolari illusioni nella popolazione dei detenuti circa la risoluzione dei loro problemi che questo provvedimento potrebbe fornire. La frustrazione, infatti, è molto spesso alla base delle rivolte che nelle carceri si verificano di frequente. Auspica pertanto che, anche grazie agli emendamenti presentati dal suo Gruppo, il provvedimento sia riempito di contenuti che possano alleviare problemi e sofferenze vissuti nelle carceri italiane.

La senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) illustra l'emendamento 2.0.7 finalizzato al mantenimento volontario in servizio, fino al-

l'età di 73 anni, di magistrati che ne facciano richiesta per collaborare allo smaltimento delle pratiche giudiziarie e rendere più celere il sistema. Aggiunge che l'approvazione del disegno di legge Nordio che prevede l'attribuzione di un collegio composto di tre giudici della decisione cautelare, pone la necessità di consentire a tutti i magistrati che ne facciano richiesta di contribuire al miglior funzionamento della giustizia.

Nessuno chiedendo di illustrare gli emendamenti all'articolo 3, si passa all'illustrazione di quelli riferiti all'articolo 4.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti a sua prima firma, che riguardano l'efficientamento della giustizia con particolare riguardo alla valorizzazione della giustizia di prossimità e delle risorse dell'ufficio per il processo. Infatti, in particolare segnala come in alcune zone d'Italia – ad esempio nel distretto di Torino – la situazione sia drammatica e richiede un intervento urgente del Governo per supportare la giustizia di prossimità che interessa i cittadini più da vicino, e che è fondamentale per l'organizzazione giudiziaria complessiva.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) illustra l'emendamento 4.3 che sopprime la disposizione introdotta dal decreto-legge che riduce i mesi di formazione per gli agenti di polizia penitenziaria. Pur non essendo pregiudizialmente contrario alla riduzione di alcuni corsi eccessivamente lunghi per alcune professionalità delle PA, la specificità della professionalità dell'agente di polizia penitenziaria, avuto riguardo anche al contesto in cui opera, necessita di competenze particolari per interagire correttamente con la popolazione detenuta, che spesso ha problemi non solo di tossicodipendenza ma anche psichici.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 5, che ritiene la disposizione su cui si sono concentrate le audizioni e che riguarda un cambio di prospettiva in relazione all'esecuzione della pena ed alla procedura per la liberazione anticipata. Si sofferma in particolare sull'emendamento 5.9, diretto a superare una storica ipocrisia in materia di liberazione anticipata relativa alla partecipazione alle opere di rieducazione. Spesso nelle strutture carcerarie non vi sono, infatti, le possibilità di partecipare a tali processi; per assicurare anche la realizzazione della funzione retributiva della pena citata dal relatore Rastrelli in sede di replica, l'emendamento si propone di responsabilizzare il detenuto e di richiedere una vera e propria meritevolezza della condotta dello stesso al fine di accedere alla liberazione anticipata. L'elemento fondamentale in materia è l'effettiva dimostrazione di una buona condotta, al di là del dibattito sui giorni di liberazione anticipata concedibili a semestre che potrebbero essere in astratto anche

maggiori dei 45 attualmente previsti, laddove si garantisse il reale impegno del detenuto.

Il senatore SCARPINATO (M5S) sottolinea come tutti i magistrati di sorveglianza auditi hanno evidenziato le notevoli difficoltà operative ed organizzative provocate dall'articolo 5 del decreto-legge; calcolare tutto il presofferto al termine della pena, infatti, imporrebbe ai magistrati di sorveglianza la ricerca di informazioni in diversi istituti detentivi, ricerca che richiede molto spesso più dei novanta giorni previsti dal comma 3. Pertanto, gli emendamenti presentati dal suo Gruppo sono diretti a risolvere in parte queste difficoltà organizzative da un lato attraverso l'incremento dell'organico della magistratura ordinaria di 500 unità, dall'altro attraverso la redistribuzione delle risorse di personale dell'Ufficio per il processo, che potrebbe essere messo a disposizione anche dai magistrati di sorveglianza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1183**

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Al comma 1, dopo la parola: « penitenziari, » inserire le seguenti: « di collaborare con la magistratura di sorveglianza presso i Tribunali e gli Uffici di sorveglianza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 ».

1.2

POTENTI, STEFANI

Al comma 1, dopo le parole: « incrementare maggiormente le attività » aggiungere le seguenti: « di traduzione e ».

1.3

SCALFAROTTO

Al comma 1, dopo le parole: « 15 marzo 2010, n. 66, » inserire le seguenti: « il ruolo organico del Corpo di polizia penitenziaria è aumentato di complessive mille unità ed » e sopprimere le parole: « , nel limite della dotazione organica, ».

1.4

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1:*1) *all'alinea sostituire le parole: « 1.000 unità » con le seguenti: « 2.000 unità »;*2) *alla lettera a) sostituire le parole: « 500 unità » con le seguenti: « 1000 unità »;*3) *alla lettera b) sostituire le parole: « 500 unità » con le seguenti: « 1000 unità »;*b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 4.277.380 per l'anno 2025, di euro 52.471.606 per l'anno 2026, di euro 96.388.454 annui per gli anni dal 2027 al 2029, di euro 96.622.254 per l'anno 2030, di euro 97.557.456 per l'anno 2031, di euro 98.258.856 annui per gli anni dal 2032 al 2034, di euro 98.752.790 per l'anno 2035, e di euro 100.728.526 annui a decorrere dall'anno 2036. »;

c) *Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 1.495.000 per l'anno 2025, di euro 2.275.000 per l'anno 2026 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall'anno 2027. »;

d) *Al comma 4 sostituire l'alinea con la seguente: « 4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, parti ad euro 5.772.380 per l'anno 2025, euro 54.746.606 per l'anno 2026, euro 97.948.454 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 98.182.254 per l'anno 2030, euro 99.117.456 per l'anno 2031, euro 99.818.856 annui per gli anni dal 2032 al 2034, 100.312.790 per l'anno 2035 e euro 102.288.526 annui a decorrere dal 2036, si provvede: » e dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente: « quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025, euro 27.373.303 per l'anno 2026, a euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, a euro 49.091.127 per l'anno 2030, a euro 49.558.728 per l'anno 2031, a euro 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, a euro 50.156.395 per l'anno 2035 e a euro 51.144.263 annui a decorrere dall'anno 2036 si provvede, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative*

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. ».

1.5

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI, CASTELLONE

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 14.

Conseguentemente:

1) *Al comma 4, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *premettere le seguenti parole: « quanto a euro 94.482 per l'anno 2025 e euro 921.961 per l'anno 2026 »;*

b) *sostituire la parola: « 21.600.924 » con la seguente: « 22.522.885 », la parola: « 22.185.425 » con la seguente: « 23.107.386 », la parola: « 22.536.125 » con la seguente: « 23.458.086 », la parola: « 22.783.092 » con la seguente: « 23.705053 » e la parola: « 23.770.960 » con la seguente: « 24.692.921 ».*

2) *Dopo l'articolo 8, inserire, il seguente:*

« Art. 8-bis.

(Finanziamento dei Servizi per le tossicodipendenze e alcol-dipendenze)

1. Al fine di garantire elevati *standard* qualitativi dei servizi socio-sanitari volti ad affrontare le problematiche legate alla dipendenza patologica da sostanze e rifinanziare il potenziamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze, è autorizzata la spesa di 94.482 euro per l'anno 2025 e 921.961 a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 94.482 per l'anno 2025 e 921.961 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente accantonamento relativo al Ministero della Salute. ».

1.6

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 14.

Conseguentemente, al comma 4, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) *premettere le seguenti parole: « quanto a euro 94.482 per l'anno 2025 e euro 921.961 per l'anno 2026 »;*

b) sostituire la parola: « 21.600.924 » con la seguente: « 22.522.885 », la parola: « 22.185.425 » con la seguente: « 23.107.386 », la parola: « 22.536.125 » con la seguente: « 23.458.086 », la parola: « 22.783.092 » con la seguente: « 23.705.053 » e la parola: « 23.770.960 » con la seguente: « 24.692.921 ».

1.0.1

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Assunzioni nell'ambito della polizia penitenziaria)

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Assunzioni straordinarie Polizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per

l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per l'assunzione straordinaria di ulteriori unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immisione in servizio del personale necessario.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. ».

1.0.3

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Assunzione di 1.000 funzionari giudiziari)

1. Al fine di garantire il funzionamento e il rafforzamento del sistema di esecuzione penale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per l'anno 2024 è autorizzata l'assunzione straordinaria di 1.000 unità di funzionari giudiziari da destinare agli uffici di esecuzione penale.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, di 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, a 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.4

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Assunzione di 1.000 funzionari giuridico pedagogici)

1. Al fine di garantire di rafforzare la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per l'anno 2024 è autorizzata l'assunzione straordinaria di 1.000 unità di funzionari giuridico pedagogici.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, di 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, a 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.5

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2024-2026" e le parole: "296 unità" sono sostituite dalle seguenti: "500 unità".

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.6

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)*

1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole “biennio 2017-2018” con le seguenti parole “triennio 2024-2026” e le parole “296 unità” sono sostituite dalle parole “500 unità”.

Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

1.0.7

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)*

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di

cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2024-2026" e le parole: "296 unità" sono sostituite dalle seguenti: "850 unità".

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede, a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. ».

1.0.8

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale)

1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, il Ministero della giustizia è autoriz-

zato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2024.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50.500.000 per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. ».

1.0.9

MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Interventi relativi ai percorsi trattamentali e di reinserimento nella società dei condannati per particolari delitti)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi trattamentali per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis,

comma 1-*bis*, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.10

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-*bis*.

(Incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria)

1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024. ».

1.0.11

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-*bis*.

(Finanziamento delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. ».

1.0.12

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Estensione mansioni UPP)

1. Nell'ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 151, possono essere impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati.

2. A tal fine l'attività dell'addetto all'ufficio per il processo, nell'ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:

a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell'esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all'approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull'autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all'autorizzazione all'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;

b) studio dei fascicoli e preparazione dell'udienza, e predisposizione delle bozze dei provvedimenti;

c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica. ».

1.0.13

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure urgenti per l'adeguamento del sistema penitenziario)

1. Al fine di garantire il rispetto della dignità della persona e il principio di eguaglianza, nonché la funzione rieducativa della pena e il percorso di reinserimento sociale, è autorizzata l'assunzione di mediatori culturali e di traduttori all'interno degli istituti penitenziari, nei limiti di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140. ».

1.0.14

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento dei percorsi di sostegno psicologico nel sistema penitenziario)

1. Al fine di garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, è autorizzata l'assunzione straordi-

naria di nuovi psicologi penitenziari, nei limiti di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 14. ».

1.0.15

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento dell'offerta educativa negli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l'organico dei docenti in servizio e l'offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall'anno 2024, la spesa di 20 milioni di euro annui.

3. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all'offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.16

LOPRELATO, BILOTTI, PIRONDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Istituzione del Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

1. Al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, un apposito “Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari”, con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto allo sviluppo di attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituti penitenziari, di spettacoli teatrali, alla partecipazione di professionisti dello spettacolo e delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni presenti sul territorio, nonché all'erogazione di benefici economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari, anche penali minori, che collabora alla realizzazione degli spettacoli.

3. Con Regolamento da adottare mediante decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo:

- a) alla realizzazione di attività teatrali;
- b) alla produzione e la diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali;
- c) all'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;
- d) alla realizzazione, la diffusione e la promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, comprese le esperienze a livello internazionale;
- e) alla realizzazione di reportage fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali;
- f) all'istituzione presso il Ministero della giustizia di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari e di un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui al presente comma;

g) alla realizzazione di interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti, di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzati all'individuazione, presso gli istituti penitenziari, anche penali minorili, che ne sono sprovvisti, di appositi spazi dedicati alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 2.

2.1

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, dopo le parole: « Piano nazionale di ripresa e resilienza » inserire le seguenti: « nonché la presenza in ogni istituto di un direttore e di almeno un vice-direttore ».

2.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, le parole: « venti unità di personale dirigenziale penitenziario » sono sostituite dalle seguenti: « cento ».*

b) *sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:*

« 4. Agli oneri del presente comma, quantificati in 5 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

2.3

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:

« 5-bis. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di 100 unità dell'area dei funzionari.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nell'anno 2025, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 100 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, ex terza area fascia retributiva F1, del Comparto Funzioni Centrali.

5-quater. Per l'attuazione di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 4.161.652 a decorrere dall'anno 2025.

5-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 4.161.652 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e personale delle funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria ».

2.0.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro

a tempo indeterminato di 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

2.0.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza degli istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 80 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogici, mediatori culturali, funzionari di servizio sociale, psicologi)*

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel biennio 2024-2026 le procedure concorsuali, previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 400 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e di psicologo.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2024 e di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2025. ».

2.0.4

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva)*

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche

in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

2.0.5

SILVESTRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. Le cause di inconferibilità di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b) e comma 2 lettera a) e b) si applicano esclusivamente agli incarichi di cui all'articolo 19 comma 6 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 110 commi 1 e 2 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267”. ».

2.0.6

SILVESTRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

“4-bis. Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione,

ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico."». ».

2.0.7

UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

1. Al fine di favorire lo smaltimento del contenzioso giudiziario arretrato e pendente, in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, la permanenza in servizio è fissata al compimento del settantatreesimo anno di età.

2. Il trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età è disposto a domanda degli interessati.

3. La relativa istanza deve essere presentata, anche per il personale in aspettativa e in fuori ruolo, ai rispettivi organi di autogoverno almeno sei mesi prima dal compimento del settantesimo anno di età.

4. I magistrati che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

5. I magistrati collocati in quiescenza possono, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, presentare domanda per essere richiamati in servizio sino al compimento del settantatreesimo anno di età.

6. I magistrati richiamati sono iscritti nel ruolo ad esaurimento e sono destinati, anche in soprannumero, nella sede di servizio richiesta.

7. Al predetto personale è mantenuto il solo trattamento previdenziale già in godimento, ovvero, previa opzione, la retribuzione connessa all'incarico secondo l'anzianità maturata.

8. Al compimento del settantesimo anno di età i magistrati decadono dagli incarichi direttivi e semi direttivi. ».

Art. 3.

3.0.1

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Incremento delle risorse per l'edilizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire la sicurezza, il miglioramento della vivibilità, l'adeguamento funzionale degli istituti penitenziari di adulti e minori è

autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023. ».

3.0.2

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

1. Al fine di garantire la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3.0.3

PIRRO, BILOTTI, LOPREIATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 3-bis.**

(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3.0.4

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 3-bis.**

(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nel-

l'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 250 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2024 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.193.981 per l'anno 2024 e a euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3.0.5

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Rifinanziamento delle case-famiglia protette)

1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, il fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 4 milioni di euro a per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3.0.6

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025,

destinando specificatamente tali risorse all'assistenza, ad iniziative educative, culturali e ricreative, dei detenuti, internati e delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 38 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3.0.7

ALOISIO, LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)

1. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, nonché prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà e facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del Servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 2.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3.0.8

PIRONDINI, BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari)

1. Allo scopo di promuovere la salute e il benessere psico-fisico, facilitando il recupero dei detenuti e minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali in area penale esterna attraverso lo sport quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, presso il Ministro per lo sport e i giovani, è istituito un fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari per adulti, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Per la progettazione e la costruzione dei relativi impianti è competente il Dipartimento per lo Sport, realizzato da Sport e Salute in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 4.**4.1**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Sopprimere l'articolo.
_____**4.2**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.
_____**4.3**

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo
_____**4.4**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 4.***(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443 in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Il corso prevede obbligatoriamente almeno 30 ore dedicate ai principi e standard europei, internazionali e nazionali in materia di privazione della libertà e detenzione, all'apprendimento e all'utilizzo di tecniche di de-escalation finalizzate a depotenziare atteggiamenti violenti e aggressivi. Prevede altresì almeno 20 ore sulla prevenzione del rischio

suicidario attraverso l'approfondimento delle procedure da seguire e l'informazione sanitaria, psicologica e trattamentale." ».

4.5

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso « 1-bis) » sostituire le parole: « mesi due » con le seguenti: « mesi quattro »;*

b) *dopo il capoverso « 1-bis) » inserire il seguente: « 1-ter) Nel caso in cui la durata minima del corso è stabilita in sei mesi il contingenti di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti per adulti devono, entro l'anno successivo all'assegnazione della prima sede, frequentare presso una scuola di formazione e aggiornamento, di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. ».*

4.6

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso « 1-bis » sostituire le parole: « mesi due » con le seguenti: « mesi quattro ».

4.7

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 1-bis » aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La formazione sulla tutela dei diritti fondamentali non deve essere in nessun modo compressa e i contenuti didattici dovranno prevedere un focus relativo alle situazioni ad elevato livello di criticità attraverso l'acquisizione e l'utilizzo di tecniche di *de-escalation* finalizzate a depotenziare atteggiamenti violenti o aggressivi. I corsi devono, altresì, garantire un adeguato e continuo spazio di riflessione e confronto sulla prevenzione del rischio suicidario approfondendo le pro-*

cedure da seguire e fornendo informazioni sanitarie psicologiche e trattamenti per le strategie di prevenzione. ».

4.8

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso « 1-bis » aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La formazione sulla tutela dei diritti fondamentali non deve essere in nessun modo compressa e i contenuti didattici dovranno imprescindibilmente prevedere un focus relativo ai principi e standard europei, internazionali e nazionali sulla privazione della libertà. ».

4.9

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: « All'articolo 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 43, al comma 1, le parole: "secondo semestre del corso" sono sostituite dalle seguenti: "secondo ciclo del corso" ».

4.0.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Norme per personale DAP e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge, il comma 2, dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso

del triennio 2024-2026, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020."'

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.2

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

« Art. 4-bis.

(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)

1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)*

1. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024 –2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena *ex* articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

4.0.4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

4.0.5

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***« Art. 4-bis.***(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)*

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.6

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***« Art. 4-bis.***(Ufficio del Processo)*

1. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate "Ufficio per il processo", costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui

all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.7

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-*bis*.

(Nuovi concorsi per magistrato ordinario)

1. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. ».

4.0.8

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

« Art. 4-*bis*.

(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)

1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati

intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 11 gennaio 2018, n. 4 è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Art. 5.

5.1

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Sopprimere l'articolo.

5.2

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

5.3

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 5.

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Per far fronte alle sempre più gravose attività connesse alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene, a decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)
« Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52

H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.221
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.353

»

5.4

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

« Art. 5.

(Liberazione anticipata speciale)

Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° agosto 2024, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° agosto 2024.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative. ».

5.5

SCALFAROTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 5.

(Interventi in materia di liberazione anticipata)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare”;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Solo ove il condannato sia incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all'opera di rieducazione, il direttore dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per territorio”;

b) all'articolo 69, il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, della presente legge, sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale”.

2. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

3. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

4. La detrazione di pena prevista dalla presente legge si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2016. ».

5.6

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 5.***(Interventi in materia di liberazione anticipata)*

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.”;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Sulla concessione della liberazione anticipata provvede il direttore dell'istituto. Solo ove il condannato sia incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all'opera di rieducazione, il direttore dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per territorio.”;

b) all'articolo 69, il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata su richiesta del direttore dell'istituto, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, della presente legge, sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale.” ».

5.7

ZANETTIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

“9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in

via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore ai settanta anni e la residua pena da spiare determinata ai sensi del comma 4-*bis* compresa tra i quattro e i sei anni di reclusione, fino alla decisione del magistrato di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51 comma 3-*bis*.”;

b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10-*bis*. Fermo il disposto del comma 4-*bis*, nell'ordine di esecuzione la pena da spiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da spiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.”. ».

5.8

ZANETTIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

“9-*bis*. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravi motivi di salute, fino alla decisione del magistrato di sorveglianza di cui al comma 6.”;

b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10-*bis*. Fermo il disposto del comma 4-*bis*, nell'ordine di esecuzione la pena da spiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da spiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.”. ».

5.9

POTENTI, STEFANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 54, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "ha dato prova" sono aggiunte le seguenti: "di condotta meritevole e di" e le parole: "di tale partecipazione" sono sostituite dalle seguenti: "di tale impegno". ».

5.10

GELMINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società" sono sostituite dalle parole: " , in assenza di sanzioni disciplinari, di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 3), 4) e 5), è concessa" e la parola: "quarantacinque" è sostituita dalla parola: "sessanta" »;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. All'articolo 54, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il direttore della struttura penitenziaria in cui il condannato è detenuto provvede a comunicare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, entro il termine di 10 giorni dalla scadenza del semestre, all'Ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione, il quale, in assenza di comunicazioni, provvede nei successivi dieci giorni a rideterminare ai sensi del comma 1 la pena residua da espriare da parte del condannato." »;

c) *sopprimere i commi 3 e 4.*

5.11

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. "1 All'articolo 54, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale

partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare'» ».

5.12

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* « La mancata concessione del beneficio o la revoca sono comunicate » *con le seguenti:* « La concessione, il rigetto o la revoca del beneficio sono comunicati »;

b) *al comma 3, capoverso « Art. 69-bis », sostituire il comma 3 con il seguente:* « Il condannato può comunque formulare istanza di liberazione anticipata quando abbia un interesse finalizzato al riconoscimento della sua partecipazione all'opera di rieducazione. »;

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale e all'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificate dalla presente legge di conversione, trovano applicazione solo per le esecuzioni successive alla sua entrata in vigore. ».

5.100

I RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole da: « La mancata concessione » *fino a:* « la revoca » *con le seguenti:* « La concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio ».

5.13

STEFANI, POTENTI

Al comma 2 sostituire le parole: « La mancata concessione del beneficio o la revoca sono comunicate » *con le seguenti:* « La concessione

de beneficio, la mancata concessione o la revoca dello stesso sono comunicate ».

5.14

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 2 dopo le parole: « o la revoca » inserire le seguenti: « o la concessione ».

5.15

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Sopprimere il comma 3.

5.16

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

« 3. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

3-bis. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

3-quater. Per i semestri rispetto ai quali è stata già concessa la liberazione anticipata, l'incremento di quindici giorni è disposto d'ufficio dal pubblico ministero competente per l'esecuzione. ».

5.17

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

« 3. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354, le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "settantacinque giorni".

3-bis. La detrazione di pena di settantacinque giorni, prevista dall'articolo 54, della legge 26 luglio 1975 n. 354, si applica anche ai semestri di pena successivi alla data del 1° marzo 2020, nonché al semestre in corso a tale data. ».

5.18

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"1-bis. Al momento dell'ingresso in carcere, il condannato è informato del meccanismo premiale di cui al comma 1, e delle relative conseguenze sull'entità della pena da scontare." ».

5.19

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. All'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è soppresso;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Del collegio non fa parte il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato." ».

5.20

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 3, capoverso « Art. 69-bis » apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centottanta giorni laddove la pena in esecuzione non è superiore a cinque anni o un anno in caso di pena superiore a cinque anni. ».*

b) *al comma 2 sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centottanta giorni laddove la pena in esecuzione non è superiore a cinque anni o un anno in caso di pena superiore a cinque anni. ».*

5.21

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 3, capoverso « Art. 69-bis » apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centoventi giorni »;*

b) *al comma 2 sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centoventi giorni ».*

5.22

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano agli ordini di esecuzione emessi a far data dal giorno 5 luglio 2024. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle istanze di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi. ».

5.23

ZANETTIN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre 2010, n. 199, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “La direzione dell’isti-

tuto penitenziario, d'ufficio, trenta giorni prima della maturazione del limite di pena, di cui al primo comma, e indipendentemente dalla conclusione dell'osservazione scientifica della personalità, trasmette al magistrato di sorveglianza l'elenco dei nominativi dei detenuti interessati, corredato dal verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio oppure, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione, di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché della documentazione riguardante eventuali infrazioni disciplinari commesse.” ».

5.0.1

POTENTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Procedimento per la concessione di cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti)

1. All'articolo 11 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati il provvedimento è adottato dal direttore dell'istituto. Il provvedimento può essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed è revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato”. ».

5.0.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Durata straordinaria dei permessi premio)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2026 ai condannati cui siano stati già concessi i per-

messi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione. ».

5.0.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione della situazione straordinaria di sovraffollamento carcerario e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52.

2. In ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 luglio 2026, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. ».

5.0.4

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)

1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio. ».

5.0.5

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. ».

Art. 6.**6.1**

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

6.2

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 6.***(Interventi in materia di corrispondenza telefonica e di relazioni socio-familiari dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)*

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili, prevedendo il diritto di detenuti e internati alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, che la durata di ciascuna conversazione telefonica sia di almeno quindici minuti, che i detenuti e gli internati possano chiedere di effettuare il colloquio telefonico, per la stessa durata, anche mediante videochiamata, con attivazione, chiusura e controllo a vista da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, che dopo la sentenza di primo grado gli imputati siano autorizzati alla corrispondenza telefonica dal direttore dell'istituto, che la corrispondenza telefonica possa essere autorizzata a spese del destinatario;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.

2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

3. All'articolo 30, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "particolare gravità" sono aggiunte le seguenti: "o, con esclusione dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* della presente legge, di particolare rilevanza".

4. All'articolo 18, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Ai detenuti ed agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, comma 2, della presente legge, sono consentiti incontri periodici, di durata non inferiore alle tre ore consecutive, con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali, anche costituiti, ove possibile, da unità abitative autonome, idonei a consentire relazioni intime.

3-ter. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per coloro sottoposti a procedimento penale gli imputati, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della presente legge. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare.

3-quater. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diversa da quella di coltivare la relazione affettiva.”. ».

6.3

MIRABELLI, D'ELIA, ROSSOMANDO, BAZOLI, VERINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 6.

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

1. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, primo periodo, le parole: “una volta alla settimana” sono sostituite dalle seguenti: “una volta al giorno”;
- b) il comma 3 è abrogato;
- c) ai commi 4 e 5, le parole: “ai commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 2”;
- d) al comma 6, le parole: “dieci minuti” sono sostituite dalle seguenti: “venti minuti”. ».

6.4

BILOTTI, LOPREIATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 6.

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

1. All'articolo 39 del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: “una volta alla settimana” sono sostituite dalle seguenti: “sei volte al mese” e le parole: “due al mese” sono sostituite dalle seguenti: “quattro al mese”;

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 6 le parole: “di dieci minuti” sono sostituite dalle seguenti: “di quindici minuti”.

2. I colloqui previsti dall’articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000. ».

6.5

GELMINI

Sostituire l’articolo con il seguente

« Art. 6.

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

1. All’articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, al primo periodo le parole: “una volta” sono sostituite dalle parole: “due volte” e al terzo periodo le parole: “a due al mese” sono sostituite dalle parole: “a uno alla settimana”.

2. All’articolo 61, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) concedere colloqui e corrispondenze telefoniche oltre quelli previsti rispettivamente dall’articolo 37 e 39.”.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a migliorare il sistema di prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti. ».

6.6

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 6.***(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)*

1. All'articolo 39, del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alle parole: “una volta alla settimana” premettere la seguente: “almeno”. ».

6.7

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, prevedendo le modalità attraverso cui consentire ad ogni detenuto almeno una videochiamata al giorno per la durata massima di trenta minuti;

b) all'articolo 61, comma 2 lettera a) secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39. ».

6.8

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, incrementando al comma 2) il numero dei colloqui telefonici in almeno uno al giorno, e al comma 6, sostituendo il secondo periodo con il seguente: "La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di trenta minuti".

b) all'articolo 61, comma 2 lettera a) secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39. ».

6.9

BILOTTI, LOPREIATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere le seguenti parole:* « Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2-*quinqües* del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, »;

b) *dopo il comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « All'articolo 2-*quinqües* del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, dopo le parole: "della legge 26 luglio 1975, n. 354" sono inserite le seguenti: "per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto," ».

6.10

BILOTTI, LOPREIATO, SCARPINATO

Al comma 1, premettere le seguenti parole: « Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2-*quinqües* del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, ».

6.11

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1 le parole: « sei mesi » *sono sostituite dalle seguenti:* « due mesi ».

6.12

SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera a) con al seguente:*

« a) all'articolo 39, esclusione di qualsiasi limite al numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili »;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* « possono essere autorizzati » *con le seguenti:* « sono sempre autorizzati ».

6.13

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) all'articolo 39 prevedere incremento del numero dei colloqui telefonici in una misura pari ad una volta al giorno e per una durata massima di venti minuti; ».

6.14

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) all'articolo 39 prevedere incremento del numero dei colloqui telefonici in una misura pari ad almeno una volta a settimana e per una durata massima di venti minuti; ».

6.15

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) all'articolo 39 prevedere incremento del numero dei colloqui telefonici in una misura pari ad almeno una volta a settimana; ».

6.16

BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: « secondo periodo ».

6.17

BILOTTI, LOPREIATO

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis. All'articolo 39, comma 6, del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le parole: "dieci minuti" sono sostituite dalle seguenti: "quindici minuti" ».

6.18

BILOTTI, LOPREIATO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 2-bis) Al fine di dare compiuta attuazione all'articolo 39, comma 1, del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, mediante l'istallazione di un telefono presso ogni camera detentiva affinché i detenuti possano coltivare i contatti umani verso utenze preventivamente verificate ed autorizzate, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2-ter) Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

6.19

BILOTTI, LOPREIATO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 2-bis) Al fine di dare compiuta attuazione all'articolo 39, comma 1, del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle

misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.

2-ter) Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

6.20

BILOTTI, LOPREIATO

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti:

« 2-bis) Al fine di garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, nonché la sicurezza delle strutture attraverso il contenimento del rischio di introduzione dall'esterno di strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi, negli istituti penitenziari che, a seguito dei lavori infrastrutturali promossi dalla Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, sono stati raggiunti dalla fibra ottica e che hanno effettuato gli interventi di implementazione della LAN, deve essere favorita, a cura delle Direzioni, la realizzazione di apposite salette che, attraverso la installazione di apparecchiature dedicate, possano consentire la realizzazione di una pluralità di video-colloqui, con il controllo visivo del Personale addetto alla vigilanza, il quale, da appositi schermi, potrà effettuare, contestualmente, le necessarie verifiche circa la correttezza della modalità di svolgimento degli stessi. Negli altri istituti penitenziari in attesa del completamento dei programmati interventi infrastrutturali di cui al periodo precedente, i video-colloqui potranno continuare a essere effettuati con le modalità già sperimentate, utilizzando gli apparecchi telefonici all'uopo messi a disposizione dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Tali forme di comunicazione possono essere autorizzate oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

2-ter) Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari ad euro 500.000 euro per l'anno 2024 e 1 milione per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

6.0.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Modifiche all'articolo 6 della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 6, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso deve essere assicurato uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, al netto degli arredi tendenzialmente fissi e dei servizi igienici." ».

6.0.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Relazioni intime affettive. Modifiche all'articolo 18 della legge n. 354 del 1975)*

1. Alla rubrica dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e diritto all'affettività".

2. All'articolo 18 della legge n. 354 del 1975 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

“3-bis. Ai detenuti e agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, co. II O.P., sono consentiti incontri periodici di durata non inferiore alle 6 ore consecutive e non superiori alle 24 ore con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali idonei a consentire relazioni intime.

3-ter. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per gli imputati, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'articolo 11 c. II. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare.

3-quater. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti

ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diverse dal coltivare le relazioni affettive.

3-quinquies. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari, con percorsi dedicati ed esterni alle sezioni, senza controlli visivi e auditivi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a introdurre le modalità attuative per garantire il rispetto del diritto all'affettività e alla sessualità dei detenuti e degli internati." ».

6.0.3

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche in materia di colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente)

1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

“3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, i detenuti ed internati possono essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con la quale stabilmente convive, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l'irregolarità di condotta e i precedenti disciplinari.

3-ter. I colloqui intimi hanno una durata adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.

3-quater. Il direttore dell'istituto verifica l'eventuale esistenza di divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'affettività della pregressa convivenza”.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi 3-*bis* 3-*ter* e 3-*quater*, della legge 26 luglio 1975 n. 354”;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ad eccezione di quanto stabilito dai commi 3-*bis* 3-*ter* e 3-*quater* del medesimo articolo”.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

6.0.4

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-*bis*.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-*bis*. Al fine di garantire l'esercizio dell'affettività in una dimensione riservata e la sessualità, alla persona detenuta è consentito, quando non ostino comprovate ragioni di sicurezza o giudiziarie, di svolgere in appositi locali adibiti all'interno della struttura carceraria, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia, colloqui a carattere riservato volti a favorire l'espressione dell'affettività, inclusa la sessualità, con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente che non.” ».

6.0.5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-*bis*.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 18, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Sono ammessi i colloqui a distanza con la strumentazione tecnologica messa a disposizione dall'amministrazione penitenziaria.”. ».

6.0.6

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Modifiche all'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 21, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Avverso il provvedimento di mancata approvazione dell'ammissione o di approvazione della revoca dell'ammissione al lavoro all'esterno emessi dal magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento." ».

6.0.7

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Modifiche all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 30-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente settantacinque giorni in ciascun anno di espiazione." ».

6.0.8

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Modifiche all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 30-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il ma-

gistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.” ».

6.0.9

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 34 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 34, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della persona ed eseguita con modalità tali da non lederne la dignità. Solo in presenza di specifici e giustificati motivi la perquisizione può essere effettuata mediante denudamento. L'ispezione delle cavità corporee può essere condotta esclusivamente da un medico. Dell'avvenuta perquisizione è fornita documentazione che comprovi la sussistenza dei presupposti e la descrizione delle modalità con le quali la medesima è stata eseguita.” ».

6.0.10

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 39 della legge n. 354 del 1975)

1. All'articolo 39 della legge n. 354 del 1975 apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 4) le parole: “dieci” sono sostituite dalle parole: “quattro”;

b) al numero 5) le parole: “quindici” sono sostituite dalle parole: “cinque”. ».

6.0.11

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. L'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

“Art. 41. *(Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione).*

– Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

La forza fisica costituisce comunque l'ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale procede alle indagini del caso e al responsabile sanitario dell'istituto che provvede, senza indugio, agli accertamenti sanitari.

Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso.

Non è ammesso l'uso di mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari o di sicurezza.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.”. ».

6.0.12

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo comma è inserito il seguente: “La forza fisica costituisce comunque l'ul-

tima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile.” ».

6.0.13

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il secondo comma è inserito il seguente: “Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso.” ».

6.0.14

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma le parole: “quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “settantacinque giorni” ».

6.0.15

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma le parole: “quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”. ».

6.0.16

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Modifiche all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 53, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ai medesimi possono essere concessa, per esigenze personali o familiari, licenze di durata complessivamente non superiore a trenta giorni l'anno; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale". ».

6.0.17

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Introduzione degli "Sportelli per i diritti dei detenuti"
nelle strutture detentive)*

1. Presso ciascuna struttura detentiva di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975 n. 354 è istituito uno "Sportello per i Diritti dei detenuti" al fine di offrire ai detenuti informazioni gratuite per questioni legate all'esecuzione della pena e a problematiche derivanti dallo stato di detenzione.

2. L'accesso ai servizi offerti dallo sportello è consentito, a richiesta, a tutti i detenuti, secondo turnazione che ne consenta la fruizione nella misura di almeno un appuntamento a settimana.

3. Ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, gli sportelli possono avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo della tutela dei diritti umani.

4. In nessun caso gli "Sportelli dei Diritti dei detenuti" possono svolgere attività riservate in via esclusiva agli avvocati dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificati in 5 milioni di euro all'anno, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impat-

tano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

6.0.18

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

*(Autopsia in caso di morte avvenuta in carcere
o altra struttura detentiva)*

Dopo l'articolo 116 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27 intitolato "Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale" sono inseriti i seguenti:

“Art. 116-bis.

*(Autopsia in caso di morte avvenuta in carcere
o altra struttura detentiva)*

1. Se la morte di una persona è avvenuta in una delle strutture detentive di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975 n. 354 o, comunque, durante lo stato di detenzione, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, senza ritardo, ordina l'autopsia, anche in assenza di sospetto di reato, secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice di procedura penale ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione. Se si tratta di persona sconosciuta, inoltre, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e sia sempre fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine motivato del procuratore della Repubblica.

2. Il coniuge, la parte dell'unione civile e i parenti entro il 4 grado possono opporsi all'esperimento dell'autopsia, con istanza motivata al procuratore della Repubblica competente. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica ritenga di procedere comunque, decide il Giudice per le indagini preliminari con decreto motivato non impugnabile.

3. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono indizi di reato.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificati in 5 milioni di euro all'anno, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per

l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.” ».

6.0.19

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

All'articolo 10-bis del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al comma 1, dopo le parole: “Il direttore dell'istituto penale per i minorenni” sono inserite le seguenti: “, tenuto conto delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto.”. ».

6.0.20

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

All'articolo 10-bis del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al comma 1, dopo le parole: “del Ministero della giustizia” sono inserite le seguenti “fatto salvo il rispetto del principio della territorialità dell'esecuzione, come disposto dall'articolo 22, salvo che non ricorrano specifici motivi ostativi,” ».

6.0.21

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

All'articolo 10-bis del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: “solo” è soppressa;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché se le finalità rieducative risultano attenuate rispetto all’esecuzione della pena in un istituto per minori”. ».

6.0.22

SCALFAROTTO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Rafforzamento degli istituti penali per minorenni)

1. Al fine di contrastare la recidiva, garantire la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale del minorenne, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 90 milioni di euro per l’anno 2024 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per interventi straordinari finalizzati a:

a) realizzare istituti penali per minorenni coerenti con la finalità rieducativa della pena, con le esigenze di formazione e di studio, nonché di crescita personale anche attraverso spazi funzionali all’esercizio di attività sportive e di laboratorio professionalizzante;

b) adeguare gli istituti penale per minorenni con le finalità di cui alla lettera a).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l’anno 2024 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140. ».

6.0.23

SCALFAROTTO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell’esecuzione penale)

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2024, e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 in favore del Dipartimento

per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

6.0.24

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Nuove residenze R.E.M.S.)

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

6.0.25

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo

1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

6.0.26

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Misure in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza” sono sostituite dalle seguenti: “fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri”;

b) al secondo periodo, dopo le parole: “quando imputato sia” sono inserite le seguenti: “l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia”

2. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 276-bis.

(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)

1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il

provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova”.

3. L'articolo 285-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

4. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

“1-*quater*. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-*ter* del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza.

In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

1-*quinquies*. Nei casi di cui al comma 1-*quater* il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra menograde o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena”.

5. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

“4-*quinquies*. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice”.

6. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità”;

b) al secondo comma, le parole: “se la madre è dichiarata decaduta” sono sostituite dalle seguenti: “se il condannato è dichiarato decaduto”.

7. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia de-

ceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità”;

b) al terzo comma, le parole: “il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta” sono sostituite dalle seguenti: “il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto” e le parole: “alla madre” sono sostituite dalle seguenti: “al genitore condannato”.

8. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 41-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

“2-*bis*.1. L’adozione del provvedimento di cui al comma 2-*bis* nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-*quater*. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova”;

b) all’articolo 47-*ter*, al comma 1-*bis* è premesso il seguente:

“1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri”;

c) all’articolo 47-*quinqüies*, comma 1, le parole: “se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e” sono soppresse e dopo le parole: “assistenza o accoglienza” sono inserite le seguenti: “ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri”;

d) all’articolo 51-*ter*:

1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l’ordine o la sicurezza pubblica o dell’istituto o a porre in pericolo l’altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l’accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2”;

2) alla rubrica, dopo la parola: “alternative” sono aggiunte le seguenti: “e dell’esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri”.

9. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

“2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case fa-

miglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.

2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali”.

10. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 322, le parole: “per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2021”;

b) al comma 323, dopo le parole: “della presente legge” sono inserite le seguenti: “e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale”.

11. Agli oneri di cui al comma 10, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

12. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

6.0.27

D’ELIA, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Interventi in materia di sospensione dell’esecuzione della pena)

1. Ai condannati il cui ordine di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sia sospeso ai sensi del comma 5, dell’articolo 656, del codice di procedura penale e che nel corso dei 12 mesi successivi al decreto di sospensione non siano stati iscritti nel registro delle notizie di reato cui all’articolo 335 del codice di procedura penale, è concesso l’affidamento in prova al servizio sociale di cui all’articolo 47, della legge 26 luglio 1975, n. 354. ».

Art. 7.**7.1**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.
_____**7.2**

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.
_____**7.3**

STEFANI, POTENTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 7.***(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disciplina del regime detentivo differenziato)*

1. Sostituire la rubrica dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 con la seguente: “Divieto di concessione dei benefici, esclusione dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti”.

2. All'articolo 4-bis, al comma 1, sostituire le parole “esclusa la liberazione anticipata” con le parole “escluse la liberazione anticipata nonché l'accesso ai programmi di giustizia riparativa”.

3. All'articolo 41-bis, al comma 2-*quater*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f), dopo le parole: “cuocere cibi” il segno di interpunzione “.” è sostituito dal seguente: “;”;

b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

“f-bis) l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa.”. ».

7.4

SCARPINATO, BILOTTI, LOPREIATO

1. Al comma 1, premettere il seguente:

« 01) All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “dell'articolo 58-*ter* della presente legge” sono inserite le seguenti: “o a norma dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale” e dopo le parole: “compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*,”;

b) al comma 1-*bis*.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* del codice penale.”

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai condannati che per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I permessi di cui all'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono essere concessi ai condannati che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 ».

7.5

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-*bis*) All'articolo 41-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2-*octies*) Le disposizioni di cui al comma 2-*quater*), lettera e), si applicano anche ai soggetti condannati per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale.” ».

7.0.1

BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, SALLEMI, SISLER, SILVESTRONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.***(Definizione dell'ambito di applicazione della giustizia riparativa)*

1. I programmi di giustizia riparativa non sono accessibili, né possono essere disposti d'ufficio dal giudice, in relazione alle seguenti fattispecie di reato:

- a) per il delitto di cui all'art. 280 del codice penale;
- b) per il delitto di cui all'art. 280-bis del codice penale;
- c) per il delitto di cui all'art. 280-ter del codice penale;
- d) per il delitto di cui all'art. 285 del codice penale;
- e) per il delitto di cui all'art. 289-bis del codice penale;
- f) per il delitto di cui all'art. 289-ter del codice penale;
- g) per tutti i delitti previsti dal Titolo V del libro II del codice penale;
- h) per il delitto di cui all'articolo 422 del codice penale;
- i) per tutti i delitti previsti dal Titolo XII del libro II del codice penale, ad esclusione dei delitti rubricati al Capo II e al Capo III, Sezione V.
- j) per il delitto di cui all'art. 628 del codice penale;
- k) per il delitto di cui all'art. 629 del codice penale;
- l) per il delitto di cui all'art. 630 del codice penale;
- m) per il delitto di cui all'art. 633 del codice penale;
- n) per il delitto di cui all'art. 633-bis del codice penale;
- o) per il delitto di cui all'art. 634 del codice penale;».

7.0.2

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.***(Modifiche all'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di permessi premio)*

1. All'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su

istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato."».

7.0.3

BAZOLI, VERINI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-*bis*.

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione

dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.” ».

7.0.4

BAZOLI, VERINI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata di settantacinque giorni per ogni semestre durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.” ».

7.0.5

BAZOLI, VERINI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.**

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai detenuti che si trovano, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in istituti penitenziari con un indice di sovraffollamento superiore alla capienza regolamentare, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espire pari, nella durata, a settantacinque giorni per ogni semestre di detenzione in condizione di sovraffollamento.”. ».

7.0.6

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.**

(Modifiche all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

1. All'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 le parole “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni”. ».

7.0.7

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.**

(Ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interna agli istituti penitenziari)

1. Al fine di favorire l'effettiva attuazione del regime di detenzione ordinario a trattamento intensificato ammodernando e potenziando i si-

stemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

7.0.8

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in materia di inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale)

1. Al fine di promuovere ed agevolare la cooperazione interistituzionale e concorrere, attraverso il coinvolgimento sistematico delle parti sociali, delle forze economiche e delle organizzazioni del terzo settore, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale.

2. Il Segretariato è presieduto dal Presidente del CNEL o da un suo delegato individuato tra i componenti di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in possesso di elevata professionalità o competenza nello specifico settore di riferimento, si articola in commissioni e gruppi di lavoro tematici e si avvale di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del segretariato generale del CNEL e di dipendenti in posizione di comando, fuori ruolo o di distacco o in analoga posizione, appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano aderito allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune attraverso gli accordi di cui all'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché da un contingente di massimo 5 esperti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Segretariato persegue l'obiettivo della "recidiva zero" attraverso l'accesso al lavoro da parte delle persone private della libertà personale e svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) attività di natura informativa sul quadro normativo regolamentare e fiscale del lavoro penitenziario;

b) analisi preventive di fattibilità relative alle progettualità di natura economica e imprenditoriale da realizzarsi negli istituti penitenziari;

c) monitoraggio dei fabbisogni formativi delle persone private della libertà personale e di quelli lavorativi espressi dal territorio e dal sistema produttivo;

d) attivazione di banche dati sulle attività di formazione, studio e lavoro intramurario ed extramurario;

e) attività di supporto tecnico alla Cassa delle Ammende anche ai fini della valutazione del sistema delle cabine di regia regionali;

f) elaborazione di linee guida e procedure standardizzate per la realizzazione e la valutazione d'impatto dei piani di azione regionali;

g) organizzazione di giornate di lavoro, attività seminariali e iniziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore e alle forze economiche, sociali e del terzo settore;

h) monitoraggio e verifica dei percorsi di effettiva applicazione dei trattamenti contrattuali per i lavoratori detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, di soggetti esterni alla stessa e comunque coinvolti nei possibili contesti lavorativi, anche attraverso le commissioni e i gruppi di lavoro tematici di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), c) e d) del precedente comma il Segretariato, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, stabilisce forme di raccordo, collaborazione e supporto alle commissioni regionali per il lavoro penitenziario.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

7.0.9

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale)

1. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, è istituito

presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per gli anni 2025, 2026 e 2027, il "Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale", alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.

2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:

a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;

b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;

c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;

d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.

4. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema pervenendo all'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione della giustizia, delle altre amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali con i rispettivi servizi ed assicurare una uniforme applicazione dei livelli essenziali degli interventi, la programmazione del Fondo di cui al comma 1 avviene in maniera sinergica, convergente e complementare con gli interventi approvati dalla Cassa delle Ammende e con i singoli piani di azione triennali definiti dalle cabine di regia costituite presso le regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 74 della presente legge e finanziati anche mediante le risorse del Fondo Sociale Europeo.

5. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate le modalità di organizzazione e amministrazione del medesimo Fondo e definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi in considerazione della capacità degli stessi di concorrere all'abbattimento del tasso di recidiva nel compimento dei reati. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia *ex post* degli interventi finanziati. Ai membri del Comitato scientifico indipendente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Alle fondazioni di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1, negli anni 2025, 2026 e 2027. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i programmi individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 6 nel rispetto del limite di spesa stabilito.

8. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica con cadenza annuale al Ministero dell'economia e delle finanze le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. ».

Art. 8.

8.1

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 8.

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità”;

b) al secondo comma, le parole: “se la madre è dichiarata decaduta” sono sostituite dalle seguenti: “se il condannato è dichiarato decaduto”.

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità”;

b) al terzo comma, le parole: “il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta” sono sostituite dalle seguenti: “il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto” e le parole: “alla madre” sono sostituite dalle seguenti: “al genitore condannato”;

3. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza” sono sostituite dalle seguenti: “fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri”;

b) al secondo periodo, dopo le parole: “quando imputato sia” sono inserite le seguenti: “l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia”.

4. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 276-bis. – (*Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri*) – 1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova”.

5. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.

6. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

“1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena”.

7. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

“4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero de-

terminare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice" ».

8.2

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 8.

(Modifiche al codice penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità";

b) al secondo comma, le parole: "se la madre è dichiarata decaduta" sono sostituite dalle seguenti: "se il condannato è dichiarato decaduto".

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità";

b) al terzo comma, le parole: "il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta" sono sostituite dalle seguenti: "il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto" e le parole: "alla madre" sono sostituite dalle seguenti: "al genitore condannato". ».

8.3

D'ELIA, ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 8.

(Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena)

1. Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile.

2. Qualora in applicazione del principio di cui al comma 1, non sia possibile l'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva, nei confronti di un soggetto proveniente dallo stato di libertà, nell'istituto di assegnazione e non sia possibile individuarne altro idoneo nel rispetto del principio di territorializzazione della pena, previsto dall'articolo 42, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o in altro luogo indicato dal condannato, con le relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero della giustizia predispone una lista dei condannati alla detenzione carceraria, secondo l'ordine cronologico dell'emissione delle condanne, ai fini dell'esecuzione della pena nell'istituto di assegnazione. Un adeguato numero di posti letto regolarmente disponibili ai sensi del comma 1 è mantenuto libero, per essere riservato all'esecuzione della pena nei confronti dei condannati per reati contro la persona ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale.

4. Il periodo di conversione temporanea dell'ordine di esecuzione della pena in obbligo di permanenza domiciliare ai sensi del comma 2 è computato al fine della complessiva durata della pena al pari della detenzione in carcere. La disposizione di cui al primo periodo cessa di applicarsi qualora il soggetto non ottemperi all'obbligo di permanenza domiciliare e alle eventuali prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo comma 2. ».

8.4

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Sostituire l'articolo con i seguenti:***« Art. 8.***(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di assegnazione dei detenuti alle case di comunità di reinserimento sociale)*

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47-*bis* è inserito il seguente:

“Art. 47-*bis*.1.*(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)*

1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, e i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale”;

b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: “in appositi istituti o” sono sostituite dalle seguenti: “alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-*bis*.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad”.

“Art. 8-*bis*.*(Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)*

1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale, di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone.

2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

4. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.

5. Per l'individuazione delle case di comunità da destinare al reinserimento sociale, di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia può avvalersi di strutture residenziali già esistenti, previo accreditamento presso il ministero della giustizia e verifica dei requisiti necessari per l'esecuzione della pena secondo le modalità disciplinate dal presente articolo, da individuare nel decreto ministeriale di cui al comma 2.

6. Agli oneri di cui al presente articolo pari ad euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.”.

“Art. 8-ter.

(Procedura)

1. I condannati e gli internati sono assegnati alle case di comunità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l'esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

6. Ai fini dell'esecuzione della pena, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all'articolo 8-*quater* e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.”.

“Art. 8-*quater*.

(Preclusioni)

Sono esclusi dall'esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572, 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse;”

“Art. 8-*quinquies*.

(Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale)

1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al Consiglio di aiuto sociale di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.

2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e

assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione, entro 15 giorni dalla trasmissione.

4. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all'invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.

5. Nel caso in cui la persona sottoposta all'esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell'esecuzione presso l'istituto penitenziario." ».

8.5

SCALFAROTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 8.

(Istituzione delle case territoriali di reinserimento sociale)

1. Le case territoriali di reinserimento sociale sono strutture di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Le case territoriali di reinserimento sociale di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

4. I detenuti e gli internati che debbono espiare una pena residua non superiore a dodici mesi sono assegnati alle case territoriali di reinserimento sociale dal competente provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.

5. Il direttore della casa territoriale di reinserimento sociale è il sindaco del comune competente o un soggetto da esso delegato. Presso le case territoriali opera personale dipendente dal comune, assunto mediante concorso pubblico, sulla base di disposizioni stabilite con legge regionale, che regolano anche la determinazione delle piante organiche, lo stato giuridico ed economico e la disciplina del rapporto di lavoro del personale medesimo.

6. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività operatori specializzati che curano la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale. Il reclutamento, lo stato giuridico ed economico e il rapporto di lavoro di tali operatori sono disciplinati con la legge regionale di cui al comma 5. In caso di necessità, è consentito di ricorrere, per tempi limitati, all'impiego di educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari. Gli operatori dei centri di servizio sociale per adulti svolgono le funzioni di loro competenza presso le case territoriali nell'ambito degli interventi previsti sulla base della normativa vigente.

7. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I programmi di reinserimento sociale di cui al primo periodo sono predisposti dalla direzione e dagli operatori della casa territoriale, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione e degli operatori della casa territoriale. Per i detenuti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi è favorito un regime esecutivo orientato verso l'ammissione a misure alternative alla detenzione, ivi compreso il lavoro all'esterno.

8. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato, che provvede ai corrispondenti trasferimenti ai comuni secondo i seguenti criteri:

a) le spese sostenute dai comuni per l'istituzione delle case territoriali sono ristrate dallo Stato, a conclusione delle opere necessarie per

la realizzazione delle stesse, sulla base di specifico rendiconto verificato dall'organo di revisione economico-finanziaria del comune e approvato dalla giunta comunale;

b) i finanziamenti necessari per la gestione delle case territoriali sono anticipati dallo Stato in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale e sono liquidati definitivamente in base al rendiconto della gestione, trasmesso al Ministero della giustizia unitamente alla documentazione relativa.

9. La ripartizione degli oneri finanziari di cui al comma 8 tra lo Stato e i comuni può essere modificata, anche per periodi di tempo limitati, mediante convenzione stipulata tra la regione competente e il Ministero della giustizia.

10. La forma di espiazione della pena prevista dal presente articolo non si applica ai condannati minorenni nei cui confronti sia stata disposta una delle misure penali di comunità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

11. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

“Art. 47-bis. – (*Assegnazione alle case territoriali di reinserimento sociale*) – 1. I condannati che debbono espiaire una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno secondo le modalità previste dall'articolo 21 sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale”;

b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: “in appositi istituti o” sono sostituite dalle seguenti: “alle case territoriali di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad”. ».

8.6

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 8.

(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)

1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo

reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

8.7

SCALFAROTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 8.

(Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria)

1. Al fine di scongiurare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e garantire condizioni di detenzione dignitose e coerenti con la finalità rieducativa del condannato ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del fondo sono utilizzate per le seguenti attività:

a) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

b) manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, ristrutturazione degli istituti penitenziari, con particolare riferimento ai servizi igienici e alle parti comuni;

c) realizzazione o efficientamento dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli istituti penitenziari e degli alloggi di servizio, secondo criteri di priorità che abbiano riguardo della diversa collocazione territoriale degli istituti e delle temperature medie stagionali;

d) individuazione di immobili nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali per la realizzazione di strutture dedicate a percorsi di formazione professionale e ad altre iniziative funzionali al reinserimento e alla rieducazione del condannato.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. ».

8.8

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 8.

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle

strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

8.9

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 8.

(Nuove residenze R.E.M.S.)

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

2. Agli derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

8.10

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 8.

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori de-

tenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

8.11

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 8.

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e di trattamento accessorio per il personale in servizio presso le R.E.M.S.)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

8.12

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Sostituire l'articolo con il seguente***« Art. 8.***(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)*

1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle “Comunità educanti per i detenuti”, avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

8.13

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, dopo le parole: « persone detenute adulte » inserire le seguenti: « che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, ».

8.14

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché la predisposizione di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità relativamente ai titolari delle strutture ».

8.15

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonché » con le seguenti: « stabiliti ».

8.16

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, dettagliati i requisiti tecnici ai fini dell'iscrizione nell'elenco e le modalità di vigilanza sulla permanenza degli stessi; una puntuale indicazione dei presupposti di idoneità anche in relazione alle riqualificazione professionale e del reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti. ».

8.0.1

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI, MAIORINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Finanziamento degli ICATT e delle Se.A.T.T.)

1. Al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dall'articolo 96, commi 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e di implementare le reti di presidi sanitari interni agli istituti penitenziari ed esterni adeguati ai bisogni di salute dei detenuti, per rendere concreta e puntuale la capacità complessiva del sistema istituzionale di presa in carico della persona detenuta, soprattutto quando affetta da stati patologici, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 volta alla creazione di "I.C.A.T.T." – Istituti a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti – e di "Se.A.T.T." – Sezioni Attenuate per il Trattamento dei Tossicodipendenti –.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decor-

rere dall'anno 2024 un incremento di almeno 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023. ».

8.0.2

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Finanziamento dei Servizi per le tossicodipendenze e alcol-dipendenze)

1. Al fine di finanziare il potenziamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze, garantendo elevati standard qualitativi dei servizi sociosanitari volti ad affrontare le problematiche legate alla dipendenza patologica da sostanze, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

8.0.3

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Norme per la salute mentale nell'esecuzione penale)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribu-

zione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 60 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

8.0.4

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

1. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024 –2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di

confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

8.0.5

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 8-bis.***(Finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 856, legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 comma 856, legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato al finanziamento di progetti volti:

a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore;

b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;

c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni;

d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;

e) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

8.0.6

MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 8-bis.***(Finanziamento dei centri antiviolenza e case rifugio)*

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle finalità di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013.

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari ad euro 6 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

8.0.7

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Individuazione delle strutture idonee per utilizzate come case famiglia protette)

1. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza Unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-*bis* del codice di procedura penale, di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

8.0.8

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Inserimento al lavoro dei giovani in uscita dagli istituti penitenziari minorili)

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di ragazze e ragazzi di età

non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai venticinque anni dimessi dagli istituti penali per minorenni (IPM) e che abbiano dimostrato partecipazione attiva all'opera di rieducazione attraverso la frequentazione con profitto dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, e il conseguimento della relativa certificazione rilasciata dal competente soggetto attuatore o dalla direzione dell'istituto.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le procedure già previste in adempimento dell'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

8.0.9

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

1. L'articolo 28 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:

“Art. 28 – Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà – 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

2. All'articolo 29 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente:

‘1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche

in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.’

3. All’articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente:

‘1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all’articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell’esecuzione la connessione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all’articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all’articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.’» ».

Art. 9.**9.1**

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

9.2

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 9.**“1. L'articolo 633-*bis* del codice penale è abrogato” ».

9.3

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 9.**1. Al codice penale dopo l'articolo 322-*ter* è inserito il seguente:

“Articolo 322-*quater* (*Abuso d'ufficio*) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”. ».

9.4

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 9.***(Disposizioni in materia di peculato per distrazione)*

1. All'articolo 314 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di energie lavorative, denaro o altro bene altrui, a proprio o altrui vantaggio, li destina ad una finalità diversa da quella prevista da una disposizione di legge, regolamento, circolari o altra fonte secondaria, ma pur sempre di interesse pubblico, senza che ciò ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'avente diritto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni."

2. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "articoli 314, primo" sono inserite le seguenti: "e terzo". ».

9.5

SCALFAROTTO

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

« 1. All'articolo 314 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Se il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, per procurare a sé un vantaggio patrimoniale, distrae o comunque destina a un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità somme di denaro o altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque l'autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni." ».

9.6

SCALFAROTTO

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 147, comma 1, del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

"3-bis) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Con-

venzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretata dal Giudice e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo". ».

9.7

SCALFAROTTO

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 147, comma 1, del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-bis) se il luogo di esecuzione non può garantire il rispetto di *standard* igienico-sanitari e di condizioni materiali di detenzione coerenti con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e con le raccomandazione del Consiglio d'Europa »;

9.8

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 32-*quater* dopo le parole: "314, primo comma" è inserita la seguente: "314-bis" ».

9.9

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 32-*quinqüies* dopo le parole: "314, primo comma" è inserita la seguente: "314-bis". ».

9.10

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 165 comma 4, dopo la parola: "314" è inserita la seguente: "314-bis" ».

9.11

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 166 comma 1, dopo le parole: "314, primo comma" è inserita la seguente: "314-bis". ».

9.12

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 240-bis, comma 1, dopo la parola: "314" è inserita la seguente: "314-bis" ».

9.13

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:**a) premettere il seguente:*

« 01. All'articolo 314 del codice penale dopo il primo comma è inserito il seguente: "La stessa pena si applica quando il colpevole utilizza per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali denaro o altri beni dei quali ha la disponibilità o il possesso in ragione del suo ufficio o servizio, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto." »;

b) al capoverso « Art. 314-bis » dopo le parole: « destina ad un uso » inserire la seguente: « pubblico ».

9.14

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 314 del codice penale dopo il primo comma è inserito il seguente: "La stessa pena si applica quando il colpevole utilizza per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali denaro o altri beni dei quali ha la disponibilità o il possesso in ragione del

suo ufficio o servizio, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.” ».

9.15

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All’articolo 353 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Le pene di cui al presente articolo, ridotte di un terzo, si applicano anche al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio che nel corso delle procedure di gara di appalti o di concorsi pubblici, o nel caso di rilascio di permessi, licenze, autorizzazioni di carattere amministrativo, in violazione di regole di condotta previste da specifiche norme di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto.” »

9.16

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire il capoverso « Articolo 314-bis », con il seguente:

« Articolo 314-bis. (*Interesse privato in atto d’ufficio*) – Il pubblico ufficiale che prende o mantiene, direttamente o indirettamente, un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, che possa compromettere la sua imparzialità in un affare o in un’operazione di cui, al momento del fatto, è responsabile, in tutto o in parte, di assicurare la supervisione, l’amministrazione, la liquidazione o il pagamento, è punito con la multa da 5.000 a 150.000 euro.

Se dal fatto è derivato un danno per la pubblica amministrazione si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Le condotte di cui al primo comma non sono punibili se commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione ».

9.17

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire il capoverso « Articolo 314-bis », con il seguente:

« Articolo 314-bis. – (Abuso d’ufficio) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero consapevolmente omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, arreca direttamente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno direttamente causato ha un carattere di rilevante gravità ».

9.18

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire il capoverso « Articolo 314-bis », con il seguente:

« Articolo 314-bis. – (Abuso d’ufficio. Prevaricazione) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge o di regolamento arrecando intenzionalmente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno è di rilevante gravità ».

9.19

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire il capoverso « Articolo 314-bis », con il seguente:

« Articolo 314-bis. – (Prevaricazione) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno cagionato è di rilevante gravità. ».

9.20

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1 sostituire il capoverso « Art. 314-bis » con il seguente:

« Articolo 314-bis. – (*Peculato per distrazione*). – Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altri beni altrui, li destina indebitamente ad un uso pubblico diverso e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. ».

9.21

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1 sostituire il capoverso « Art. 314-bis » con il seguente:

« Articolo 314-bis. (*Peculato per distrazione*). – Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altri beni altrui, li destina indebitamente ad un uso pubblico diverso e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. ».

9.22

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire il capoverso « Articolo 314-bis », con il seguente:

« Articolo 314-bis. (*Peculato per distrazione*) Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico ser-

vizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di beni altrui, li destina indebitamente ad un uso diverso da quello previsto e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Si applica l'articolo 322-ter ».

9.23

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire il capoverso « Articolo 314-bis », con il seguente:

« Articolo 314-bis. (Peculato per distrazione) – Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di beni altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ».

9.24

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso « Art. 314-bis » sostituire le parole: « altra cosa mobile » con le seguenti: « altri beni ».

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: « o cose mobili » con le seguenti: « o altri beni ».

9.25

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso « Articolo 314-bis », dopo le parole: « li destina » inserire la seguente: « indebitamente » e sopprimere le parole:

« da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità ».

9.26

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso « Art. 314-bis » sostituire le parole: « ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità » con le seguenti: « indebitamente ad un uso diverso ».

9.27

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso « Art. 314-bis » dopo le parole: « destina ad un uso » inserire la seguente: « pubblico ».

9.28

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso « Art. 314-bis » apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: « da sei mesi a tre anni » con le seguenti: « da uno a quattro anni »;*

b) *dopo il capoverso aggiungere, in fine, il seguente: « La pena è della reclusione da uno a cinque anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 ».*

9.29

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso « Art. 314-bis » sostituire le parole: « da sei mesi a tre anni » con le seguenti: « da uno a quattro anni ».

9.30

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso « Articolo 314-bis. », aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. »

9.31

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 240-bis, dopo la parola "314" sono inserite le seguenti: "314-bis".

1-ter. All'articolo 317-bis, dopo la parola "314" sono inserite le seguenti: "314-bis".

1-quater. All'articolo 322-ter, dopo la parola "314" sono inserite le seguenti "314-bis".

1-quinquies. All'articolo 322-quater, dopo la parola "314" sono inserite le seguenti "314-bis".

1-sexies. All'articolo 323-bis, primo comma, dopo la parola "314" sono inserite le seguenti "314-bis".

1-septies. All'articolo 32-quater, dopo la parola "314" sono inserite le seguenti "314-bis".

1-octies. All'articolo 32-quinquies, dopo la parola "314" sono inserite le seguenti "314-bis".

1-novies. All'articolo 165, quarto comma, dopo la parola "314" sono inserite le seguenti "314-bis".

1-decies. All'articolo 166, primo comma, dopo la parola "314" sono inserite le seguenti "314-bis". »

9.100

I RELATORI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: « 2-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 1 dopo le parole: "articoli 314, primo comma" sono inserite le seguenti: ", 314-bis" e alla rubrica dopo la parola: "Peculato" sono inserite le seguenti: ", indebita destinazione di denaro o cose mobili". »

9.32

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 08/06/2001, n. 231, dopo le parole "articoli 314, primo comma," sono inserite le seguenti: "314-bis". »

9.33

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente: « All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: "316 e 323 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "314-bis e 316 del codice penale" ».

9.34

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e dopo le parole: "322, terzo e quarto comma," sono inserite le seguenti: "e 322-quater" »;

b) *dopo il comma, aggiungere, in fine, il seguente:* « 1. Al codice penale dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:

"Articolo 322-quater (*Abuso d'ufficio*) Fuori dei casi previsti dall'articolo 314-bis, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità." ».

9.35

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis. All'articolo 322-*quater* dopo la parola: "314" è inserita la seguente: "314-bis" ».

9.36

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis. All'articolo 323-*bis* dopo la parola: "314" è inserita la seguente: "314-bis" ».

9.37

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1. Al codice penale dopo l'articolo 322-*ter* è inserito il seguente:

“Articolo 322-*quater*. – (*Abuso d'ufficio*) – Fuori dei casi previsti dall'articolo 314-*bis*, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.” ».

9.0.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 9-bis.***(Modifiche all'articolo 147 del codice penale)*

1. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:

“2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di persona affetta da grave patologia fisica o psichica, nei casi in cui la detenzione in carcere o la sua prosecuzione, risulti in contrasto con il senso di umanità o in quelli in cui il trattamento terapeutico realizzato in ambito penitenziario, anche mediante ricoveri in luoghi esterni di cura, non risulti in concreto adeguato alla efficace cura delle patologie;”

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

“Nei casi indicati dai numeri 2) e 3) ove sussista concreto e attuale pericolo di commissione di delitti può essere applicata, in luogo del differimento, la misura della detenzione domiciliare.” ».

9.0.2

SCALFAROTTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 9-bis.**

1. L'articolo 633-bis. del codice penale è abrogato. ».

9.0.3

SCALFAROTTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 9-bis.**

1. Al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni dalla legge legge 13 novembre 2023, n. 159 gli articoli 5, 6, comma 1, lettere a), b), b-bis), b-ter), c), c-bis), 9 sono abrogati. ».

Art. 10.**10.1**

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Il tribunale di sorveglianza, quando è proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma, alla modifica o alla revoca dell’ordinanza e può applicare anche una misura diversa da quella concessa.” ».

10.2

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: « conferma » inserire la seguente: « , modifica ».

10.3

SCALFAROTTO

Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e alla valutazione di altra misura alternativa ritenuta più adeguata. ».

10.4

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis) Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli ordini di esecuzione emessi a far data dal 5 luglio 2024. »

10.0.1

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 10-bis.***(Misure urgenti in materia di emergenza climatica
nell'esecuzione penale)*

1. Al fine di garantire, anche durante le situazioni climatiche estreme quali quelle relative alle ondate di calore previste e che si verificano prevalentemente nei mesi estivi, il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria in materia di esecuzione penale nel rispetto dei principi costituzionali, assicurare il trattamento, il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la prevenzione della recidiva, la prevenzione dei suicidi, nonché al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza e le condizioni detentive, di salute e lavorative per tutti gli istituti penitenziari sia per adulti sia per minori e la riduzione del sovraffollamento, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche al fine di intervenire sull'emergenza attualmente in corso, adotta un sistema integrato di interventi volto a:

a) garantire un adeguato approvvigionamento idrico, necessario sia all'idratazione sia all'igiene personale e degli ambienti, che sia disponibile e proporzionato alle presenze e agli spazi di ogni istituto;

b) predisporre, in accordo con la Direzione sanitaria e con le aziende sanitarie, un piano di monitoraggio e di intervento multidisciplinare mirato con riferimento alle diverse condizioni di salute, allo stato di gravidanza, all'età, alla presenza di patologie psichiatriche, a ad altre forme di fragilità e alle terapie in corso dei detenuti e degli internati;

c) provvedere a forme e strumenti volti ad una climatizzazione degli ambienti accettabile per la garanzia delle minime condizioni di lavoro del personale e detentive, nonché all'approvvigionamento e la manutenzione dei presidi per la adeguata conservazione degli alimenti e dei medicinali;

d) a garantire un'adeguata e efficace e costante azione di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti;

e) prevedere un ulteriore trattamento accessorio a titolo di indennità per le particolari condizioni di lavoro per il personale che opera presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna

per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

f) prevedere un ulteriore trattamento accessorio per il personale medico specialistico e per il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

g) ad incrementare il ricorso alle misure alternative al carcere per adulti, e a riportare al centro potenziandolo il sistema della *probation* minorile e delle misure alternative al carcere, potenziando gli Uffici di servizio sociale per minorenni, i Centri di prima accoglienza, le case e i centri di Comunità, i Centri diurni polifunzionali;

h) a provvedere al reclutamento, anche tramite procedure straordinarie, per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria, dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale a psicologi;

i) garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia aumentando la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità anche tramite procedure di reclutamento straordinarie. ».

10.0.2

D'ELIA, ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 28 della legge n. 354 del 1975 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese,

della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi”.

2. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: “Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza”. ».

10.0.3

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Modifica all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno diverse dal lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, ad un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e degli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente.” ».

10.0.4

GELMINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, in materia di affidamento in prova al servizio sociale)

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, le parole: “Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione”

sono sostituite dalle seguenti: “Quando il condannato abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione e sussistano quindi requisiti tali da consentire il giudizio di cui al comma 2”;

b) al comma 4, terzo periodo, le parole: “e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione” e la parola: “provvisoria” sono soppresse;

b) al comma 4, il quarto periodo è soppresso. ».

10.0.5

GELMINI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Modifiche alle norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, in materia di detenzione domiciliare)

1. All’articolo 47-ter, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, al secondo periodo, le parole: “Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi in cui il condannato abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione”. ».

10.0.6

ZANETTIN

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Modifica all’articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All’articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al primo comma aggiungere in fine le seguenti parole: “anche nelle forme e con le modalità di cui al comma 2-bis dell’articolo 47.” ».

10.0.7

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Modifica all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

“a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

‘1. Possono essere espiate in regime di semilibertà le pene detentive, anche residue, non superiori a quattro anni.’;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

‘2. Se la pena originaria è eccedente il limite, di cui al comma 1, il condannato può essere ammesso alla semilibertà dopo l'espiazione di almeno un terzo di pena, oppure di metà pena se si tratta di condanna per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis’.

c) il comma 6 è abrogato”. ».

10.0.8

D'ELIA, ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare”;

2. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1,

della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente articolo, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

3. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

4. La detrazione di pena prevista dal presente articolo si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2016. ».

10.0.9

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Modifica all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tuttavia, tenuto conto dell'entità della violazione commessa, l'organo giudicante, in luogo della revoca della misura alternativa, può limitarsi a sostituire quest'ultima con altra più contenuta oppure a rafforzarne le prescrizioni.”;

b) al comma 3, le parole “di tre anni” sono sostituite con le seguenti: “di un anno”. ».

10.0.10

STEFANI, POTENTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Disposizioni per l'efficienza degli uffici giudiziari)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71, le parole da “per un periodo di un anno” fino alle fine del comma, sono

sostituite dalle seguenti: “alla data di cessazione dell’incarico sono ricollocati in ruolo e, nei quattro anni successivi, non possono assumere incarichi direttivi” ».

10.0.11

ZANETTIN

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

1. All’articolo 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113, al secondo periodo le parole “per più di due mandati consecutivi” con le seguenti: “per più di tre mandati consecutivi.”. ».

Art. 11.

11.1

SCALFAROTTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Restano in ogni caso validi ed efficaci i sequestri, i pignoramenti e i procedimenti esecutivi di cui al comma 1 effettuati per l’attuazione di sanzioni deliberate nell’ambito delle organizzazioni internazionali cui l’Italia aderisce. »

Art. 12.

12.0.1

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Norme in materia di processo penale a carico di imputati minorenni)

1. All’articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, le parole: “a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “a quattro anni”. ».

12.0.2 (testo corretto)

LOPREIATO, BILOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 12-bis.***(Norme in materia di processo penale a carico di imputati minorenni)*

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “nove”;

b) al comma 1, secondo periodo sono aggiunte, in fine le seguenti parole: “ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5”;

c) al comma 3 le parole: “di un terzo” sono sostituite dalle seguenti: “della metà” e le parole: “della metà” sono sostituite dalle seguenti: “di due terzi”. ».

12.0.3

LOPREIATO, BILOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 12-bis.***(Modifiche all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)*

1. All'articolo 73, comma 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: “da sei mesi a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “da sei mesi a quattro anni”. ».

Art. 13.**13.0.1**

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 13-bis.***(Anticipazione ingresso in servizio dei magistrati onorari di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)*

1. Qualora negli uffici del giudice di pace si riscontri una carenza di organico corrispondente a una scopertura pari ad almeno il 50 per cento

rispetto alle unità assegnate, il periodo di assegnazione all'ufficio per il processo, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 è ridotto a diciotto mesi. ».

13.0.2

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152)

All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, dopo le parole: “della Polizia di Stato” sono inserite le seguenti: “della Polizia Penitenziaria”. ».

13.0.3

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 1226 del codice civile si interpreta nel senso che per quanto concerne la contribuzione dei due terzi delle spese delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, essa trova fondamento nel principio in base al quale tutti i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'*utilitas* che la cosa da riparare o da ricostruire è destinata a dare ai singoli appartamenti sottostanti, con la conseguenza che non possono escludersi dalla ripartizione parti comuni dell'edificio con autonoma rilevanza. ».

Art. 14.**14.0.1**

GASPARRI, ZANETTIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 14-bis.**

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 11-*quater* è sostituito dal seguente:

“11-*quater*. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024.”. ».

G/1183/1/2

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1183, recante Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia,

premessi che:

i provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria (PRAP) sono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia, competenti in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, rapporti con gli enti locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale; essi esercitano tali funzioni a livello locale secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, anche al fine di assicurare l'uniformità dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale;

il regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84,

ha ridefinito numero e aree di competenza dei provveditorati dell'amministrazione penitenziaria, accorpando i territori di diverse Regioni e fissando la sede del provveditorato – di regola – nel capoluogo di una di esse;

tali accorpamenti, unitamente alla fissazione della sede unica del provveditorato nel capoluogo di una delle Regioni accorpate rende spesso difficoltoso il raggiungimento della sede del provveditorato; la notevole estensione dei territori accorpati, e la variabile incidenza del numero di istituti penitenziari nelle diverse Regioni interessate condiziona le capacità di efficienza dell'ufficio, rendendo arduo il raggiungimento di fondamentali obiettivi organizzativi direttamente rilevanti sul piano dell'efficienza del sistema penitenziario e quindi, in definitiva, sulle stesse condizioni di detenzione;

il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, ufficio IV, ha reso noto – nel mese di ottobre del 2023 – uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero, di cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015 nel quale, con la modifica della tabella B, è stata prospettata una riorganizzazione dei provveditorati regionali, con ulteriori accorpamenti tra territori di diverse Regioni;

considerato che:

ai fini di una razionale organizzazione degli uffici e, soprattutto, della loro maggiore efficienza in termini di effettivo impatto sul buon andamento dell'amministrazione penitenziaria e, in ultima analisi, sulla stessa qualità delle condizioni di detenzione la quale rappresenta oggi – alla luce del sovraffollamento, delle condizioni strutturali degli istituti penitenziari, della carenza di percorsi trattamentali – una vera e propria emergenza nazionale, come dimostrato da ultimo dall'aumento esponenziale del numero di suicidi di persone detenute,

impegna il Governo

a rivedere la prospettata riorganizzazione dei provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria rendendo eccezionali le ipotesi di accorpamento e assicurando, in ogni caso, una adeguata aderenza degli accorpamenti tra i territori di diverse Regioni e il numero di istituti penitenziari presenti; ad assicurare, nel caso di accorpamento, la massima prossimità tra le sedi dei provveditorati e i territori interessati, anche attraverso l'istituzione di sedi secondarie decentrate nel capoluogo di ciascuna Regione eventualmente accorpata.

G/1183/2/2

STEFANI, POTENTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1183, recante « Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia »,

premessò che:

l'articolo 5 del decreto-legge n. 92 del 2024 prevede la modifica dell'articolo 69-*bis* secondo comma della legge 354/1975 prevedendo che, 90 giorni prima del maturare del termine di espiazione della pena, individuato computando tutte le detrazioni per la liberazione anticipata, il Magistrato di Sorveglianza accerti di ufficio la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio di cui all'articolo 54 legge 354/1975;

che sarà assolutamente necessario che siano trattate in modo tempestivo le istanze di liberazione anticipata per evitare il rischio che la detrazione di pena non venga valutata in tempo utile e il procedimento termini con un non luogo a procedere per intervenuta integrale espiazione della pena inflitta;

considerato che:

nel caso di scioglimento di un cumulo relativo a reati ostativi o di soggetti condannati all'ergastolo che intendono avanzare istanza di permesso premio o ex articolo 21 legge n. 354 del 1975, l'istanza imporrà una valutazione caso per caso piuttosto articolata. Purtroppo i registri informatici non hanno un *alert* in tal senso, sarà necessario un accertamento caso per caso da parte del Magistrato di Sorveglianza con ipotesi di calcolo anche complesse;

inoltre, non può tacersi che i detenuti sono soggetti a continui trasferimenti, sono molto rari i casi di soggetti assegnati stabilmente e in via definitiva ad un istituto penitenziario, il Magistrato di Sorveglianza non può avere esattamente contezza di tutti i detenuti ristretti nel carcere sottoposto alla sua vigilanza;

sarà inoltre necessario che il Magistrato di Sorveglianza sia esattamente a conoscenza dell'eventuale concessione da parte di altro Magistrato di Sorveglianza di analogo beneficio o della pendenza della medesima istanza per lo stesso periodo innanzi ad altro ufficio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di implementare i registri informatici, compresi il SIUS e SIEP, auspicando un'azione in raccordo con le Procure del distretto con cui si condividono i SIEP, di inserire idonei strumenti all'interno della piattaforma informatica che prevedano dei segnali di avviso

del sopraggiungere del fine pena e di aggiornare lo stato di esecuzione e il registro dei cumuli dalle Procure in tempo reale sul SIEP.

G/1183/3/2

GASPARRI, ZANETTIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge « Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia »,

premessò che:

in Italia, le misure alternative alla detenzione o di comunità vennero introdotte dalla legge 26 luglio 1975, n. 354;

l'introduzione dell'affidamento in prova al servizio sociale nell'ordinamento penitenziario italiano è regolamentata dall'articolo 47 dell'Ordinamento penitenziario, così come modificato dall'articolo 2 della legge n. 165 del 27 maggio 1998 e dall'articolo 94 legge n. 309 del 1990 per quanto concerne i tossicodipendenti e che dal 1990 in poi sono entrate in vigore delle normative che consentono la presa in carico ed il ricovero di detenuti tossicodipendenti c/o le Comunità terapeutiche con condanne fino a sei anni;

la Costituzione italiana, all'articolo 27, comma 3, prevedendo come le pene debbano tendere alla rieducazione del condannato, sancisce uno dei principi cardine sottesi all'intera fase dell'esecuzione penale;

il Governo ha annunciato di voler ricorrere in maniera più ampia possibile a questa misura che potrebbe interessare una parte cospicua della popolazione carceraria che troverebbe, ricorrendone gli estremi di legge, nelle Comunità terapeutiche un percorso riabilitativo migliore rispetto alla mera detenzione in carcere;

i meccanismi regolatori di queste procedure, che coinvolgono anche le Regioni ed altri Enti territoriali, necessitano di un funzionamento più snello e più rapido nell'iter decisionale ed applicativo,

impegna il Governo:

a verificare quali misure amministrative e di altra natura debbano essere assunte per consentire un maggiore ricorso a queste misure alternative alla detenzione carceraria in modo tale da contribuire anche all'abbassamento delle tensioni dovute alla presenza di detenuti nelle carceri in eccesso rispetto alla capienza prevista dalle normative vigenti, oltre a

consentire una quanto più precoce possibile presa in carico ed un adeguato percorso riabilitativo che permetta di attenuare le recidive oltre a comportare una diminuzione delle spese, dato che il costo previsto pro capite pro die per un detenuto in carcere è di circa 150 euro mentre la permanenza in comunità terapeutica è mediamente di circa 90 euro;

a far sì che gli aventi diritto possano accedere nel più breve tempo possibile nella Comunità terapeutica più adatta alle loro esigenze, indipendentemente dalla regione di residenza;

a responsabilizzare le Regioni unitamente ai Ministeri competenti ed impegnarle nell'individuazione delle risorse, procedure, protocolli affinché tutti i territori possano accogliere e implementare i percorsi di presa in carico e recupero;

a intervenire sulle difformità a livello nazionale, anche mediante la formulazione di linee guida condivise con la Conferenza Stato-Regioni.

G/1183/4/2

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

La Commissione

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1183, recante Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, (A.S. 1183),

premesso che:

in data 29 settembre 2023 il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha diffuso uno studio sull'applicazione sperimentale delle nuove direttive per il circuito di media sicurezza, di cui alla circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 3693/6143 del 18 luglio 2022; tale studio offre un'analisi ampia e dettagliata della situazione penitenziaria a valle della prima fase di applicazione sperimentale della circolare (avvenuta tra luglio e dicembre 2022), nei territori che sono stati interessati dalla sperimentazione (Lombardia, Campania, Sicilia e Triveneto);

la circolare n. 3693/6143 aveva l'obiettivo di realizzare il compiuto superamento dell'alternativa tra regime di custodia chiusa e regime di custodia aperta a favore della distinzione tra un regime ordinario e un regime ordinario « a trattamento intensificato », con la specifica finalità di collegare il diverso regime penitenziario alla tipologia di attività trattamentali cui il detenuto è ammesso, nonché alla loro effettività e intensità;

importante differenza tra il regime ordinario e regime ordinario a trattamento intensificato è il numero di ore in cui è consentito alla persona detenuta di permanere al di fuori della camera di pernottamento; non meno di 8 ore nel caso del regime ordinario e non meno di 10 ore in quello a trattamento intensificato; ciò, tuttavia, con l'ulteriore fondamentale differenza che nel regime a trattamento intensificato si assicura una vera e propria apertura delle camere per almeno 10 ore, con conseguente libertà di movimento; mentre nel regime ordinario l'apertura della camera è subordinata all'effettivo accesso della persona detenuta alle attività consentite;

come osservato dal Garante nazionale nel parere reso sullo schema di circolare e come ora ribadito nel menzionato studio sull'applicazione sperimentale, dalla circolare è possibile desumere « una preoccupante correlazione tra l'andamento del percorso trattamentale e la maggiore o minore apertura delle camere di pernottamento »; ciò implica, come evidente, che le condizioni di detenzione sono suscettibili di variare, in modo talora significativo, a seconda, da un lato, dell'offerta trattamentale assicurata dall'istituto penitenziario e, dall'altro, in ragione della concreta disponibilità di spazi comuni e ricreativi; come osservato nel medesimo studio, in altri termini, « l'assenza di capacità progettuale da parte dell'istituzione detentiva si riflette su un'accentuazione della chiusura del modello detentivo stesso »;

in conseguenza, sono sempre meno i detenuti che praticano esperienze di lavoro, esperienze di formazione, esperienze di socialità e si è di fatto impedito al regime ordinario a trattamento intensificato – con sezioni aperte o con la possibilità di aprirle – di operare: in altri termini, per effetto dalla restrizione delle attività trattamentali deriva l'aumento delle ore di chiusura nelle celle, così contravvenendo non solo a principi di umanità e di rispetto dei criteri e dei principi di rieducazione e reinserimento, ma anche alle direttive e alle raccomandazioni europee;

tale complessiva situazione ha un impatto cruciale sulle concrete condizioni di detenzione, soprattutto per il fatto che nelle sezioni a trattamento ordinario le camere devono rimanere chiuse e le persone detenute possono uscire solo se partecipano ad attività, ove garantite dall'istituto;

tali criticità sono legate non solo a ragioni di carattere strutturale ma anche, e in modo significativo, alla cronica condizione di sovrappollamento carcerario e si intrecciano in modo inquietante e preoccupante con l'aumento esponenziale, nell'indifferenza del Governo, del numero di suicidi in carcere che ammonta, al 15 luglio, al numero di 57: un numero impressionante in sé e sconcertante se comparato con il numero dei suicidi avvenuti nell'intero 2023, pari a 69,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di:

– assicurare che, nell'applicazione della circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 3693/6143 del 18 luglio 2022 siano assicurate condizioni di detenzione adeguate, soprattutto sotto il profilo dell'effettiva possibilità per la persona detenuta di avvalersi delle 8 ore di potenziale apertura della camera di pernottamento previste nel regime di detenzione ordinario;

– assicurare il rafforzamento dell'offerta trattamentale negli istituti penitenziari per garantire che l'offerta lavorativa, culturale, sportiva, ricreativa e scolastica sia all'altezza delle esigenze della popolazione detenuta anche in relazione all'applicazione delle direttive di cui alla circolare;

– migliorare la disponibilità e la qualità degli spazi destinati alle predette attività.

G/1183/5/2

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 11 esclude la possibilità di sequestrare o pignorare le riserve valutarie estere depositate presso la Banca d'Italia,

la relazione illustrativa si limita ad indicare la ragione dell'intervento nell'eliminazione delle incertezze interpretative in relazione alle procedure esecutive nei confronti degli Stati esteri nonché nell'impedimento del sorgere di contenziosi tali da riverberarsi sui rapporti tra l'Italia e gli Stati esteri;

la relazione tecnica nulla aggiunge in merito;

il testo trasmesso al Senato è manchevole sia dell'analisi tecnico-normativa (ATN) che dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) le quali sarebbero stati elementi utilissimi ai fini della valutazione dell'impatto che la normativa ha sull'ordinamento;

il Dossier del Servizio Studi del Senato, non avendo elementi di valutazione, non ha potuto offrire ulteriori spunti di riflessione,

impegna il Governo

a predisporre adeguate relazioni illustrative e tecniche dei provvedimenti normativi – soprattutto quando trattasi di disegni di legge di conversione

dei decreti-legge – nonché di affiancare ai disegni di legge alle ATN e AIR al fine di esplicitare in maniera chiara la *ratio* alla base delle proprie scelte politiche.

G/1183/6/2

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1183, recante Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia,

premesso che:

l'ufficio del giudice di pace di Torino si trova in una drammatica situazione a causa della gravissima carenza di organico: su 120 giudici che dovrebbero operare nell'ufficio, sono operativi solo in 13, con una percentuale di scopertura dei posti del 94 per cento. Questo comporta un carico di lavoro abnorme per i giudici in servizio, che non possono far fronte a tutte le richieste, con conseguente esaurimento dei calendari delle udienze e tempi lunghissimi per la fissazione di nuove udienze; dai dati rilevati emerge come, da gennaio a giugno 2024, siano stati posti in carico a ciascun giudice di pace circa 1.100 ricorsi, una quantità praticamente impossibile da affrontare ed espletare;

a causa della situazione, 500 avvocati hanno indirizzato una lettera al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino per chiedere interventi legislativi urgenti per risolvere le problematiche che stanno portando l'ufficio dei giudici di pace alla paralisi e arrivando a prefigurare lo strumento estremo di astensione dalle udienze;

la presidente dell'Ordine degli avvocati di Torino, Simona Grabbi, ha nelle settimane scorse inviato una lettera al Ministro della giustizia per descrivere la grave situazione nella quale versa l'ufficio del giudice di pace torinese e per sollecitare un intervento legislativo volto a risolvere la situazione gravissima di carenza di organico;

al fine di porre rimedio, almeno provvisoriamente, a tale situazione, sarebbe sufficiente adottare – con urgenza – un intervento legislativo finalizzato ad anticipare la presa di servizio di 30 giudici di pace che stanno per completare il tirocinio e il cui ingresso in ruolo è previsto per il mese di gennaio del 2025; tale intervento potrebbe utilmente avvenire nelle forme di una riduzione del periodo di tirocinio di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 limitatamente ai

casi in cui l'ufficio del giudice di pace presenti una carenza di organico con una scopertura di posti pari ad almeno il 50 per cento rispetto alle unità assegnate,

impegna il Governo

ad individuare con urgenza la più rapida soluzione per provvedere alla gravissima carenza di organico descritta in premessa e al conseguente disservizio causato ai cittadini torinesi.

Coord.1

I RELATORI

All'articolo 1:

all'alinea, le parole: « e euro » sono sostituite dalle seguenti: « ed euro » e le parole « dal 2036 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2036 »;

alla lettera a), le parole: « e euro 27.373.303 » sono sostituite dalle seguenti: « ed euro 27.373.303 »;

All'articolo 2:

al comma 3, le parole: « di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , di cui al decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 » e le parole: « piano dei fabbisogni vigenti » sono sostituite dalle seguenti: « piano dei fabbisogni di personale vigente »;

al comma 5, le parole: « si provvede per euro » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede, quanto a euro » e le parole: « e quanto » sono sostituite dalle seguenti: « e, quanto »;

alla rubrica, le parole: « Assunzione dirigenti penitenziari » sono sostituite dalle seguenti: « Assunzione di dirigenti penitenziari ».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: « suppletivo di mesi due » sono sostituite dalle seguenti: « suppletivo della durata di due mesi ».

All'articolo 5:

al comma 3, capoverso 69-bis, comma 4, dopo le parole: « di sorveglianza » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 4:

all'alinea, la parola: « decreto-legge » è sostituita dalla seguente: « decreto » e le parole: « al decreto del Presidente della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica »;

alla lettera a), le parole: « nel procedimento » sono sostituite dalle seguenti: « il procedimento » e le parole: « previsioni del comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « previsioni dell'articolo 69-bis della medesima legge come modificato dal comma 3 »;

alla lettera b), dopo le parole: « n. 354 del 1975 » sono aggiunte le seguenti: « , come modificato dal comma 3 del presente articolo »;

alla lettera c), le parole: « che il direttore dell'istituto trasmette » sono sostituite dalle seguenti: « che il direttore dell'istituto trasmetta » e dopo le parole: « 26 luglio 1975, n. 354 » sono inserite le seguenti: « , come modificato dal comma 2 del presente articolo, ».

All'articolo 6:

al comma 1, alinea, le parole: « decreto del Presidente della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica »;

al comma 2, le parole: « articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 18, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 » e le parole: « decreto del Presidente della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica ».

All'articolo 7:

al comma 1, alinea, le parole: « al comma 2-quater » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2-quater » e la parola: « modifiche » è sostituita dalla seguente: « modificazioni ».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore », le parole: « dell'elenco di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo » e le parole: « alle suddette strutture dei detenuti, » sono sostituite dalle seguenti: « alle suddette strutture da parte dei detenuti »;

al comma 3, le parole: « di riqualificazione professionale e reinserimento » sono sostituite dalle seguenti: « di riqualificazione professionale e di reinserimento » e dopo le parole: « disagio psichico » il seguente segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 4, dopo le parole: « nell'elenco » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 » e dopo le parole: « privata dimora » il seguente segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 5, le parole: « l'elenco dovrà » sono sostituite dalle seguenti: « l'elenco di cui al comma 1 deve ».

All'articolo 9:

al comma 2, le parole: « All'articolo 322-bis, comma 1, del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 322-bis, primo comma, alinea, del codice penale, » e le parole: « dopo la parola "314" sono aggiunte le seguenti: ", 314-bis" » sono sostituite dalle seguenti: « dopo la parola: "314" è inserita la seguente: ", 314-bis" »;

All'articolo 10:

al comma 1:

all'alinea, dopo la parola: « penale » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

alla lettera a), le parole: « del codice di procedura penale » sono soppresse e le parole: « la parola "reiterata" è sostituita dalla parola » sono sostituite dalle seguenti: « la parola: "reiterata" è sostituita dalla seguente »;

alla lettera b):

all'alinea, le parole: « del codice di procedura penale » sono soppresse e le parole: « dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente »;

al capoverso 2-ter, le parole: « comma 3-bis e comma 3-quarter » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3-bis e 3-quarter ».

All'articolo 12:

alla rubrica, la parola: « Modifiche » è sostituita dalla seguente: « Modifica ».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: « All'articolo 2506.1 del codice civile, al primo comma » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 2506.1, primo comma, del codice civile »;

alla rubrica, la parola: « Modifiche » è sostituita dalla seguente: « Modifica ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « articoli 1, 2 e 8 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 1, 2 e 8, » e le parole: « agli adempimenti connessi » sono sostituite dalle seguenti: « ai relativi adempimenti ».

Plenaria**173^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***BONGIORNO***indi del Vice Presidente***SISLER**

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1183) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in fase di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) rileva come l'articolo 5 del decreto-legge non introduca disposizioni per contrastare il sovraffollamento carcerario; anzi, come evidenziato nel corso delle audizioni, rischia di rendere persino più svantaggiosa per i detenuti la nuova procedura. Pertanto, l'emendamento soppressivo da lui proposto è diretto a ripristinare la disciplina precedente, anche in considerazione del fatto che la procedura di sorveglianza è complessa dal punto di vista organizzativo e sconta carenze sotto il profilo della informatizzazione che rendono difficile individuare con esattezza e in tempi brevi il cosiddetto presofferto. In proposito ricorda che la Corte costituzionale aveva ritenuto essenziale, nel raggiungimento dell'obiettivo della funzione rieducativa della pena, il rapporto continuativo tra magistrato di sorveglianza e detenuto: modificare questo rapporto continuativo posticipandolo al fine pena non appare utile e pertanto è preferibile mantenere inalterata la disciplina in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata. Sempre sulla stessa materia ha presentato poi un emendamento che si ispira al disegno di legge di iniziativa del deputato Giachetti in corso di esame presso la Camera dei deputati, che aumenta da quarantacinque a sessanta giorni per ogni semestre il calcolo per la liberazione

anticipata. Peraltro, questo emendamento potrebbe avere quell'effetto deflattivo del sovraffollamento carcerario che il provvedimento in esame non risolve in alcun modo. La norma ha il vantaggio di essere uno strumento che già esiste e che potrebbe essere utilizzato caso per caso dal magistrato di sorveglianza e dal detenuto come uno strumento che, pur con fini deflattivi, non provoca allarme sociale.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 5 rilevando come, analogamente al senatore Scalfarotto, sono presenti proposte dirette a modificare i tempi per la liberazione anticipata, consentendo così di alleviare il sovraffollamento carcerario. Pur non essendo insensibile alle tesi secondo cui la pena deve essere scontata, ritiene che in condizioni di assoluta emergenza come quelle che sta attraversando il sistema carcerario italiano si debba intervenire anche con misure straordinarie. Inoltre vi è il rischio, come evidenziato dai magistrati di sorveglianza intervenuti in audizione, che l'attuale formulazione dell'articolo 5 si trasformi in una misura che produce effetti deteriori sui detenuti: l'aggravio del lavoro dei tribunali di sorveglianza che dovranno valutare tutto il pregresso nel termine breve di 90 giorni espone inoltre al rischio di una detenzione più lunga per i detenuti che pure avrebbero diritto a una liberazione anticipata. Per queste ragioni invita i relatori ed il Governo a valutare con favore gli emendamenti proposti dal Gruppo del Partito democratico.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) interviene per illustrare la filosofia che ha ispirato la presentazione di tutti gli emendamenti del Gruppo di Forza Italia. Con particolare riferimento al tema della liberazione anticipata, la posizione di Forza Italia è quella di escludere qualsiasi automatismo nell'accorciamento della pena e di individuare interventi per attenuare la pressione sulle carceri che abbiano come protagonisti necessari i giudici di sorveglianza nella valutazione circa la meritevolezza della condotta del detenuto. Secondo questa impostazione, le proposte di modifica si sono concentrate su modifiche puntuali di istituti come la messa in prova, la semilibertà e la carcerazione domiciliare, che si prestano ad una applicazione delle misure alternative che coinvolgano il rispetto rigoroso della certezza della pena pur consentendo di allentare la pressione sulle carceri. Auspica pertanto che i relatori ed il Governo possano accogliere le proposte emendative del Gruppo di Forza Italia, frutto di un bilanciamento tra le diverse esigenze e la situazione di obiettiva emergenza nelle carceri, bilanciamento che individua nel criterio di meritevolezza della condotta del detenuto il punto di equilibrio tra le differenti esigenze.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, interviene la senatrice BILOTTI (*M5S*) che dà atto alla maggioranza di come il problema del sovraffollamento carcerario non è questione dell'oggi, ritiene tuttavia che la normativa contenuta nell'articolo 6 relativamente ai collo-

qui telefonici consentiti ai detenuti rappresenti certamente una controriforma e un ritorno indietro rispetto alla normativa del 2020 approvata per ragioni di emergenza dovuti alla pandemia da Covid-19. Pertanto, rispetto a un regime che consentiva telefonate illimitate previa autorizzazione e esclusi i reati ostativi di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, la modifica introdotta dall'articolo 6 che aumenta il numero dei colloqui telefonici da quattro a sei al mese rappresenta un passo indietro che non tiene conto dell'evoluzione tecnologica e dell'importanza psicologica, anche al fine di prevenire i sempre più numerosi suicidi, del mantenimento dei rapporti affettivi e familiari. Gli emendamenti proposti dal suo Gruppo introducono dei correttivi – come l'aumento della durata dei colloqui telefonici – ma soprattutto intervengono nell'immediato, in questo momento di emergenza, mentre la disposizione approvata dal Governo rimanda a sei mesi l'adozione delle misure.

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta per consentire ai membri della Commissione di partecipare alla seduta delle Commissioni riunite 2^a e 6^a convocata per le ore 14,30.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 14,25, riprende alle ore 14,45.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 6 richiamando a sua volta la disciplina più favorevole che fu approvata in relazione ai colloqui telefonici dei detenuti nel 2020. Il tema della corrispondenza telefonica è affrontato in maniera del tutto insufficiente dal testo del Governo, mentre è fondamentale per le condizioni dei detenuti poter avere un contatto con l'esterno, come dimostrato dalle sperimentazioni effettuate sia in Italia sia in numerosi paesi esteri. In alcuni Paesi, peraltro, sono vigenti anche disposizioni che garantiscono livelli *standard* di ospitalità carceraria che, se non garantiti, non consentono l'ingresso in carcere del detenuto; su questo modello il Gruppo del Partito democratico ha presentato diversi emendamenti, diretti ad assicurare uno spazio individuale minimo per i detenuti. Analogamente, l'esperienza maturata durante i Covid ha dimostrato il successo dell'estensione della misura dei permessi premio, misura che ha responsabilizzato i detenuti che ne hanno usufruito e che, soprattutto, ha favorito il loro reinserimento sociale creando così le condizioni per evitare recidive. Tra le ulteriori proposte presentate segnala quindi gli emendamenti 6.0.9 e 6.0.11 diretti a garantire in maniera più piena la dignità della persona nei trattamenti in carcere: il primo emendamento prevede che la perquisizione personale debba essere condotta da personale medico; la proposta 6.0.11 riguarda l'impiego della forza fisica in caso di proteste, individuando limiti e responsabilità di chi utilizza mezzi di coercizione in presenza di una protesta pacifica. Infine, si propone l'introduzione del numero identificativo per gli agenti della polizia

penitenziaria al fine di evitare degenerazioni nell'uso della forza che in questi anni si sono verificate.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) ricorda che i detenuti sono privati della libertà personale ma non della dignità, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle numerose convenzioni internazionali in materia. Le disposizioni inutilmente afflittive recate dall'articolo 6 ne impongono pertanto l'integrale soppressione che è lo scopo dell'emendamento 6.1. È infatti illogico, anche alla luce delle disponibilità che le nuove tecnologie offrono, fare una contabilità dei minuti dei limitati colloqui telefonici che possono essere concessi ai detenuti. Tanto più che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 10 del 2024 ha sancito il diritto all'affettività e alla sessualità per i detenuti, statuizione che sembra stridere con le previsioni del decreto-legge. La funzione rieducativa e non afflittiva della pena è nell'interesse della collettività e della sicurezza sociale affinché si rompa il vincolo associativo e criminale: pertanto è fondamentale assicurare, pur nella limitazione della libertà personale attraverso la detenzione, condizioni che siano rispettose della dignità umana.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) tra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 7 si sofferma in particolare sulla proposta 7.5 a prima firma della senatrice Maiorino, volta in particolare a tenere conto di alcune osservazioni avanzate durante le audizioni circa la pericolosità di estendere la possibilità di concedere senza controllo colloqui telefonici a detenuti che si siano macchiati di reati sessuali e che, attraverso le telefonate, potrebbero continuare nell'opera di persecuzione della vittima. Alcuni di questi reati sono pertanto inseriti a questo fine tra i reati ostativi, che hanno l'effetto di poter limitare la corrispondenza per coloro che potrebbero utilizzarla per continuare a infierire sulla vittima.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), in relazione ai temi della giustizia riparativa, sottolinea come il risarcimento del danno per la detenzione in condizioni disumane e degradanti rappresenti in realtà il vero problema della giustizia in relazione alla permanenza in carcere: solo nel distretto di Brescia risultano 600 domande pendenti. Ritiene pertanto utile intervenire sull'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario, come peraltro suggerito anche nella memoria del Garante delle persone private della libertà personale e, anziché procedere ad un risarcimento del danno si potrebbe agire su uno sconto di pena automatico. Ciò avrebbe l'effetto pratico, laddove non si volesse intervenire direttamente sui termini della libertà anticipata, di mitigare anche il problema del sovraffollamento.

Il senatore BERRINO (*FdI*) illustra l'emendamento 7.0.1 che rispetto al testo proposto dal Governo è volto a sottrarre alla giustizia ri-

parativa anche altre fattispecie di reato che per la loro gravità debbano essere escluse da possibili benefici per coloro che di tali reati si sono macchiati in quanto risulterebbero inopportuni anche nei confronti della vittima del reato.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) illustra quindi l'emendamento 7.3 che con una formulazione parzialmente diversa è volto alle stesse finalità illustrate testé dal senatore Berrino.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), che ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 7, ritiene al contrario dei senatori Berrino e Stefani che gli istituti della giustizia riparativa, in un sistema liberale, dovrebbero essere applicati esattamente nel senso contrario a quello proposto dai senatori Berrino e Stefani e in misura minore anche dal testo del Governo. Infatti, l'applicazione del principio del *favor rei* basterebbe a ritenere applicabili a tutti i detenuti le norme sulla giustizia riparativa salvo escludere, caso per caso, coloro che per specifiche ragioni non dovrebbero poterne godere.

Passando all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8 la senatrice LOPREIATO (*M5S*) illustra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, finalizzati al rafforzamento delle strutture residenziali di comunità per assicurare l'effettività del principio del reinserimento sociale. In particolare, l'emendamento 8.4 reca una dettagliata modifica in materia di case di comunità di reinserimento sociale, mentre ulteriori proposte sono dirette a finanziare gli istituti a custodia attenuata per i tossicodipendenti nonché le sezioni attenuate per i medesimi soggetti.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) sottolinea i due temi su cui il suo Gruppo intende intervenire relativamente alle previsioni dell'articolo 8. Da un lato è stato ripresentato un emendamento sulle detenute madri che, nella passata legislatura, aveva registrato una larga condivisione alla Camera dei deputati e che è finalizzato ad evitare che i minori subiscano le pene connesse ai reati perpetrati dalla madre e quindi ad una maggiore tutela dell'infanzia. L'altro tema è quello di una più precisa connotazione legislativa delle case di comunità. Infatti, il decreto-legge si limita a parlare di accesso alle medesime ma non è dato sapere quante siano queste case di comunità e quali siano i requisiti che esse dovrebbero possedere per ospitare persone che ancora debbono scontare delle pene. L'emendamento è finalizzato a precisare tutti gli aspetti che dovrebbero stabilire i requisiti minimi di queste strutture.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) illustra l'emendamento presentato dal suo Gruppo finalizzato a prevedere risorse per la ristrutturazione dell'edilizia carceraria, in particolare di quella residenziale minorile. In una sua recente visita al carcere Beccaria di Milano, ha infatti potuto verificare la carenza di molte di queste strutture che sono talvolta state costruite nei primi

anni del '900 o che, se più recenti, sono state realizzate con caratteristiche scadenti come si è verificato negli anni '80 con lo scandalo delle carceri d'oro. Queste strutture richiedono necessariamente una manutenzione che non può più essere rinviata.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 9, la senatrice LOPREIATO (*M5S*) illustra quelli volti a correggere l'articolo 314-*bis* del codice penale. Infatti, dopo la definitiva abolizione del reato di abuso di ufficio operata qualche giorno fa con l'approvazione definitiva della cosiddetta riforma Nordio, l'introduzione di questo nuovo reato rappresenta un passo indietro, rispetto a quella sciagurata decisione. Gli emendamenti presentati dal suo Gruppo vanno tuttavia nella direzione di migliorare la norma, nella direzione di recuperare alcuni dei principi importanti dell'abrogato abuso d'ufficio.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) nell'illustrare l'emendamento soppressivo presentato, ribadisce la più viva contrarietà rispetto all'introduzione di nuovi reati con lo strumento del decreto-legge. Se infatti convintamente il suo Gruppo ha votato a favore rispetto all'abolizione del reato di abuso di ufficio, non si comprende come a ridosso di una deliberazione parlamentare di questo tipo, il Governo introduca, con uno strumento d'urgenza, un nuovo reato, già in vigore, che contiene alcune caratteristiche del reato appena abrogato. Questo modo di procedere, soprattutto nell'ambito del diritto penale che incide sulla libertà personale dei cittadini, è censurabile e il fatto che la nuova fattispecie sia già in vigore creerà certamente problemi applicativi laddove il Governo – come già accaduto – dovesse intervenire per modificare ulteriormente il nuovo articolo 314-*bis*. Si sofferma infine sull'emendamento 9.0.2 volto ad abolire l'articolo 633-*bis* del codice penale introdotto con il decreto-legge cosiddetto *rave*.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) condivide l'appello del senatore Scalfarotto a non introdurre reati in provvedimenti d'urgenza. Ritiene tuttavia, che, forse, l'abolizione *tout court* del reato di abuso d'ufficio sia stata eccessiva e che dunque il Governo si sia trovato nella necessità di inserire un reato che tenesse conto delle convenzioni internazionali e della disciplina dell'Unione europea. La sua parte politica ha presentato dunque emendamenti volti a migliorare il testo inserito nel decreto-legge. Ritiene tuttavia, come ha affermato il presidente Bongiorno in qualche occasione, che sarebbe necessario rivedere con pacatezza e nei tempi che si renderanno necessari tutta la parte del codice penale che riguarda i reati contro la pubblica amministrazione. Gli interventi *spot* che il Governo effettua dall'inizio della legislatura stanno infatti creando aporie nell'ordinamento penale che rischiano di provocare più danni dei problemi che si dice di voler risolvere.

In relazione all'articolo 11, il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) illustra l'emendamento 11.1 volto a precisare il testo presentato al Governo di cui non sono chiare le finalità e il perimetro di applicazione. Con la norma presentata nel suo emendamento si propone di far salvi i procedimenti esecu-

tivi disposti sulla base di sanzioni di organismi internazionali a cui l'Italia aderisce, al fine di evitare una responsabilità internazionale del Paese.

In relazione all'articolo 12, interviene la senatrice LOPREIATO (*M5S*) che illustra gli emendamenti del suo Gruppo finalizzati alla rieducazione dei minori i quali, proprio in ragione del loro pieno recupero alla società debbono, per quanto possibile, scontare la pena fuori dal carcere e soprattutto non nelle carceri per adulti.

In relazione all'articolo 13.0.1 la senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) invita il relatore e il Governo ad esprimere un parere favorevole rispetto alla proposta di ridurre il tirocinio per accelerare l'ingresso in servizio dei magistrati onorari e contribuire a risolvere un gravissimo problema di scopertura di organico. A Torino la scopertura ha raggiunto la cifra abnorme del 94 per cento: si rischia una situazione generalizzata di delegata giustizia che attraverso l'accoglimento di proposte ragionevoli il Governo potrebbe aiutare a superare.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) illustra brevemente gli emendamenti presentati all'articolo 14 anche in relazione alle possibili modifiche al codice civile dirette a prevenire liti condominiali.

Si intendono illustrati tutti i restanti emendamenti.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) illustra gli ordini del giorno G/1183/1/2, G/1183/4/2 e G/1183/6/2 in materia di spazi aperti nelle carceri e rafforzamento delle piante organiche.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) nell'illustrare l'ordine del giorno G/1183/5/2 reitera al Governo la richiesta di chiarimenti sui contenuti dell'articolo 11, di cui ancora una volta, sottolinea la scarsa chiarezza di intenti.

Si intendono peraltro illustrati i restanti ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 18 luglio, alle ore 9,15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 17 luglio 2024

Plenaria

181^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Parere all'8^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, finalizzato alla ricostruzione post-calamità nei territori colpiti dalle alluvioni verificatesi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1° maggio 2023 e nei territori terremotati d'Abruzzo a seguito del sisma del 2009, e recante altresì disposizioni per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, quali il G7 di Brindisi e i Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 11, che reca una norma di interpretazione autentica relativa all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, volta a chiarire che la Fondazione « Milano Cortina 2026 » non è organismo di diritto pubblico e che pertanto le sue attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico.

Al riguardo, la Relatrice ricorda che il nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che contiene la normativa di attuazione delle direttive europee in materia di contratti pubblici, pre-

vede all'articolo 1 dell'allegato I la definizione di « organismo di diritto pubblico », corrispondente alla definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/24/UE, come « qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria: 1) dotato di capacità giuridica; 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico ».

Dà, quindi, conto degli emendamenti presentati al provvedimento e in particolare illustra l'emendamento 9.0.1000 del Governo, con cui si provvede a riversare nel decreto-legge in titolo, come articoli da 9-bis, a 9-terdecies, il contenuto del decreto-legge n. 91 (A.S. 1180) sui Campi Flegrei, disponendone la contestuale abrogazione. In particolare, ricorda che l'articolo « 9-quater » dell'emendamento 9.0.1000, corrispondente all'articolo 3 del disegno di legge n. 1180, prevede misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei, che non si pongono in violazione della normativa europea.

Ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo, sia sul testo del disegno di legge, sia sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(276) Mariastella GELMINI. – Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. – Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, soffermandosi in particolare sul disegno di

legge n. 1054, di iniziativa governativa, scelto dalla Commissione di merito come testo base, che reca una disciplina organica e sistematica delle politiche pubbliche destinate ai territori montani, raccogliendo in un unico testo le varie misure a favore delle zone montane.

Ricorda, quindi, le disposizioni maggiormente attinenti alle competenze della 4^a Commissione, relative agli articoli 2, 6, 11, 13, 17 e 18, ritenendo che, nel suo complesso, il disegno di legge non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1025) CRISANTI e altri. – Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), in assenza del relatore Satta, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, che provvede ad assicurare l'equipollenza e il riconoscimento automatico in Italia del titolo di dottore di ricerca conseguito in una università estera certificata da una delle agenzie aderenti all'ENQA (*European Association for Quality Assurance in Higher Education*), al fine di rimuovere le complessità burocratiche che rappresentano un ostacolo al rientro in Italia dei giovani che abbiano acquisito competenze importanti all'estero.

Ricorda, quindi, che i sistemi d'istruzione rientrano nelle competenze delle autorità nazionali dei Paesi dell'Unione europea, le quali determinano le norme da applicare, comprese quelle relative al riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero, e che l'attuale disciplina nazionale sull'equipollenza è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Ai fini della valutazione della compatibilità con la normativa dell'Unione, evidenzia che la vigente normativa nazionale assicura comunque, a prescindere dalla modalità automatica o su richiesta di parte, l'esercizio del diritto al riscatto ai fini previdenziali e alle eventuali modifiche di qualifiche e inquadramenti lavorativi, garantendo così il rispetto del principio europeo della parità di trattamento.

Ritiene, pertanto, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) esprime una valutazione favorevole sulle finalità del provvedimento, ma preannuncia l'astensione dal voto da parte dei senatori del suo Gruppo poiché il previsto riconoscimento automatico riguarda i titoli ottenuti solo in determinate università estere, aderenti al circuito ENQA e, come tali, portatrici di interessi di parte.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. – *Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale*

(1160) Elena SIRONI e altri. – *Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori*

(1166) Aurora FLORIDIA e altri. – *Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca*

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, in materia di tutela dei minori nella dimensione digitale.

Non essendo ancora stato scelto un testo base, il Presidente ricorda i contenuti di ciascuno dei disegni di legge, per poi soffermarsi sulla normativa e le politiche dell'Unione europea in materia.

In particolare, ricorda la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che all'articolo 24 richiama i diritti del minore, sancendo il loro diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere.

Ricorda, inoltre, la Strategia dell'Unione sui diritti dei minori (COM(2021) 142), che propone azioni mirate in sei settori tematici, di cui l'azione n. 5 riguardante la « società digitale e dell'informazione », con l'obiettivo di stabilire « un'UE nella quale i minori possano utilizzare in modo sicuro l'ambiente digitale e sfruttarne le opportunità », in cui gli Stati membri sono invitati a: – garantire un'effettiva parità di accesso agli strumenti digitali e alla connessione *internet* ad alta velocità, l'alfabetizzazione digitale, l'accessibilità *online* di materiali e strumenti di

istruzione per tutti i minori; – sostenere lo sviluppo delle competenze digitali di base dei minori, attraverso il quadro europeo di competenze digitali per i cittadini; – sostenere azioni di alfabetizzazione sui mezzi di comunicazione nel contesto dell'istruzione in maniera da sviluppare la capacità dei minori di valutare in modo critico i contenuti presenti *online* e rilevare la disinformazione e i contenuti illeciti; – sostenere e promuovere il lavoro dei centri « *Internet* più sicuro » cofinanziati dall'Unione, così come le linee telefoniche di assistenza per i minori e quelle destinate a sviluppare vie di comunicazione *online*; – incoraggiare la partecipazione dei minori, e in particolare delle ragazze, a studi nel settore scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM) ed eliminare gli stereotipi di genere in questo settore in maniera da garantire pari opportunità nel mercato del lavoro digitale.

Ricorda altresì la nuova Strategia europea per un *internet* migliore per i ragazzi (COM(2022) 212), volta a garantire che i minori siano protetti, rispettati e responsabilizzati *online* nel nuovo decennio digitale, in linea con i principi digitali europei di cui alla Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale (2023/C 23/01), di cui gli Stati membri sono invitati a tenere conto.

Ritiene, quindi, che i disegni di legge non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea che disciplina le imprese di comunicazione elettronica e i diritti degli utenti e la tutela dei loro dati personali, e che si pongano in linea con le citate Strategie europee sui diritti dei minori in ambito digitale.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo su di essi.

La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) sottolinea la grande importanza del tema in esame, condiviso da tutte le forze politiche in modo trasversale, e ricorda che è sua la seconda firma al disegno di legge n. 1136 della senatrice Mennuni. Il medesimo disegno di legge viene depositato anche alla Camera dei deputati da parte dell'onorevole Madia ed è stata preannunciata un'iniziativa legislativa anche da parte del senatore Calenda.

Ricorda come il tema era stato affrontato parzialmente nell'ambito del cosiddetto decreto Caivano (decreto-legge n. 123 del 2023) e che anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha in fase di elaborazione una propria normativa.

Sottolinea, quindi, l'urgenza di affrontare compiutamente un fenomeno emergenziale, in cui la linea da seguire non è quella del proibizionismo, ma dello sviluppo di un senso critico nella fruizione delle piattaforme e dei contenuti digitali, e in cui al centro deve esservi l'assunzione di responsabilità da parte dell'adulto, sia sul lato della famiglia di appartenenza, sia sul lato delle piattaforme.

La problematicità non si rinviene tanto nella diagnosi del fenomeno, quanto nell'effettiva efficacia delle possibili soluzioni tecniche da adottare. L'Italia si sta ponendo all'avanguardia, in assenza di letteratura scientifica pertinente, ma si sta lavorando sul tema anche in Spagna, Nor-

vegia e Francia. In questo contesto, è importante che siano adottate normative armonizzabili anche in altri Paesi, per consentire alle piattaforme di poterle attuare in modo uniforme.

Per questi motivi, ritiene che la 4^a Commissione debba svolgere un ruolo incisivo, intervenendo al fine di « europeizzare » il più possibile la normativa proposta, sulla quale peraltro vi è una convergenza politica trasversale.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) esprime adesione alle considerazioni della senatrice Malpezzi, sottolineando come tutte le forze politiche chiedano maggiore protezione dei minori in ambito digitale, tenuto conto delle gravi conseguenze psicologiche sulla personalità dei giovani, e come la difficoltà stia nell'individuare il « come » raggiungere l'obiettivo condiviso.

Ricorda che oggi l'età minima di accesso alle piattaforme digitali, di fatto, è di 11 anni e che appare problematico fissare dei limiti di età quando poi non ci sono gli strumenti per assicurarne il rispetto. Anche l'intelligenza artificiale è inutilizzabile, poiché questa non può attingere a dati relativi ai minori di 13 anni.

Condivide pertanto l'opportunità di proseguire la riflessione in modo approfondito su questi, ma anche su altri temi, per valutare le modalità che possono essere adottate per il raggiungimento degli scopi condivisi.

Il senatore MENIA (*FdI*) esprime condivisione e apprezzamento per il lavoro intrapreso in questo ramo del Parlamento su un tema che, a suo avviso, va anche oltre la protezione dei minori, riguardando anche i fenomeni preoccupanti ed emergenziali delle *fake news* e del *dark web* in cui si diffondono idee radicali e informazioni su come perpetrare violenze.

Ritiene, inoltre, importante porre l'attenzione su come coinvolgere su questi temi gli stessi operatori che spesso possono preferire di optare per i maggiori profitti economici, a discapito della protezione dei minori.

Serve quindi un dibattito elevato e decisioni da prendere in tempi rapidi, poiché il problema è grave e urgente, con intere fasce di minori affette da fenomeni di dissociazione, e che vivono in un mondo che non è quello reale.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, conviene sull'importanza e l'urgenza di un tema sul quale non vi sono e non possono esservi divergenze di fondo tra le diverse forze politiche. Raccoglie quindi l'invito ad approfondire ulteriormente i temi trattati dai disegni di legge, da svolgersi nella fase di esame degli emendamenti nel prosieguo dell'*iter* in Commissione di merito.

Quanto all'impossibilità per l'intelligenza artificiale di attingere ai dati relativi ai minori di 13 anni, chiede al senatore Lombardo di fornire un approfondimento in seguito.

Posto quindi ai voti, previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, è approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1162 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, finalizzato alla ricostruzione post-calamità nei territori alluvionali verificatesi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1° maggio 2023 e nei territori terremotati d'Abruzzo a seguito del sisma del 2009, e recante disposizioni per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, quali il G7 di Brindisi e i Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026;

considerato, in particolare, l'articolo 11, che reca norma di interpretazione autentica relativa all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, volta a chiarire che la Fondazione « Milano Cortina 2026 » non è organismo di diritto pubblico e che pertanto le sue attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico;

ricordato, al riguardo, che il nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che contiene la normativa di attuazione delle direttive europee in materia di contratti pubblici (tra cui la direttiva appalti 2014/24/UE), prevede nelle definizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato I, la definizione di « organismo di diritto pubblico », corrispondente alla definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/24/UE, come « qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria: 1) dotato di capacità giuridica; 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico »;

considerati gli emendamenti al provvedimento e in particolare l'emendamento 9.0.1000 del Governo, con cui si provvede a riversare nel decreto-legge in titolo, come articoli da 9-bis, a 9-terdecies, il contenuto del decreto-legge n. 91 (A.S. 1180) sui Campi Flegrei, disponendone la contestuale abrogazione;

considerato, in particolare, l'articolo « 9-*quater* » dell'emendamento 9.0.1000, corrispondente all'articolo 3 del disegno di legge n. 1180, che prevede misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei, e rilevato che esso consente di derogare a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e che la deroga relativa al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione della direttiva 92/43/CEE, sulla conservazione degli *habitat* naturali, riguarda solo i termini di 60 giorni previsti per la valutazione dell'impatto naturalistico-ambientale, non incidendo, quindi, sul rispetto della direttiva europea, la quale demanda agli Stati membri la determinazione degli aspetti procedurali in questione;

valutato, quindi, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1054, 276 E 396

La 4^a Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo;

considerato che il disegno di legge n. 1054, di iniziativa governativa, scelto dalla Commissione di merito come testo base, reca una disciplina organica e sistematica delle politiche pubbliche destinate ai territori montani, raccogliendo in un unico testo le varie misure a favore delle zone montane;

considerato, in particolare, che:

– l'articolo 2, nell'individuare le zone montane, specifica che tali classificazioni non si applicano ai fini delle misure della Politica agricola comune dell'Unione europea, che continuano ad essere regolate dalla propria disciplina di settore;

– l'articolo 6 prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei comuni classificati come montani ai sensi dell'articolo 2;

– l'articolo 11 prevede misure a tutela degli ecosistemi montani, nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

– l'articolo 13 prevede incentivi alle imprese agricole che esercitano la propria attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, e che effettuano investimenti benefici per i servizi ecosistemici e ambientali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla normativa europea sugli aiuti *de minimis* in materia di aiuti di Stato;

– l'articolo 17 prevede un credito d'imposta per gli imprenditori con meno di 41 anni, titolari di piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla normativa europea sugli aiuti *de minimis* in materia di aiuti di Stato;

– l'articolo 18, al fine di agevolare il lavoro agile nei piccoli comuni montani e il loro ripopolamento, riconosce uno sgravio contributivo per cinque esercizi, in favore dei datori di lavoro, per ciascun lavo-

ratore dipendente a tempo indeterminato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla normativa europea sugli aiuti *de minimis* in materia di aiuti di Stato;

valutato, quindi, che il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1025**

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, che provvede ad assicurare l'equipollenza e il riconoscimento automatico in Italia del titolo di dottore di ricerca conseguito in una università estera certificata da una delle agenzie aderenti all'ENQA (*European Association for Quality Assurance in Higher Education*), al fine di rimuovere le complessità burocratiche che rappresentano un ostacolo al rientro in Italia dei giovani che abbiano acquisito competenze importanti all'estero;

ricordato che i sistemi d'istruzione rientrano nelle competenze delle autorità nazionali dei Paesi dell'UE, le quali determinano le norme da applicare, comprese quelle relative al riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero;

considerato che l'attuale disciplina nazionale sull'equipollenza è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e che ai fini della valutazione della compatibilità con la normativa dell'Unione, appare sufficiente che il diritto al riscatto ai fini previdenziali e alle conseguenti modifiche di qualifiche e inquadramenti lavorativi, sia comunque assicurato dalla normativa, garantendo così il rispetto del principio europeo della parità di trattamento, a prescindere dalla modalità automatica o su richiesta di parte;

valutato, quindi, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1136, 1160 E 1166

La 4^a Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di tutela dei minori nella dimensione digitali;

considerato che il disegno di legge n. 1136 stabilisce l'obbligo per i fornitori di servizi della società dell'informazione di verificare l'età degli utenti, secondo le modalità delineate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), considera nullo il contratto concluso da minori di 15 anni o il consenso prestato al trattamento dei propri dati, con i fornitori di servizi della società dell'informazione, se non è concluso o dato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, in aggiunta, prevede l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro in caso di entrate superiori a 10.000 euro annui e obbliga le piattaforme a prevedere l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114;

considerato che il disegno di legge n. 1160, all'articolo 1 rafforza le tutele nell'ambito del lavoro di minori di 16 anni autorizzato dalla Direzione provinciale del lavoro, e nell'ambito delle piattaforme digitali, mentre all'articolo 2 vieta il *sharenting* che non sia nell'interesse primario del minore e stabilisce che chi ha compiuto 14 anni può chiedere la cancellazione dei propri dati anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale, e all'articolo 4 eleva dai 14 ai 16 anni l'età per esprimere autonomamente il proprio consenso digitale, in linea con lo *standard* previsto dall'articolo 8 del GDPR, regolamento (UE) 2016/679;

considerato che il disegno di legge n. 1166 obbliga chi esercita la responsabilità genitoriale a comunicare all'AGCOM se l'immagine del minore di 14 anni sarà sfruttata per fini commerciali e se da tale sfruttamento deriverà un guadagno, i cui proventi, in tal caso, devono essere versati in un deposito bancario intestato al minore, e obbliga le imprese che vogliono impiegare minori di 14 anni a chiedere autorizzazione a chi esercita la responsabilità genitoriale e informare l'AGCOM, inoltre conferisce al minore di 14 anni (come previsto anche dal ddl 1160) il diritto all'oblio potendo chiedere la rimozione dei suoi dalle piattaforme *online*, e prevede che venga aggiornato il codice di autoregolamentazione TV e minori in base alle novelle apportate dal disegno di legge;

ricordata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che all'articolo 24 richiama i diritti del minore, sancendo il loro diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;

ricordata, inoltre, la Strategia dell'UE sui diritti dei minori (COM(2021) 142), che propone azioni mirate in sei settori tematici, di cui l'azione n. 5 riguardante la « società digitale e dell'informazione », con l'obiettivo di stabilire « un'UE nella quale i minori possano utilizzare in modo sicuro l'ambiente digitale e sfruttarne le opportunità », in cui gli Stati membri sono invitati a: – garantire un'effettiva parità di accesso agli strumenti digitali e alla connessione *internet* ad alta velocità, l'alfabetizzazione digitale, l'accessibilità *online* di materiali e strumenti di istruzione ecc. per tutti i minori; – sostenere lo sviluppo delle competenze digitali di base dei minori, attraverso il quadro europeo di competenze digitali per i cittadini; – sostenere azioni di alfabetizzazione sui mezzi di comunicazione nel contesto dell'istruzione in maniera da sviluppare la capacità dei minori di valutare in modo critico i contenuti presenti *online* e rilevare la disinformazione e i contenuti illeciti; – sostenere e promuovere il lavoro dei centri « *Internet* più sicuro » cofinanziati dall'UE così come le linee telefoniche di assistenza per i minori e quelle destinate a sviluppare vie di comunicazione *online*; – incoraggiare la partecipazione dei minori, e in particolare delle ragazze, a studi nel settore scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM) ed eliminare gli stereotipi di genere in questo settore in maniera da garantire pari opportunità nel mercato del lavoro digitale;

ricordata, altresì, la nuova Strategia dell'UE per un *internet* migliore per i ragazzi (COM(2022) 212), volta a garantire che i minori siano protetti, rispettati e responsabilizzati *online* nel nuovo decennio digitale, in linea con i principi digitali europei di cui alla Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale (2023/C 23/01), di cui gli Stati membri sono invitati a tenere conto;

valutato che i disegni di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea che disciplina le imprese di comunicazione elettronica e i diritti degli utenti e la tutela dei loro dati personali, e che sono in linea con le citate Strategie europee sui diritti dei minori in ambito digitale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 17 luglio 2024

Plenaria

267^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1185) Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106

(Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra l'emendamento approvato 1.3 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO concordando con la relatrice, non ha per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento approvato, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

(925) MARTI. – Istituzione della Giornata nazionale del formatore

(Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra l'emendamento approvato 3.1, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento approvato, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Il PRESIDENTE, non essendovi richieste di intervento, pone dunque in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(1183) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione, che viene resa disponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Esame e sospensione)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 2.100, che sostituisce interamente l'articolo 2 e prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono con specifica disposizione regionale l'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, che provvede a individuare il responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (RUAS), cui sono attribuiti le funzioni e gli obiettivi tematici e temporali in termini di efficacia ed efficienza dell'assistenza sanitaria e quelli contenuti nel Piano regionale sulle liste d'attesa da adottare con validità annuale.

In merito all'emendamento 3.48 (testo 2), appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione dei relativi effetti finanziari, nonché assicurazioni in merito alla compatibilità con il limite di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 3.

Per quanto concerne gli identici emendamenti 3.52 (testo 2) e 3.53 (testo 2), in materia di assunzioni a tempo indeterminato in luogo di rap-

porti a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni, non rinnovabili, oltre a valutare l'incremento della rigidità della spesa, trattandosi di oneri di personale, occorre acquisire una relazione tecnica con proiezione degli oneri almeno decennale, ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Con riguardo alla proposta 4.3 (testo 2), che riformula l'emendamento volto a recepire la condizione posta sul testo dalla Commissione bilancio, occorre valutare la compatibilità con la normativa di finanza pubblica e l'assenza di effetti onerosi.

Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti di identico contenuto 4.7, 4.8 e 4.9, nei quali viene previsto che, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono provvedere all'apertura straordinaria dei centri trasfusionali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi, al fine di garantire l'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati.

In relazione all'emendamento 6.7 (testo 2), occorre acquisire dal Governo chiarimenti ed elementi informativi, nonché la disponibilità delle risorse richiamate, per le quali si propone la riprogrammazione da parte della regione Calabria.

L'emendamento 7.12 riduce di 7 milioni di euro la copertura sul fondo di parte corrente per la riassegnazione dei residui perenti del Ministero della salute ed incrementa per lo stesso importo la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti. A tale riguardo, risulta necessario acquisire elementi informativi da parte del Governo e la disponibilità delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché chiarire se tali risorse residue, ulteriormente ridotte, siano sufficienti per l'adempimento delle finalità alle quali sono preordinate.

Con riferimento agli identici emendamenti 7.0.11 (testo 2), 7.0.12 (testo 2) e 7.0.14 (testo 2), che introducono una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, appare opportuno acquisire chiarimenti e la relativa valutazione da parte del Governo.

Non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare in relazione agli emendamenti 1.2, 1.10 (testo 2) identico a 1.11 (testo 2), 1.12 (testo 2) e 1.13 (testo 2), 1.21 (testo 2) identico a 1.22 (testo 2), 3.7, 3.12 identico a 3.13, 3.14 (testo 2), 3.19, 3.22 (testo 2) identico a 3.23 (testo 2), 3.55, 3.100 e 4.100.

La rappresentante del GOVERNO, nel far presente che l'istruttoria sugli emendamenti è ancora in corso, chiede un breve rinvio della seduta.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che, in relazione al disegno di legge n. 1185, la Commissione bilancio dovrà esprimersi anche sul testo e sugli emendamenti all'esame dell'Assemblea, accogliendo la richiesta del Governo, dispone una breve sospensione fino alle ore 10,15.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 10,25.

(1185-A) Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenze, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO conviene con la valutazione non ostativa della relatrice sul testo e sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) propone di esprimere un parere non ostativo sul testo e sulle proposte emendative.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del GOVERNO per l'illustrare gli esiti dell'istruttoria sugli emendamenti approvati.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che non si ravvisano profili ostativi dal punto di vista finanziario, e quindi non ha nulla da osservare

sulle proposte 2.100 e 3.48 (testo 2), nonché sugli identici emendamenti 3.52 (testo 2) e 3.53 (testo 2).

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) chiede al Governo un approfondimento sulla proposta 3.48 (testo 2), di cui non appare comprensibile l'asserita mancanza di profili di onerosità.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) segnala che, come rilevato anche dal Servizio del bilancio, l'articolo 4 del provvedimento risulta in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, tema su cui si riserva di intervenire nel prosieguo della seduta.

La senatrice PIRRO (*M5S*), intervenendo sugli emendamenti 3.52 (testo 2) e 3.53 (testo 2), evidenzia che la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato in luogo dei previsti contratti a termine, configura un ulteriore elemento di incompatibilità con le regole di finanza pubblica, e risulta in contrasto con la prassi della Commissione bilancio. Ritiene pertanto necessaria la produzione da parte del Governo di una relazione tecnica che faccia chiarezza su tali aspetti.

Il relatore LIRIS (*FdI*), in relazione ai rilievi formulati dai senatori dall'opposizione, richiama le differenze di gestione tra il bilancio dello Stato rispetto all'impiego delle risorse del Servizio sanitario nazionale, affidato principalmente alle Regioni.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*), nel ritenere assolutamente condivisibili le osservazioni formulate dalla senatrice Pirro, invita la Sottosegretaria, quale rappresentante del Governo in Commissione, a fornire le necessarie spiegazioni sul contenuto finanziario degli emendamenti interessati.

La sottosegretaria SAVINO si dichiara disponibile a un breve accantonamento dell'esame degli emendamenti 3.48 (testo 2), 352 (testo 2) e 3.53 (testo 2), al fini dell'acquisizione della relazione tecnica o delle note istruttorie.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*) insiste per avere subito dalla rappresentante del Governo un primo chiarimento in merito alla valutazione non ostativa espressa sulle proposte emendative interessate, reputando che l'avviso testé espresso sia comunque l'esito di una verifica istruttoria.

Il senatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) interviene per esprimere solidarietà alla sottosegretaria Savino, invitando ad avere maggiore rispetto e giudicando comunque strumentali alcune delle posizioni manifestate dalle opposizioni.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), in relazione agli emendamenti 3.52 (testo 2) e 3.53 (testo 2), osserva che le proposte o hanno carattere or-

dinamentale, e quindi risultano in definitiva superflue, oppure devono ritenersi scoperte dal punto di vista finanziario, anche perché la gestione del Servizio sanitario nazionale ha, direttamente o indirettamente, un impatto sul bilancio dello Stato.

La senatrice PIRRO (*M5S*), concordando con l'osservazione del senatore Nicita, sottolinea che in casi analoghi il Governo, e in particolare il Ministero dell'economia delle finanze, ha sempre espresso un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre l'odierna valutazione non ostativa rappresenta un precedente grave e significativo, di cui non si potrà non tener conto in futuro.

Il PRESIDENTE, dopo aver rilevato che non si tratta, in senso stretto, di una trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, invita ad attendere le integrazioni istruttorie preannunciate dalla Sottosegretaria.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) osserva che, ferma restando la preferenza per il contratto a tempo indeterminato, se non viene modificato il tetto previsto dalla disciplina vigente, saranno poche le regioni che potranno permettersi di procedere a nuove assunzioni, e saranno penalizzate proprio le regioni in maggiore sofferenza.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*) precisa di aver svolto un ragionamento politico, che non implica alcuna mancanza di rispetto nei confronti della rappresentante del Governo.

Il relatore LIRIS (*FdI*) invita a distinguere il profilo finanziario da quello politico: gli emendamenti in discussione non presentano criticità dal punto di vista degli oneri proprio perché le assunzioni ivi previste operano nei limiti di spesa già stabiliti. Diversa invece è la questione, di carattere politico, concernente le regioni che poi in concreto potranno avvalersene.

Il PRESIDENTE, anche in relazione al contestuale svolgimento dei lavori dell'Assemblea, dispone una breve sospensione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, riprende alle 12,05.

La sottosegretaria SAVINO informa che è pervenuta una relazione contenente chiarimenti tecnici in ordine alla proposta 3.48 (testo 2). Fa presente al riguardo che l'emendamento individua le misure da adottare in caso di superamento dei tempi massimi stabiliti dalle classi di priorità di cui al comma 10. Le misure indicate trovano copertura nei limiti delle

risorse di cui all'articolo 1, commi 232 e 233, della legge n. 213 del 2023, come già precisato dal comma 10. Le risorse citate prevedono il ricorso alle strutture private accreditate in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Precisa che le attività contemplate dall'emendamento rappresentano una specificazione delle attività contemplate dal citato comma 10, e non attività da intendersi come ulteriori. Pertanto, dall'emendamento in esame non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine agli emendamenti 3.52 (testo 2) e 3.53 (testo 2) dà altresì conto di una nota di chiarimenti in base alla quale viene chiarito che la proposta prevede che le aziende ospedaliere universitarie *ex* policlinici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), possono stipulare, con personale medico o sanitario laureato assunto con le modalità previste per il corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale, oltre che contratti di lavoro a tempo determinato, anche a tempo indeterminato. Nell'ambito dell'istruttoria condotta dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze con gli uffici del Ministero della salute è emerso che il Ministero della salute ha proposto alcune modifiche alla riformulazione dell'emendamento 3.52, già proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze onde evitare l'insorgenza di oneri, dirette sostanzialmente a ripristinare la previsione relativa alla possibilità di stipulare contratti a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni non rinnovabili, con « personale medico e sanitario laureato assunto con le modalità previste per il corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale », confermando invece la formulazione proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato per le quali è previsto l'assoggettamento alla disciplina per i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale prevista dal decreto legislativo n. 502 del 1992. Le modifiche apportate dal Ministero della salute dirette a consentire per compiti assistenziali l'assunzione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato con le regole previste per il predetto Servizio sanitario nazionale sono state successivamente integrate dal Ministero dell'economia e delle finanze per renderle coerenti con il quadro legislativo e contrattuale vigente per il Servizio sanitario nazionale, che equipara sotto il profilo giuridico ed economico il personale a tempo determinato a quello a tempo indeterminato, fatte salve alcune specificità legate alla durata del rapporto. In particolare, al fine di evitare l'insorgere di oneri per effetto di interpretazioni non coerenti con la disciplina vigente, il Ministero dell'economia e delle finanze ha condizionato il parere di nulla osta alla riformulazione, che risulta essere quella approvata, e dalla quale, come confermato anche dalla Ragioneria generale dello Stato che ha espresso un parere non ostativo a tal riguardo, non derivano oneri per la finanza pubblica.

La senatrice PIRRO (*M5S*) interviene per formulare osservazioni critiche in ordine a quanto asserito dal Governo circa le proposte 3.52 (testo 2) e 3.53 (testo 2).

La nota letta dalla rappresentante del Governo non fornisce, infatti, alcun dato numerico né elementi di analisi, che dovrebbero invece costituire il contenuto imprescindibile di una reale relazione tecnica.

L'assenza di numeri e di dati analitici non chiarisce quindi l'assenza di effetti finanziari della previsione.

Dichiara quindi di ritenersi totalmente insoddisfatta dai chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo.

Le criticità che emergono rispetto a quanto asserito dal Governo creano peraltro un precedente assai critico sui futuri lavori della Commissione nell'espressione dei pareri ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, poiché si perviene a profilare una possibilità, del tutto non fondata su dati chiari, circa il possibile ricorso a contratti a tempo indeterminato senza la corrispettiva previsione di risorse per la copertura dei relativi oneri.

Formula quindi una posizione profondamente critica circa la posizione espressa dal Governo, che non ha chiesto affatto l'assenza di impatti sulla finanza pubblica.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni circa la manchevolezza degli elementi forniti dal Governo, che non costituiscono una relazione tecnica in senso congruo.

Sottolinea inoltre i dubbi connessi alla stessa formulazione della norma, che fa riferimento ad assunzioni non solo dei medici ma anche di dirigenti.

Evidenzia come gli elementi forniti dal Governo non rechino alcun aspetto di quantificazione degli effetti finanziari, come invece era stato richiesto dalle opposizioni.

Sottolinea infine come la posizione assunta dal Governo non potrà non avere ripercussioni sui pareri da esprimere in futuro, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti all'esame non risultando garantito un ricorso congruente all'articolo 81 nell'ambito dei pareri espressi dal Governo.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) evidenzia le criticità connesse alle proposte emendative 3.52 (testo 2) e 3.53 (testo 2), la cui portata non appare chiara poiché si prefigura o la ridondanza della disposizione rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, o, in alternativa, la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, con la necessità in tal caso della relativa copertura, che non risulta invece prevista.

Formula altresì osservazioni critiche circa gli effetti finanziari delle disposizioni poiché, nel prevedere assunzioni a tempo indeterminato, si determineranno impatti finanziari maggiormente concentrati su tali tipologie assunzionali, a scapito delle altre risorse complessivamente destinate al comparto.

La linea intrapresa dall'attuale maggioranza, con le disposizioni in esame, va quindi in una direzione del tutto opposta rispetto alle reali esigenze di gestione e incremento delle risorse umane presso le strutture del comparto sanità.

Conclude quindi evidenziando come le disposizioni, laddove non siano meramente ridondanti, e dunque prive di reale portata e utilità, costituiscono una fonte di effetti finanziari negativi nell'ambito in rilievo.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato come sarà comunque predisposta la relazione tecnica aggiornata, ai fini della lettura del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, la sottosegretaria SAVINO prosegue con l'espressione del parere del Governo, rilevando l'assenza di osservazioni sull'emendamento 4.3 (testo 2) atteso che la proposta garantisce il pieno rispetto dell'articolo 81 della Costituzione in quanto chiarisce che le misure troveranno attuazione nei limiti delle risorse disponibili sulla base del richiamo all'articolo 1, comma 232, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per l'anno 2024). Afferma che tale richiamo, poi, potrà configurarsi come non recettizio o mobile nel caso in cui, con successivi provvedimenti, l'autorizzazione di spesa prevista sarà integrata senza bisogno di prevedere nuovamente la disposizione contenuta nell'articolo in esame.

In ordine alle proposte 4.7, 4.8 e 4.9, esprime un parere non ostativo condizionatamente all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, di cui dà lettura.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) interviene ricordando come sull'articolo 4 del testo del provvedimento si erano già poste rilevanti criticità in ordine al tema del rinvio della copertura finanziaria alle successive leggi di bilancio.

Evidenzia a tale riguardo come la copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, debba, in base alla legge di contabilità, essere recata dallo stesso provvedimento che determina l'onere relativo, non potendosi rinviare ad una successiva legge di bilancio la copertura finanziaria delle previsioni normative.

Sotto tale profilo emergono criticità di tenuta del provvedimento, che vengono in rilievo nel corso dell'esame del provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia come sia stato già chiarito che si opererà per l'anno 2024 nell'ambito delle risorse disponibili indicate, mentre per le annualità successive si provvederà al rifinanziamento con le relative leggi di bilancio annuali, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE ricorda, a riguardo, come peraltro nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica al provvedimento risulti chiarito che l'onere e la relativa copertura sono riferiti all'annualità 2024.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) sottolinea come la criticità relativa all'articolo 4 del provvedimento permane nell'ambito delle regole di contabilità pubblica, atteso che individuare una misura con una prospettiva di oneri per le successive annualità non può consentire di coprire per il solo anno in corso, limitandosi a rinviare alle successive leggi di bilancio. Questa costituisce una criticità non risolta sull'articolo 4 del provvedimento, per cui richiama a tale riguardo anche i rilievi formulati dal Servizio del bilancio nel *dossier* sul provvedimento.

Tale criticità viene in rilievo altresì con riferimento alle proposte modificative del medesimo articolo 4, per cui formula una posizione critica sul complesso delle disposizioni in esame.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola alla rappresentante del Governo, per proseguire nell'espressione del parere.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni sulla proposta 6.7 (testo 2), nonché sull'emendamento 7.12, su cui dà conto che viene confermata, da un lato, la disponibilità delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'altro, che tali risorse residue, ulteriormente ridotte, sono in ogni caso sufficienti per l'adempimento delle finalità alle quali sono preordinate. Pertanto, esprime parere non ostativo.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) interviene, con riferimento alla proposta 6.7 (testo 2), per evidenziare come il finanziamento ivi previsto costituisca una materia eterogenea rispetto alle liste d'attesa, venendosi a configurare un altro decreto-legge *omnibus* e di natura disomogenea rispetto al testo iniziale.

Formula poi osservazioni critiche su uno stanziamento assai ingente di 20 milioni di euro a fronte di un sostanziale prolungamento del commissariamento della regione Calabria, esprimendo una posizione critica al riguardo.

Il PRESIDENTE ricorda come la Commissione si sia limitata a richiedere la conferma circa la disponibilità delle suddette risorse, attenendo l'allocazione delle stesse a un tema di merito da affrontare in altra sede.

La sottosegretaria SAVINO prosegue esprimendo il parere non ostativo sulle proposte 7.0.11 (testo 2), 7.0.12 (testo 2) e 7.0.14 (testo 2), formulando altresì il parere non ostativo del Governo su tutti i restanti emendamenti approvati.

Il relatore LIRIS (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione della seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emen-

damenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 4.7, 4.8 e 4.9, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole "possono provvedere", delle seguenti: " , nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti approvati. ».

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), richiamando taluni profili dell'esame di merito del provvedimento, interviene per preannunciare il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Evidenzia come si è di fronte a una serie di scelte politiche, rispetto alle quali ricorda la propria posizione di contrarietà, che si sommano tuttavia a delle forzature sull'uso dell'articolo 81 della Costituzione, che non trovano ancoraggio nel sistema di finanza pubblica.

Sottolinea le difficoltà della maggioranza nella gestione del provvedimento, che è risultato del tutto riformulato per quanto riguarda l'articolo 2, oltre ad aver ricevuto la sostanziale bocciatura da parte delle regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Rileva inoltre come il decreto-legge sia nato in un'ottica puramente propagandistica, atteso che tutte le audizioni svolte hanno confermato che la reale risoluzione del problema delle liste d'attesa consiste in un piano programmato e serio di assunzioni, per le quali serve però stanziare le risorse.

Ricorda l'ingente numero di ordini del giorno in cui si è concluso l'esame presso la Commissione di merito, sottolineando l'assenza di reali risposte ai problemi della cittadinanza.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto preannunciando la posizione contraria sulla proposta di parere illustrata.

Ricorda come il tema trattato dal decreto-legge fosse atteso da tutti i cittadini, trattandosi di un bisogno reale di salute in tutto il Paese, al di là dei pur esistenti divari tra le regioni.

Ricorda infatti come nelle regioni del nord Italia emerga un problema di concorsi che vanno deserti e di non attrattività delle professioni sanitarie, problemi cui la politica dell'attuale maggioranza non sta dando alcuna risposta.

Sottolinea la bocciatura delle misure recate dal Governo, in sede di Conferenza Stato-Regioni, che determinerà inevitabilmente un limite fattuale nei profili di attuazione delle previsioni.

Emergono inoltre nel provvedimento in esame tutti i contrasti e le contraddizioni dell'attuale maggioranza, considerato che uno dei pochi punti da guardare con favore era rappresentato dalla possibilità di disporre finalmente dei dati necessari per svolgere una programmazione sanitaria. Tale elemento viene meno nel testo all'esame e a tale considerevole criticità si aggiunge un uso non congruo dell'articolo 81 della Costituzione, privo dei necessari chiarimenti in ordine ai dati e agli effetti finanziari.

Tale ultimo profilo costituisce una criticità di metodo che non potrà non venire in rilievo anche in futuro nell'espressione del parere sugli emendamenti parlamentari, non solo di maggioranza ma anche delle forze di opposizione, per cui formula una posizione fortemente critica sui pareri formulati dal Governo.

La senatrice PIRRO (M5S), in dichiarazione di voto contrario, si associa alle considerazioni espresse dai colleghi, concentrando la propria posizione critica sulla mancanza di risposte analitiche e quantitative da parte del Governo sulle proposte 3.52 (testo 2) e 3.53 (testo 2), sui quali non è stata presentata una formale relazione tecnica.

Il provvedimento in esame non fornisce alcuna risposta reale ai problemi della copertura sanitaria dei servizi ai cittadini.

Ciò costituisce la dimostrazione che non si può intervenire in materia di sanità senza risorse adeguate.

Conclude rilevando come la bocciatura da parte delle Regioni in sede di Conferenza dimostra come tutte le critiche mosse in Parlamento dalle forze di opposizione ai contenuti del provvedimento risultino fondate.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri interventi, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 12,40.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE**(Finanze e tesoro)**

Mercoledì 17 luglio 2024

Plenaria**168^a Seduta***Presidenza del Presidente*
GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.*

La seduta inizia alle ore 9,20.

SULLA ISTRUTTORIA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1049

Il PRESIDENTE ringrazia la senatrice Tajani per aver presentato un'interrogazione sul finanziamento dei progetti di innovazione sociale dei Comuni, tema di particolare interesse per la Commissione, anche alla luce dell'esame del disegno di legge n.1049, attualmente in corso, in materia di promozione di progetti a impatto sociale sul territorio.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) chiarisce che l'interrogazione in esame intendeva chiedere conto al Governo dell'andamento del programma FIS, istituito dal Governo Gentiloni nel 2018 e rivolto ai Comuni, in materia di innovazione sociale. I progetti, che vedevano il coinvolgimento, oltre che di una Amministrazione pubblica, anche di *partner* privati, raccogliendo le disponibilità e le adesioni di soggetti dei territori interessati, si sviluppavano secondo tre diverse fasi, definite « intervento »: la fattibilità (Intervento I), la sperimentazione (Intervento II) e la messa a regime (Intervento III). Alcuni Comuni hanno superato la fase I e sono stati ammessi a finanziamento per la fase II. Ad oggi tuttavia non sono state date informazioni sulla prosecuzione del programma mediante accesso alla fase III, nonostante anche il presidente dell'ANCI, nel 2023, con lettera al Mini-

stro della pubblica amministrazione, che non ha avuto risposta, abbia posto l'attenzione sul tema. Chiede quindi al Governo quali intenzioni abbia in proposito. Si tratta di questioni che integrano il ciclo di audizioni sul disegno di legge n.1049 laddove il FIS è stato uno strumento antesignano sulla tematica dei progetti ad impatto sociale.

La Commissione prende atto.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario Lucia ALBANO risponde all'interrogazione 3-01201, evidenziando che la legge di bilancio 2018 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'innovazione sociale (FIS), con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Preliminarmente, rammenta che, diversamente da quanto sancito in linea generale dall'ordinamento, la disciplina prevista dal decreto relativo all'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, consente il riporto, a specifiche condizioni e in aggiunta alle nuove disponibilità stanziare, delle somme finalizzate per legge e non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui lo stanziamento è stato iscritto in bilancio per la prima volta. In tutti gli altri casi, coerentemente alla normativa generale, le risorse di parte corrente sprovviste di formale impegno contabile, contribuiscono a formare economie di bilancio.

Ciò premesso, rappresenta che nel 2018, sono state appostate presso apposito capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio, le risorse del Fondo per l'innovazione sociale, le quali, negli anni, per effetto di tagli intervenuti con la legge di bilancio, sono progressivamente diminuite nel tempo, sino ad arrivare, nell'anno del 2020, ad una consistenza di 3.838.831 euro quale riporto dell'anno 2018, 8.958.400 euro quale riporto dell'anno 2019 e 8.271.912 per l'anno 2020. Precisa quindi che parte del ritardo nell'avvio delle operazioni connesse all'esecuzione del Piano di innovazione sociale, è da addebitarsi al ritardo nella adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione del quadro regolamentare di accesso al Fondo adottato solo in data 21 dicembre 2018 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 7 febbraio 2019 e infine rettificato in data 16 aprile 2019. Sulle risorse a riporto dell'esercizio 2018, nel corso del 2019, sono stati assunti impegni, oltre che per le prime convenzioni con i Comuni beneficiari, per 598.500 euro, per la Convenzione con Formez PA per il supporto tecnico e amministrativo per

la gestione e realizzazione di interventi nell'ambito del Fondo, della durata di 14 mesi, poi prorogata fino al 20 maggio 2021, per complessivi 114.000 euro. Alla fine del 2020 è stata sottoscritta una nuova convenzione con Formez tesa alla prosecuzione dell'attività di assistenza per le successive annualità, che ha visto l'impiego un importo complessivo di 1.288.739 euro, che giungerà a scadenza, per effetto di proroghe *medio tempore* intervenute, al 31 ottobre 2024. Nel 2021, anno di sviluppo delle convenzioni con i Comuni relativamente all'Intervento I, non essendovi stanziamenti propri di competenza dell'esercizio, risultavano risorse a riporto per complessivi 17.413.802 euro, comprendenti la totalità delle risorse previste per l'Intervento II e per l'Intervento III. Per il 2022, sono state richieste a riporto le risorse relative allo stanziamento 2020 non essendo ulteriormente trasportabili nel nuovo esercizio quelle residue previste negli stanziamenti 2018 e 2019. Dette risorse sono risultate sufficienti alla realizzazione degli impegni di spesa necessari per le convenzioni con gli Enti comunali relativamente all'Intervento II, per l'importo complessivo di 8.052.444 euro, ma non alla realizzazione dell'Intervento III. Con riguardo al secondo quesito, specifica che il Fondo, con una dotazione di circa 4,65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è stato destinato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale, sport e cultura. Tale intervento, fatte salve le scelte attuative circa le possibili destinazioni, tuttora in corso di valutazione, potrebbe fornire una interessante alternativa per consentire, ad un numero di selezionate amministrazioni comunali, tra quelle che abbiano completato l'Intervento II del FIS, di proseguire con gli interventi di sistematizzazione originariamente postulati.

Interviene in replica la senatrice TAJANI (*PD-IDP*) che, nel riservarsi di esaminare nel dettaglio la risposta, si dichiara solo parzialmente soddisfatta, considerando comunque con favore l'ipotesi di un intervento che consenta il compiuto svolgimento della fase di intervento III, grazie al rifinanziamento delle risorse.

Quanto alla capacità dello Stato di dare continuità ai progetti, anche in presenza di adeguati stanziamenti, si rammarica per l'ammissione di una parziale inefficienza delle istituzioni, che certamente non rappresenta un buon viatico per la richiesta di ulteriori finanziamenti, come previsto dal disegno di legge n. 1049, in esame presso la Commissione. A suo parere, anche per i progetti futuri, sarebbe comunque opportuno procedere con un monitoraggio delle iniziative intraprese, con particolare attenzione a ciò che è stato già realizzato e ai soggetti coinvolti.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Lucia Albano per la sua partecipazione e dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(816) Deputato CENTEMERO e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che, in esito ai prescritti pareri delle Commissioni 1^a e 5^a, il relatore ha presentato due emendamenti, pubblicati in allegato. Comunica inoltre che è stato presentato l'emendamento Coord. 1, a sua volta pubblicato in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE, considerato che il Governo sta ancora valutando gli emendamenti presentati, ritiene preferibile rinviare il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta di domani mattina.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(Doc. XXII, n. 15) TURCO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana del 3 luglio.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati 35 emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Si passa alla fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) illustra il complesso degli emendamenti presentati dalla propria forza politica, evidenziando che alcune proposte si pongono l'obiettivo di impegnare la Commissione su temi oggi di maggiore interesse quanto al rapporto tra banche, PMI e cittadini utenti del sistema finanziario – perché la possibilità di

accesso al credito, anche per gli alti tassi, è molto diminuita – anche con riferimento alle nuove tecnologie – sulle quali potrebbe essere svolta una indagine conoscitiva – che il sistema assicurativo e quello del credito utilizzano per selezionare i soggetti da finanziare. Precisa che il Partito Democratico non vede come necessaria l’istituzione di una nuova Commissione di inchiesta in materia, ma auspica di focalizzare il dibattito più sul presente e sul futuro che sul passato, ai fini di orientare il sistema creditizio verso la crescita economica.

Il senatore CROATTI (*M5S*) ricorda le interlocuzioni informali col relatore sugli emendamenti presentati e annuncia che i senatori del Movimento 5 stelle interverranno in fase di votazione delle singole proposte.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) prende atto della posizione della senatrice Tajani, anche quanto all’indagine conoscitiva, tuttavia evidenzia che la prima necessità consiste nell’individuazione e nell’eliminazione di comportamenti discutibili del mondo creditizio e finanziario, accertandone anche le relative responsabilità, con riferimento a tassi applicati e modalità di prestito, magari individuando percorsi comuni per i vari istituti bancari.

Quanto agli emendamenti, ribadisce la propria disponibilità a valutare con attenzione, anche in via informale, tutte le proposte ragionevoli e che rispettino lo spirito della proposta del senatore Zanettin, anche per evitare di allargare eccessivamente il perimetro di azione della Commissione, a discapito della sua efficienza. Rinvia comunque alla fase di votazione una valutazione più approfondita di tutti gli emendamenti presentati.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1049) BERGESIO e altri. – Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 12 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di martedì 9 luglio si sono svolte le audizioni informali previste e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di venerdì 26 luglio.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE evidenzia l'intendimento di approvare il provvedimento prima della sospensione per la pausa estiva.

Prende atto la Commissione.

La relatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) accoglie con favore le parole del Presidente e si augura un'ampia convergenza di tutte le forze politiche anche sulle proposte di modifica.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 816

Art. 3.

3.1000/1 (testo 2) / 1^a Commissione

IL RELATORE

All'emendamento 3.1000/ 1 (testo 2), al comma 2-bis, dopo le parole: « da adottare » aggiungere le seguenti: « , previo parere della Conferenza Stato-Regioni, ».

3.1000/1 (testo 2) / 5^a Commissione

IL RELATORE

All'emendamento 3.1000/1 (testo 2) il comma 2-ter è sostituito con il seguente:

« 2-ter. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma 2-bis nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Coord. 1

IL RELATORE

a. *All'emendamento 2.0.1000, al comma 1, capoverso 5.bis, lettere b) e d), sostituire le parole: « di investimento collettivo » con le altre: « di investimento collettivo del risparmio ».*

b. *All'articolo 3 sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative e nonché disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche).*

EMENDAMENTI AL DOC. XXII, N. 14**Art. 1.****1.1**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole: « sistema bancario, finanziario e assicurativo, » con le seguenti: « sistema bancario e finanziario, ».

Conseguentemente al titolo, sostituire le parole: « sistema bancario, finanziario e assicurativo, » con le seguenti: « sistema bancario e finanziario, ».

1.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, dopo le parole: « con particolare riguardo » inserire le seguenti: « all'accesso al credito per le imprese, con particolare riguardo alle micro e alle piccole e medie imprese e ».

1.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, dopo le parole: « con particolare riguardo » inserire le seguenti: « all'accesso al credito da parte delle famiglie e dei giovani per l'acquisto della prima casa e ».

1.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, dopo le parole: « con particolare riguardo » inserire le seguenti: « alla valutazione del merito di credito per le imprese e le famiglie ».

1.5

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, dopo le parole: « con particolare riguardo » inserire le seguenti: « all’impatto delle nuove tecnologie nei rapporti con la clientela, a partire dalla progressiva digitalizzazione, dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale, dalla nuove modalità di gestione e acquisizione delle informazioni, dei nuovi servizi di pagamento e della moneta digitale, e ».

1.6

DAMIANI, ZANETTIN

Al comma 2 sostituire le parole: « presenta annualmente » con le seguenti: « può presentare annualmente ».

1.7

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché eventuali proposte di modifica al quadro normativo sulle materie oggetto dell’inchiesta ».

1.8

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « La Commissione presenta alle Camere una relazione finale sull’attività svolta e sui risultati dell’inchiesta. Nell’ambito della relazione finale la Commissione

può indicare alle Camere proposte sulle materie oggetto dell'inchiesta, con particolare riguardo alle problematiche dell'accesso a credito per imprese, famiglie e giovani, nonché dell'impatto delle nuove tecnologie nei rapporti con la clientela, della progressiva digitalizzazione, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, delle nuove modalità di gestione e acquisizione delle informazioni, dei nuovi servizi di pagamento e della moneta digitale. Sono ammesse relazioni di minoranza. ».

Art. 2.

2.1

DAMIANI, ZANETTIN

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: « dieci », con la seguente: « quattordici ».

2.2

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: « I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza del Senato l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa in campo amministrativo e gestionale con gli enti creditizi e le imprese di investimento oggetto dell'inchiesta. ».

2.3

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « e di controllo » con le seguenti: « o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa in campo amministrativo e gestionale, nonché l'assenza di incarichi di controllo svolti negli ultimi due anni, ».

2.4

DAMIANI, ZANETTIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, primo periodo, le parole: « dal vicepresidente », sono sostituite con le seguenti: « da due vicepresidenti »;*

b) *al comma 4, primo periodo, le parole: « un vicepresidente » sono sostituite con le seguenti: « due vicepresidenti ».*

2.5

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche nel caso di elezioni suppletive. ».

Art. 3.**3.1**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

« a) acquisire documentazione e procedere ad audizioni sulle materie di competenza della commissione, con particolare riguardo alle problematiche dell'accesso a credito per imprese, famiglie e giovani, nonché dell'impatto delle nuove tecnologie nei rapporti con la clientela, della progressiva digitalizzazione, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, delle nuove modalità di gestione e acquisizione delle informazioni, dei nuovi servizi di pagamento e della moneta digitale. ».

3.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

« a) analizzare le cause e gli ostacoli che impediscono un più agevole accesso al credito da parte delle imprese, con particolare riguardo alle micro e alle piccole e medie imprese;

a-bis) analizzare le cause e gli ostacoli che impediscono un più agevole accesso al credito da parte delle famiglie e dei giovani, con particolare riguardo all'acquisto della prima casa ».

3.3

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* « bancario, finanziario e assicurativo » *con le seguenti:* « bancario e finanziario »;

b) *alla lettera d), sostituire le parole:* « bancari, finanziari e assicurativi » *con le seguenti:* « bancari e finanziari ».

3.4

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) monitorare l'andamento dei tassi di interesse, anche alla luce della stazionarietà del PIL globale rispetto al 2023 per effetto delle politiche monetarie restrittive e del peggioramento della fiducia di consumatori e imprese; ».

3.5

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« *c-bis*) esaminare la normativa relativa al contenzioso bancario, avuto riguardo in particolare agli strumenti a tutela del risparmiatore; ».

3.6

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« *c-bis*) esaminare la normativa relativa alla procedura di calcolo delle soglie dei tassi di usura, nonché indagare sul fenomeno dell'anato-

cismo bancario, in relazione alla normativa vigente in merito negli altri Stati membri dell'Unione europea, anche alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia di usura e di anatocismo della Corte di cassazione. Indagare sul modello e sulla procedura di iscrizione alla Centrale rischi finanziari (CRIF) S.p.a. da parte degli istituti di credito; ».

3.7

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

« *e-bis*) analizzare le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti creditizi in materia di gestione dei crediti deteriorati e gli effetti delle medesime disposizioni; ».

3.8

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e delle agevolazioni fiscali ad essi spettanti ».

3.9

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

« *f-bis*) monitorare la gestione delle sofferenze bancarie e delle conseguenti azioni di pignoramento e vendita degli immobili, anche al fine di verificare la solidità finanziaria degli istituti di credito; ».

3.10

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

« *g-bis*) monitorare e analizzare il fenomeno della desertificazione bancaria con le connesse ripercussioni sull'economia dei territori, le tele occupazionali e le scelte di fare investimenti; ».

3.11

DAMIANI, ZANETTIN

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

« *g-bis*) analizzare quale sia l'impatto della Intelligenza Artificiale e dell'utilizzo dei cosiddetti *Cloud* sul modello di sviluppo dei settori bancario, assicurativo e finanziario e quali debbano essere le risposte normative per regolamentare il loro impiego; ».

3.12

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

« *i-bis*) analizzare e valutare il debito pubblico nella componente di esposizione al rischio in relazione alle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS); ».

3.13

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

« *l-bis*) valutare ed analizzare le effettive entrate derivanti dalla previsione dell'opzionalità dell'imposta sostitutiva sui margini di interesse delle banche operanti nel territorio dello Stato e della possibilità, in luogo della stessa, di versare un importo, non inferiore a due volte e mezzo l'imposta a una riserva non distribuibile; ».

3.14

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

« *l-bis*) monitorare il ruolo del settore finanziario nella produzione e nel commercio delle armi, con particolare riferimento alla concessione di prestiti e sottoscrizioni ai produttori di armi; ».

3.15

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

« *l-bis*) acquisire le informazioni disponibili dalla Banca Centrale Europea al fine di verificare, per le banche di dimensioni significative, le procedure di due *diligence* rafforzate o nuovi criteri di eliminazione graduale per limitare le attività di finanziamento altamente esposte ai rischi legati al clima; ».

3.16

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

« *l-bis*) valutare l'istituzione della "Procura Nazionale per i reati bancari e finanziari" seguendo il modello organizzativo previsto per la Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo, al fine di garantire il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, l'eventuale coordinamento delle indagini finalizzato ad assicurare la conoscenza delle informazioni tra tutti gli uffici interessati e collegare le direzioni distrettuali quando emergano fatti o circostanze rilevanti, anche in ragione della complessità delle indagini, così da rendere più spedito ed efficace il contrasto a tale tipologia di criminalità; ».

3.17

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

« *l-bis*) verificare la condizione del risparmio in Italia, considerando anche le forme diverse da depositi ed investimenti, quali, ad esempio, le gestioni separate dei fondi per le prestazioni previdenziali; ».

3.18

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, sostituire la lettera n), con la seguente:

« *n*) analizzare l'impatto delle nuove tecnologie nei rapporti con la clientela, a partire dalla progressiva digitalizzazione, dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, dalle nuove modalità di gestione e acquisizione delle informazioni, dei nuovi servizi di pagamento e della moneta digitale. ».

3.19

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, sostituire la lettera n), con la seguente:

« n) analizzare l'adeguatezza e l'efficacia della disciplina vigente relativa al sistema bancario, con particolare riguardo alla responsabilità degli amministratori e dei direttori generali relative al collocamento presso il pubblico di prodotti finanziari ad alto rischio;

n-bis) analizzare l'adeguatezza e l'efficacia delle disposizioni vigenti a tutela dei risparmiatori e degli investitori in relazione alla sottoscrizione di prodotti finanziari rischiosi;

Oa-ter) verificare l'efficacia e l'adeguatezza degli strumenti di vigilanza sul sistema bancario e finanziario a disposizione degli organi preposti, anche alla luce dell'impatto sul settore bancario e sulla tutela dei risparmiatori delle nuove tecnologie, della progressiva digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale, dalle nuove modalità di gestione e acquisizione delle informazioni, dei nuovi servizi di pagamento e della moneta digitale. ».

3.20

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

« *n-bis)* procedere alle eventuali ulteriori indagini necessarie al corretto svolgimento dei lavori della Commissione in relazione alle competenze previste dal presente articolo. ».

3.21

DAMIANI, ZANETTIN

Al comma 2, dopo le parole: « la competitività del sistema finanziario », *aggiungere le seguenti:* « , la promozione dell'insegnamento dell'educazione finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h-bis)* della legge 20 agosto 2019, n. 92, modificata dalla legge 5 marzo 2024, n. 21 ».

Art. 7.

7.1

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 5, sostituire le parole: « nel limite massimo di 240.000 euro per l'anno 2024 e per ciascuno degli anni successivi » con le seguenti: « nel limite massimo di 90.000 euro per l'anno 2024 e di 180.000 euro per ciascuno degli anni successivi ».

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 17 luglio 2024

Plenaria

141^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REDIGENTE

(925) MARTI. – Istituzione della Giornata nazionale del formatore

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 16 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sono giunti i pareri non ostativi della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sull'emendamento approvato al disegno di legge.

Previa verifica del numero legale, pone quindi distintamente in votazione gli articoli 1, 2, 3 e 4, che vengono approvati.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*), nel preannunciare un voto di astensione del suo Gruppo, chiarisce che il Gruppo del Partito Democratico condivide l'istituzione della giornata nazionale del formatore, nonché i valori ad essa sottesi, con particolare riguardo al principio dell'istruzione inclusiva sempre sostenuto con iniziative propositive dalla propria parte politica.

Precisa che la scelta di esprimere un voto di astensione si fonda, tuttavia, sul mancato stanziamento di specifiche risorse, senza le quali ritiene che le iniziative celebrative della istituenda giornata non possano essere adeguatamente sostenute e valorizzate.

Non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, nel testo modificato nel corso della discussione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

IN SEDE REFERENTE

(1185) Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono giunti i pareri non ostativi della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sull'emendamento approvato al disegno di legge.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo, pone in evidenza che la propria parte politica, consapevole della rilevanza del riordino del settore dello spettacolo, contesta le modalità con le quali l'Esecutivo in carica sta gestendo il procedimento di attuazione delle deleghe.

Dopo aver preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE rende noto che il senatore Pirondini ha chiesto di poter partecipare alla votazione del provvedimento in titolo. Propone pertanto una breve sospensione dell'esame in attesa dell'imminente arrivo del senatore Pirondini.

L'esame è indi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale è stata svolta la relazione illustrativa ed è stata aperta la discussione generale.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale e invita la relatrice ad esprimere una proposta di parere sul disegno di legge in esame.

La relatrice FALLUCCHI (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta in votazione e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1185) Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106

(Ripresa e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, momentaneamente sospeso nel corso della seduta odierna.

Preso atto che il senatore Pirondini non intende intervenire in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del mandato al relatore.

La Commissione conferisce mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, con le modifiche proposte, autorizzandolo altresì a svolgere la relazione oralmente e ad apportare le modifiche formali e di coordinamento che si rendessero necessarie.

IN SEDE CONSULTIVA

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Parere alle 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che è stata svolta la relazione illustrativa ed è stata aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa tale fase procedurale e invita il relatore ad esprimere una proposta di parere sul disegno di legge in esame.

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore. Ricorda, innanzitutto, il contributo, a suo parere rilevante e migliorativo, che il Gruppo del Partito Democratico sta offrendo nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, sia con la partecipazione alle audizioni sia con la presentazione di proposte emendative.

Precisa poi che la contrarietà al provvedimento in esame è motivata da strategie di intervento nei comuni montani non condivise dalla propria parte politica, anche sulla base di quanto sottolineato in audizione dai rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci). Fa riferimento, in particolare, all'applicazione delle disposizioni sul dimensionamento della rete scolastica, che, a suo giudizio, determinerà una riduzione dell'offerta formativa nelle zone montane. Contesta altresì le modalità, a suo parere prive di efficacia, con le quali il provvedimento intende valorizzare il servizio prestato dal personale scolastico nei comuni montani, ritenendo che sarebbe stato necessario mettere a punto misure e servizi specificamente pensati per questi luoghi.

Non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA ANTIMERIDIANA E DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI DI DOMANI

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'anticipazione dell'orario di inizio della seduta dell'Aula di domani, propone di anticipare alle ore 9,15 la seduta plenaria della Commissione già convocata per domani, giovedì 18 luglio, alle ore 9,45 e di anticipare alle ore 8 la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari già convocata per domani alle ore 8,15.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 10.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 17 luglio 2024

Plenaria

124^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Giuseppina Castiello.*

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che le memorie acquisite nel corso delle audizioni svolte sui disegni di legge nn. 1136, 1160 e 1166 (Tutela dei minori nella dimensione digitale) saranno pubblicate nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (n. 161)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 12, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che, essendo pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni, il Presidente del Senato, a scioglimento della riserva, ha autorizzato la Commissione a esprimersi e che la senatrice Aurora Floridia ha presentato uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato.

Rende inoltre noto che la relatrice Petrucci ha rappresentato alla Presidenza l'opportunità di verificare la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione anche dopo la scadenza del termine, fissato per il 20 luglio.

Domanda pertanto alla rappresentante del Governo quale sia il termine ultimo fino al quale l'Esecutivo potrà attendere l'espressione del parere da parte della Commissione.

Alla luce di quanto comunicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la sottosegretaria CASTIELLO assicura la Presidenza sulla disponibilità del Governo ad attendere sino al prossimo 30 luglio l'espressione, da parte della Commissione, del prescritto parere.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina del dottor Emanuele Mauri a Presidente del Consorzio dell'Adda (n. 52)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame e rinvio)

La relatrice TUBETTI (*FdI*) illustra la proposta di nomina in titolo, relativa alla conferma del dottor Emanuele Mauri quale Presidente del Consorzio dell'Adda, dando conto del quadro normativo di riferimento e della documentazione trasmessa dal Governo.

Il PRESIDENTE, ricordato che in precedenti occasioni su analoghe proposte di nomina la Commissione ha ritenuto non necessario procedere all'audizione del candidato, comunica che pertanto la prossima settimana si procederà alla votazione del parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1136) *Lavinia MENNUNI e altri. – Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale*

(1160) *Elena SIRONI e altri. – Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori*

(1166) *Aurora FLORIDIA e altri. – Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 luglio.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, propone di adottare il disegno di legge n. 1136 quale testo base per il prosieguo dei lavori. Ciò in quanto, oltre a essere stato presentato e incardinato per primo, risulta essere l'unico sottoscritto sia da senatori di maggioranza che di opposizione. Osserva inoltre che l'eventuale predisposizione di un testo unificato determinerebbe un indesiderato rallentamento dei lavori, anche in vista dell'acquisizione del parere della Commissione bilancio.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1136, adottato quale testo base, per la giornata di mercoledì 24 luglio, alle ore 10.

Nuovamente conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1132) *FAZZONE e ROSSO. – Disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare*

(Discussione e rinvio)

Introduce l'esame il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), rilevando preliminarmente che il provvedimento mira a disciplinare la produzione e l'utilizzo di energia nucleare a uso civile.

Procede quindi alla disamina dell'articolato.

Nel dettaglio, l'articolo 1 individua la finalità del disegno di legge e demanda al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il compito di

sovrintendere al rispetto della sicurezza nucleare, in conformità ai principi elencati dal medesimo articolo.

L'articolo 2 dispone quindi l'integrazione del PNIEC con la previsione di una strategia di *mix* energetico con l'energia nucleare con tecnologia di nuova generazione, mentre il successivo articolo 3 istituisce l'Autorità indipendente per l'energia nucleare, con le funzioni e i compiti per l'autorizzazione tecnica, la certificazione, la realizzazione, la gestione e la dismissione degli impianti nucleari, la sicurezza nucleare e la radioprotezione, nonché per la regolamentazione tecnica e le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo, anche ispettivo, e la vigilanza degli impianti nucleari medesimi.

L'articolo 4 istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, avente il compito di valutare lo stato delle infrastrutture di base necessarie per avviare un programma nucleare nazionale e di fornire al Governo le indicazioni necessarie per il loro completo sviluppo e operatività.

All'Agenzia sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), che viene conseguentemente soppresso.

L'articolo 5 disciplina quindi il procedimento per l'individuazione dei siti per l'insediamento di nuovi impianti nucleari. Esso prevede inoltre che la costruzione e l'esercizio dei nuovi impianti e delle opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale soggette ad autorizzazione unica rilasciata con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 6 detta il contenuto dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e disciplina il relativo procedimento, mentre il successivo articolo 7 prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere dell'Agenzia, individui il deposito nazionale per la sistemazione in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi.

Da ultimo, l'articolo 8 demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* l'individuazione delle misure di compensazione per i comuni situati entro 100 chilometri dai siti che ospitano gli impianti nucleari e per i comuni nel cui territorio ricade il sito del deposito nazionale, nonché per i comuni con essi confinanti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che, alla scadenza del termine, risultano presentanti 106 subemendamenti all'emendamento del Governo 9.0.1000, pubblicati in allegato. I subemendamenti 9.0.1000/99 e 9.0.1000/100 sono tuttavia stati ritirati dai rispettivi proponenti.

Dà inoltre conto della presentazione degli emendamenti 1.4 (testo 2) e 1.0.1 (testo 2), pubblicati in allegato.

Da ultimo, rene noto che la relatrice ha presentato l'emendamento 1.0.500, pubblicato in allegato, proponendo contestualmente di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti per venerdì 19 luglio, alle ore 10.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che neanche nella seduta odierna sarà possibile procedere all'esame degli emendamenti, non essendo pervenuti i relativi pareri da parte del Governo. Nel ricordare che la Commissione ha mantenuto un atteggiamento estremamente collaborativo, osserva che – sebbene il Governo avesse rappresentato l'esigenza di trasfondere il contenuto del decreto-legge n. 91 all'interno del decreto-legge n. 76 al fine di velocizzare l'esame parlamentare dei due provvedimenti – allo stato, e nonostante numerosi solleciti, non sono pervenuti neanche i pareri relativi agli emendamenti riferiti al decreto-legge n. 76, il cui termine è scaduto da più di due settimane.

La sottosegretaria CASTIELLO assicura l'impegno del Governo a rendere in tempi congrui il proprio parere sugli emendamenti, segnalando la particolare complessità dell'attività istruttoria condotta dagli uffici governativi che ha ad oggetto il complesso delle proposte di legge all'esame delle Camere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1086) *Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, approvato dalla Camera dei deputati

– e petizioni nn. 6, 103, 108, 172, 217, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 296, 368, 382, 433, 492, 649, 712, 720, 754, 773, 792, 876, 890 e 906 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il PRESIDENTE rende noto che, alla scadenza del termine, risultano presentati 443 emendamenti e 13 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE Aurora FLORIDIA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 161

L'8^a Commissione, esaminato l'Atto del Governo n. 161,

premessi che:

l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 definisce il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e garantisce un'adeguata attuazione alla direttiva (UE) 2023/959 sulle modifiche alla direttiva (UE) 2003/87/CE, che istituisce il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e dà seguito alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

lo schema di decreto in esame ha la finalità di introdurre norme intese a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento (UE) 2021/1119 (c.d. legge UE sul clima);

lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 15 articoli che disciplinano specifiche aree relative all'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 e altre direttive correlate con un focus specifico sul contributo del trasporto aereo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 12 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;

con quanto previsto dallo schema di decreto legislativo le emissioni di gas a effetto serra saranno controllate da una nuova Autorità nazionale competente (Comitato ETS 2), dedicata allo svolgimento delle funzioni previste dal sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e ulteriori settori industriali non già coperti dall'attuale EU ETS,

considerato che:

lo schema di decreto legislativo dispone all'articolo 5, comma 7, lettera b), che il 50 per cento dei proventi delle aste assegnati all'Italia siano assegnati al fondo di ammortamento dei titoli di Stato. Tale destinazione è in contrasto con la direttiva (UE) 2023/958, che specifica gli scopi per l'uso dei proventi d'asta, che devono essere utilizzati per fi-

nanziare iniziative o politiche nazionali e internazionali per la lotta al cambiamento climatico,

valuta favorevolmente lo schema di decreto a condizione che:

venga soppresso l'articolo 5, comma 7, lettera *b*), o valuti il Governo di specificare nel testo normativo la destinazione dei proventi d'asta per la lotta al cambiamento climatico.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1162**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.4 (testo 2)**

MANCA, CROATTI, MAGNI, FREGOLENT, PATTON, LOMBARDO, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole: « nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e) » con le seguenti: « nel limite massimo di spesa di euro 1.050 milioni, di cui euro 350 milioni a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e) ed euro 700 milioni a valere su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso 6-quater, sostituire le parole da: « nel limite di 3.200 euro » fino a: « 6.000 euro » con le seguenti: « nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo complessivo massimo di 30.000 euro. ».

1.0.1 (testo 2)

LIRIS, SIGISMONDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

1. Al fine di garantire interventi di ricostruzione di qualità ispirati ai principi del restauro, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013 d'intesa con la Soprintendenza e su richiesta motivata dei comuni del Cratere con meno di 150 abitanti con superficie del piano di ricostruzione inferiore a 30.000 metri quadri e numero totale di ambiti del Piano di Ricostruzione inferiore a 3, che abbiano mantenuto presso-

ché inalterato nel tempo il tessuto storico con i suoi caratteri peculiari e le tecniche costruttive originarie, definisce metodologie di intervento di ricostruzione del tessuto storico assimilabili al restauro architettonico e urbano a fronte delle quali potranno essere riconosciute specifiche maggiorazioni del finanziamento pubblico valide nell'ambito del Piano di Ricostruzione dello specifico territorio comunale. ».

1.0.500

LA RELATRICE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95)

1. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 22, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: “Il beneficio contributivo di cui al presente comma è previsto anche per i territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 7.”;

b) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: “Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno” e prima delle parole: “, ammissibili ai finanziamenti” sono inserite le seguenti: “nonché residenti nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti di spesa di cui al comma 4”;

c) all'articolo 24, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma: “11-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, nelle medesime modalità e requisiti previsti dal presente articolo, anche per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.” ».

Art. 9.**9.0.1000/1**

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-bis premettere il seguente:

« Art. 09-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2023, n. 231)

1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 231, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Sono esclusi altresì gli enti locali esistenti nell'area di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), per l'intera durata dell'emergenza."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo ».

9.0.1000/2

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-bis », comma 1, lettera a), dopo le parole: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90, del 17 aprile 2024 », aggiungere le seguenti: « , nonché al patrimonio edilizio danneggiato dai fenomeni sismici registrati nel territorio dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei ».

Conseguentemente,

a) al capoverso « Art. 9-ter », comma 2, sostituire le parole: « e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli », con le seguenti: « e sentiti i sindaci dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei »;

b) al capoverso « Art. 9-ter », comma 12, dopo le parole: « n. 887 del 1984 », aggiungere le seguenti: « , nonché nei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei e interessati da fenomeni sismici, »;

c) *al capoverso* « Art. 9-ter », *comma 13, lettera a), primo periodo, dopo le parole:* « nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico », *aggiungere le seguenti:* « , nonché quelli da realizzare nei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei e interessati da fenomeni sismici, »;

d) *al capoverso* « Art. 9-ter », *comma 13, lettera b), primo periodo, dopo le parole:* « alle zone interessate dal fenomeno bradisismico », *aggiungere le seguenti:* « , nonché a quelle dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei e interessati da fenomeni sismici, »;

e) *al capoverso* « Art. 9-sexies », *comma 1, sostituire le parole:* « avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli », *con le seguenti:* « avvalendosi dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei »;

f) *al capoverso* « Art. 9-septies », *comma 1, primo periodo, dopo le parole:* « gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento », *aggiungere le seguenti:* « , nonché del fenomeno sismico nei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei, ».

g) *al capoverso* « Art. 9-octies », *comma 1, sostituire le parole:* « i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare », *con le seguenti:* « i Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei provvedono a comunicare »;

h) *al capoverso* « Art. 9-nonies », *comma 7, lettera a), sostituire le parole:* « i criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli », *con le seguenti:* « i criteri di riparto tra i Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei ».

i) *al capoverso* « Art. 9-nonies », *comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* « di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 », *con le seguenti:* « di euro 40 milioni nell'anno 2024 e di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 » e *al comma 8:*

sostituire le parole: « 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 », *con le seguenti:* « 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 »;

dopo la lettera a) inserire la seguente:

« a-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68

della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. ».

9.0.1000/3

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso « Art. 9-bis », comma 1, lettera a), dopo le parole: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90, del 17 aprile 2024 », aggiungere le seguenti: « , nonché al patrimonio edilizio danneggiato dai fenomeni sismici registrati nel territorio dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei ».

9.0.1000/4

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « titolarità dei rapporti e passivi afferenti alla loro esecuzione » inserire le seguenti: « Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 – I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea) »;

b) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: « un termine per provvedere non superiore a quindici giorni » con le seguenti: « un termine per provvedere non superiore a trenta giorni »;

c) al comma 8 dopo le parole: « d'intesa con la regione Campania » inserire le seguenti: « e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, »;

d) al comma 14 primo periodo, dopo le parole: « titolarità dei rapporti e passivi afferenti alla loro esecuzione » inserire le seguenti: « Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 – I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea) ».

9.0.1000/5

ZANETTIN, GIORGIS

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », comma 1, sostituire le parole: « nell'area di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a) » con le seguenti: « nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a) ».

9.0.1000/6

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

9.0.1000/7

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021 » inserire le seguenti: « fermo restando il ricorso, per le procedure di affidamento dei lavori, al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

9.0.1000/8

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », comma 1, all'ultimo periodo, sopprimere le parole da: « ed è altresì » fino alla fine del comma.

9.0.1000/9

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », comma 2, lettera a), dopo le parole: « e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli

e Pozzuoli,» *inserire le seguenti*: « , le principali associazioni di categoria, le associazioni e i comitati civici locali, ».

9.0.1000/10

ZANETTIN, GIORGIS

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », comma 2, lettera a), numero 1), dopo la parola: « approvato » inserire le seguenti: « con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ».

9.0.1000/11

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole: « “molto elevata” o “elevata”, » con le seguenti: « “molto elevata”, “elevata” o “media”, ».

9.0.1000/12

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: « realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza “molto elevata” o “elevata” » inserire le seguenti: « oltre a quelli di classe “media” ».

9.0.1000/13

FREGOLENT

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: « realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza “molto elevata” o “elevata” » inserire le seguenti: « oltre a quelli di classe “media” ».

9.0.1000/14

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: « finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto » inserire le seguenti: « , compresa quella portuale, ».

9.0.1000/15

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », comma 2, lettera c), sostituire le parole: « un termine per provvedere non superiore a quindici giorni » con le seguenti: « un termine per provvedere non superiore a trenta giorni ».

9.0.1000/16

DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », al comma 2, lettera c), sostituire le parole: « un termine per provvedere non superiore a quindici giorni » con le seguenti: « un termine per provvedere non superiore a trenta giorni ».

9.0.1000/17

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Il commissario straordinario nell'attuazione degli interventi nell'area Flegrea di cui ai precedenti commi, non può agire in deroga alle procedure di affidamento dei lavori così come disciplinate dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».

9.0.1000/18

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione di cui al presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il Commissario straordinario, in raccordo con la regione Campania, con il Dipartimento della protezione civile e con i comuni della "zona d'intervento", provvede affinché i dati, i documenti e le informazioni in base ai quali sono stati elaborati i piani e i programmi di cui al presente decreto, nonché i dati riferiti al relativo stato di avanzamento e attuazione, siano resi disponibili e accessibili mediante pubblicazione in una apposita piattaforma di monitoraggio e nei rispettivi siti istituzionali. ».

9.0.1000/19

ZANETTIN, GIORGIS

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. La Relazione sulle attività di protezione civile prevista dall'articolo 5, comma 3, del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è integrata con i dati e le informazioni sull'attuazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), del presente articolo ».

9.0.1000/20

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », dopo il comma 4 inserire il seguente:

« 4-bis. Il reclutamento di unità di personale a tempo determinato, comprese le figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, si intendono prorogati fino al 31 dicembre 2027. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

9.0.1000/21

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1.000, capoverso « Art. 9-ter », comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli ».

9.0.1000/22

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », al comma 6, dopo le parole: « società in house dello Stato » inserire le seguenti: « tra cui Invitalia, ».

9.0.1000/23

DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », al comma 8, dopo le parole: « d'intesa con la regione Campania » inserire le seguenti: « e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli ».

9.0.1000/24

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », comma 8, dopo le parole: « d'intesa con la regione Campania, » inserire le seguenti: « sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, ».

9.0.1000/25

DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », al comma 11, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 36.050.000 per l'anno 2027, di euro 56.650.000 per l'anno 2028 e di euro 46.350.000 per l'anno 2029, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro ».

9.0.1000/26

ZANETTIN, GIORGIS

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », comma 14, secondo periodo, sostituire le parole: « A decorrere dalla data indicata con il decreto di cui al comma 13, alinea » con le seguenti: « A decorrere dalla data indicata con il decreto adottato ai sensi del comma 13, alinea » e, al quarto periodo, sostituire le parole: « Con il decreto di cui al comma 13, alinea » con le seguenti: « Con i decreti di cui al comma 13, alinea ».

9.0.1000/27

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », comma 14, dopo le parole: « titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. » inserire le seguenti: « Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 – I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea). ».

9.0.1000/28

DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », al comma 14, dopo le parole: « titolarità dei rapporti e passivi afferenti alla loro esecuzione. » inserire le seguenti: « Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 – I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea). ».

9.0.1000/29

ZANETTIN, GIORGIS

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », dopo il comma 14 inserire il seguente:

« 14-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività del Commissario straordinario di cui al comma 1, che illustra lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi, le principali criticità emerse e le soluzioni prospettate, con indicazione delle risorse utilizzate ».

9.0.1000/30

ZANETTIN, GIORGIS

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-ter », comma 16, sostituire le parole: « di cui all'articolo 2, comma 1 » con le seguenti: « approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 ».

9.0.1000/31

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-ter, inserire il seguente:

« Art. 9-ter.1.

(Misure urgenti in materia di infrastrutture di trasporto nei Campi Flegrei)

1. Al fine di potenziare l'attuale rete infrastrutturale con particolare attenzione alle vie di fuga necessarie in quei territori interessati dal fe-

nomeno bradisismico e, conseguentemente, di favorire una maggiore sicurezza dei cittadini, il commissario straordinario di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, di concerto con i comuni interessati dal suddetto fenomeno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, nel rispetto del contratto di programma 2022-2026, adotta un programma per la soppressione dei Passaggi a Livello ancora esistenti sulle linee ferroviarie della rete complementare insistenti sui territori medesimi per la realizzazione di opere sostitutive al Passaggio a Livello. In alternativa e, per le finalità di cui al presente comma e solo in determinate aree possono essere considerati i progetti riguardanti l'interramento dei passaggi a livello. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, economiche e strumentali previste a legislazione vigente presenti nella contabilità del commissario di cui all'articolo 9-ter. ».

9.0.1000/32

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-ter inserire il seguente:

« Art. 9-ter.1.

(Disposizioni per la tutela del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, con particolare riferimento all'evento sismico del 20 maggio 2024, sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1. si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 6 milioni per l'anno 2025 destinati ad opere, e di 1 milione di euro per l'anno 2026 destinati all'analisi di vulnerabilità e al rafforzamento del monitoraggio conservativo. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, le strutture periferiche del Ministero della cultura, di cui all'articolo 33, comma 3, numero 22), e all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2024 e 200.000 euro per il 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

9.0.1000/33

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-quater », comma 2, sopprimere la lettera c).

9.0.1000/34

DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-quater », comma 2, sopprimere la lettera c).

9.0.1000/35

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-quater », comma 2, sopprimere la lettera d).

9.0.1000/36

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-quater », comma 2, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « fermo re-

stando le procedure di affidamento dei lavori così come disciplinate dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».

9.0.1000/37

DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-quater », comma 2, lettera d), sopprimere i numeri 2) e 3).

9.0.1000/38

DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-quinquies », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « 15.000.000 » con le seguenti: « 30.000.000 ».

9.0.1000/39

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-quinquies », dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

9.0.1000/40

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-quinquies », dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« *2-bis.* Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate “zona di intervento” delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

9.0.1000/41

DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-sexies », apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in

esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 600,00 per i nuclei monofamiliari, di euro 800,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 900,00 per quelli composti da tre persone, di euro 1000,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 1200,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 1200,00 mensili previsti per il nucleo familiare. »;

al comma 2 sopprimere le seguenti parole: « non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, »;

sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 5.000.000,00 per l’anno 2024 e di euro 10.000.000,00 per l’anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato. ».

9.0.1000/42

FINA, IRTO, BASSO

All’emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-sexies », comma 1, dopo le parole: « abitazione principale », ovunque ricorrano, inserire le seguenti: « abituale e continuativa ».

9.0.1000/43

DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

All’emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-sexies », apportare le seguenti modificazioni:

– al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « ai nuclei familiari la cui abitazione principale, » inserire le seguenti: « abituale e continuativa, »;

– al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « ai nuclei familiari la cui abitazione principale, » inserire le seguenti: « abituale e continuativa, ».

9.0.1000/44

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-sexies », al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « ai nuclei familiari la cui abitazione principale, » inserire le seguenti: « abituale e continuativa, »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « ai nuclei familiari la cui abitazione principale » inserire le seguenti: « abituale e continuativa, ».

9.0.1000/45

ZANETTIN, GIORGIS

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-sexies », comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « in esecuzione di provvedimenti » inserire le seguenti: « relativi a immobili ».

9.0.1000/46

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-sexies », apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: « Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 600,00 per i nuclei monofamiliari, di euro 700,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 800 per quelli composti da tre persone, di euro 900,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 1.100,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità »;

b) al comma 2 dopo le parole: « 31 dicembre 2025, » inserire le seguenti: « con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi »;

c) *al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: « Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 3.000.000,00 per l’anno 2024 e di euro 6.000.000,00 per l’anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. ».*

9.0.1000/47

ZANETTIN, GIORGIS

All’emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-sexies », comma 1, sostituire le parole: « persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità » con le seguenti: « persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità ».

9.0.1000/48

FINA, IRTO, BASSO

All’emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-sexies » comma 4, dopo le parole: « Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede » inserire le seguenti: « in fase di prima attuazione ».

9.0.1000/49

FREGOLENT

All’emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-sexies », comma 4, dopo le parole: « Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede » inserire le seguenti: « in fase di prima attuazione ».

9.0.1000/50

NAVE, DI GIROLAMO

All’emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-sexies », al comma 4, dopo le parole: « Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede » inserire le seguenti: « in fase di prima attuazione ».

9.0.1000/51

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-sexies », comma 4, sostituire le parole: « limite massimo di euro 1.800.000,00 per l'anno 2024 e di euro 3.600.000,00 per l'anno 2025 » con le seguenti: « limite massimo di euro 4.550.000,00 per l'anno 2024 e di euro 6.800.000,00 per l'anno 2025 ».

9.0.1000/52

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-sexies », dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 4-bis. Al fine di far fronte all'emergenza abitativa aggravata dal rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e agevolare i nuclei familiari sgomberati, di cui al comma 1, nella ricerca di una sistemazione temporanea, possono essere stipulati, fino al 31 dicembre 2025, contratti di locazione transitori per sei mesi rinnovabili per altri sei. Per i proprietari che metteranno a disposizione i propri immobili è prevista l'esenzione dal pagamento dell'IMU per tutta la durata del contratto transitorio. Agli oneri derivanti dal presente comma quantificati in 500 mila euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare stabilisce con decreto le modalità di rimborso ai comuni per i mancati introiti derivanti dal comma 4-bis. ».

9.0.1000/53

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-septies », comma 1, dopo le parole: « è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione » inserire le seguenti: « di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ».

9.0.1000/54

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-septies », comma 1, dopo le parole: « è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione » inserire le seguenti: « di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ».

9.0.1000/55

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-septies », comma 1, inserire alla fine il seguente periodo: « Sono fatti salvi, purché nel rispetto della normativa antisismica, i Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana in corso o adottati. ».

9.0.1000/56

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-septies », dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo ».

9.0.1000/57

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-septies », dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella “zona di intervento” delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo ».

9.0.1000/58

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-septies », dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella “zona di intervento” delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, che, a valle dell'analisi dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023, dovessero risultare a media e alta vulnerabilità sismica, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute

fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo ».

9.0.1000/59

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, sostituire l'articolo 9-octies con il seguente:

« Art. 9-octies.

(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e comma 3, lettera *b*), del decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati come a più elevata vulnerabilità sismica. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-*nonies*, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-*bis*, comma

1, lettera *a*), e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro i successivi centoventi giorni dal termine di cui al comma 1, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dalla suddetta analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, le informazioni in merito ai titoli edilizi abilitativi rilasciati, anche in sanatoria, rispetto agli edifici interessati dal programma di cui al comma precedente. ».

9.0.1000/60

FREGOLENT

All'emendamento 9.0.1000, sostituire l'articolo 9-octies con il seguente:

« Art. 9-octies.

(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183 la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati come a più elevata vulnerabilità sismica. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-*nonies*, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-*bis*, comma

1, lettera *a*), e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro i successivi centoventi giorni dal termine di cui al comma 1, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dalla suddetta analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, le informazioni in merito ai titoli edilizi abilitativi rilasciati, anche in sanatoria, rispetto agli edifici interessati dal programma di cui al comma precedente. ».

9.0.1000/61

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-octies », sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

« 1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 8, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e comma 3, lettera *b*), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci, nonché in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e comma 3, lettera *b*), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1, ovvero in rela-

zione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria o di condono definite ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. La Regione Campania, all'esito della comunicazione da parte dei Comuni interessati del sopravvenuto rilascio di provvedimenti di concessione, di autorizzazione in sanatoria o di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvede a trasmettere, semestralmente, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'aggiornamento del programma di cui al presente comma. ».

9.0.1000/62

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso « Art. 9-octies », comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con destinazione d'uso residenziale », inserire le seguenti: « e non residenziale ».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 9-octies, dopo le parole: « ad uso residenziale », inserire le seguenti: « e non residenziale ».

9.0.1000/63

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso « Art. 9-octies », comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con destinazione d'uso residenziale »,

inserire le seguenti: « e non residenziale, adibito ad attività produttive, commerciali, industriali e artigianali, ».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 9-octies, dopo le parole: « ad uso residenziale », *inserire le seguenti:* « e non residenziale, adibito ad attività produttive, commerciali, industriali e artigianali, ».

9.0.1000/64

DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-octies », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « 1° settembre 2024 » *con le seguenti:* « 31 ottobre 2024 ».

9.0.1000/65

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-octies », comma 1, sostituire le parole: « entro il 1° settembre 2024 » *con le seguenti:* « 1° ottobre 2024 ».

9.0.1000/66

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-octies », comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: « del 3 luglio 2024 » *con le seguenti:* « della comunicazione dell'elenco di cui al primo periodo alla regione Campania e al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. ».

9.0.1000/67

DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-octies », comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: « del 3 luglio 2024. » *con le seguenti:*

« della comunicazione dell'elenco di cui al primo periodo alla regione Campania e al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. ».

9.0.1000/68

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-octies », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Gli edifici con destinazione residenziale, non danneggiati e non inagibili, possono beneficiare fino al 2025 della disciplina relativa alla detrazione nella misura del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con la possibilità di optare per le modalità alternative di fruizione della detrazione con lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta. ».

9.0.1000/69

FREGOLENT

All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-octies, inserire il seguente:

« Art. 9-octies.1.

(Deroga ai vincoli paesaggistici per interventi di adeguamento sismico degli immobili privati)

1. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela paesaggistica e al fine di rendere più resiliente ai fenomeni bradisismici l'edilizia privata dei Comuni ricadenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, è consentita la demolizione e ricostruzione degli immobili purché:

a) non vengano aumentati la cubatura e il volume totale e sia garantita l'inserimento armonico nel contesto paesaggistico;

b) l'immobile sia regolarmente accatastato alla data del 20 maggio 2024;

c) non risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del de-

creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) sia rispettata la normativa vigente in materia antisismica alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ».

9.0.1000/70

FREGOLENT

All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-octies, inserire il seguente:

« Art. 9-octies.1.

(Istituzione di un Fondo per l'adeguamento del porto di Pozzuoli)

1. Al fine di consentire il potenziamento delle vie di esodo mediante il sistema di trasporto intermodale nell'area dei Campi Flegrei interessata da fenomeni bradisismici e nello specifico per effettuare interventi di adeguamento infrastrutturale del porto di Pozzuoli, è riconosciuto al comune di Pozzuoli un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Al trasferimento delle risorse si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84. ».

9.0.1000/71

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-nonies », apportare le seguenti modificazioni:

a) *i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

« 1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'am-

bito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni nell'anno 2024 e di euro 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata, con inagibilità parziale, e o sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata, con inagibilità parziale, e/o sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, lettera ff) dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 2023, n. 20, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare danneggiata, con inagibilità parziale, o sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4,8.4.1 e 8.4.2. »;

b) *al comma 3, lettera c) sostituire le parole: « il nesso di causalità » con le seguenti: « la compatibilità »;*

c) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

« 8. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripar-

tire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. ».

9.0.1000/72

DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

All’emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-nonies » apportare le seguenti modificazioni:

– *al comma 1 sostituire le parole:* « è autorizzata la spesa di euro 20 milioni nell’anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 » *con le seguenti:* « è autorizzata la spesa di euro 40 milioni nell’anno 2024 e di euro 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 »;

– *al comma 2 sostituire le parole:* « Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, » *con le seguenti:* « Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 600/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.600/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili »;

– *sostituire il comma 8 con il seguente:*

« 8. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall’anno 2024 dall’annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

9.0.1000/73

FINA, IRTO, BASSO

All’emendamento 9.0.1000, al capoverso « Art. 9-nonies », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « di euro 20 milioni nell’anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 », *con le*

seguenti: « di euro 40 milioni nell'anno 2024 e di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 8:

– *sostituire le parole*: « 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 » *con le seguenti*: « 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 »;

– *dopo la lettera a) inserire la seguente*:

« *a-bis*) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. ».

9.0.1000/74

ZANETTIN, GIORGIS

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-nonies », comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « in esecuzione di provvedimenti » *inserire le seguenti*: « relativi a immobili ».

9.0.1000/75

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso « Art. 9-nonies », comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « Il contributo di cui al presente comma è erogato anche a favore delle attività economiche e commerciali che hanno interrotto l'attività produttiva in esecuzione di provvedimenti

di inagibilità adottati a seguito del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

– *alla rubrica, dopo le parole: « edifici residenziali » inserire le seguenti: « e non residenziali »;*

– *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « di euro 20 milioni nell’anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 », con le seguenti: « di euro 70 milioni nell’anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 »;*

– *al comma 8, sostituire le parole: « 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 », con le seguenti: « 70 milioni di euro per l’anno 2024 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 »;*

– *al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

« *a-bis*) quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2024 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall’anno 2024 dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 50 milioni di euro per l’anno 2024 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. ».

9.0.1000/76

FINA, IRTO, BASSO

All’emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-nonies », dopo il comma 2 inserire il seguente:

« *2-bis*. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF dei beneficiari. ».

9.0.1000/77

NAVE, DI GIROLAMO

All’emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-nonies », dopo il comma 2 inserire i seguenti:

« *2-bis*. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento sismico del 20 maggio 2024 costituendo causa di forza maggiore

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile, i soggetti titolari di mutui la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata danneggiata con inagibilità parziale o sgomberata per inagibilità hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito *internet*, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 20 maggio 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. ».

9.0.1000/78

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-nonies », dopo il comma 2 inserire il seguente:

« *2-bis.* In conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 per i soggetti appartenenti a nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata, con inagibilità parziale, o sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi gli adempimenti fiscali e tributari in scadenza dalla medesima data del 20 maggio 2024 al 20 maggio 2025, con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi. Agli oneri derivanti dal presente comma quantificati in 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. ».

9.0.1000/79

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-nonies », comma 5, sostituire le parole: « entro il termine di trenta giorni » con le seguenti: « entro novanta giorni ».

9.0.1000/80

DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-nonies », comma 5 sostituire le parole: « entro il termine di trenta giorni » con le seguenti: « entro novanta giorni ».

9.0.1000/81

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-nonies », comma 5 sostituire le parole: « entro il termine di trenta giorni dalla » con le seguenti: « entro novanta giorni dalla data ».

9.0.1000/82

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-nonies », dopo il comma 7 inserire i seguenti:

« 7-bis. Per l'anno 2024, alle attività con sede legale od operativa nella zona di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, non si applica l'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, quantificato in 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

9.0.1000/83

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-nonies », al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo) sostituire le parole: « entro sessanta giorni dalla data » con le seguenti: « entro novanta giorni dalla data »; al medesimo comma, all'ultimo periodo sostituire le parole: « .di entrata in vigore del presente decreto » con le seguenti: « della comunicazione dell'elenco di cui al primo periodo alla regione Campania e al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. ».*

9.0.1000/84

FREGOLENT

All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-nonies, inserire il seguente:

« Art. 9-nonies.1.

(Assegnazione di fondi destinati all'ammodernamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni ricadenti nell'area dei Campi Flegrei)

1. Al fine di ammodernare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni ricadenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono assegnati ai Comuni contributi complessivamente pari a di 150 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le somme sono destinate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica degli edifici nonché a progetti di miglioramento o di adeguamento sismico, ivi comprese le relative progettazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 150 milioni di euro per l'anno 2024, in 150 milioni di euro per l'anno 2025 e in 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'entrata

in vigore della presente legge, è individuata la tabella di ripartizione dei fondi tra i diversi Comuni. ».

9.0.1000/85

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-nonies, inserire il seguente:

« Art. 9-nonies.1.

(Istituzione di una zona franca urbana nella zona di intervento)

1. Nella “zona di intervento” delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è istituita una zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1 e che hanno subito a causa della crisi bradisismica in atto una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2023 fino alla data di conversione in legge del presente decreto, rispetto al corrispondente periodo degli anni 2022/2023, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei Comuni interessati dal fenomeno bradisismico, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i due anni successivi.

4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2024.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di regime "de minimis", mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

9.0.1000/86

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-nonies inserire il seguente:

« Art. 9-nonies.1.

(Misure urgenti per il potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)

1. Per valorizzare le attività di ricerca svolte dagli enti pubblici vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concor-

suali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il reclutamento delle quattro unità di personale.

3. A partire dal 2024, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50.000 euro per l'anno 2024 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

9.0.1000/87

FREGOLENT

All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-nonies, inserire il seguente:

« Art. 9-nonies.1.

(Sospensione dei mutui per i soggetti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)

1. Al fine di sostenere i cittadini residenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, per l'anno 2024, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore dei soggetti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate non pagate con scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2024.

2. L'ammissione al beneficio è subordinata alla condizione che il beneficiario e il suo nucleo familiare sia stato sgomberato dall'abitazione principale per inagibilità.

3. La sospensione del pagamento delle rate non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di pre-

etto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;

b) fruizione di agevolazioni e garanzie pubbliche;

c) mutui per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino eventi naturali imprevisti e purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

4. Fino al 31 dicembre 2024 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui di cui al comma 1.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, sono a carico del Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. ».

9.0.1000/88

FREGOLENT

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-decies », apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: « e dei Comuni interessati »;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, all'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: “da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “da impiegare per un periodo di quarantotto mesi”;

b) al comma 2, le parole: “nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro”;

c) al comma 5 dopo le parole: “e di 2.333.000 euro per l'anno 2025” inserire le seguenti: “e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027” ».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente emendamento pari 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.0.1000/89

DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-decies », dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, all'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: “da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “da impiegare per un periodo di quarantotto mesi”;

b) al comma 2, le parole: “nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro”;

c) al comma 5 dopo le parole: “e di 2.333.000 euro per l'anno 2025” inserire le seguenti: “e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l'anno 2026”.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro ».

Conseguentemente, nella rubrica, inserire in fine le parole: « e dei Comuni interessati ».

9.0.1000/90

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-decies », apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica inserire in fine le parole: « e dei Comuni interessati »;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: “da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “da impiegare per un periodo di quarantotto mesi”;

b) al comma 2, le parole: “nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro”;

c) al comma 5 dopo le parole: “e di 2.333.000 euro per l'anno 2025” inserire le seguenti: “e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l'anno 2026” ».

9.0.1000/91

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-decies », apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica aggiungere in fine le parole:* « e dei Comuni interessati »;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: “da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “da impiegare per un periodo di quarantotto mesi”;

b) al comma 2, le parole: “nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro”;

c) al comma 5 dopo le parole: “e di 2.333.000 euro per l'anno 2025” inserire le seguenti: “e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l'anno 2026” ».

9.0.1000/92

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-decies, inserire il seguente:

« Art. 9-decies.1.

(Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)

1. Ai lavoratori dipendenti presso aziende situate nell'area dei Campi Flegrei e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni derivanti dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di 12 mesi fruibili nel periodo compreso tra il 1^a luglio 2024 e il 30 giugno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

9.0.1000/93

NAVE, DI GIROLAMO

All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-decies, inserire il seguente:

« Art. 9-decies.1.

(Esonero contributivo)

1. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, ai datori di lavoro di aziende situate nell'area dei Campi Flegrei interessata dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, nella misura del 100 per cento dal 1^o luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno

2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

9.0.1000/94

ZANETTIN, GIORGIS

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-undecies », comma 2, sostituire le parole: « fino alla somma complessiva di » con le seguenti: « una somma di importo massimo complessivo fino a ».

9.0.1000/95

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso « Art. 9-duodecies », dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

« 8-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa degli enti dei crateri sisma 2009 e 2016 impegnati per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, vigenti o approvate entro il 31 dicembre 2021 dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma 2009 nonché da quelle inserite nel cratere del sisma 2016, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2027.

8-ter. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 186, lettera d), dopo le parole: “superiore a 100.000 abitanti” sono aggiunte le seguenti: “e nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016, anche al fine dell'esercizio delle funzioni di coordinamento per un più efficiente utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)”.

8-quater. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resi-

lienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) per le aree sisma 2009 e 2016, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, gli enti locali del cratere sisma 2009 e del cratere sisma 2016, per gli anni dal 2024 al 2026, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 20 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Possono procedere all'incremento gli enti locali che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, comma 4, lettere *a)* e *b)*, oltre al requisito di cui alla lettera *c)*, la cui percentuale è elevata al 20 per cento.

8-quinquies. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti o incompleti possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila, alle unità immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo di cui al periodo precedente le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma sono attuate sulle risorse destinate alla ricostruzione. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo ed autorizzazione dell'incremento straordinario, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche.

8-sexies. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “diversi dall'Aquila” sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli interventi di competenza del Comune dell'Aquila, i criteri per la valutazione della concessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pub-

blica e privata, sono stabiliti dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, con propria determinazione" ».

9.0.1000/96

ZANETTIN, GIORGIS

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-duodecies », dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. La Relazione sulle attività di protezione civile prevista dall'articolo 5, comma 3, del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è integrata con i dati e le informazioni sulla concessione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2 del presente articolo ».

9.0.1000/97

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso « Art. 9-duodecies », dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

« 8-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e l'Associazione bancaria italiana provvedono, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo:

a) all'aggiornamento dell'Accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

b) alla definizione delle modalità e criteri di raccolta delle informazioni necessarie alla quantificazione degli interessi di sospensione complessivamente maturati in relazione ai finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, anche in funzione dell'assegnazione dei contributi pubblici previsti a loro parziale copertura;

c) a rafforzare la collaborazione in relazione ai contributi pubblici per la ricostruzione erogati tramite il canale bancario. ».

9.0.1000/98

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso « Art. 9-duodecies », dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

« 8-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 20-ter è aggiunto il seguente:

“Art 20-quater.

(Ulteriori misure a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici)

1. Al fine di concedere un contributo una tantum a favore delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, che sono state impossibilitate a riaprire le loro attività, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis.

2. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità di erogazione, nel limite massimo di 40 mila euro per ciascuna impresa.” ».

9.0.1000/99

GASPARRI, ROSSO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-duodecies », dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. All'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, o successivamente, quest'ultimo è posticipato di novanta giorni.”. »

9.0.1000/100

GASPARRI, ROSSO

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-duodecies », dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Il termine per l'esercizio della delega di cui alla lettera 1-bis) del comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, come

introdotto dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2024. »

9.0.1000/101

ZANETTIN, GIORGIS

All'emendamento 9.0.1000, capoverso « Art. 9-duodecies », alla rubrica, sostituire le parole: « interventi post sisma » con le seguenti: « interventi conseguenti al sisma ».

9.0.1000/102

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso « Art. 9-terdecies », comma 1, sopprimere la lettera a).

9.0.1000/103

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, dopo il capoverso « Art. 9-terdecies », aggiungere il seguente:

« Art. 9-quaterdecies – (Ulteriori disposizioni per fronteggiare gli eventi alluvionali) – 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: “Comuni indicati nell'allegato 1” sono inserite le seguenti: “o individuati dal decreto ministeriale 12 settembre 2023, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante Dichiarazione del carattere di calamità naturale degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° al 17 maggio 2023”. ».

9.0.1000/104

FINA, IRTO, BASSO

All'emendamento 9.0.1000, dopo il capoverso « Art. 9-terdecies », aggiungere il seguente:

« Art. 9-quaterdecies – (Mutui per l'acquisto della prima casa) –
1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 476, dopo le parole: “da adibire ad abitazione principale del mutuatario” sono inserite le seguenti: “o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera *c-ter*)”;

b) al comma 479, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

“*c-ter*) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, conseguente ad eventi calamitosi.”;

c) dopo il comma 479, sono inseriti i seguenti:

“479-*bis*. In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera *c-ter*), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive, ovvero fino alla data di assegnazione di un'abitazione o immobile sostitutivo.

479-*ter*. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera *d*), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui.”.

2. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone con propria ordinanza ulteriori misure con i Fondi della contabilità di cui all'articolo 4, del medesimo decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. ».

9.0.1000/105

FAZZONE, ROSSO

All'emendamento 9.0.1000, dopo il capoverso « Art. 9-terdecies », inserire il seguente:

« Art. 9-quaterdecies.

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 3 dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

“*e-bis*) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attività di cui all'articolo 21, comma 4, lettera *e*) relativamente alla funzione di mandataria/mandante di RTI esecutrice di appalti pubblici;”. ».

9.0.1000/106

FAZZONE, ROSSO

All'emendamento 9.0.1000, dopo il capoverso « Art. 9-terdecies », inserire il seguente:

« Art. 9-quaterdecies.

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 4 dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

“*e*) per le prestazioni di servizi o esecuzione di lavori da parte di RTI ad un Ente Pubblico, è emessa fatturazione unica dalla mandataria e le mandanti emettono la fattura per la loro quota alla mandataria entro il giorno 12 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione”. ».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1086

G/1086/1/8

MURELLI, GERMANÀ, POTENTI

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

premesso che:

il disegno di legge in discussione introduce nuove disposizioni volte a rafforzare la sicurezza stradale;

l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, aggiungendo l'articolo 2-*bis*, e consente agli organi di polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, la possibilità di sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Salute;

considerato che:

secondo gli ultimi dati forniti dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nel 2023 sono stati denunciati 585.356 infortuni e, ad oggi, il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta una tematica prioritaria per il nostro Paese;

al riguardo, nel 2019 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano avrebbe dovuto sancire l'intesa sul documento recante « Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcoldipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza ». Tale mancata intesa prevedeva che su richiesta del datore, di un Dirigente, di un Preposto o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

(RSPP) si potesse procedere con test rapidi di *screening* salivari comunemente in commercio con marchio CE medicale, per determinate tipologie di lavoratori soggetti a mansioni pericolose, tra cui le attività di trasporto, al fine di verificare l'assenza di assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti;

a livello europeo, già le Linee Guida della *European Workplace Drug Testing Society* per la somministrazione dei test antidroga tramite l'utilizzo di campioni orali forniscono informazione dettagliate per l'utilizzo della saliva per finalità di *testing*, risultando più efficaci e meno onerose;

appare opportuno introdurre specifici controlli antidroga per alcuni settori lavorativi considerati mansioni pericolose, come ad esempio le attività di trasporto su strada, al fine di prevenire incidenti e garantire la sicurezza stradale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre specifici controlli antidroga per alcuni settori lavorativi critici, come ad esempio il trasporto su strada, mediante l'utilizzo di test salivari, in grado di accertare con elevata precisione se i soggetti che esercitano un'attività lavorativa che incide sull'incolumità altrui agiscono sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in modo da prevenire gli incidenti, grazie ad un uso costante di tali strumenti che riduce al minimo il rischio di alterazione dei risultati.

G/1086/2/8

CUCCHI, AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice della strada innovando, tra l'altro, la disciplina sanzionatoria per la guida successiva all'assunzione di stupefacenti;

in questo ambito, ricordiamo che la cannabis ad uso medico è prodotta in Italia in conformità alle direttive europee in materia di medicinali sulla base di un processo produttivo autorizzato dall'AIFA. La distribuzione è autorizzata dall'Organismo statale per la cannabis, attivo presso il Ministero della salute;

come evidenziato in audizione dall'Associazione pazienti cannabis medica, la cannabis medica ovviamente nulla a che vedere con la cannabis a scopo ludico, in quanto è certificata sulla scorta di rigorosi

standard botanici e farmacologici, ed è regolamentata esclusivamente da prescrizioni mediche rilasciate sulla base di precisi piani terapeutici;

nonostante ciò, i pazienti subiscono spesso il pregiudizio legato alla cannabis usata a scopo ludico-ricreazionale;

la nuova disciplina non solo non garantisce la sicurezza sulle nostre strade, ma non tutela neanche chi utilizza cannabis a fini terapeutici, che di fatto non potrà praticamente più guidare,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di uniformare il trattamento dei conducenti/pazienti in cura con cannabis medica che risulterebbero sempre positivi con quei pazienti che si curano con altre tipologie di farmaci psicoattivi (benzodiazepine, antidepressivi maggiori, eccetera) per i quali non sussiste il giudizio di non idoneità alla guida, né sono previsti drug-test ad opera delle Forze dell'Ordine nei controlli sulla strada;

ad apportare le opportune modifiche al fine di garantire che almeno in assenza di una evidente alterazione psicofisica, le disposizioni previste in materia di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, non si applicano al conducente che dimostri di essere in cura con cannabis medica prescritta sulla base di uno specifico piano terapeutico.

G/1086/3/8

SIGISMONDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1086 recante « Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »,

impegna il Governo:

ad accertare, in sede di applicazione delle norme riguardanti il cosiddetto *alcolock*, che tale dispositivo non impedisca il funzionamento del veicolo se persone a bordo di esso diverse dal conducente hanno un tasso alcolemico sopra la norma o nei casi in cui il blocco avvenga in situazioni tali da rendersi pericolose;

a prevedere modalità specifiche di funzionamento del dispositivo di *alcolock* in caso di reale emergenza.

G/1086/4/8

PELLEGRINO

Il Senato,

premessi che:

le autoscuole sono preposte e qualificate alla formazione cognitiva, tecnica, giuridica e morale dei conducenti di veicoli;

nei corsi vengono trattati argomenti quali il primo soccorso, la percezione del pericolo nella circolazione stradale, le cause più frequenti di incidenti stradali, comportamenti per la prevenzione e la sicurezza del conducente, le conseguenze di una alterazione dello stato psicofisico del conducente in particolare per ebbrezza o sotto effetto di droghe;

data la peculiarità della materia, impartire le lezioni in presenza anziché a distanza, tramite piattaforme digitali, è molto più efficace;

l'interazione diretta con l'istruttore e tra discenti mediante una partecipazione attiva durante le lezioni e l'opportunità di chiarire dubbi in tempo reale permette di apprendere la materia in maniera più approfondita e completa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di regolamentare i contenuti e le modalità dei corsi di teoria svolti in presenza, presso le autoscuole al fine di individuare delle agevolazioni premianti per i discenti partecipanti, a supporto delle prove di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile, n. 285.

G/1086/5/8

FREGOLENT

Il Senato,

premessi che:

quello dei bus turistici in Italia rappresenta un settore economico significativo, che dà lavoro a oltre 20mila persone, con altrettanti bus che viaggiano sulle strade italiane, creando ricchezza per circa 2,5 miliardi di euro l'anno e permettendo di valorizzare al meglio la vocazione turistica dell'Italia accompagnando i turisti alla scoperta dell'arte di cui le nostre città sono impregnate;

i bus turistici del nostro Paese percorrono annualmente oltre 1,7 miliardi di chilometri, generando un indotto diretto di consumi e servizi (si pensi a titolo esemplificativo alle guide turistiche e alle aziende di

manutenzione delle flotte) e un notevole ritorno per i conti pubblici, se si considerano i 270 milioni di euro di accise derivanti dall'acquisto dei carburanti ed i 100 milioni di euro incassati direttamente dai comuni attraverso l'emissione dei *ticket* per l'accesso alle ZTL;

ad oggi, il settore sta affrontando delle difficoltà derivanti dalla mancanza di autisti, che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative stimano a circa 7mila unità. Detto numero di lavoratori appare difficilmente reperibile nel breve periodo, in particolare tra i neo-maggiorenni;

avvicinare i più giovani al settore risulta difficile, e nei prossimi 5 anni si prevede una perdita di lavoratori ed *expertise* del settore dovuta al limite di età per l'idoneità della patente D, che attualmente è fissato a 68 anni;

se si prendono in considerazione i Paesi europei a noi più vicini sia culturalmente che territorialmente, il limite anagrafico per il conseguimento della patente D è presente solo in Italia;

tale limite pone le aziende italiane operanti nel settore in forte svantaggio rispetto a quelle *competitor* operanti nei principali mercati europei;

l'approdo dei lavoratori alla categoria di autisti di bus turistici è generalmente molto elevata, e l'età pensionabile che nel nostro Paese cresce costantemente;

l'eliminazione del limite anagrafico per la guida con patente D potrebbe rappresentare un intervento risolutivo anche sotto l'aspetto sociale e occupazionale, al fine di permettere il passaggio di conoscenza tra le generazioni più esperte di autisti e quelle ancora acerbe,

impegna il Governo

a eliminare ogni limite anagrafico previsto per l'ottenimento della patente D, permettendo ai lavoratori del settore di proseguire nel servizio su base volontaria anche oltre i 68 anni, senza trascurare aspetti quali la sicurezza e l'idoneità degli stessi.

G/1086/6/8

MARCHESCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1086 recante « Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »,

premesso che:

in fase di esame del procedimento di revisione del codice della strada, è stato portato in evidenza da AIRCAM (Associazione Italiana per lo studio e la ricerca delle CARdioMiopatie), il problema relativo alla mancanza di linee guida nazionali in merito al rilascio e/o rinnovo delle patenti di guida in presenza di pazienti portatori di cardiomiopatie ai quali è stato impiantato un *pace maker* e/o un defibrillatore impiantabile (ICD);

la problematica sopra evidenziata è riscontrata anche da altre importanti associazioni di medici e professionisti, quali: Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri), AIAC (Associazione italiana aritmologia e cardiostimolazione), SIC (Società Italiana cardiologia), ARCA (Associazione regionale cardiologi);

le linee guida a cui oggi molte commissioni di valutazioni regionali fanno riferimento, nonostante redatte da società scientifiche, non risultano essere state inserite nel registro nazionale tenuto dall'Istituto Superiore di Sanità ai sensi della legge 8 marzo 2017, n. 24, quindi non solo non hanno nessun valore giuridico formale, ma non garantiscono a pazienti e a professionisti sanitari le necessarie garanzie di trasparenza e di imparzialità che l'azione della pubblica amministrazione deve avere;

preso atto che:

la legge 8 marzo 2017, n. 24 (cosiddetta Gelli/Bianco), « Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita » dispone che le linee guida, alle quali tutte le categorie sanitarie sono tenute ad attenersi, devono essere prima verificate dall'Istituto Superiore di Sanità e pubblicate nel Registro Nazionale delle Linee Guida tenuto dallo stesso ISS;

l'Istituto Superiore di Sanità, interpellato dall'Associazione Italiana per lo studio e la ricerca delle CARdioMiopatie, per conoscere se tale registro contenesse linee guida applicabili alla fattispecie qui in questione, ha fornito risposta negativa e ad oggi non risulta che lo stesso Ministero della Salute, competente in materia, abbia mai provveduto ad adottare provvedimenti sulla questione;

considerato che:

periodicamente, i pazienti portatori di questi dispositivi per farsi rilasciare e/o rinnovare la loro patente di guida sono tenuti per legge a sottoporsi all'esame di controllo ed alla valutazione degli Uffici Patenti Speciali delle singole Aziende Unità Sanitarie Locali della propria regione e al di là dei passaggi burocratici e delle spese molto elevate che questi devono sostenere, mancando linee guida nazionali con un valore giuridico formale, è evidente l'assoluta mancanza di chiarezza e trasparenza in merito ai criteri medico scientifici che ispirano le decisioni delle

commissioni medico legali incaricate di esaminare sia le domande di rinnovo della patente sia il periodo del rinnovo, qualora concesso;

sono stati molti i casi di cronaca in cui si è portato all'attenzione pubblica il c.d. fenomeno del «turismo delle patenti» indotto spesso dalla mancanza di criteri chiari, trasparenti, ma soprattutto uniformi, nel trattamento di questi pazienti;

evidenziato che:

il fenomeno dei defibrillatori e degli stimolatori cardiaci interessa, in Italia, circa 20000 persone all'anno e le fattispecie sono molto diversificate, a detta di massimi esperti del settore medico, con differenze significative; quali ad esempio quella fra la cardiopatia ischemica e le cardiomiopatie;

le cardiomiopatie sono tutte diverse ed hanno indice di rischio differente, a titolo esemplificativo ad esempio l'indice di rischio nel caso di un defibrillatore impiantato per prevenzione secondaria, cioè dopo reiterati episodi di aritmie pericolose che hanno anche portato ad un arresto cardiaco, è molto diverso rispetto ad un ICD impiantato in prevenzione primaria, cioè solo per protezione, ma senza che queste aritmie si siano ancora manifestate;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a istituire un Tavolo di confronto tra i Ministeri competenti e le associazioni di medici, professionisti e pazienti maggiormente rappresentative, come quelle elencate in premessa, con l'incarico, non oltre 120 giorni dalla prima convocazione del tavolo, di acquisire tutte le informazioni necessarie alla redazione di linee guida nazionali in merito al rilascio e/o rinnovo delle patenti di guida in presenza di pazienti portatori di cardiomiopatie ai quali è stato impiantato un *pace maker* e/o un defibrillatore impiantabile (ICD).

G/1086/7/8

GERMANÀ, POTENTI

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

premesso che:

l'articolo 19, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca alcune disposizioni volte a potenziare le misure per garantire la sicurezza nelle gallerie ferroviarie;

in particolare, l'articolo in questione prevede che, in caso di incidente, i gestori assicurano, con oneri a proprio carico, l'accessibilità in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco alle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche e idonee;

sulla base dell'analisi e della ricognizione delle specifiche situazioni territoriali, i gestori predispongono, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione e la manutenzione della rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma annuale recante le modalità operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere le misure di sicurezza di cui all'articolo 19 del disegno di legge in esame, oltre che alle gallerie ferroviarie, anche alle gallerie stradali e autostradali.

G/1086/8/8

BERGESIO, GERMANÀ, POTENTI

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

premesso che:

Il decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 recante modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, ha introdotto, all'articolo 122, il comma 1-*bis*, l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per tutti veicoli, a prescindere dalle caratteristiche degli stessi, dal terreno su cui sono utilizzati e dalla loro effettiva circolazione su strada pubblica o area ad essa equiparata;

tale disposizione appare del tutto illogica per quanto riguarda i mezzi agricoli, non ravvedendosi l'opportunità né l'utilità di assicurare tali mezzi il cui fine esclusivo è il lavoro sui fondi rustici;

si tratta di un ulteriore adempimento gravante sugli imprenditori agricoli e coltivatori diretti utile unicamente a minare la redditività del settore primario;

tutto il mondo agricolo è infatti coinvolto dall'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione. Una buona parte di agricoltori e contoterzisti è in possesso di mezzi che operano in terreni privati o, addirittura, solo all'interno di aree aziendali e pertanto fino ad oggi, non percorrendo tratte stradali, erano esentati da tale obbligo;

l'introduzione dell'obbligo assicurativo danneggerebbe inoltre i rivenditori di macchine agricole, nuove e usate, ubicate all'interno di spazi adibiti per uso delle concessionarie, i quali sarebbero costretti ad affrontare oneri pesantissimi per poter proseguire nella loro attività;

la stessa direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento e del Consiglio prevede la possibilità per gli Stati membri di individuare categorie di soggetti esonerati da tale obbligo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una deroga che esenti i mezzi agricoli dall'obbligo, introdotto dal comma 1-*bis* dell'articolo 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di assicurare tutti i veicoli per la responsabilità civile verso terzi, dal momento che per le loro caratteristiche non sono mezzi impiegati per la circolazione stradale.

G/1086/9/8

GERMANÀ, POTENTI

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1086 recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

premesso che:

il decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 recante modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005 ha introdotto nel codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi a tutti i veicoli, a prescindere dalla loro effettiva circolazione su strada pubblica o area ad essa equiparata;

si tratta di un decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre

2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

un'interpretazione estensiva dell'obbligo assicurativo non risulta opportuna quanto riguarda i veicoli non autorizzati a circolare su strade pubbliche e per i veicoli utilizzati nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni e nelle quali i rischi per la responsabilità civile verso terzi sono assicurati con strumenti assicurativi diversi dall'assicurazione prevista dall'articolo 2054 del codice civile;

si tratta di veicoli quali muletti o carrelli elevatori, la cui funzione abituale è la movimentazione, e non il trasporto, di merci, e veicoli fermi nelle autorimesse e destinati al noleggio o alla vendita, nonché veicoli non autorizzati alla circolazione su strada pubblica e quindi non targati;

l'interpretazione estensiva dell'obbligo non risulta compatibile neppure con la normativa europea e nazionale in materia, che distingue tra veicoli destinati al trasporto e veicoli destinati alla movimentazione, con conseguente esclusione dalla RC Auto dei veicoli non destinati alla circolazione stradale come mezzo di trasporto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel rispetto della normativa europea, deroghe all'obbligo di assicurare tutti i veicoli per la responsabilità civile verso terzi, introdotto dal comma 1-*bis* dell'articolo 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per i veicoli il cui utilizzo su strade pubbliche non sia autorizzato ai sensi del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e per i veicoli utilizzati nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni e nelle quali i rischi per la responsabilità civile verso terzi siano assicurati con strumenti assicurativi diversi da quanto previsto dall'articolo 2054 del codice civile.

G/1086/10/8

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

ancora oggi nel nostro Paese centinaia di cavalli vengono ancora utilizzati quotidianamente per il trasporto delle carrozze turistiche;

come ricorda la LAV, il dibattito sulla sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, oltre ai maltrattamenti subiti dagli animali va avanti da anni anche a colpi di ordinanze, regolamenti, ricorsi e annullamenti.

Ai contenziosi giudiziari si aggiungono le manifestazioni delle Associazioni per la tutela degli animali e la crescente sensibilità dell'opinione pubblica che ritiene le cosiddette « carrozzelle » o « botticelle » un retaggio del passato che costa sofferenza agli animali;

i cavalli che trainano le carrozze, infatti, sono costretti a lavorare per molte ore al giorno, con carichi fino a 900 kg, esposti a condizioni climatiche sempre più estreme, sottoposti a un elevatissimo livello di stress per muoversi nel traffico e forzati a eseguire un compito in cui non hanno modo di interagire positivamente con quello che li circonda;

a ciò si aggiunga che ogni anno i cavalli sono vittime di incidenti. In particolare, durante la stagione estiva, si verificano malori ed episodi mortali dovuti alle proibitive condizioni in cui gli animali sono costretti a lavorare per via delle alte temperature e del tasso di umidità relativa;

è necessario seguire modelli già adottati in altre città estere, come Berlino o Vienna o New York, dove in sostituzione dei cavalli si utilizzano mezzi elettrici ed eco-carrozze,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative normative volte a garantire il definitivo superamento dei servizi di piazza con veicoli a trazione animale, e conseguentemente ad avviare tutte le iniziative di competenza e di concerto con gli enti locali al fine di:

a) consentire la riconversione delle licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, ecc.;

b) a garantire agli animali dismessi dai suddetti servizi di cui al comma 1 il pensionamento e mantenimento da parte dei proprietari, al fine di assicurare loro condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.

G/1086/11/8

POTENTI, GERMANÀ

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

premessi che:

il comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 recante «Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli», introdotto con il recente decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, n. 229, disciplina il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate e lo commisura al numero di dipendenti occupati nonché al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi. Questo rapporto è calibrato in una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori, considerati nell'insieme, e per un totale complessivo non superiore a cento autorizzazioni. Si prevede che se il numero di dipendenti e collaboratori è inferiore a cinque, è comunque rilasciata una sola autorizzazione;

l'applicazione effettiva delle nuove norme del decreto citato avrà effetti estremamente negativi sulle attività dei *terminal* portuali e degli operatori logistici che svolgono nel porto di Livorno attività connesse non solo con lo sbarco e l'imbarco di vetture nuove da immatricolare, ma soprattutto con lo stesso afflusso/deflusso dalle aree portuali;

il porto di Livorno rappresenta il principale porto italiano per il traffico automobilistico di vetture nuove;

annualmente, attraverso le banchine livornesi, vengono movimentati non meno di 500.000 autoveicoli e questi vengono poi trasferiti presso *terminal* retroportuali per la loro sosta in attesa di distribuzione ai concessionari nazionali ed internazionali;

l'attività plurigiornaliera operata dai terminalisti e dagli operatori logistici è da anni dedicata allo spostamento di vetture da aree portuali a quelle retroportuali, così da decongestionare le banchine e rendere spazi in porto sempre liberi e disponibili per nuovi sbarchi;

tali attività sono per la maggior parte svolte tramite cooperative e società create all'uopo che si incaricano di movimentare con l'utilizzo di targhe prova le vetture fra le diverse aree, assicurando così un costante e consistente flusso di trasferimenti che non potrebbero essere, allo stato dei fatti e per lunga esperienza operativa maturata, movimentate con pari efficacia ed efficienza dai camion specializzati nel trasporto di vetture;

nel caso di Livorno, le società di «navettamento» tramite targhe prova sono circa quattro e utilizzano un numero targhe prova pari a quasi 140;

parimenti, il numero complessivo dei dipendenti delle stesse è poco superiore alle 100 unità, pressoché dedicate solo a questa attività;

l'eventuale crisi o congestione del settore di movimentazione delle auto in porto può coinvolgere, a cascata, altre imprese operanti in

regime di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 o autorizzate ai sensi dell'articolo 68 del Codice della navigazione, con gravi ricadute occupazionali su oltre 150 dipendenti diretti di settore;

appare evidente il danno operativo, economico ed occupazionale che deriverebbe da queste disposizioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare gli indispensabili correttivi normativi utili a salvaguardare la prosecuzione delle specifiche attività di sbarco/imbarco di auto da movimentare con targhe prova in area portuale.

G/1086/12/8

GERMANÀ, POTENTI

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

premesso che:

il settore dell'autotrasporto è strategico per lo sviluppo del Paese. Si tratta di un'attività imprenditoriale di primaria importanza per il nostro sistema economico, sia per l'incidenza sul PIL nazionale, sia per le implicazioni che un efficace servizio di movimentazione delle merci comporta nei confronti del sistema Paese e dell'intera collettività;

per tali ragioni la tematica dei costi di esercizio dell'attività di autotrasporto ha, nel corso degli anni, assunto una forte rilevanza ed in particolare gli elementi che maggiormente incidono sui costi operativi sono costituiti dal costo del lavoro, delle patenti e del carburante;

occorre evidenziare altresì, il momento storico che sta attraversando il Paese, a causa della necessità di reperire più di 20 mila autisti di mezzi pesanti ed inoltre, non essendoci un ricambio generazionale, vi sono di conseguenza sempre meno giovani che vogliono intraprendere tale professione come del resto in tutta Europa, (i cui recenti dati statistici evidenziano la mancanza di circa 400 mila autisti di camion);

a parere degli interroganti, è necessario intervenire con misure volte a sostenere la categoria e a renderla attrattiva anche per le giovani generazioni con alcune misure, tra cui ad esempio l'innalzamento dei limiti giornalieri legislativamente disposti per la non concorrenza della indennità di trasferta (o missione) alla determinazione del reddito da lavoro

dipendente; la ridefinizione della disciplina dell'agevolazione fiscale riconosciuta in favore degli esercenti le attività di trasporto merci allo scopo di ridurre il gravame delle accise sul gasolio per autotrazione e con un intervento di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e nel rispetto della normativa europea, l'opportunità di adottare le necessarie iniziative volte a sostenere la categoria dell'autotrasporto, in particolare affrontando le questioni del costo del lavoro, delle patenti, del carburante nonché, tra le altre, le variazioni dei corrispettivi dei contratti di trasporto per l'effettuazione dei noli marittimi.

G/1086/13/8

MARTI, GERMANÀ, POTENTI

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

premesso che:

lo *scooter* Vespa della Piaggio è un oggetto iconico del *design* e dell'industria italiana, noto e amato in tutto il mondo, che riveste un particolare interesse storico e collezionistico in ragione del suo rilievo industriale, sportivo, estetico e di costume;

sono oltre 20 milioni i modelli venduti e circolanti nel mondo e si contano 615 Vespa club sul solo territorio nazionale con migliaia di tesserati;

in considerazione delle politiche europee del *green deal* e delle possibili limitazioni al traffico previste per i veicoli non in linea con le ultime normative sulle emissioni, è importante intervenire con azioni che tutelino questo iconico *scooter* da eventuali provvedimenti sanzionatori provenienti dalla legislazione locale, nazionale ed europea affinché non si disperda un patrimonio culturale simbolo della tecnologia e dello stile italiano,

impegna il Governo

alla luce del particolare rilievo storico, culturale ed artistico, a valutare la possibilità di inserire il modello *scooter* Vespa della Piaggio fra i veicoli

di interesse nazionale, anche prevedendo la sua esclusione dalle eventuali limitazioni alla circolazione per emissioni di inquinanti atmosferici sulle strade urbane ove previsto dalla legislazione locale, nazionale ed europea.

Art. 1.

1.1

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), capoverso 9-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Gli aumenti previsti dal presente comma si applicano sia alle sanzioni pecuniarie che a quelle detentive previste dal comma 2, lettere b) e c). ».

1.2

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1.3

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1), 2) e 3).

1.4

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera b), numero 8), sostituire il capoverso 6 con il seguente:

« 6. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, disciplina il procedimento di sospensione della patente a seguito delle certificazioni rilasciate dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5. ».

1.5

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera b), numero 9), dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:

« 6-*quinqüies*. In assenza di una evidente alterazione psicofisica, le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano al conducente che dimostra di essere in cura con cannabis medica prescritta e rilasciata sulla base di uno specifico piano terapeutico. ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 285 del 1992, articolo 187, comma 6-*quinqüies*, con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi di concerto con il Ministero della salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per autorizzare ogni Commissione Medica Locale a rilasciare uno specifico codice identificativo al fine di essere riportato sulla patente di guida, con il quale si certifica che il conducente è in cura con cannabis medica prescritta e rilasciata sulla base di precisi piani terapeutici. ».

Art. 2.**2.1**

DI GIROLAMO

Sopprimere i commi 2 e 3.

2.2

Rosso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « di una persona ».

2.3

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o con animali" sono soppresse;

2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-*quinqüies* del Codice penale."

b) dopo l'articolo 222 è aggiunto il seguente:

"Articolo 222-*bis*. – (*Circostanze aggravanti per reati in danno agli animali che costituiscono anche pericolo alla sicurezza stradale*) – 1. L'utente della strada che cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-*ter*, comma 1, del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.

2. L'utente della strada che cagiona la morte di un animale soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-*bis* del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo." ».

2.4

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 222, è aggiunto il seguente:

"Articolo 222-*bis*. – (*Circostanze aggravanti per reati in danno agli animali che costituiscono anche pericolo alla sicurezza stradale*) – 1.

L'utente della strada che cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-ter, comma 1, del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.

2. L'utente della strada che cagiona la morte di un animale soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-bis del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.”;

b) all'articolo 9, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: “o con animali” sono soppresse;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale.” ».

2.0.1

BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

1. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “o con animali” sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale.” ».

2.0.2

MAIORINO, DI GIROLAMO, SIRONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Divieto di circolazione di veicoli a trazione animale e salvaguardia dell'occupazione)*

1. Anche al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci. Rientrano nel divieto:

- a) i servizi di piazza a trazione animale;
- b) i servizi di noleggio con conducente con veicolo a trazione animale;
- c) veicoli destinati al trasporto di cose.

2. I Comuni su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica.

3. Gli animali dismessi dai servizi di cui all'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere classificati come "non destinati alla produzione di alimenti" e devono mantenuti dai rispettivi proprietari, che devono assicurare condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.

4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: “, natante e veicoli a trazione animale” sono sostituite dalle seguenti: “e natante”;
- b) alla lettera b), le parole: “, natante e veicoli a trazione animale”, sono sostituite dalle seguenti: “e natante”.

5. In concorso con il reato di cui all'articolo 544-ter del codice penale, l'utilizzo di veicoli a trazione animale è punito con il sequestro del veicolo e dell'animale e con una sanzione amministrativa da euro 25.000 a euro 100.000 ed è sempre disposta la confisca dell'animale e del veicolo. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

6. Alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni altra disposizione nazionale o locale in contrasto con il divieto di cui all'articolo

70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogate. ».

Art. 3.

3.1

DI GIROLAMO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

« 0a) all'articolo 72, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione devono essere dotati di un dispositivo di tipo *alcolock*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecnico costruttive e funzionali del dispositivo di cui al presente comma”. ».

3.2

DI GIROLAMO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

« 0a) all'articolo 72, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce un cronogramma volto all'installazione del dispositivo di tipo *alcolock*, per tutti i mezzi del trasporto pubblico su gomma, dei veicoli adibiti al trasporto collettivo di persone e degli scuolabus”. ».

3.3

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

« 3-ter. L'uso del dispositivo di tipo *alcolock*, conformemente alla disciplina EN 50436 di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, è disciplinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione, per stabilire le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione, le officine autorizzate al montaggio dello stesso, nonché ogni altra disposizione necessaria in conformità a quanto disposto all'articolo 186, commi 9-ter e 9-quater. ».

3.4

Rosso

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3-ter », sostituire le parole: « i codici unionali “LIMITAZIONE DELL'USO-Codice 68. Niente alcool” e », con le seguenti: « il codice unionale ».

3.5

SIGISMONDI, PETRUCCI

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-ter, dopo le parole: « l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione. » aggiungere il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli di tipo N utilizzati da più guidatori in modo promiscuo ».

3.6

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione. » aggiungere il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli di tipo N utilizzati da più guidatori in modo promiscuo ».

3.0.1

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 24 è soppresso. ».

3.0.2

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifiche ai limiti di velocità)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 142, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie. Per le strade urbane di scorrimento (tipo D) il limite di velocità è di 50 km/h, in ogni caso con la possibilità di elevare tali limiti massimi, esclusivamente in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, mentre per le strade di quartiere (tipo E) e locali (tipo F) tale limite è di 20 o 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade.

1-bis. Per la viabilità nelle aree classificate come zona scolastica o zona residenziale e nelle zone limitrofe ai luoghi di culto e ai presidi ospedalieri e sanitari, il limite di velocità è articolato come segue: 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede; 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione; 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. A tal fine non sono calcolate le corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici. Le velocità massime previste nel presente comma possono essere diminuite con deliberazione dell'amministrazione comunale e apposizione di specifica segnaletica;” ».

Art. 4.**4.1**

DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 195, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate oltre il limite massimo fissato dalla singola norma tenendo conto della situazione

reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.” »;

b) *alla rubrica, dopo le parole: « sicurezza stradale » aggiungere le seguenti: « e per le condizioni economiche del trasgressore ».*

4.2

DURNWALDER, PATTON

Alla lettera a) premettere le seguenti:

« *0a)* all'articolo 142, comma 3, alla *e)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nel caso di treni, di cui alla lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 54, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio di categoria O1 o O2, come definiti dal comma 2 dell'articolo 47: 70 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade”;

Obis.a) all'articolo 142, comma 6-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, prevedendo una distanza di almeno trecento metri tra l'avviso di segnaletica indicante l'obbligo di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità”. ».

4.3

ROSSO

Sopprimere il comma 2.

4.4

DI GIROLAMO

Al comma 2, capoverso « Art. 218-ter. » sostituire le parole: « Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della pa-

tente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, quando al momento dell'accertamento delle seguenti violazioni dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attribuito alla patente posseduta è inferiore a venti punti per effetto delle decurtazioni subite: » *con le seguenti*: « Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, in caso di accertamento delle seguenti violazioni: ».

4.5

SIGISMONDI, FAROLFI

Al comma 2, capoverso « Art. 218-ter. », dopo le parole: « degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attribuito alla patente posseduta è inferiore a venti punti » inserire le seguenti: « e inferiore a dieci punti per i conducenti professionali ».

4.6

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, dopo le parole: « degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attribuito alla patente posseduta è inferiore a venti punti » inserire le seguenti: « e inferiore a dieci punti per i conducenti professionali ».

4.7

SIGISMONDI, ROSA

Al comma 2, capoverso « Art. 218-ter », sopprimere la lettera n).

4.8

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, capoverso « Art. 218-ter », comma 1, sopprimere la lettera n).

4.9

FREGOLENT

Al comma 2, capoverso « Art. 218-ter », comma 1, sopprimere la lettera n).

4.10

ROSSO

Al comma 2, capoverso « Art. 218-ter », comma 2, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

« a) per un periodo di 5 giorni nei casi in cui al momento dell'accertamento risulti nei confronti del conducente un possesso inferiore a 5 punti. ».

Conseguentemente, al capoverso articolo 218-ter, comma 3, sostituire le parole: « lettere a) e b) » con le seguenti: « lettera a) ».

4.11

ROSSO

Al comma 2, capoverso « Art. 218-ter », dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Per i titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose o di quella per il trasporto di persone, di cui all'articolo 116, comma 11, del codice della strada, la sospensione breve si applica sul punteggio risultante dalla somma dei punti della patente di guida e di una delle carte di qualificazione del conducente. ».

4.12

ROSSO

Al comma 2, capoverso « Art. 218-ter », dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Ai fini dei commi 1 e 2, per i conducenti titolari della carta di qualificazione del conducente, il punteggio da prendere a riferimento è quello attribuito alla carta di qualificazione del conducente posseduta al

momento dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, commesse nell'esercizio dell'attività professionale. ».

4.13

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, capoverso « Art. 218-ter », dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli autisti professionali considerando, come presupposto ai fini dell'applicazione delle medesime disposizioni, il punteggio risultante nella CQC, se posseduta, anziché quello risultante dalla patente di guida. ».

4.14

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, capoverso « Art. 218-ter », dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli autisti professionali in base alla somma dei punteggi presenti nella patente e nella Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). ».

4.15

ROSSO

Al comma 2, capoverso « Art. 218-ter », sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei conducenti comunque identificati. ».

4.16

DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. In deroga al comma 2, per i conducenti titolari carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose o di quella per il tra-

sporto di persone, di cui all'articolo 116, comma 11, del codice della strada, nonché per i conducenti muniti di un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB di cui al comma 8 dello stesso articolo 116, la sospensione breve è disposta per un periodo di sette giorni nei casi in cui, al momento dell'accertamento, il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a dieci punti sulla predetta carta di qualificazione o, per i titolari di certificazione KA o KB, sulla predetta certificazione. ».

4.17

DI GIROLAMO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Per i titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose o di quella per il trasporto di persone, di cui all'articolo 116, comma 11, del codice della strada, la sospensione breve si applica sul punteggio risultante dalla somma dei punti della patente di guida e di una delle carte di qualificazione del conducente. ».

4.18

SIRONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 dell'articolo 9 le parole: “o con animali” sono soppresse;

b) al medesimo comma dopo le parole: “a motore.” sono aggiunte le seguenti: “Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-*quinquies* del codice penale.” ».

4.19

ROSSO

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: « e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici

a trenta giorni » *con le seguenti*: « e, nel caso di superamento del limite massimo di velocità di oltre 20 km/h e di non oltre 40 km/h, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ».

4.20

Rosso

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« *a-bis*) all'articolo 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo: “In caso di conducenti alla guida dei veicoli adibiti al trasporto delle merci di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate, si applica la sospensione da 4 a 6 mesi. In caso di recidiva in un biennio, si applica la revoca della patente di guida.”;

2) al comma 9-*bis*, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per conducenti alla guida in ambito urbano dei veicoli adibiti al trasporto delle merci di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate, in caso di recidiva in un biennio, si applica la revoca della patente di guida.” ».

4.21

FREGOLENT

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) all'articolo 173, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché i conducenti degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o al noleggio con conducente” ».

4.22

SPAGNOLLI, UNTERBERGER, PATTON

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) al primo periodo, le parole: “da euro 165 a euro 660” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 250 a euro 1000” ».

4.0.1

PATA, FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Osservatori regionali sulla sicurezza stradale)

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali sulla sicurezza stradale.

2. Al fine di finanziare gli osservatori regionali sulla sicurezza stradale è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.2

PAROLI

Dopo il Capo II del Titolo I, inserire il seguente:

« Capo II-bis.

DELLA DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI

Art. 4-bis.

(Modifiche al codice della strada in materia di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. All'articolo 208 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “I proventi stessi sono devoluti: alle province quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei Comuni; alle Regioni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti delle Pro-

vince; allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti delle Regioni.”;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1, nel finanziare opere stradali con i proventi loro spettanti, tengono conto delle esigenze dei territori da cui provengono le risorse.” ».

Art. 5.

5.1

Rosso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:*

« 01. All’articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un’autoscuola di cui all’articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.” »;

b) *al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Quanto disposto dal presente comma si applica ad analoghi corsi effettuati dalle autoscuole di cui all’articolo 123 del codice della strada nelle menzionate istituzioni scolastiche e presso le autoscuole stesse ».

Consequentemente alla rubrica del Capo III, dopo le parole: « RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO » aggiungere le seguenti: « E ATTIVITÀ FORMATIVA NELLE AUTOSCUOLE E NELLE SCUOLE ».

5.2

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1 premettere il seguente:

« 01. All’articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un’autoscuola di cui all’arti-

colo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”».

Conseguentemente alla rubrica del Capo III, dopo le parole: « RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO » aggiungere le seguenti: « ATTIVITÀ FORMATIVA NELLE AUTOSCUOLE E NELLE SCUOLE ».

5.3

DI GIROLAMO

Al comma 1, sostituire il capoverso « 2-ter » con il seguente:

« 2-ter) la partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale unitamente a corsi extracurricolari di mobilità sostenibile e *mobility management* scolastico di cui alla legge n. 108 del 5 agosto 2022 organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie determina l’attribuzione, all’atto del rilascio della patente, del credito di due punti ai sensi dell’articolo 126-*bis* sulle tipologie di patenti di cui all’articolo 115, comma 1, lettere *b*) e *c*). Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’interno, sono individuati i soggetti formatori tra gli enti e le istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale, mobilità sostenibile e *mobility management* scolastico e sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi extracurricolari di cui al primo periodo e per la relativa certificazione ».

5.4

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, capoverso « 2-ter » apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: « La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale » inserire le seguenti: « unitamente a corsi extracurricolari di mobilità sostenibile e mobility management scolastico di cui alla legge n. 108 del 5 agosto 2022 »;*

2) *dopo le parole: « sono individuati i soggetti erogatori dei corsi di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati competenti in ma-*

teria di sicurezza stradale », *inserire le seguenti*: « , mobilità sostenibile e *mobility management* scolastico, ».

5.5

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, capoverso « 2-ter », sostituire le parole: « due punti » con le seguenti: « tre punti ».

5.6

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, capoverso « 2-ter », sopprimere le parole da: « sono individuati » fino a: « di cui all'articolo 123, e ».

5.7

DI GIROLAMO

*Al comma 1, capoverso « 2-ter », dopo le parole: « di cui all'articolo 123, » inserire le seguenti: « i professionisti specializzati in *mobility manager* ».*

5.8

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:

« 2-quater. Nella settimana precedente e in quella successiva alla terza domenica del mese di novembre le scuole di ogni ordine e grado celebrano la Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada. Nella medesima occasione gli edifici pubblici espongono la bandiera nazionale insieme allo stendardo dell'International Road Victims Partnership, riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione mondiale della sanità come rappresentanza delle vittime della strada. ».

5.9

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di assumere l'educazione stradale tra le tematiche che sono specificamente oggetto di insegnamento dell'educazione civica nelle istituzioni scolastiche e, nel contempo, di estenderla all'educazione alla mobilità sostenibile, anche individuando specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: “e-bis) educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile”;

b) al comma 2, le parole: “l'educazione stradale” sono soppresse. ».

5.10

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: “e-bis) educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile”;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: “l'educazione stradale,” sono soppresse. ».

5.0.1

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di esame di idoneità per il rilascio della patente di guida e di aggiornamento delle cognizioni)

1. Al fine di accrescere la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada nel contesto della transizione verso una mobilità urbana più sostenibile, all'articolo 121, comma 2, del codice della strada, di cui al de-

creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “In ogni caso, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti include una valutazione sull’adeguatezza dello stile di guida e delle distanze tenute verso gli altri utenti della strada, in particolare quelli vulnerabili, e la prova di controllo delle cognizioni comprende domande sui fattori di rischio specifici per gli utenti vulnerabili della strada.”.

2. Al fine di introdurre, in aggiunta alla verifica di permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida, anche un obbligo di aggiornamento delle cognizioni da parte dei titolari di patente di guida in occasione della procedura periodica di conferma della validità della stessa, all’articolo 126, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all’ultimo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché alla frequenza di corsi di aggiornamento in materia di sicurezza della circolazione stradale, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per la mobilità sostenibile”.

3. Al fine di assumere l’educazione stradale tra le tematiche che sono specificamente oggetto di insegnamento dell’educazione civica nelle istituzioni scolastiche e, nel contempo, di estenderla all’educazione alla mobilità sostenibile, anche individuando specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, all’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente: “*e-bis*) educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile”;

2. al comma 2, le parole: “l’educazione stradale” sono soppresse. ».

5.0.2

DI GIROLAMO

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di formazione dei consulenti automobilistici)

1. È istituito, presso la Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

2. L'iscrizione delle imprese al registro delle agenzie telematiche è soggetta a conferma di validità biennale e costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti la modalità ed i termini per l'iscrizione al registro delle agenzie telematiche, nonché i programmi dei corsi di formazione e aggiornamento che è necessario che il titolare dell'impresa dimostri di aver frequentato in sede di richiesta di conferma di validità dell'iscrizione. Con lo stesso decreto sono determinati i casi in cui si provvede alla revoca o alla cancellazione dell'iscrizione.

4. I corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dalle associazioni di categoria accreditate come maggiormente rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica ovvero dai soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. ».

5.0.3

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Formazione personale professionale)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità per lo svolgimento di corsi formazione, per i soggetti già in possesso di una patente di guida di categoria superiore che svolgono attività di carattere professionale nel settore dell'autotrasporto, finalizzati al riconoscimento del credito di due punti da assegnare alla Carta di qualificazione del Conducente (CQC). ».

Art. 6.**6.0.1**

PAROLI, ROSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei veicoli e validità della patente di guida)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 115:

1) alla lettera c), n. 4), dopo le parole: “categorie C1 e C1E” sono aggiunte le seguenti: “e D1 e D1E”;

2) alla lettera e), n. 3), le parole: “D1 e D1E” sono sostituite dalle seguenti: “D e D1”;

3) alla lettera f), il punto 2) è soppresso;

b) al comma 2 dell'articolo 115:

1) alla lettera a), la parola: “sessantacinque” è sostituita dalla seguente: “settanta” e conseguentemente le seguenti parole: “fino a sessantotto anni” sono soppresse;

2) lettera b), la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “settanta” e conseguentemente le seguenti parole: “fino a sessantotto anni” sono soppresse;

c) all'articolo 126 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie C1, C1E, C e CE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente C1, C1E, C e CE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie D1, D1E, D e DE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di ri-

chiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.”. ».

Conseguentemente dopo il Titolo I, inserire il seguente:

« TITOLO I-bis.

**DELLA GUIDA DEI VEICOLI E DELLA VALIDITÀ
DELLA PATENTE DI GUIDA »**

6.0.2

PAROLI, ROSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modificazioni all'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di età di pensionamento per autisti di mezzi pesanti)

1. All'articolo 115, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “sessantotto anni”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “settanta anni” ».

Art. 7.

7.1

Rosso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All'articolo 117, comma 2-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “il primo anno” sono sostituite dalle seguenti: “i primi tre anni”;

b) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: “Le limitazioni di cui ai periodi precedenti, si innalzano ad una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t e nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ad potenza massima pari a 105 kW, nei confronti del titolare di patente di guida di categoria B che hanno frequen-

tato un corso di guida sicura presso centri ed impianti specializzati costruiti appositamente per tali fini che replicano condizioni di guida critiche mediante tecnologie fisse che siano in grado di riprodurre in modo casuale ed imprevedibile fondi stradali con diversi coefficienti di attrito, ostacoli improvvisi, sbandate impreviste e condizioni di scarsa visibilità o di guida notturna e che in parte includano anche percorsi simili a sedi stradali come tratti in salite e discese, rotatorie, carreggiate urbane e segnaletica stradale” ».

7.2

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All’articolo 117, comma 2-bis, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “per il primo anno” sono sostituite dalle seguenti: “per i primi tre anni” ».

7.3

DI GIROLAMO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All’articolo 117, comma 2-bis, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “per il primo anno” sono sostituite dalle seguenti: “per i primi tre anni” ».

7.4

SPAGNOLLI, PATTON

Al comma 1, sostituire le parole: « per i primi tre anni dal rilascio » con le seguenti: « per il primo anno dal rilascio ».

7.5

DI GIROLAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le limitazioni del comma 2-bis dell’articolo 117, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applicano ai neotitolari

di patente di guida di categoria B che l'abbiano conseguita attraverso il percorso previsto nell'articolo 115, comma 1-ter, e che abbiano effettuato la preparazione alle prove dell'articolo 121, comma 1, presso la medesima autoscuola di cui all'articolo 115, comma 1-ter. ».

7.0.1

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Accertamento dei requisiti fisici e psichici)

1. All'articolo 119, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida può, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal medico di medicina generale." ».

7.0.2

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Misure di semplificazione e innovazione in materia di conseguimento della patente di guida)

1. All'articolo 122, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Tali ore di esercitazione possono essere effettuate per non più della loro metà attraverso l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017".

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente progetto di legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le principali associazioni di categoria del settore, provvede ad aggiornare l'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017, aggiornando le caratteristiche dei simulatori di guida di alta qualità. ».

7.0.3

BASSO, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 7-bis.***(Titolari di patente B ultrasessantenni)*

1. All'articolo 126 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Al compimento del settantesimo anno d'età, la patente di categoria B, su richiesta del titolare, può abilitare alla guida esclusiva dei veicoli a tre o quattro ruote della categoria AM. Tale limitazione viene annotata sulla patente di guida. In questi casi la patente è valida per cinque anni. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente B in patente AM. È riconosciuta la stessa facoltà al titolare di patente B al compimento dell'ottantesimo anno d'età e, in questo caso, la patente è valida per tre anni.” ».

7.0.4

BASSO, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 7-bis.***(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di attività di formazione permanente, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.” ».

7.0.5

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 7-bis.***(Disposizioni in materia di durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose)*

1. Al comma 13 dell'articolo 174 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Per violazioni che attengono al rispetto degli orari di guida e di riposo, la sanzione è interamente e unicamente a carico dell'impresa.” ».

Art. 8.**8.1**

PAROLI, ROSSO

Al comma 1 premettere il seguente:

« 01. All'articolo 115, comma 1, lettera a), numero 2), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “, purché non trasportino altre persone oltre al conducente” sono sostituite dalle seguenti: “purché al suo fianco si trovi persona munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore”. »

8.2

DI GIROLAMO

Al comma 1 premettere il seguente:

« 01. All'articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'autoscuola di cui all'articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”;

b) alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: “e attività formativa” ».

8.3

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'autoscuola di cui all'arti-

colo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.” ».

Conseguentemente:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La conferma della validità è subordinata anche all’esito positivo di attività di formazione permanente, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.” ».

Alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: « e attività formativa ».

8.4

PAROLI, ROSSO

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le parole: “persona di età non superiore a sessantacinque anni,” sono soppresse ».

8.5

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: « trasportare passeggeri » aggiungere le seguenti: « . I trasgressori di quanto previsto al periodo precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si applica al passeggero. ».

8.6

SPAGNOLLI, PATTON

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

8.7

SIGISMONDI, PETRUCCI

Al comma 2, lettera c), sopprimere il capoverso « 5-bis ».

8.8

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, lettera c), capoverso « 5-bis », primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « anche con l'ausilio di simulatori di guida. ».

8.9

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, lettera c), capoverso « 5-bis », dopo il terzo periodo, inserire il seguente: « Le esercitazioni di guida di cui al comma 2 e di cui al presente comma possono essere svolte anche con l'ausilio di simulatori di guida. ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , le caratteristiche e le specifiche tecniche che devono possedere i simulatori di guida utilizzabili. ».

8.0.1

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Documenti di circolazione o di guida)

1. All'articolo 180 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, dopo le parole: "veicolo condotto" sono inserite le seguenti: " , e quando sono in corso di definizione i mutamenti di cui all'articolo 94, commi 2 o 4-bis, l'estratto di cui al comma 1 dell'articolo 92 o la ricevuta di cui al comma 2 del medesimo articolo o, in subordine a quest'ultimi, è ammessa la carta di circolazione

accompagnata da copia semplice dell'atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti, ricognitivo dei menzionati mutamenti". ».

Art. 9.

9.0.1

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei veicoli e di validità della patente di guida)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115:

1) al comma 2, lettera a), la parola: "sessantacinque", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

2) al comma 2, lettera b), la parola: "sessanta", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

b) all'articolo 126 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie C1, C1E, C e CE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente C1, C1E, C e CE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie D1, D1E, D e DE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE." ».

9.0.2

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 9-bis.

(Modifiche alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose)

1. All'articolo 174 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il conducente che non supera di oltre il 10 per cento la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 165. Si applica la sanzione da euro 218 ad euro 868 al conducente e al vettore che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).”;

b) al comma 5 dopo le parole: “, si applica” sono aggiunte le seguenti: “al vettore e al trasportatore”;

c) al comma 8 dopo le parole: “di cui al regolamento (CE) 561/2006”, sono aggiunte le seguenti: “per oltre il 10 per cento”;

d) al comma 9 dopo le parole: “di cui al regolamento (CE) 561/2006 è soggetto”, sono aggiunte le seguenti: “al fermo del mezzo sino a regolarizzazione, nonché” ».

Art. 10.**10.1**

SIRONI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10.2

DI GIROLAMO

Dopo la lettera a) inserire la seguente:

« a-bis) all'articolo 142, comma 6, dopo le parole: “debitamente omologate” sono inserite le seguenti: “o approvate dal Ministero delle in-

infrastrutture e dei trasporti, nelle more dell’emanazione di un regolamento specifico,» ».

10.3

DURNWALDER, PATTON

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) all’articolo 142, al comma 6-*bis*, dopo le parole: “del presente codice”, sono inserite le seguenti: “prevedendo una distanza di almeno trecento metri tra l’avviso di segnaletica indicante l’obbligo di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità” ».

10.4

SIRONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.5

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « articolo 142 » inserire le seguenti: « sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: “apparecchiature debitamente omologate” sono inserite le seguenti: “ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, o approvate ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del medesimo decreto”;

2) al comma 6, dopo le parole: “apparecchiature debitamente omologate” sono inserite le seguenti: “ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, o approvate ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del medesimo decreto”;

3)” ».

10.6

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-ter, primo periodo, sostituire le parole: « dei commi 7, 8, 9, o 9-bis » con le seguenti: « del comma 7 ».

10.7

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso 2-bis.

10.8

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso 2-bis.

10.9

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso 2-bis).

10.10DE PRIAMO, *RELATORE*

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis), sopprimere le parole: « nella stessa area pedonale urbana ».

10.11

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera e), capoverso « 2-bis) », le parole: « una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, » sono sostituite dalle seguenti: « una sola sanzione per ogni periodo inferiore ad un'ora, ».

10.12

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis), sostituire le parole: « ciascun giorno di calendario » con le seguenti: « ogni periodo inferiore ad un'ora, ».

10.13

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis), sostituire le parole: « ciascun giorno di calendario » con le seguenti: « ciascuna ora ».

10.14

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis), dopo le parole: « ciascun giorno di calendario » inserire le seguenti: « limitatamente alle violazioni successive alla prima nell'arco del medesimo mese, ».

10.15

PAROLI, ROSSO

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Per le sole violazioni del divieto di circolazione nelle zone a traffico limitato accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o a uno stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto delle violazioni, di cui all'articolo 201, commesse in un arco temporale massimo di tre mesi, si applica una sola sanzione per il primo giorno di violazione, anche nel caso in cui siano previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata nonché nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il giorno successivo. Per le successive violazioni accertate nell'arco temporale di cui al periodo precedente le sanzioni si applicano nella misura complessiva del 10 per cento. ».

10.16

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso 2-ter.

10.17

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

10.18

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

« *e-bis*) all'articolo 200, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

“*4-bis*. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, quando il verbale è redatto con sistemi informatici che producono documenti digitali conformi alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido, è consegnato un documento riepilogativo sintetico che gli consente di acquisire, con le modalità di cui al comma *5-bis*, copia digitale del verbale, per stamparne una copia in formato analogico ovvero per provvedere al pagamento ai sensi dell'articolo 202. In tale caso, il verbale sottoscritto digitalmente costituisce originale che deve essere conservato agli atti dell'Ufficio o Comando da cui dipende chi ha accertato la violazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La consegna del documento riepilogativo costituisce contestazione della violazione. Nel caso in cui il trasgressore non è presente al momento dell'accertamento della violazione, il documento riepilogativo può essere lasciato sul veicolo.

4-ter. Il trasgressore, il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido di cui all'articolo 196, previa identificazione con strumenti di identità digitale, può ottenere copia digitale del verbale accedendo in modo riservato e sicuro al portale gestito dall'amministrazione da cui dipende chi ha accertato la violazione.

4-quater. Nei casi indicati ai commi *4-bis* e *4-ter*, in alternativa al deposito nel portale gestito dall'amministrazione da cui dipende chi ha accertato la violazione, il verbale digitale può essere consegnato al trasgressore o all'obbligato in solido mediante notifica al loro domicilio digitale, conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82. Nel caso in cui il documento di cui al comma 4-*bis* viene lasciato sul veicolo, l'acquisizione del verbale digitale, che deve avvenire senza oneri per l'interessato, costituisce notifica ai sensi dell'articolo 201." ».

10.19

Rosso

Al comma 1, lettera f), al numero 1), premettere il seguente:

« 01) al comma 1-*bis*, la lettera e) è soppressa; ».

10.20

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 2).

10.21

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 2).

10.22

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire il capoverso g-bis), con il seguente:

« g-*bis*) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 145, 146, comma 3, 147, commi 2-*bis* e 3, 148, 149, 158 commi 1 e 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-*bis*, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217 per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Con i medesimi regolamenti sono definite, previa intesa in

sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le condizioni per l'accesso alle banche dati necessarie per il loro funzionamento; nelle more continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando ovvero era in fermata o sosta sulla strada;».

10.23

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire il capoverso g-bis), con il seguente:

« g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 145, 146, 147, commi 2-bis e 3, 148, 149, 158, commi 1 e 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando oppure era in fermata o in sosta sulla strada ».

10.24

Rosso

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso g-bis) sostituire le parole: « 61, 62, 72, 78, 79 » con la seguente: « 78 » e sopprimere le seguenti parole: « 216 e 217 ».

10.25

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso g-bis, primo periodo, sostituire le parole da: « 146, comma 3, » fino a: « e 217, » con le seguenti: « 145, 146, 147, commi 2-bis e 3, 148, 149, 158, comma 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217, nonché delle violazioni in materia di fermata di cui all'articolo 158, comma 1, ».

10.26

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso g-bis, primo periodo, dopo le parole: « nei soli casi previsti » inserire le seguenti: « dal comma 2, lettera d), nonché ».

10.27

FREGOLENT

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso « g-bis) », primo periodo, dopo le parole: « nei soli casi previsti » inserire le seguenti: « dal comma 2, lettera d), nonché ».

10.28

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso g-bis), dopo la parola: « 171 » inserire le seguenti: « 173, comma 2, ».

10.29

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1) inserire il seguente:

« 1-bis) al comma 1-bis, dopo la lettera g-ter) è inserita la seguente:

“g-quater) accertamento della violazione di cui all'articolo 173, comma 3-bis, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rile-

vamento e limitatamente alla sperimentazione, almeno triennale, avviata con specifiche linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno sentito il Garante della protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.” ».

10.30

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1) inserire il seguente:

« 1-bis) all'articolo 173, comma 3-bis, accertamento della violazione per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento e limitatamente alla sperimentazione, almeno triennale, avviata con specifiche linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno sentito il Garante della protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ».

10.31

Rosso

Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso comma 1-quinquies, sopprimere il secondo periodo.

10.32

Rosso

Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Gli accertamenti di cui al presente comma possono essere effettuati esclusivamente a condizione che l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza per tale finalità sia segnalato in maniera visibile sulle strade dove gli impianti sono operativi. ».

10.33

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I dispositivi o le apparecchiature per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono prevedere il blocco automatico della velocità una volta che si sia raggiunto il limite previsto dalla legge. ».

10.34

ROSSO

Al comma 1, lettera f), numero 3), capoverso 5-ter, secondo periodo, sopprimere le parole da: « oppure deve risultare » fino alla fine del periodo.

10.35

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Al decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, articolo 4, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: “, ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano” ».

10.0.1

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

1. All'articolo 80, comma 8, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “o non de-

peribili in regime di temperatura controllata (ATP)” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero classificati ad uso speciale” ».

10.0.2

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

1. All'articolo 80, comma 8, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)” sono sostituite dalle seguenti: “anche di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5T” ».

10.0.3

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei veicoli e di validità della patente di guida)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115:

1) al comma 1, lettera c), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e D1 e D1E”;

2) al comma 1, lettera e), numero 3), le parole: “D1 e D1E”, sono sostituite dalle seguenti: “D e DE”;

3) al comma 1, lettera f), il numero 2) è soppresso;

4) al comma 2, lettera a), la parola: “sessantacinque”, è sostituita dalla seguente: “settanta” e le parole: “fino a sessantotto anni” sono soppresse;

5) al comma 2, lettera b), la parola: “sessanta”, è sostituita dalla seguente: “settanta” e le parole: “fino a sessantotto anni” sono soppresse;

b) all'articolo 126 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie C1, C1E, C e CE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente C1, C1E, C e CE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie D1, D1E, D e DE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE”. ».

Conseguentemente dopo il Titolo I inserire il seguente:

« TITOLO I-bis.

**DELLA GUIDA DEI VEICOLI E DELLA VALIDITÀ
DELLA PATENTE DI GUIDA ».**

10.0.4

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei veicoli e di validità della patente di guida)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115:

1) al comma 1, lettera c), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e D1 e D1E”;

2) al comma 1, lettera e), numero 3), le parole: “D1 e D1E”, sono sostituite dalle seguenti: “D e DE”;

3) al comma 1, lettera f), il numero 2) è soppresso;

4) al comma 2, lettera *a*), la parola: “sessantacinque”, è sostituita dalla seguente: “settanta” e le parole: “fino a sessantotto anni” sono soppresse;

5) al comma 2, lettera *b*), la parola: “sessanta”, è sostituita dalla seguente: “settanta” e le parole: “fino a sessantotto anni” sono soppresse;

b) all’articolo 126, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie C1, C1E, C e CE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente C1, C1E, C e CE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie D1, D1E, D e DE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE”. »

10.0.5

DURNWALDER, PATTON

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

1. Dopo l’articolo 132 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“Art. 132-bis. – (*Controlli e adempimenti relativi ai veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo*). – 1. Fermo restando il disposto dell’articolo 132, chiunque, essendo residente anagraficamente in Italia, vi circola alla guida di veicoli immatricolati, in via provvisoria o definitiva, in altro Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo deve essere in grado di documentarne la regolare detenzione e circolazione, affinché esse non integrino l’elusione delle disposizioni ammini-

strative e tributarie italiane, in particolare in caso di veicolo proveniente da una precedente immatricolazione in Italia.

2. Qualora manchi una documentazione idonea ai fini del comma 1, si applica al conducente la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Alla violazione consegue il ritiro della carta di circolazione del veicolo per trenta giorni. Dell'avvenuto ritiro viene data informazione allo Stato di emissione e la carta di circolazione è restituita solo all'esito favorevole delle opportune verifiche, oppure decorso tale periodo senza che siano stati adottati ulteriori provvedimenti sanzionatori, cautelari o inibitori, compreso, ove possibile, l'obbligo di reimmatricolazione in Italia. Durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata, la circolazione è consentita attraverso un'apposita annotazione da apporre sul verbale di contestazione.

3. Nel caso di veicoli di proprietà di imprese estere di locazione finanziaria (*leasing*) o di locazione senza conducente nella disponibilità di persona fisica residente anagraficamente in Italia o di persona giuridica, anche di diritto estero, avente una sede legale o secondaria o di altro genere in Italia, per un periodo superiore a trenta giorni, circolanti nel territorio nazionale, è prescritta la reimmatricolazione con targa italiana, attraverso la domiciliazione di cui all'articolo 134, entro sessanta giorni dall'acquisizione in disponibilità. In mancanza si applica al conducente e all'utilizzatore, separatamente e in solido tra di loro, la sanzione di cui al comma 2 e la carta di circolazione è ritirata e inviata all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale competente per il luogo del ritiro, per l'esecuzione dell'adempimento omissivo. Anche in tale caso è data informazione del ritiro, nonché della reimmatricolazione, allo Stato di emissione della carta stessa.

4. I veicoli cancellati dalla circolazione per esportazione, per essere riammessi in Italia devono essere sottoposti a visita e prova previa verifica della regolarità fiscale, riportando poi gli eventuali vincoli o gravami presenti al momento della cancellazione e non estinti.

5. Con il regolamento possono essere stabilite, ove necessario, disposizioni di dettaglio nonché modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia.» ».

10.0.6

BASSO, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 10-bis.**

1. All'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. I limiti di velocità di cui al comma 1 devono essere indicati con cartelli chiaramente visibili anche in caso di condizioni atmosferiche avverse e posizionati ogni chilometro” ».

10.0.7

BASSO, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 10-bis.**

1. Al fine di rafforzare i poteri di controllo degli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del codice della strada, mediante l'impiego di dispositivi elettronici, per la prevenzione e il contrasto delle violazioni alle norme di comportamento in materia di velocità all'interno dei centri abitati, all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,” sono sostituite dalle seguenti: “Su tutte le tipologie di strade di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,”;

2) l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse” sono sostituite dalle seguenti: “Gli enti proprietari individuano le strade ovvero singoli tratti di esse sui quali utiliz-

zare o installare prioritariamente i predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero, nel caso di strade poste all’interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano”;

2) l’ultimo periodo è soppresso. ».

10.0.8

DI GIROLAMO

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Ampliamento dei controlli automatici della velocità)

1. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero, nel caso di strade poste all’interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano” ».

Art. 11.

11.0.1

SIGISMONDI, TUBETTI

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Pubblicità stradale e sui veicoli)

1. All’articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater sono abrogati. ».

Art. 12.**12.1**

DI GIROLAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Gli operatori economici che non hanno effettuato nell'arco temporale previsto dal comma 2 il richiamo della casa madre nelle modalità previste, non è concessa la possibilità di svolgere la revisione degli stessi. ».

12.0.1

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera dell'organo esecutivo, alle finalità connesse:

- al miglioramento della sicurezza stradale,
- alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
- all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente,
- alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,
- a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
- allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
- a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12,
- alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo,

- a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica,
- alla rimozione dei rifiuti stradali,
- alla cura e prevenzione del randagismo,
- all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all’accertamento e alla riscossione dei proventi in questione.”

2. Al comma 5-bis, le parole: “di cui alla lettera c)” sono soppresse. ».

Art. 13.

13.1

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. All’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 12 è sostituito dal seguente:

“Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10. La tariffa prevista dall’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, è annualmente rivalutata sulla base della variazione positiva dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT rispetto all’anno precedente” ».

Art. 14.

14.1

DI GIROLAMO

Sopprimere l’articolo.

14.2

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera m).

14.3

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera c).*

b) *al medesimo comma, sopprimere la lettera m).*

14.4

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

14.5

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1) sopprimere la lettera e).

14.6

ROSSO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) al comma 75-novies, le parole: “I conducenti di età inferiore a diciotto anni” sono sostituite dalle seguenti: “I conducenti dei monopattini con potenza nominale superiore a 0,40 kW e con velocità massima superiore a 20 km/h”; ».

14.7

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1), lettera e), dopo le parole: « i conducenti dei monopattini » aggiungere le seguenti: « che non siano messi a disposizione dagli operatori di noleggio di monopattini elettrici ».

14.8

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

14.9

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

14.10

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

14.11

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

14.12

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

14.13

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1), lettera m), sopprimere il capoverso 75-vicies-quinquies.

14.14

ROSSO

Al comma 1, lettera m), capoverso comma 75-vicies-quinquies, sostituire le parole da: « prevista dall'articolo 2054 » fino a: « 209. » con le seguenti: « . Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delle imprese del made in Italy sono definite le modalità di attuazione del presente comma. ».

14.15

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1), lettera m), capoverso 75-vicies-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « 2054 del codice civile » con le seguenti: « 2043 del codice civile »;*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

14.16

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera m), capoverso comma 75-vicies-quinquies, sostituire le parole: « l'articolo 2054 » con le seguenti: « l'articolo 2043 »; al medesimo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

14.17

SIRONI, DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 2.

14.0.1

BASSO, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 14-bis.***(Principio informatore della gerarchia delle responsabilità degli utenti della strada)*

1. Al fine di rafforzare la responsabilità individuale di tutti gli utenti della strada al rispetto delle norme di comportamento stabilite dal Titolo V del codice della strada e, altresì, di graduarla secondo il principio di proporzionalità dei potenziali effetti dannosi in caso di loro violazione, all'articolo 140 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Tutti gli utenti della strada sono tenuti alla conoscenza e all'osservanza del presente codice, a prestare attenzione e rispetto verso gli altri utenti e a essere consapevoli della propria responsabilità per la sicurezza altrui. I conducenti dei veicoli che per massa e velocità possono causare i danni maggiori in caso di collisione hanno la massima responsabilità di prendersi cura e ridurre il pericolo per gli altri utenti della strada. Quest'ultimo principio si applica in particolare ai conducenti dei veicoli a motore, ivi inclusi i dispositivi di micromobilità, tra loro in proporzione alle caratteristiche del veicolo condotto e in ogni caso verso tutti gli utenti non motorizzati, nonché per i conducenti dei velocipedi nei confronti dei pedoni. Resta ferma in ogni caso la responsabilità di tutti gli utenti della strada di rispettare le norme di comportamento stabilite e di avere riguardo per la sicurezza propria e degli altri utenti.” ».

Art. 15.**15.1**

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.***15.2**

BASSO, IRTO, FINA

Sopprimere l'articolo.

15.3

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere la lettera a);*
 - 2) *alla lettera g), sopprimere il numero 1).*
-

15.4

BASSO, IRTO, FINA

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).**Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).***15.5**

DI GIROLAMO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a); al medesimo comma, lettera g), sopprimere il numero 1).***15.6**

ROSSO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).***15.7**

BASSO, IRTO, FINA

*Al comma 1, lettera a), capoverso lettera E-bis, dopo le parole: « segnaletica verticale » aggiungere le seguenti: « ed eventualmente orizzontale ».**Conseguentemente, al medesimo comma 1:**alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:**« 2) il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:**“12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca con-*

tinua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l’inserimento di una pista ciclabile” »;

alla lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

« 3) il numero 12-ter) è sostituito dal seguente:

“12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane destinata alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all’unica direzione consentita a tutti i veicoli, contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua;” »;

alla lettera b), numero 5), capoverso 54-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ed eventualmente da segnaletica orizzontale. »,

alla lettera b), numero 6), sostituire il capoverso 55-bis) con il seguente:

« 55-bis) Zona di attestamento ciclabile: tratto di carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinato all’accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa di via libera e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all’intersezione »;

alla lettera c), numero 1), sostituire il punto 1.2) con il seguente:

« 1.2) la lettera i-bis) è sostituita dalla seguente:

“i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, anche indipendentemente dalla larghezza della carreggiata soltanto all’interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l’inserimento di piste ciclabili” »;

alla lettera c), numero 1), sostituire il punto 1.3) con il seguente:

« 1.3) la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:

“i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso con segregazione fisica della sede tranviaria dal resto della carreggiata ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 metri.” »;

alla lettera c), numero 1), sostituire il punto 1.4) con il seguente:

« 1.4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia,

ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, di norma a destra, una pista ciclabile laterale o una corsia ciclabile” »;

alla lettera c), numero 2) sostituire il capoverso 11-ter con il seguente:

« 11-ter. I comuni provvedono a delimitare e disciplinare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere *i-bis*), *i-ter*) e *i-quater*) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h; »,

alla lettera f), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , fatta salva la possibilità di occupare la parte centrale o più interna della corsia stessa per motivi di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni e della sosta laterale; »

alla lettera g), numero 1), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro; »

alla lettera h), capoverso 9-bis sopprimere le parole: « , ove le condizioni della strada lo consentano; »

sostituire la lettera i) con la seguente:

« *i*) all'articolo 150, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

“2-*bis*. Lungo le strade a senso unico di marcia, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i-bis*), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti dei velocipedi sono tenuti a rallentare e i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.” ».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Le caratteristiche di dettaglio della “Corsia ciclabile” di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-*bis*), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa

con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni preventive. ».

15.8

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera E-bis, dopo le parole: « segnaletica verticale » inserire le seguenti: « ed eventualmente orizzontale ».

15.9

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera a), capoverso « E-bis » dopo le parole: « segnaletica verticale, » inserire le seguenti: « ed eventualmente orizzontale, ».

15.10

DURNWALDER, PATTON

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera F-bis, è aggiunta la seguente:

“F-ter – Strada extraurbana ciclabile: strada extraurbana o tratti di strada extraurbana, caratterizzati da volume di traffico ridotto e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definiti da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi.” ».

15.11

DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

« a-bis) all'articolo 2, comma 7, le parole: “centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti” sono sostituite dalle se-

guenti: “centri abitati di comuni con popolazione complessiva non superiore a diecimila abitanti” ».

15.12

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

15.13

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

15.14

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso 12-bis) con il seguente:

« 12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l’inserimento di una pista ciclabile. ».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Le caratteristiche di dettaglio della “Corsia ciclabile” di cui all’articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente,

continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni precedenti. ».

15.15

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso « 12-bis » con il seguente:

« 12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile nel breve periodo l'inserimento di una pista ciclabile, oppure laddove la corsia ciclabile garantisce immediata realizzabilità dell'intervento riducendo l'impatto sulle geometrie e funzioni della strada oggetto dell'intervento; ».

15.16

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso 12-bis) con il seguente:

« 12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile nel breve periodo l'inserimento di una pista ciclabile, oppure laddove la corsia ciclabile garantisce immediata realizzabilità dell'intervento riducendo l'impatto sulle geometrie e funzioni della strada oggetto dell'intervento; ».

15.17

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso numero 12-bis, sostituire le parole: « , idonea a favorire la circolazione » con le seguenti:

« salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria, ».

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo capoverso, dopo le parole: « casi in cui non sia possibile » aggiungere le seguenti: « o adeguato al caso concreto »;

sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Le caratteristiche di dettaglio della “Corsia ciclabile” di cui all’articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni precedenti. ».

15.18

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) alla lettera c), sopprimere il numero 1.2);

b) sopprimere la lettera i).

15.19

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sopprimere il numero 3);

b) alla lettera c), numero 1), sopprimere il punto 1.2;

c) sopprimere la lettera i).

15.20

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

15.21

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3);*

b) *sopprimere il comma 2.*

15.22

ROSSO

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso « 12-ter », con il seguente:

« 12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane a doppio senso di marcia idonea alla circolazione dei soli velocipedi in direzione corrispondente all'unica direzione consentita a tutti i veicoli ».

15.23

BASSO, IRTO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola: « idonea » con la seguente: « destinata »;*

b) *al comma 1, lettera b), numero 3), alla fine del periodo, dopo la parola: « velocipedi, » inserire le seguenti: « contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua »;*

c) *al comma 1, lettera c), numero 1), punto 1.2), le parole: « nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili » sono*

sostituite dalle seguenti: « indipendentemente dalla larghezza della carreggiata all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato ».

15.24

DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso « 12-ter » sostituire la parola: « idonea » con la seguente: « destinata »; al medesimo comma, numero e capoverso, dopo la parola: « velocipedi » inserire le seguenti: « contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua »;*

b) *al comma 1, lettera c), numero 1), numero 1.2), capoverso i-bis), sostituire le parole: « nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di piste ciclabili » con le seguenti: « indipendentemente dalla larghezza della carreggiata all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato ».*

15.25

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 12-ter), sostituire la parola: « idonea » con la seguente: « destinata ».

15.26

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: « e di motocicli. ».

15.27

DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), numero 5), sostituire il capoverso « 54-bis), » con il seguente: « 54-bis), » alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole « ed eventualmente da segnaletica orizzontale »;*

b) *al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire il capoverso:*

« 11-ter » con il seguente: « 11-ter. I comuni provvedono a delimitare e disciplinare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h ».

15.28

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 54-bis, aggiungere, in fine, le parole: « ed eventualmente da segnaletica orizzontale. ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 2), sostituire il capoverso comma 11-ter con il seguente:

« 11-ter. I comuni provvedono a delimitare e disciplinare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h. ».

15.29

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso 55-bis), dopo la parola: « ciclabile » inserire le seguenti: « per ciclomotori e motocicli » e dopo le parole: « dei velocipedi » inserire le seguenti: « , dei ciclomotori e dei motocicli ».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le parole: « e delle due ruote a motore ».

15.30

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso 55-bis), aggiungere, in fine, le parole: « e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all'intersezione ».

15.31

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso « 55-bis), » alla fine del periodo aggiungere le parole: « e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all'intersezione ».

15.32

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere il numero 1.2).

15.33

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera c), numero 1.2), capoverso i-bis), sostituire le parole: « nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili » con le seguenti: « , anche indipendentemente dalla larghezza della carreggiata soltanto all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di piste ciclabili ».

15.34

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera c), numero 1.2), capoverso i-bis), sostituire le parole: « nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ci-

clabili » con le seguenti: « indipendentemente dalla larghezza della carreggiata all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato. ».

15.35

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.3).

15.36

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere il numero 1.3).

15.37

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il punto 1.3).

15.38

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

« 1.3) la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:

“i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso con segregazione fisica della sede tranviaria dal resto della carreggiata ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 metri.” ».

15.39

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

« 1.3) la lettera *i-ter*) è sostituita dalla seguente: “*i-ter*) vietare la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera *i*) solo se realizzano con oneri finanziari a proprio carico interventi infrastrutturali compensativi come la realizzazione di piste ciclabili nelle stesse sedi stradali o in strade limitrofe che si collochino nel raggio di 500 metri” ».

15.40

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

« 1.3) la lettera *i-ter*, è sostituita dalla seguente:

“*i-ter*) vietare la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera *i*) solo se realizzano con oneri finanziari a proprio carico interventi infrastrutturali compensativi come la realizzazione di piste ciclabili nelle stesse sedi stradali o in strade limitrofe che si collochino nel raggio di 500 metri” ».

15.41

BASSO, IRTO, FINA

*Al comma 1, lettera c), numero 1.4), sostituire il capoverso *i-quater*) con il seguente:*

« *i-quater*) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile ».

15.42

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera c), numero 1.4, sostituire il capoverso « i-quater) » con il seguente:

« i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile ».

15.43

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera c), numero 1.4), capoverso i-quater), dopo le parole: « con una corsia per senso di marcia » aggiungere le seguenti: « ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra ».

15.44

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 11-ter, dopo le parole: « misure di moderazione del traffico » inserire le seguenti: « , possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-ter), e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater), senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure ».

15.45

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

« d-bis) all'articolo 50:

1) al comma 1, le parole: “o di 0,5 chilowatt se adibiti al trasporto di merci,” sono soppresse;

2) al comma 2:

2.1) dopo le parole: “trasporto di merci” sono inserite le seguenti: “o persone”;

2.2) le parole: “lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico > 0,3 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo.” sono sostituite con le seguenti:

“a) se a due ruote: lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico > 0,1 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo;

b) se a tre ruote: lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico 0,2 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo;

c) in entrambi i casi la scheda tecnica del veicolo deve riportare l’indicazione di un carico trasportabile di almeno 35 Kg.” ».

15.46

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera f), capoverso «2-bis.» aggiungere, in fine, le seguenti parole: « fatta salva la possibilità di occupare la parte centrale o più interna della corsia stessa per motivi di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni e della sosta laterale ».

15.47

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera f), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: « , fatta salva la possibilità di occupare la parte centrale o più interna della corsia stessa per motivi di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni e della sosta laterale. ».

15.48

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

15.49

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).

15.50

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro ».

15.51

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro ».

15.52

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: « e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro. ».

15.53

ROSSO

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

15.54

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

15.55

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso 9-bis con il seguente:

« 9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri e, in ogni caso, la maggiore distanza laterale possibile di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte della bicicletta stessa. Prima di effettuare il sorpasso di una bicicletta, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo. ».

15.56

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso comma 9-bis, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « ove le condizioni della strada lo consentano ».

15.57

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera h), capoverso comma « 9-bis », sopprimere le parole « , ove le condizioni della strada lo consentano, ».

15.58

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera h), capoverso 9-bis, sopprimere le parole: « , ove le condizioni della strada lo consentano, ».

15.59

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera h), capoverso comma « 9-bis, » sostituire le parole: « , ove le condizioni della strada lo consentano, con le seguenti: nelle strade urbane, la distanza di sicurezza di un metro e nelle strade extra urbane, ».

15.60

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1 sostituire la lettera i) con la seguente:

« i) all'articolo 150, il comma 2-bis, è sostituito dal seguente:

“2-bis. Lungo le strade a senso unico di marcia, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti dei velocipedi sono tenuti a rallentare e i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.” ».

15.61

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

« i) all'articolo 150, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

“2-bis. Lungo le strade a senso unico di marcia, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti dei velocipedi sono tenuti a rallentare e i conducenti degli altri veicoli devono

dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile”. ».

15.62

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

15.63

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera n), al numero 1) premettere il seguente:

« 01) al comma 1, le parole da: “quando circolano fuori dai centri abitati” fino alla fine del comma, sono soppresse. ».

15.64

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), inserire il seguente:

« 1-bis) al comma 9, dopo le parole: “quando esistono” sono inserite le seguenti: “e sono percorribili in sicurezza”. ».

15.65

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), inserire il seguente:

« 1-bis) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono esenti dall’obbligo di circolazione sulle corsie e piste ciclabili i velocipedi adibiti al trasporto professionale di merci o persone”. ».

15.66

Rosso

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), inserire il seguente:

« 1-bis) al comma 9-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Durante la circolazione in strada ai conducenti di velocipede di età non superiore ad anni diciotto, è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea in materia.” ».

15.67

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1 dopo la lettera n), inserire la seguente:

« n-bis) dopo l’articolo 182, è inserito il seguente:

“Art. 182-bis.

(Circolazione di velocipedi, ciclomotori e motocicli nelle corsie riservate)

1. Sulle corsie di cui all’articolo 7, comma 1), lettera i), del presente codice è sempre consentita la circolazione delle biciclette, dei ciclomotori e dei motocicli, salvo diversa disposizione, motivata da considerazioni sulla sicurezza della circolazione, da adottarsi con ordinanza del sindaco” ».

15.68

BASSO, IRTO, FINA

Sopprimere il comma 2.

15.69

DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 2.

15.70

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

15.71

BASSO, IRTO, FINA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Le caratteristiche di dettaglio della “Corsia ciclabile” di cui all’articolo 3, comma 1, numero 12-*bis*), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni precedenti. ».

15.72

DI GIROLAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Le caratteristiche di dettaglio della “Corsia ciclabile” di cui all’articolo 3, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

15.0.1

Rosso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Competizioni sportive su strada)

1 All'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

2. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico, nonché del traffico ordinario, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche devono essere autorizzate. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Quando, per i diversi interessi pubblici che coinvolgono più enti, sia necessario acquisire le previste autorizzazioni, si può procedere con una Conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle sue successive modificazioni.

2-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 2 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre.”;

b) al comma *7-bis* le parole: “ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.” sono sostituite dalle seguenti: “. La sospensione temporanea è disposta con provvedimento del prefetto, salvo la competenza del sindaco, ai sensi dell'ar-

ticolo 7, comma 1, per le competizioni che si svolgono interamente soltanto nel territorio di un medesimo comune.”;

c) al comma 9 aggiungere infine il seguente periodo: “In caso di violazione dell’ordinanza di sospensione temporanea della circolazione ai sensi del comma 7-bis, si applicano le sanzioni amministrative previste dell’articolo 6, comma 12.” ».

Art. 16.

16.1

Rosso

Al comma 1, capoverso « 2-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« La circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1. ».

16.0.1

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« **Art. 16-bis.**

(Modifiche in materia di equipaggiamento dei veicoli per la sicurezza della circolazione)

1. All’articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote di cui lettere b) e c) dell’articolo 47 categorie M2, M3, N2, N3, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all’articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta.

1-*ter*. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-*bis* privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II.”.

2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui all’articolo 72, comma 1-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di promuovere la sicurezza stradale degli utenti vulnerabili è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per il rimborso di parte del costo sostenuto per l’acquisto dei dispositivi di sicurezza di cui al comma 1, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2024 e di 15 milioni di euro per l’anno 2025.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2024 e a 15 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente, dopo il Titolo II, aggiungere il seguente:

« TITOLO II-*bis*.

**DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DESTINATI AL
TRASPORTO DI PERSONE E AL TRASPORTO DI MERCI**

Capo I.

**EQUIPAGGIAMENTO: DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO E DI SE-
GNALAZIONE DEGLI ANGOLI CIECHI »**

Conseguentemente, all’articolo 35, comma 3, lettera u), sopprimere le seguenti parole: « riducendo gli angoli morti ».

16.0.2

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 16-bis.

(Modifiche in materia di equipaggiamento dei veicoli per la sicurezza della circolazione)

1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-*bis*. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote di cui lettere b) e c) dell'articolo 47 categorie M2, M3, N2, N3, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-*bis*), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta.

1-*ter*. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-*bis* privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II.

1-*quater*. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui all'articolo 72, comma 1-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-*quinquies*. Al fine di promuovere la sicurezza stradale degli utenti vulnerabili è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza di cui all'articolo 1, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.

1-*sexies*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

definiti i criteri e le modalità di erogazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1.

1-*septies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190." ».

Art. 17.

17.1

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: « in caso di visibilità insufficiente ».

17.2

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

10) dopo il comma 6-*bis*, è aggiunto il seguente: « 6-*ter*. Nelle more dell'eliminazione dei passaggi a livello, il gestore dell'infrastruttura nazionale provvede all'installazione del sistema Protezione Automatica Integrativa – Passaggi a Livello (PAI-PL). ».

17.3

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, gli enti gestori provvedono ai suddetti adempimenti nell'ambito delle risorse finalizzate alla manutenzione. Per le medesime finalità del presente articolo, nonché per contribuire ai necessari interventi di ammodernamento tecnologico e messa in sicurezza dei passaggi a livello, e realizzazione di sottopassi ferroviari carrabili, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono stabiliti criteri e modalità di riparto delle suddette risorse.

2-bis. A copertura delle disposizioni di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

Art. 19.

19.0.1

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

1. All'articolo 14 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

“c-bis) alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica;”;

b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

“2-ter. Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione.” ».

19.0.2

SIRONI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'attraversamento della fauna)

1. All'articolo 14, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

“c-bis) alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica.”

b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

“2-ter. Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui al comma 1, lettera c-bis), gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione.” ».

19.0.3

PAITA, FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di mobilità delle persone con disabilità)

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole “1,2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti “5 milioni di euro annui”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 20.**20.1**

FAZZONE, ROSSO

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

« 0a) all'articolo 12, comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché dai Provveditorati alle Opere Pubbliche competenti per territorio, che per esigenze di servizio, potranno impiegare ulteriore personale per le medesime funzioni, altresì autorizzati all'espletamento dei corsi di aggiornamento ed esami di qualificazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”; ».

20.2

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), numero 1) , dopo le parole: « operatori stradali » aggiungere la seguente: « e autostradali ».

Art. 21.**21.1**

DI GIROLAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: « e i tempi ».

21.0.1

ROSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Modifiche al codice della strada in materia di pubblicità sulle strade)

1. All'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 6 sono sostituiti con i seguenti:

“4. La collocazione anche su suolo privato di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è soggetta in ogni caso ad autorizza-

zione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme ed è sempre rinnovabile. Nell'interno dei centri abitati, la competenza al rilascio dell'autorizzazione è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico di cui all'art. 26 da parte dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale ed è sempre rinnovabile. Il Regolamento stabilisce la durata minima dell'autorizzazione per ogni tipologia di cartello e mezzo pubblicitario. La durata delle autorizzazioni relative ai cartelli e mezzi pubblicitari di natura permanente viene determinata dall'ente procedente in un minimo di sei anni. La durata delle autorizzazioni relative ai cartelli e mezzi pubblicitari di natura temporanea viene determinata dall'ente procedente in un massimo di 12 mesi.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza, le fasce di rispetto nonché nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, con disposizioni più favorevoli per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e di prevedere la collocazione di impianti pubblicitari digitali, a messaggio variabile e con tecnologie tridimensionali, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.» ».

Art. 22.

22.1

Rosso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 12, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

a) alla lettera d-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e limitatamente alle violazioni del codice della strada ivi commesse”;

b) alla lettera e), sono aggiunte infine le seguenti parole: “e limitatamente alle violazioni del codice della strada ivi commesse” ».

22.2

SIRONI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “ferma restando l'idoneità certificata dei

rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “e nelle more dell’adeguamento del regolamento, è consentita la circolazione per gli autoarticolati in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 13,50 m. e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m.” ».

22.3

TREVISI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Al comma 2, dell’articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: “ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento” con le seguenti: “e nelle more dell’adeguamento del regolamento, è consentita la circolazione per gli autoarticolati in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 13,50 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m.” ».

22.4

SIRONI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. All’articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: “18 t” sono sostituite dalle seguenti: “22 t”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di veicoli a zero emissioni, il peso massimo autorizzato di 22 t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 4 t.”;

b) al comma 4, le parole: “40 t” sono sostituite dalle seguenti: “44 t”. »

22.5

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « 19,5 t. » sono aggiunte le seguenti: « Nel caso di veicoli a zero emissioni, il peso massimo autorizzato di 22t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 4 t. ».

22.0.1

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di pubblicità di autoveicoli e di campagne pubblicitarie per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile)

1. La pubblicità di autoveicoli, con qualsiasi mezzo effettuata, deve essere accompagnata da un messaggio promozionale che tenuto conto dei comportamenti statisticamente più pericolosi incoraggi la guida sicura, ovvero l’uso della mobilità attiva o della mobilità condivisa o del trasporto pubblico, a rotazione tra i seguenti:

1. “Per i tragitti quotidiani, usa i mezzi pubblici”;
2. “Per gli spostamenti brevi in città, scegli di camminare o andare in bicicletta”;
3. “Prendi in considerazione l’uso condiviso dell’auto”;
4. “Quando guidi, rispetta i limiti di velocità, non distrarti e da sempre la precedenza”.

2. La competenza amministrativa a vigilare sul rispetto e a sanzionare le violazioni della disposizione di cui al primo comma è attribuita all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che agisce con i

medesimi poteri previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

3. Una quota pari al 5 per cento delle spese sostenute dagli operatori pubblicitari, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, per pubblicità di autoveicoli effettuata con qualsiasi mezzo in Italia, è devoluta ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa corrente del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinata alla progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie di promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale, sentiti il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e il Ministero dell'interno.

4. La Fondazione Pubblicità Progresso, nell'ambito dell'attività istituzionale di comunicazione sociale volta a sensibilizzare l'opinione pubblica su temi civili, culturali ed educativi della comunità e a favorire la nascita di comportamenti virtuosi orientati alla crescita del bene comune, promuove annualmente almeno una campagna pubblicitaria dedicata alla promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. ».

Art. 23.

23.1

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere il numero 1.3).

Conseguentemente, sopprimere il punto 4).

23.2

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sopprimere il punto 1.3);

b) sopprimere il numero 4).

23.3

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere il numero 1.3).

23.4

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1.3).

23.5

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), punto 1), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

« 1.3) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

“*f*) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma nel rispetto delle linee guida di indirizzo per l’attuazione da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie locali”».

23.6

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera a) sostituire il punto 1.3) con il seguente:

« 1.3) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

“*f*) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma nel rispetto delle linee guida di indirizzo per l’attuazione da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali” »;

23.7

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.3), capoverso lettera f), sopprimere dalle parole: « con decreto del Ministro » fino alla fine della lettera.

23.8

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), punto 1), numero 1.3), capoverso f), sopprimere le parole da: « con decreto del Ministro » fino alla fine della lettera.

23.9

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), punto 1), numero 1.3), capoverso f), sopprimere le parole da: « le categorie dei veicoli esentati » fino alla fine della lettera.

23.10

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), punto 1), numero 1.3), capoverso f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti. ».

23.11

ROSSO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:

« 3.1) al comma 7, dopo le parole: “, sono destinati” sono aggiunte le seguenti: “nella misura del 50%” ».

23.12

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

23.13

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

23.14

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 4) con il seguente:

« 4) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il comune individua con motivata determinazione la soglia di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto tanto dell’esigenza di garantire adeguati stalli non assoggettati al pagamento, anche a limitazione temporale di durata, quanto delle finalità di gestione efficiente della mobilità urbana e degli usi del suolo pubblico.” ».

23.15

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

« 4) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il comune individua con motivata determinazione la soglia di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto tanto dell’esigenza di garantire adeguati stalli non assoggettati al pagamento, anche a limitazione temporale di durata, quanto delle finalità di gestione efficiente della mobilità urbana e degli usi del suolo pubblico.” ».

23.16

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), punto 4), dopo la parola: « durata » inserire le seguenti: « Il Comune prevede inoltre la destinazione di una quota di spazi di sosta gratuita dedicati ai ciclomotori e ai motocicli in misura adeguata al numero di tali mezzi circolanti sul territorio. ».

23.17

PAROLI, ROSSO

Al comma 1, lettera a), dopo il n. 4) aggiungere il seguente:

« 5) al comma 9, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “non superiore, in ogni caso, a 500 euro annui”. ».

23.18

PAROLI, ROSSO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

« 5) al comma 9, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “unica per tutte le zone a traffico limitato delimitate dai comuni. L’autorizzazione per il transito nelle predette zone garantisce l’accesso a tutte le tipologie di delimitazioni.” ».

23.19

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) all’articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Sono altresì segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull’infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di se-

gnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli”;

2. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Nei centri abitati, l’ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l’intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l’installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, *chicanes*, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.” ».

23.20

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) all’articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Nei centri abitati, l’ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l’intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l’installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, *chicanes*, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.” ».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

« 3. Ferma restando l’immediata efficacia e diretta applicabilità dell’articolo 42, comma 2-bis del codice della strada, introdotto dal comma 1, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge con decreto

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono approvate apposite linee guida per la progettazione e l'attuazione degli interventi e dispositivi di moderazione del traffico e della velocità in ambito urbano. Le predette linee guida sono redatte in conformità alle migliori tecniche disponibili e sperimentate a livello internazionale, tendendo all'armonizzazione con le normative tecniche degli altri Stati appartenenti all'Unione europea e, in ogni caso, secondo finalità primarie di tutela della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla tutela dell'incolumità degli utenti vulnerabili della strada. ».

23.21

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« *b-bis*) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“*2-bis*. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può installare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera larghezza della carreggiata o della corsia o anche solo per una parte di esse, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, secondo quanto indicato nel primo periodo, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, *chicanes*, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi nonché elementi di arredo funzionale o urbano, anche vegetali” ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« *1-bis*. Ferma restando l'immediata efficacia e diretta applicabilità delle disposizioni del comma *2-bis* dell'articolo 42 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1, lettera *b-bis*) del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate linee guida per la progettazione e l'attuazione degli interventi e dei dispositivi di moderazione del traffico e della velocità in ambito urbano. Le suddette linee guida sono redatte in conformità alle migliori tecniche disponibili e sperimentate a livello internazionale, tendendo all'armonizzazione con le normative tecniche degli altri Stati appartenenti all'Unione europea e, in

ogni caso, secondo finalità primarie di tutela della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla tutela dell'incolumità degli utenti vulnerabili della strada. ».

23.22

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“*2-bis*. Nei centri abitati, gli enti proprietari possono adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti particolari. È consentita, in particolare, la realizzazione o l'installazione di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colori, disassamenti, *chicanes*, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, aiuole con piantumazione di verde.” ».

23.23

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) All'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“*2-bis*. Nei centri abitati, gli enti proprietari possono adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti particolari. È consentita, in particolare, la realizzazione o l'installazione di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colori, disassamenti, *chicanes*, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico

e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, aiuole con piantumazione di verde.” ».

23.24

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) all’articolo 42, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“*2-bis*. All’articolo 42 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

‘*2-bis*. Nei centri abitati, l’ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l’intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l’installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, *chicanes*, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.’” ».

23.25

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, dopo la c) aggiungere la seguente:

« *c-bis*) all’articolo 188, comma 4, sostituire le parole: “da euro 168 ad euro 672” con le seguenti: “da euro 336 euro ad euro 1344” ».

23.0.1

ROSSO

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« **Art. 23-bis.**

(Accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)

1. L’articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è soppresso. ».

Art. 24.

24.1

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

24.2

SIRONI, DI GIROLAMO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere i capoversi « 14-ter »
e « 14-quater ».*

24.3

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso 14-ter.

24.4

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera a), punto 2) sopprimere il capoverso 14-ter.

24.5

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

24.6

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 3).

24.7

Rosso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« *a-bis*) all'articolo 85 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4:

a) dopo la parola: “Chiunque” inserire le seguenti: “senza avere ottenuto la autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”;

b) le parole da: “ovvero” fino a: “all'autorizzazione” sono soppresse;

c) le parole da: “euro 173” fino a: “euro 1.731” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 1.812 a euro 7.249”.

d) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “nonché la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione”.

2) al comma 4-*bis* l'ultimo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

“4-*ter*) Salvo che il fatto non costituisca una più grave violazione, chiunque acquisisca o procacci clientela in un luogo pubblico, con mezzi diversi dalla prenotazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 al fine di offrire servizi di noleggio con conducente, di cui all'articolo 8 della medesima legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.812 a euro 7.249 e il ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.” ».

24.8

DURNWALDER, PATTON

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) all'articolo 159, comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

“*d-bis*) non adibiti al servizio di *car sharing* che sostano negli stalli riservati al *car sharing*.” ».

24.0.1

BASSO, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 24-bis.***(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)*

1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:

“4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338” ».

24.0.2

BASSO, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 24-bis.***(Modifiche al codice della strada in materia di sanzioni degli operatori di trasporto pubblico non di linea)*

1. All'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gen-

naio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694 e, se si tratta di autobus, da euro 1.812 ad euro 7.249”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione”;

b) al comma 4-*bis*, il secondo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

“4-*ter*. Chiunque, essendo munito di autorizzazione, rivolge la propria attività all’utenza indifferenziata di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da? 1.812 a? 7.249. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. La disposizione non si applica ai casi di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 15 gennaio 1992, n. 21” ».

24.0.3

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 24-*bis*.

1. All’articolo 85 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 4:

a) al primo periodo, dopo la parola: “Chiunque” sono inserite le seguenti: “senza avere ottenuto la autorizzazione prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”;

b) al primo periodo, le parole da: “ovvero, pur essendo munito” fino a: “all’autorizzazione” sono soppresse;

c) al primo periodo, le parole da “euro 173” fino a “euro 1.731” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 1.812 a euro 7.249”;

d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione.”;

2. al comma 4-*bis* l’ultimo periodo è soppresso;

3. dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

“4-*ter*. Salvo che il fatto non costituisca un più grave violazione, l’adescamento di clienti in luogo pubblico da parte sia di soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 che da parte di soggetti sprovvisti di tale autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.812 a euro 7.249 e il ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.” ».

Art. 25.

25.1

DURNWALDER, PATTON

Al comma 1, lettera b), capoverso « 8. , secondo periodo, sostituire le parole: « non può in ogni caso », con le seguenti: « può ».

Art. 26.

26.0.1

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 26-*bis*.

(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)

1. All’articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

“4. Chiunque, senza avere ottenuto l’autorizzazione prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per al-

meno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338" ».

Art. 27.

27.1

DURNWALDER, PATTON

Al comma 1 premettere il seguente:

« 01. All'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. Per le strade ed autostrade in concessione, il concessionario della strada può, per motivi attinenti al particolare congestionamento complessivo della rete stradale, con l'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 3, d'accordo con il prefetto, nonché, per le province autonome di Trento e di Bolzano, con il presidente della provincia autonoma competente, sospendere, limitare o interdire temporaneamente l'abbandono del proprio sedime autostradale da parte di tutte o di alcune categorie di utenti. Il provvedimento è successivamente comunicato al concedente che può esercitare per giusta causa il potere di revoca.” ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: « in ambito urbano » inserire le seguenti: « ed extraurbano ».

27.2

SIRONI, DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 1.

27.3

DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 1.

27.4

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere il comma 1.
_____**27.5**

BASSO, IRTO, FINA

Sopprimere il comma 1.
_____**27.6**

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
_____**27.7**

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
_____**27.8**

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso b) con il seguente:

« b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni in quanto aventi zero impatto ambientale e ingombro ridotto, i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione, nonché i livelli minimi di servizio pubblico ovvero di accessibilità pedonale e ciclabile da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti ».

27.9

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso b) con il seguente:

« b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti ».

27.10

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso b) con il seguente:

« b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario ridurre le emissioni derivanti dal

traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale nel rispetto delle linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

27.11

DI GIROLAMO

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale nel rispetto delle linee guida di indirizzo adottate con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281” ».

27.12

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:

« b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice. ».

27.13

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole da: « , congiuntamente » fino alla fine del capoverso, con le seguenti: « nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti. ».

27.14

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole da: « , congiuntamente » fino alla fine del capoverso, con le seguenti: « nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni in quanto aventi zero impatto ambientale e ingombro ridotto, i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni

consentite dalla presente disposizione, nonché i livelli minimi di servizio pubblico ovvero di accessibilità pedonale e ciclabile da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti. ».

27.15

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole: « , congiuntamente » fino alla fine del capoverso, con le seguenti: « ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale nel rispetto delle linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. ».

27.16

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole: « , congiuntamente » fino alla fine del capoverso, con le seguenti: « nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice. ».

27.17

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, sopprimere la parola: « congiuntamente ».

27.18

Rosso

Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, dopo le parole: « esigenze di mobilità », inserire le seguenti: « delle persone e delle merci ».

27.19

Rosso

Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, aggiungere, in fine le parole: « e dei servizi ad esse connessi. »

Conseguentemente, al medesimo capoverso b), secondo periodo, sostituire le parole: « i livelli minimi » con le seguenti: « gli standard ».

27.20

Rosso

Al comma 1, lettera a), capoverso b), secondo periodo, dopo le parole: « predette limitazioni » inserire le seguenti: « tra le quali i veicoli adibiti alla consegna urbana delle merci di categoria euro 6 e superiori, o alimentati con carburanti a trazione alternativa ».

27.21

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b-bis) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione e riduzione della probabilità e della gravità degli incidenti stradali in particolare a tutela degli utenti vulnerabili della strada, anche subordinandola all’obbligo di installazione e attivazione di sistemi e dispositivi di sicurezza, con particolare riferimento a quelli per l’adattamento intelligente ai limiti di velocità e a quelli di allerta per la presenza di pedoni e ciclisti, previsti dal

Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla relativa legislazione attuativa” ».

27.22

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« *b-bis*) al comma 9-*bis* le parole: “ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida” sono sostituite dalle seguenti: “ai veicoli a propulsione elettrica o ad idrogeno, e in generale a zero emissioni inquinanti” ».

27.23

DI GIROLAMO

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« *b-bis*) al comma 9-*bis* le parole: “ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida” sono sostituite dalle seguenti: “ai veicoli a propulsione elettrica o ad idrogeno, e in generale a zero emissioni inquinanti” ».

27.24

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-*bis*. Dopo l’articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

“Art. 10-*bis*.

(Itinerari abilitati al trasporto eccezionale)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di seguito ‘Commissione’.

2. La Commissione si compone di: tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti; un rappresentante designato dal Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori; un rappresentante per ciascuno

dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico; un rappresentante dell'ANAS; un rappresentante dell'AISCAT; un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome; un rappresentante dell'Unione delle province italiane; un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani; un rappresentante designato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui all'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; un rappresentante designato dalle Confederazioni nazionali presenti nel CNEL; un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria più rappresentative della logistica e dei trasporti e dei settori merceologici interessati.

3. La Commissione individua prioritariamente, in collaborazione con gli enti proprietario gestori delle infrastrutture interessate, anche ai fini della necessaria connessione con le reti locali, i seguenti itinerari di interesse nazionale abilitati al trasporto eccezionale nelle seguenti direttrici:

- a) Direttrice Padana;
- b) Direttrice Tirrenica;
- c) Direttrice Adriatica;
- d) Direttrici Tirreno-Adriatico;

e) eventuali altri itinerari ritenuti di particolare importanza sulla rete viaria nazionale e autostradale che collegano i bacini produttivi ai principali terminali marittimi.

4. Su proposta dei rappresentanti degli enti territoriali e delle rappresentanze imprenditoriali presenti nella Commissione, al fine di predisporre itinerari di interesse territoriale rilevanti per la produzione industriale, sono individuate le tratte di collegamento abilitate al trasporto eccezionale ai livelli comunale, provinciale, regionale e interregionale e tra questi e gli itinerari di interesse nazionale.

5. Per ciascun itinerario identificato, la Commissione definisce le condizioni tecniche e le modalità operative più idonee all'esercizio dei trasporti eccezionali, funzionali alle esigenze di carico e di ingombro dei veicoli utilizzati e compatibili con le esigenze della mobilità ordinaria, compresi la definizione di orari particolari di transito, impiego di scorte e chiusure temporanee della circolazione. Nel caso di utilizzo di perizie tecniche, la Commissione stabilisce anche i termini di validità e di successiva rielaborazione delle stesse, con riferimento all'intensità di utilizzo delle infrastrutture interessate. Le istanze di autorizzazione ad un trasporto eccezionale, di cui al precedente articolo 10, comma 6, se presentate nel pieno rispetto delle condizioni tecniche e delle modalità operative definite dalla Commissione per lo specifico itinerario utilizzato, sono rilasciate senza ulteriori approfondimenti tecnici preventivi.

6. Gli itinerari abilitati di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati, in un apposito elenco e in formato cartografico, su una sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono altresì evidenziate la classificazione dei percorsi e le relative procedure autorizzative necessarie per il passaggio dei trasporti eccezionali.

7. Sulla rete complessiva degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, la Commissione individua i necessari interventi di adeguamento o ristrutturazione delle reti esistenti, compresa la realizzazione, se necessaria, di nuove infrastrutture. La Commissione elabora altresì opportuni criteri tecnici e operativi per il monitoraggio dell'ANSFISA degli itinerari abilitati. Per le attività di monitoraggio, l'ANSFISA si avvale dei dati e delle informazioni elaborate dall'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

8. Gli interventi necessari alla definizione degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali e al loro mantenimento in efficienza sono finanziati con le risorse ordinarie e straordinarie destinate dal bilancio dello Stato agli investimenti e alla manutenzione delle reti stradali e con una quota dei proventi, non inferiore al cinquanta per cento, percepiti dagli enti proprietari e gestori di strade per il rilascio delle relative autorizzazioni, con evidenza specifica di tale riserva nei prospetti di entrata e di uscita dei rispettivi bilanci.”.

1-ter. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-quater. Gli itinerari di interesse nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono individuati dalla Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, entro novanta giorni dalla sua costituzione. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « (Modifiche al codice della strada in materia di costituzione di itinerari abilitati al trasporto eccezionale, circolazione in ambito urbano e fasce di rispetto per particolari categorie di strade) ».

27.25

DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 2.

27.26

SIRONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, al comma 1, dopo la lettera *d)*, aggiungere la seguente:

« *d-bis)* alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica; »

b) all'articolo 14, dopo il comma *2-bis*, inserire il seguente:

« *2-ter.* “Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *d)* gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione.” ».

27.27

DI GIROLAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« *2-bis.* Al fine di aumentare il livello di sicurezza stradale all'interno dei centri abitati e di rafforzare le misure a tutela della vita umana prevenendo e mitigando gli effetti dannosi di incidenti che coinvolgono, in particolare, gli utenti vulnerabili, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale e secondo le migliori tecniche di sicurezza stradale disponibili, all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane”, sono sostituite dalle seguenti: “e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E e le strade urbane locali di tipo F, i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E,” ».

27.28

DI GIROLAMO

Dopo al comma 2-bis, dopo il capoverso « 1-bis » aggiungere il seguente:

« 1-ter. All'articolo 42 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, *chicanes*, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.” ».

27.0.1

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 27-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 58) è sostituito dal seguente:

“58) ZONA O STRADA RESIDENZIALE: zona o strada urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione degli utenti vulnerabili della strada e dell'ambiente, che devono in ogni caso includere un limite massimo di velocità non superiore a 20 km/h, l'inibizione del traffico di mero attraversamento, la limitazione della sosta veicolare e il diritto di circolazione, sosta e precedenza dei pedoni e dei velocipedi sull'intera sede stradale, tutelata da appositi interventi infrastrutturali di moderazione della velocità e di miglioramento della qualità dello spazio pubblico, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.”;

b) il numero 58-bis) è sostituito dal seguente:

“58-bis) ZONA O STRADA SCOLASTICA: zona o strada urbana nella quale si trovano uno o più edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione delle bambine e dei bambini e dell’ambiente, che in ogni caso devono includere almeno un limite massimo di velocità non superiore a 20 km/h e le limitazioni previste dal comma 11-bis dell’articolo 7 almeno in corrispondenza degli accessi negli orari di entrata e uscita degli alunni, delimitata all’accesso o lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.”.

2. All’articolo 7, comma 11-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: “zone”, sono aggiunte le seguenti: “o strade”;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nelle suddette zone o strade, inoltre, sono attuate preferibilmente le seguenti misure: gli attraversamenti pedonali e ciclabili sono realizzati con rialzo della pavimentazione stradale, i marciapiedi sono ampliati in corrispondenza delle intersezioni, i percorsi preferenziali da casa a scuola sono oggetto di specifici interventi di messa in sicurezza, gli spazi stradali in prossimità degli accessi agli edifici scolastici sono riorganizzati per favorire la socialità, il gioco e l’attività motoria e sportiva.”. »

27.0.2

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 27-bis.

(Modifiche del codice della strada in materia di trasporto a trazione animale)

1. L’articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

“Art. 70. – *(Divieto di circolazione di veicoli a trazione animale)* –

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell’intero territorio nazionale è vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci. Rientrano nel divieto:

a) I servizi di piazza a trazione animale;

b) I servizi di noleggio con conducente con veicolo a trazione animale;

- c) Veicoli destinati al trasporto di cose;
- d) Carri agricoli;
- e) Veicoli a trazione animale muniti di pattini.”.

2. I Comuni su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica.

3. Gli animali dismessi dai servizi di cui al comma 1 devono essere classificati come “non destinati alla produzione di alimenti” e devono essere pensionati e mantenuti dai rispettivi proprietari, che devono assicurare condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.

4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: “, natante e veicoli a trazione animale” sono sostituite dalle seguenti: “e natante”;

b) alla lettera b), le parole: “, natante e veicoli a trazione animale”, sono sostituite dalle seguenti: “e natante”.

5. In concorso con il reato di cui all'articolo 544-ter del Codice penale, l'utilizzo di veicoli a trazione animale è punito con il sequestro del veicolo e dell'animale e con una sanzione amministrativa da euro 25.000 a euro 100.000 ed è sempre disposta la confisca dell'animale e del veicolo. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

6. All'entrata in vigore della presente legge, ogni altra disposizione nazionale o locale in contrasto con il divieto di cui al comma 1 sono soppresse. ».

27.0.3

SIRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 27-bis.

(Modifiche del Codice della strada in materia di trasporto a trazione animale)

1. L'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

“Art. 70.

(Divieto di circolazione di veicoli a trazione animale)

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci.

Rientrano nel divieto:

- a) I servizi di piazza a trazione animale
- b) I servizi di noleggio con conducente con veicolo a trazione animale
- c) Veicoli destinati al trasporto di cose
- d) Carri agricoli
- e) Veicoli a trazione animale muniti di pattini

2. I Comuni su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica.

3. Gli animali dismessi dai servizi di cui al comma 1 devono essere classificati come 'non destinati alla produzione di alimenti' e devono essere pensionati e mantenuti dai rispettivi proprietari, che devono assicurare condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.

4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: ‘, natante e veicoli a trazione animale’ sono sostituite dalle seguenti: ‘e natante’;

b) alla lettera b), le parole: ‘, natante e veicoli a trazione animale’ sono sostituite dalle seguenti: ‘e natante’.

5. In concorso con il reato di cui all'articolo 544-ter del Codice penale l'utilizzo di veicoli a trazione animale è punito con il sequestro del veicolo e dell'animale e con una sanzione amministrativa da euro 25.000 a euro 100.000 ed è sempre disposta la confisca dell'animale e del veicolo. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

6. All'entrata in vigore della presente legge, ogni altra disposizione nazionale o locale in contrasto con il divieto di cui al comma 1 sono soppresse.” ».

27.0.4

BASSO, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 27-bis.**

1. Al fine di aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale e di rafforzare la tutela della vita umana specificamente all'interno dei centri abitati, prevenendo e riducendo gli effetti dannosi di scontri e investimenti stradali, in particolare per gli utenti vulnerabili, dovuti o aggravati dalla velocità veicolare, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale e secondo le migliori tecniche di sicurezza stradale note e disponibili, all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane”, sono sostituite dalle seguenti: “e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane, salvo i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, in ogni caso con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E.”.

2. I nuovi limiti generali di velocità all'interno dei centri abitati stabiliti dal comma precedente trovano applicazione una volta decorso il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Anche in armonia con le strategie generali individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale, della mobilità sostenibile e del traffico urbano, i Comuni provvedono:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla classificazione delle strade che si trovano all'interno dei centri abitati, ovvero alla sua conferma o al suo aggiornamento;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adozione dei provvedimenti amministrativi eventualmente ritenuti opportuni per l'applicazione differenziata dei limiti di velocità per alcune tipologie di strade urbane.

3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b) del precedente comma, i nuovi limiti generali di velocità all'interno dei centri abitati sono da intendersi comunque vigenti, secondo la classificazione delle strade esistente oppure, in mancanza, in ogni caso secondo le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. La copertura finanziaria degli eventuali oneri discendenti dall'applicazione del comma 2 è assicurata, nei limiti delle risorse umane, stru-

mentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, a valere sulle somme di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e sulla quota di proventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. ».

27.0.5

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 27-bis.

1. All'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane”, sono sostituite dalle seguenti: “e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E e le strade urbane locali di tipo F, i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E.” ».

Art. 28.

28.0.1

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 28-bis.

(Modifiche in materia di competizioni sportive su strada)

1. All'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

“4-ter. Gli autoveicoli stradali da competizione immatricolati rientrano tra i veicoli atipici di cui all'articolo 59” ».

28.0.2

SIGISMONDI, TUBETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 28-bis.

(Modifica al codice delle assicurazioni private in materia di veicoli non autorizzati alla circolazione su strade pubbliche e di veicoli utilizzati in aree soggette a restrizioni)

All'articolo 122-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. La deroga di cui al comma 1 trova, altresì, applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *rrr*), il cui utilizzo su strade pubbliche non è autorizzato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e per i veicoli utilizzati nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni e nelle quali i rischi per la responsabilità civile verso terzi sono assicurati con strumenti assicurativi diversi dall'assicurazione prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Nei casi di cui al presente comma, in caso di sinistro causato dai veicoli di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283.” ».

Art. 29.**29.1**

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Le macchine agricole di cui al comma 1 impiegate per l'esercizio delle attività agricole e forestali su fondi rustici sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. ».

29.2

FREGOLENT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 8, comma 10-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole “Fino al 30 giugno 2024” sono soppresse ».

29.3

FREGOLENT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: “30 giugno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025” ».

29.4

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: “30 giugno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025” ».

29.5

NOCCO, SIGISMONDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre” ».

29.6

FREGOLENT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 4, secondo periodo, le parole: “Da tale violazione discende” sono sostituite con le seguenti: “Con modalità stabilite dal decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore, da tale violazione può discendere” ».

29.7

FREGOLENT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "limitato transito su strada degli stessi", sono inserite le seguenti: "Per i medesimi convogli citati, la misura dell'indennizzo dovuto agli enti proprietari, si calcola con le modalità stabilite da decreto del Ministro dei trasporti, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge." ».

Art. 30.**30.1**

UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON, DURNWALDER

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-bis. All'articolo 196, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al secondo periodo, le parole: "il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione" sono sostituite dalle seguenti: "il proprietario risponde solidalmente con il locatario e con l'autore della violazione." ».

30.0.1

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 30-bis.

(Veicoli adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone)

1. All'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 2, le parole: "possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m" sono sostituite dalle seguenti: "possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m". ».

30.0.2

DURNWALDER, PATTON

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 30-bis.***(Noleggio con conducente)*

1. All'articolo 85 del codice, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera f), prima delle parole: “gli autoveicoli” sono anteposte le seguenti: “i motoveicoli e”;

b) al comma 4, le parole: “un'autovettura adibita” sono sostituite dalle seguenti: “un veicolo adibito”. ».

30.0.3

DURNWALDER, PATTON

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 30-bis.***(Noleggio con conducente)*

1. Al comma 4 dell'articolo 11, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 la lettera e) è soppressa. ».

Art. 32.**32.0.1**

BASSO, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 32-bis.**

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: “, ovvero l'Automobile Club d'Italia (ACI) per le manifesta-

zioni automobilistiche e la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), per le manifestazioni motociclistiche”;

b) all’articolo 60, comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: “, Ferrari Classiche, ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS”;

c) all’articolo 93, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo, dopo le parole: “titolo di proprietà e” sono aggiunte le seguenti: “, per quelli di un’età compresa tra i venti e i ventinove anni di anzianità di costruzione”;

2) al quinto periodo, dopo le parole: “concessa anche retroattivamente” sono aggiunte le seguenti: “con la sola presentazione dell’istanza di immatricolazione e senza ulteriori documenti o certificazioni”.

2. L’articolo 215, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente: “Sono classificati di interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Ferrari Classiche, ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS e da questo dotati, per quelli di età compresa tra i venti e ventinove anni della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche, di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009. Per i motoveicoli e gli autoveicoli con una età di almeno trent’anni, per la classificazione di interesse storico o collezionistico è sufficiente l’iscrizione in uno dei suddetti registri” ».

32.0.2

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 32-bis.

(Sicurezza stradale e motorismo storico)

1. All’articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono aggiunte, in fine, le parole: “, Ferrari Classiche, ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è predisposta, sentiti gli enti certificatori di cui al precedente periodo, la lista di storicità degli autoveicoli e dei motoveicoli in possesso dei requisiti per il rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, nonché sono disciplinati i requisiti e le modalità per l'individuazione di ulteriori enti certificatori.”. ».

32.0.3

SIRONI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 32-bis.

(Sicurezza stradale e motorismo storico)

1. All'articolo 60, comma 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è predisposta, sentiti gli enti certificatori di cui al precedente periodo, la lista di storicità degli autoveicoli e dei motoveicoli in possesso dei requisiti per il rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, nonché sono disciplinati i requisiti e le modalità per l'individuazione di ulteriori enti certificatori.”. ».

Art. 33.

33.0.1

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 33-bis.

(Destinazione specifica di quota parte delle risorse stanziato per l'attuazione del PNSS)

1. Una quota parte non inferiore al 15 per cento degli importi stanziati negli stati di previsione della spesa in conto capitale del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale, è destinata annualmente al concorso finanziario dello Stato alla progettazione e realizzazione di programmi di intervento dei comuni tesi in specifico:

a) all'applicazione e al rispetto del limite massimo di velocità non superiore a 30 km/h sulle strade urbane;

b) all'adeguamento dell'infrastruttura stradale per la moderazione del traffico e della velocità stessa all'interno dei centri abitati;

c) alla riallocazione dello spazio pubblico stradale fra i diversi usi e utenti in modo più equo e democratico, ai fini della piena ed effettiva attuazione della definizione di "strada" stabilita dall'articolo 2, comma 1, del vigente codice della strada. ».

33.0.2

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 33-bis.

(Finalità dei piani, programmi e atti normativi e amministrativi in materia di circolazione stradale, mobilità e trasporti)

1. All'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, le città metropolitane, le province e i comuni, secondo le rispettive competenze e in applicazione delle disposizioni stabilite dal presente codice, orientano i propri piani, programmi e atti normativi e amministrativi comunque denominati in materia di circolazione stradale, mobilità e trasporti, al fine di innalzare il livello di tutela della vita umana e la protezione dell'incolumità delle persone e aumentare la sicurezza stradale, in particolare all'interno dei centri abitati; migliorare la convivenza tra tutti gli utenti della strada; promuovere la mobilità sostenibile, in particolare quella attiva, e la diversione modale dal mezzo privato motorizzato; proteggere l'ambiente urbano e il clima; di migliorare l'accessibilità e la qualità dello spazio pubblico; riequilibrare in modo più equo e democratico la distribuzione della strada tra i diversi usi e utenti; sviluppare la dimensione di prossimità delle città, favorendo la coesione sociale e l'economia locale; assicurare una più elevata qualità della vita per gli abitanti delle città, indipendentemente da età, limitazioni alla mobilità e mezzo di tra-

sporto utilizzato, e una maggiore attrattività e competitività per le imprese insediate.” ».

Art. 34.

34.1

DURNWALDER, PATTON

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. All’articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. I rimorchi di cui al comma 2, lettera *b*) possono essere utilizzati, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell’Accordo sancito a tal proposito in data 20 marzo 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il trasporto di animali vivi.” ».

34.2

DURNWALDER, PATTON

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Ai trasporti effettuati impiegando veicoli di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera *p*), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, non si applicano, sul territorio nazionale, le disposizioni degli articoli da 5 a 9 dello stesso regolamento. ».

34.0.1

FREGOLENT

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 34-*bis*.

(Adeguamento automatico della tariffa per le operazioni di revisione eseguite dai centri di controllo autorizzati)

1. All’articolo 80, comma 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: “stabilisce le ta-

riffe” sono inserite le seguenti: “, provvedendo al relativo aggiornamento triennale sulla base della variazione positiva dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT rispetto al periodo precedente,” ».

34.0.2

FINA, IRTO, BASSO

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 34-bis.

(Adeguamento automatico della tariffa per le operazioni di revisione eseguite dai centri di controllo autorizzati)

1. All’articolo 80, comma 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: “stabilisce le tariffe” sono inserite le seguenti: “, provvedendo al relativo aggiornamento triennale sulla base della variazione positiva dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT rispetto al periodo precedente,” ».

34.0.3

FREGOLENT

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 34-bis.

(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l’effettuazione dei noli marittimi)

1. All’articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l’effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo” ».

34.0.4

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 34-bis.

(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)

1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:

“4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338” ».

34.0.5

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 34-bis.

(Innalzamento limiti per la non concorrenza della indennità di trasferta alla determinazione del reddito da lavoro dipendente degli autotrasportatori)

1. Allo scopo di stimolare la concorrenza e fare fronte alla carenza di conducenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti dall'ar-

articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono incrementati in misura pari al 30 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

34.0.6

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 34-bis.

(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole: "cooperative o consorzi di autotrasportatori" sono inserite le seguenti: "ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati" ».

34.0.7

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 34-bis.

(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)

1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla

data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. ».

34.0.8

PAITA, FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

« Art. 34-bis.

(Programmi di intervento strategico)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, prevede, quali strumenti di promozione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale, i programmi di intervento strategico (PIS) che individuano le soluzioni idonee a garantire la sostenibilità degli interventi, a risolvere le problematiche delle comunità e dei territori coinvolti dalla realizzazione o dal ripristino delle stesse opere.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, su richiesta dei competenti enti locali, la definizione dei PIS negli ambiti territoriali interessati dalla realizzazione o dal ripristino delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrut-

turali di interesse statale, anche in caso di interventi di demolizione o ricostruzione delle medesime infrastrutture o di loro parti.

3. I PIS, quali strumenti operativi di programmazione strategica integrata, d'intesa con gli enti interessati e con i soggetti attuatori delle opere, garantiscono la riqualificazione dei contesti territoriali interessati e la sostenibilità degli interventi, attraverso la concertazione con le comunità coinvolte al fine di risolvere i problemi derivanti dalla realizzazione delle stesse opere.

4. I PIS possono, altresì, essere attivati, d'intesa con i competenti enti locali e in conformità con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale e paesistica, per assicurare la coesione territoriale, lo sviluppo economico e sociale, nonché il riequilibrio e la riqualificazione del territorio, mediante finanziamenti pubblici e privati.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri presenta annualmente alle Camere una relazione sui PIS attivati e sul loro stato di attuazione, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 34-ter.

(Strumenti di comunicazione e di partecipazione)

1. Ai fini della redazione dei PIS la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento dei Ministeri e degli enti pubblici interessati, attiva specifici percorsi di comunicazione e di coinvolgimento delle comunità locali interessate, garantendo la loro partecipazione nelle scelte.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni, con gli enti locali, con le istituzioni e gli enti pubblici interessati promuove e garantisce la conoscenza e la piena diffusione dei PIS attivati.

Art. 34-quater.

(Modalità di attuazione dei PIS)

1. Ai fini di cui alla presente legge, il soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale propone un PIS recante i seguenti elementi costitutivi:

a) individuazione dell'ambito o degli ambiti territoriali, anche non contigui, su cui sviluppare il programma;

b) analisi dei fabbisogni territoriali economici e sociali nonché ambientali e della salute pubblica, relativi agli ambiti di cui alla lettera a);

c) definizione degli obiettivi strategici da perseguire e delle indicazioni progettuali relative ai conseguenti interventi;

d) individuazione dei soggetti, anche privati, partecipanti e dei relativi ruoli;

e) elaborazione delle azioni necessarie a risolvere le problematiche territoriali, economiche e sociali comprensive delle misure e delle opere compensative;

f) previsione delle misure di attuazione e di gestione, compresi gli schemi tipo di accordi tra i soggetti attuatori e i soggetti interferiti dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali volti alla corresponsione delle indennità speciali previste dalla presente legge;

g) valutazione dei costi;

h) analisi delle previsioni di fattibilità finanziaria di parte pubblica e privata;

i) individuazione dei percorsi informativi e partecipativi di cui all'articolo 2.

Art. 34-quinquies.

(Accordi di programma)

1. Per la definizione dei PIS, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove e approva specifici accordi di programma fra la stessa Presidenza, le regioni, gli enti locali, i soggetti attuatori ed altri eventuali soggetti interessati, sulla base della proposta formulata ai sensi dell'articolo 3 e delle eventuali rimodulazioni e integrazioni apportate dalle regioni e dagli enti interessati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato tecnico che svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e consultive sull'attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'accordo di programma di cui al medesimo comma 1.

3. I PIS sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 34-sexies.

(Indennità speciale)

1. I PIS prevedono interventi per la tutela dei soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili con la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui ai medesimi programmi. I requisiti della residenza e della dimora devono sussistere in epoca anteriore all'approvazione del relativo PIS.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è posto a carico dei soggetti attuatori delle opere infrastrutturali l'obbligo di corresponsione di un'indennità speciale in favore dei soggetti di cui al comma 1 destinata a compensare la loro ricollocazione in immobili adibiti a prima abitazione nonché ogni altra spesa definita accessoria alla ricollocazione. L'importo dell'indennità speciale è determinato in base a parametri stabiliti dal Pre-

sidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto da emanare d'intesa con la regione interessata ed è aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. L'indennità speciale di cui al comma 2 spetta ai seguenti soggetti: a) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione autonoma; b) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione in una nuova abitazione.

4. Ai locatari, ai residenti e ai dimoranti negli immobili di cui al comma 1, che richiedano la ricollocazione in alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) non assegnabili in quanto in carente stato di manutenzione, non spetta l'indennità speciale di cui al comma 2; ai medesimi soggetti è corrisposta una somma pari a euro 10.000, aggiornata annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, per la copertura delle spese di trasloco e di attivazione delle utenze domestiche.

5. Il comune procede all'assegnazione degli alloggi ristrutturati secondo procedure adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nel caso di ricollocazione abitativa dei soggetti di cui al comma 3, lettera b), i relativi oneri finanziari sono posti a carico dei soggetti di cui al comma 2.

7. I locatari, i residenti e i dimoranti negli immobili di cui al comma 1 possono richiedere l'assegnazione degli alloggi di ERP qualora possiedano i requisiti prescritti dalla normativa vigente. In tale caso la perdita dell'immobile è equiparata allo sfratto esecutivo.

Art. 34-septies.

(Tutela delle attività economiche)

1. I PIS individuano gli interventi per la tutela delle attività economiche incompatibili con la realizzazione dell'opera infrastrutturale, al fine di garantirne la continuità.

2. Il titolare dell'attività economica interferita che riceve dal soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale l'indennità di cui all'articolo 7 assume l'obbligo di garantire la continuità occupazionale e produttiva per il periodo di tre anni a decorrere dall'erogazione del saldo dell'indennità.

3. Il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti a carico dei soggetti interferiti dalla realizzazione di opere infrastrutturali al fine dell'ottenimento delle indennità, comporta la restituzione dell'indennità corrisposta, comprensiva degli interessi legali nel frattempo maturati.

4. Qualora si verifichi un caso fortuito o di forza maggiore ovvero sopravvengano altri gravi motivi, il soggetto beneficiario dell'indennità di cui al comma 2, su autorizzazione del soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale, ha diritto al mantenimento della stessa indennità e all'esenzione dall'obbligo di cui al citato comma 2.

5. Alle regioni è affidato il controllo dell'attuazione del presente articolo.

Art. 34-octies.

(Ulteriori tutele)

1. Le tutele previste dalla presente legge possono essere estese, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche a soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili o compromessi dalla realizzazione di opere infrastrutturali, individuate dai PIS di cui all'articolo 3, anche per interventi in corso di realizzazione e su richiesta dei competenti enti locali.

2. Qualora la situazione abitativa e i requisiti dei soggetti collocati in immobili incompatibili con la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1 non rientrino nelle disposizioni della presente legge ma richiedano comunque un intervento di tutela, la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante le misure di attuazione e di gestione stabilite nell'accordo di programma di cui all'articolo 4, individua le necessarie soluzioni, ferma restando la possibilità di concedere, in tutto o in parte, le indennità previste dalla presente legge.

3. Nei casi di micro, piccole e medie imprese, definite in conformità a quanto stabilito nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, la cui attività sia incompatibile con la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, le misure di attuazione e di gestione dei PIS prevedono la corresponsione da parte del soggetto attuatore di un'indennità compensativa delle spese di trasloco e del fermo produttivo.

4. L'erogazione dell'indennità di cui al comma 3 non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per lo stesso periodo di fermo produttivo e per le stesse tipologie di spesa.

5. Ai fini di agevolare la delocalizzazione degli edifici e delle attività economiche, nonché la ricollocazione dei soggetti residenti interferiti dalla realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, i comuni hanno la facoltà di adottare specifiche misure di carattere urbanistico, funzionali alla liberazione delle aree e alla tutela dei residenti e delle attività insediate, ricorrendo alle procedure acceleratorie vigenti. 6. Qualora la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1 comporti il trasferimento dei soggetti insediati nel territorio, siano essi persone fisiche o attività economiche, gli stessi possono essere ricollocati in comuni diversi a cura del soggetto attuatore delle opere, previo consenso dei comuni e a condizione che la nuova collocazione risulti conforme sotto il profilo della sicurezza e della compatibilità ambientale e paesaggistica.

Art. 34-novies.

(PIS per rischio idrogeologico)

1. I PIS possono essere utilizzati anche per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, necessarie a prevenire eventi calamitosi o a fare fronte alle conseguenze prodotte da tali eventi.

2. I PIS possono altresì essere utilizzati per fare fronte alle conseguenze di calamità, catastrofi o altri eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza.

3. Le opere di cui al comma 1 comprendono anche la realizzazione di edifici sostitutivi utili alla ricollocazione, al di fuori delle aree a rischio, di persone fisiche e di attività economiche.

Art. 34-decies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 34-bis a 34-novies, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

34.0.9

Rosso

Dopo il Titolo IV, inserire il seguente:

« TITOLO IV-bis.

DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Art. 34-bis.

(Ricorso in sede giudiziale)

1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, non è dovuto se la sanzione pecuniaria

comminata a seguito della contestazione della violazione oggetto dell'opposizione è inferiore a 78 euro. In caso di accoglimento dell'opposizione, il contributo unificato dovuto è sempre restituito al ricorrente." ».

Art. 35.

35.1

DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo.

35.2

DI GIROLAMO

Al comma 1, sesto periodo, sostituire la parola: « venti » con la seguente: « trenta ».

35.3

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « mediante l'analisi di incidentalità stradale e l'utilizzo del costo sociale come parametro per la valutazione del rischio stradale; »

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« b-bis) miglioramento delle procedure di registrazione, indagine e analisi degli scontri stradali, con l'obiettivo di identificarne le cause e sviluppare le strategie più efficaci per prevenirli; ».

35.4

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: « in materia di viabilità » aggiungere le seguenti: « , mobilità e trasporti, nonché pianificazione,

programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano, ».

35.5

DI GIROLAMO

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: « in materia di viabilità » inserire le seguenti: « e di polizia stradale » .

35.6

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) mantenimento e conferma dei principi generali e degli obiettivi, ai quali le norme e i provvedimenti attuativi sono finalizzati, previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del vigente codice della strada; ».

35.7

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: « e nei giorni immediatamente precedenti o successivi a tale ricorrenza. ».

35.8

BASSO, IRTO, FINA

All'articolo 35, comma 2, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

« d-bis) disciplina degli accertamenti in materia di corresponsabilità della filiera del trasporto e della logistica al fine di coinvolgere tutta la filiera focalizzando l'attenzione sulla sicurezza stradale;

d-ter) disciplina delle modalità dei controlli su strada dei veicoli pesanti per tutti gli aspetti che possono influire negativamente sulla con-

correnza tra le imprese, tenuto conto del sempre maggiore impatto nella circolazione di veicoli e autisti di altri Paesi Europei ed Extra Europei;

d-quater) definizione di una regolamentazione attraverso la quale indirizzare e uniformare le iniziative locali/territoriali concernenti la sicurezza nelle “interferenze” tra utenti della strada, al fine di evitare la proliferazione di provvedimenti che possano comportare l’adozione di soluzioni differenziate. ».

35.9

SIGISMONDI, ROSA

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« *d-bis*) definizione di una regolamentazione attraverso la quale indirizzare e uniformare le iniziative territoriali concernenti la sicurezza nelle interferenze tra utenti della strada, al fine di evitare la proliferazione di provvedimenti che possano comportare l’adozione di soluzioni differenziate. ».

35.10

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« *d-bis*) previsione che nella settimana precedente e in quella successiva alla terza domenica del mese di novembre le scuole di ogni ordine e grado celebrino la Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada e che nella medesima occasione gli edifici pubblici esponano la bandiera nazionale insieme allo stendardo dell’International Road Victims Partnership, riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall’Organizzazione mondiale della sanità come rappresentanza delle vittime della strada. ».

35.11

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« *d-bis*) previsione, anche in vista della nuova normativa europea denominata “direttiva patente 4”, di corsi di formazione alla guida obbli-

gatori, tenuti da istruttori delle scuole guida, per chi debba sostenere l'esame per il conseguimento della patente e per chi l'abbia conseguita da almeno tre anni. ».

35.12

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« *d-bis*) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale. ».

35.13

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: « accordi internazionali » aggiungere le seguenti: « , con le previsioni del Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ».

Conseguentemente, alla medesima lettera a), dopo le parole: « nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade » aggiungere le seguenti: « in ogni caso nel rispetto delle vigenti competenze in materia di viabilità, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano, ».

35.14

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: « accordi internazionali » aggiungere le seguenti: « , con le previsioni del Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ».

35.15

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: « nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade » aggiungere le seguenti: « in ogni caso nel rispetto delle vigenti competenze in materia di viabilità, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano, ».

35.16

ROSSO

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

*« a-bis) definire il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 142, comma 12-*quater*, al fine di garantirne la concreta attuazione, anche in ordine ai poteri di intervento diretto da parte del governo nell'applicazione delle sanzioni previste; ».*

35.17

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

« a-bis) per ragioni di chiarezza della legislazione, previsione di norme interpretative volte a chiarire il senso dei termini “omologazione ed approvazione” previsti dall'articolo 192 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; ».

35.18

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: « opportuni adeguamenti terminologici » inserire le seguenti: « tesi a superare il termine “incidente” con “scontro”, ».

35.19

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« *d-bis*) adozione di tutte le iniziative volte a dare soluzione alle croniche criticità organizzative e di carenze di personale che interessano da anni le diverse attività di competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile, al fine di: *a*) riaffermare la centralità del ruolo pubblico in materia di revisione dei veicoli pesanti garantendo l'uniformità dei controlli e rivedendo le politiche finora volte a esternalizzare i servizi; *b*) potenziare la motorizzazione civile anche attraverso un piano di assunzioni; *c*) dare soluzione alle disparità di condizioni lavorative e di trattamento economico a svantaggio del personale del settore pubblico che svolge controlli di sicurezza (collaudi e revisioni di veicoli, esami di patenti di guida, nautiche, professionali, e altro), rispetto agli ispettori privati autorizzati a parità di attività svolta; ».

35.20

DI GIROLAMO

Al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« *e*) revisione della disciplina della circolazione dei dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale »;

al medesimo comma sostituire la lettera i) con la seguente:

« *i*) revisione della disciplina della circolazione dei dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale ».

35.21

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

« *e*) incremento del livello di sicurezza stradale con un incisivo intervento per la responsabilizzazione individuale di tutti gli utenti della

strada mediante revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità rispetto al potenziale lesivo di ciascun utente della strada, dissuasività e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea; ».

35.22

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: « revisione della disciplina » fino a: « proporzionalità » con la seguente: « incremento del livello di sicurezza stradale con un incisivo intervento per la responsabilizzazione individuale di tutti gli utenti della strada mediante revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità rispetto al potenziale lesivo di ciascun utente della strada. ».

35.23

ROSSO

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: « ai nuovi strumenti di controllo a distanza », inserire le seguenti: « individuazione di meccanismi effettivamente premiali che incentivino il trasgressore al pagamento della sanzione in tempi estremamente ridotti decorrenti dalla ricezione della notifica del verbale, anche prevedendo una riduzione fino al cinquanta per cento dell'importo della sanzione prevista ».

35.24

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, lettera f), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: « , anche disponendo che le condotte di cui all'articolo 173, comma 2 del codice della strada siano contemplate tra le circostanze aggravanti dei reati delineati agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale. ».

35.25

Rosso

Al comma 3, lettera f), sopprimere il numero 3).

35.26

DI GIROLAMO

Al comma 3, lettera f), numero 3), sostituire le parole da: « la dissuasività delle sanzioni » fino a: « tipo di veicolo guidato » con le seguenti: « la graduazione delle sanzioni, commisurate secondo i principi e criteri previsti dal numero 1) e successivamente aumentate tenendo conto della situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché della potenza e del. ».

35.27

Rosso

Al comma 3, lettera f), numero 5), in fine, aggiungere il seguente periodo: « La revisione di cui al presente numero dev'essere effettuata lasciando impregiudicate le quote minime vigenti da destinarsi agli interventi per la sicurezza stradale ai sensi del comma 4, lettera a), dell'articolo 208 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. ».

35.28

FREGOLENT

Al comma 3, lettera f), numero 5), in fine, inserire il seguente periodo: « La revisione di cui al presente numero dev'essere effettuata lasciando impregiudicate le quote minime vigenti da destinarsi agli interventi per la sicurezza stradale ai sensi del comma 4, lettera a), dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

35.29

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, lettera g) aggiungere, in fine, le parole: « comunicando in maniera istantanea attraverso strumenti già esistenti, la sanzione prevista e le modalità di pagamento per una violazione del codice della strada appena questa sia stata commessa. ».

35.30

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, sopprimere le lettere i), l), t) e z).

35.31

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 3, sopprimere le lettere i), l), t) e z).

35.32

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, sopprimere le lettere i) e l).

Conseguentemente,

al medesimo comma, lettera t), aggiungere in fine le seguenti parole: « Le linee guida, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono redatte, secondo il principio della leale collaborazione, perseguendo i seguenti obiettivi:

1) realizzazione di una pianificazione urbana orientata alla mobilità, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dall'auto privata, promuovendo la riqualificazione dei quartieri a misura d'uomo, con servizi e attività accessibili a piedi o in bicicletta, e la promozione di modelli di sviluppo urbano secondo l'approccio delle "Città a 15 minuti";

2) integrazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità, quali ad esempio i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), i relativi piani di settore (della logistica, della sosta, della ci-

clabilità, ecc.), i Piani Spostamento Casa-Lavoro delle aziende per guidare in modo coordinato lo sviluppo urbano e la gestione della mobilità;

3) promozione delle “Zone 30”, aree in cui il limite di velocità è ridotto a 30 km/h, con ridisegno delle infrastrutture stradali e rafforzamento dei controlli sul rispetto delle regole di comportamento in strada, al fine di moderare la velocità del traffico e rendere le strade più sicure e accessibili per tutti gli utenti;

4) promozione della mobilità inclusiva, attraverso l’implementazione di politiche di trasporto che tengano conto delle esigenze di tutti gli utenti della strada, compresi i cosiddetti utenti vulnerabili;

5) implementazione di tecnologie avanzate per migliorare l’accessibilità e la mobilità, come le applicazioni per smartphone che forniscono informazioni in tempo reale sul trasporto pubblico e le soluzioni di mobilità condivisa;

6) regolamentazione avanzata degli incroci semaforici, per conseguire il miglioramento della gestione del traffico, con possibilità di adattare i cicli semaforici in tempo reale per evitare fenomeni di congestione, dare priorità a correnti di traffico specifiche, con riferimento alla micromobilità;

7) regolamentazione dell’uso dei monopattini elettrici, con riferimento a limiti di velocità, requisiti di età per i conducenti, obblighi in tema di casco e indumenti ad alta visibilità e rafforzamento dei controlli sul rispetto delle regole;

8) miglioramento della progettazione degli attraversamenti pedonali, ad esempio con riferimento all’eliminazione di ostacoli alla visuale reciproca tra pedoni e conducenti, realizzazione di marciapiedi “avanzati” rispetto agli spazi di sosta; ».

35.33

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera l), sopprimere il numero 1).

35.34

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

35.35

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

35.36

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

« i) revisione della disciplina della circolazione dei dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale; ».

35.37

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

« i) ridefinizione organica della disciplina dei veicoli, comprendendo anche, in modo distinto tra loro, i velocipedi e i dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali; ».

35.38

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole da: « individuando » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « mettendo al centro del sistema urbano la mobilità dolce e sostenibile, sensibilizzando gli altri utenti della strada al rispetto di questa. ».

35.39

SPAGNOLLI, UNTERBERGER, PATTON

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: « e rendendo obbligatorio » inserire le seguenti: « , in determinate circostanze, ».

35.40

SIGISMONDI, PETRUCCI

Al comma 3, lettera i) dopo le parole « tra cui l'obbligo di utilizzo del giubbotto riflettente salvavita », aggiungere, in fine, le seguenti: « nella circolazione su strade ordinarie durante le ore notturne ».

35.41

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

« i-bis) previsione espressa, a tutela della sicurezza della circolazione e delle persone, del divieto per gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A di portare passeggeri sui motoveicoli utilizzati per le esercitazioni, con l'esclusione per quel che riguarda gli istruttori autorizzati delle scuole guida; ».

35.42

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

« i-bis) previsione espressa, a tutela della sicurezza della circolazione e delle persone, del divieto per gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A di portare passeggeri sui motoveicoli utilizzati per le esercitazioni; ».

35.43

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, sopprimere le lettere l) e t).

35.44

DI GIROLAMO

Al comma 3, la lettera l) e la lettera t) sono soppresse.

35.45

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

35.46

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

35.47

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

« l) adozione di misure per la tutela dell'utenza vulnerabile della strada, come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva, da attuare anche attraverso:

1) la definizione di nuovi principi informativi della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

2) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili;

3) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;

4) la definizione di criteri orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t); ».

35.48

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

« l) adozione di misure per la tutela dell'utenza debole della strada, come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica, da attuare anche attraverso:

1) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

2) la definizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di linee guida di indirizzo per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t); ».

35.49

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, lettera l), alinea, sostituire le parole da: « con particolare riguardo » fino a: « prevalentemente elettrica » con le seguenti: « come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva. ».

Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:

al numero 1), aggiungere, in fine, le parole: « , in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore; »

al numero 2), sostituire le parole da: « per la progettazione fino alla fine del numero: alla sicurezza con le seguenti: orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t); »

sostituire il numero 3) con i seguenti:

« 3) la definizione di nuovi principi informativi della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

4) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili. ».

35.50

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 3, lettera 1), alinea, sostituire le parole da: « con particolare riguardo » fino alle parole: « prevalentemente elettrica » con le seguenti: « come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva. ».

Conseguentemente:

1) al medesimo comma, medesima lettera:

a) al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore; »;

b) al numero 2), sostituire le parole da: « per la progettazione » fino alla fine del numero con le seguenti: « orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t); »;

2) sostituire il numero 3) con i seguenti:

« 3) la definizione di nuovi principi informativi della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

3-bis) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti. ».

35.51

Rosso

Al comma 3, lettera l), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « prevedendo l'obbligo del conseguimento di un Certificato di idoneità alla guida per la circolazione in strada con gli stessi ».

35.52

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

« r-bis) introduzione, anche per i veicoli di categoria M e M1, dell'utilizzo di dispositivi e apparecchiature, come il tachigrafo, per il rilevamento della velocità con blocco automatico; ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, sulla sicurezza dei veicoli, introduzione dell'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di limitazione automatica della velocità su tutti gli autoveicoli circolanti; ».

35.53

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

« r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'installazione negli autoveicoli di strumenti che consentano l'utilizzo degli apparecchi elettronici durante la guida esclusivamente attraverso messaggi vocali. ».

35.54

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

« r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'introduzione di dispositivi automatici che rendano impossibile la guida quando si utilizzano apparecchi elettronici tra-

mite le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; ».

35.55

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

« r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'introduzione di dispositivi automatici che rendano possibile impostare automaticamente il non superamento dei limiti di velocità dei veicoli, tramite le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; ».

35.56

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

« r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, prevedere l'introduzione di dispositivi automatici di controllo della velocità all'interno degli autoveicoli, anche utilizzando incentivi volti a favorire l'installazione di detti meccanismi nei veicoli già circolanti; ».

35.57

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

« r-bis) implementazione di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la gestione della sicurezza stradale, come i sistemi di controllo del traffico in tempo reale e le soluzioni di mobilità intelligente; ».

35.58

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

« r-bis) pianificazione proattiva delle emergenze, al fine di garantire una risposta rapida ed efficace in caso di incidenti o altre situazioni critiche sulla rete stradale e autostradale; ».

35.59

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

« r-bis) previsione dell'obbligo di dotazione di apposito dispositivo in grado di rilevare l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope del conducente nei veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione. ».

35.60

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, lettera s), premettere le seguenti parole: « previsione di una formazione specifica per gli addetti degli enti proprietari e gestori delle infrastrutture, al fine di migliorare la loro capacità di gestire le emergenze e di garantire la continuità del servizio e ».

35.61

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

« s-bis) con riferimento alla manutenzione delle infrastrutture, attribuzione precisa di compiti e responsabilità agli enti gestori e concessionari di reti stradali e autostradali realizzando una maggiore collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione delle infrastrutture, comprese AINOP e ANSFISA, al fine di facilitare la condivisione delle informazioni e l'efficienza nella gestione delle infrastrutture; ».

35.62

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

« s-bis) adozione, al fine di aumentare la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti e a protezione della fauna selvatica, di tutte le iniziative necessarie volte alla progettazione e realizzazione di passaggi faunistici e per il recupero di corridoi faunistici, che consentano l'attraversamento degli animali senza dover interferire con le carreggiate; ».

35.63

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

« s-bis) miglioramento della collaborazione tra enti, con una maggiore collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione delle infrastrutture critiche stradali, al fine di facilitare la condivisione delle informazioni e l'efficienza sia in condizioni ordinarie che in emergenza; ».

35.64

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, sopprimere la lettera t).

35.65

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, sostituire la lettera t) con la seguente:

« t) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote; ».

35.66

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 3 sostituire la lettera t) con la seguente:

« t) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo, di natura orientativa e non vincolante, destinate e di supporto alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla moderazione del traffico e della velocità e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori di veicoli a due ruote ».

35.67

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, lettera t), sostituire le parole da: « destinate » fino alla fine della lettera, con le seguenti: « , di natura orientativa e non vincolante, destinate e di supporto alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla moderazione del traffico e della velocità e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori di veicoli a due ruote; ».

35.68

FREGOLENT

Al comma 3, lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e distinguendo tra corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva dei soli mezzi propri del trasporto pubblico locale e degli autoservizi pubblici non di linea e corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva di velocipedi, motocicli e utilizzatori di veicoli a due ruote in genere; ».

35.69

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 3, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: « prevedendo un adeguato aumento dei fondi per gli enti gestori delle infrastrutture coinvolte. ».

35.70

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 3, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: « ; le linee guida e di indirizzo di cui alla presente lettera sono redatte in modo che venga garantita la continuità con gli interventi realizzati dagli enti locali in attuazione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. ».

35.71

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

« t-bis) implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza Stradale, in conformità alle linee guida ANSFISA e allo standard ISO 39001; ».

35.72

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, lettera u), dopo le parole: « delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione » aggiungere la seguente: « prevedendo ».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: « l'installazione di dispositivi » aggiungere le seguenti: « di sicurezza denominati "Angoli ciechi su tutti i veicoli in circolazione". ».

35.73

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, sopprimere la lettera z).

35.74

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 3, sopprimere la lettera z).

35.75

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, sostituire la lettera z) con la seguente:

« z) miglioramento della sicurezza della circolazione, anche mediante la revisione della disciplina relativa ai limiti di velocità nell'ottica della loro riduzione in particolare nelle strade di quartiere e locali situate all'interno dei centri abitati; ».

35.76

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, lettera z), sostituire la parola: « fluidità » con la seguente: « sicurezza ».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: « , in coerenza con quanto previsto in materia di gestione della velocità, in particolare nelle aree urbane, dal Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. ».

35.77

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 3, lettera z), sostituire la parola: « fluidità » con la seguente: « sicurezza ».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nell'ottica della loro riduzione in particolare nelle strade di quartiere e locali situate all'interno dei centri abitati; ».

35.78

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, lettera z), sostituire le parole: « della circolazione, » con le seguenti: « della circolazione extra urbana, ».

35.79

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, lettera aa), dopo le parole: « semplificazione delle procedure » aggiungere le seguenti: « e dei testi validi ai fini dell'esame per il conseguimento del titolo abilitativo ».

35.80

Rosso

Al comma 3, alla lettera aa) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « e riscrittura delle modalità dell'esame teorico per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, prevedendo domande a risposta secca, utilizzando solo quesiti precisi e non ingannevoli, che verifichino rigorosamente la consapevolezza di quale sia una guida prudente e responsabile ».

35.81

Rosso

Al comma 3, dopo la lettera aa) aggiungere la seguente:

« aa-bis) revisione dei requisiti anagrafici dei titoli abilitativi alla guida dei veicoli secondo criteri di coordinamento e armonizzazione con le normative europee. ».

35.82

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:

« aa-bis) prevedere modalità secondo le quali la conferma della validità della patente sia subordinata anche all'esito positivo di attività di

formazione permanente, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; ».

35.83

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:

« *aa-bis*) prevedere misure per contrastare la carenza di autisti nel settore del trasporto pubblico con autobus, in particolare abbassando l'età minima dei conducenti professionisti a 18 anni per la guida di veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, D1 e D1E si rende opportuna in conformità alle disposizioni contenute nella Direttiva UE 2022/2561 del 14 dicembre 2022, sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti; ».

35.84

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:

« *aa-bis*) prevedere modalità atte a far sì che la conferma della validità della patente di guida sia subordinata anche all'esito positivo di una formazione periodica erogata da autoscuole o centri di istruzione automobilistica. Tale formazione consente ai titolari di patente di guida di aggiornare e perfezionare le conoscenze essenziali per la loro capacità di guida, con particolare riguardo alla sicurezza stradale, alla salute, alla riduzione dell'impatto ambientale della guida e alla conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi innovativi di sicurezza ed assistenza alla guida, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; ».

35.85

Rosso

Al comma 3, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

« *cc-bis*) potenziamento del numero di esaminatori di guida su tutto il territorio nazionale ».

35.86

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera dd) aggiungere la seguente:

« *dd-bis*) previsione dell'obbligo di dotazione di apposito dispositivo in grado di misurare il tasso alcolemico del conducente nei veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione. ».

35.87

Rosso

Al comma 3, dopo la lettera ee) aggiungere la seguente:

« *ff*) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di prevedere le modalità per introdurre un termine di avviso congruo al fine di consentire il rinnovo della patente prima della scadenza; ».

35.88

Rosso

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

« *ee-bis*) introduzione dell'obbligo di installazione di segnali e dispositivi retroriflettenti per la segnalazione della sagoma dei mezzi pesanti, adibiti al trasporto collettivo di persone, di categoria M2 e M3, nei casi di percorrenza di strade extraurbane ed autostrade. ».

35.89

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

« *ee-bis*) introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi retroriflettenti per la segnalazione della sagoma dei mezzi pesanti, adibiti al trasporto collettivo di persone, di categoria M2 e M3. ».

35.90

FREGOLENT

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

« *ee-bis*) introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi retroriflettenti per la segnalazione della sagoma dei mezzi pesanti, adibiti al trasporto collettivo di persone, di categoria M2 e M3 ».

35.91

ROSSO

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

« *ee-bis*) realizzazione di un Catasto digitale della segnaletica stradale, gestito a livello centrale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'interno del quale debbono confluire i dati inseriti dagli enti gestori delle strade sulle condizioni della segnaletica di propria competenza, destinando parte delle entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione del codice della strada ai suddetti enti gestori, ai fini dell'implementazione di propri sistemi di registrazione interconnessi con il Catasto di cui alla presente lettera. ».

35.92

FREGOLENT

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

« *ee-bis*) realizzazione di un Catasto digitale della segnaletica stradale, gestito a livello centrale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'interno del quale debbono confluire i dati inseriti dagli enti gestori delle strade sulle condizioni della segnaletica di propria competenza, destinando parte delle entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione del codice della strada ai suddetti enti gestori, ai fini dell'implementazione di propri sistemi di registrazione interconnessi con il Catasto di cui alla presente lettera ».

35.93

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

« *ff*) previsione, anche in vista della nuova normativa europea in materia di patenti di guida denominata "Direttiva patente 4", di corsi di

formazione alla guida obbligatori, tenuti da istruttori delle scuole guida, per chi debba sostenere l'esame per il conseguimento della patente e per chi l'abbia conseguita da almeno tre anni. ».

35.94

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

« ff) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale. ».

35.95

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: « prevedendo l'installazione ogni chilometro di cartelli, chiaramente visibili anche in caso di condizioni atmosferiche avverse, indicanti il limite di velocità vigente ».

35.96

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) previsione che nei segnali a messaggio variabile siano indicati in alternanza con i messaggi informativi della circolazione stradale, anche messaggi indicanti il numero di vittime causate nell'anno in corso dall'eccesso di velocità; ».

35.97

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 4, lettera l), dopo le parole: « , di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli soggetti a fermo amministrativo » aggiungere le

seguenti: « prevedendo, tra l'altro, che la richiesta al P.R.A. di radiazione per demolizione di veicoli fuori uso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ovvero nel caso di suo rinvenimento ai sensi del comma 3 del citato decreto legislativo, sia accolta anche in presenza di fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, disponendo comunque l'esclusione del proprietario del veicolo iscritto al fermo amministrativo dalle forme di agevolazione, di contributo o d'incentivo pubblici previste per l'acquisto di un nuovo veicolo, ».

35.98

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 4, lettera l), dopo le parole: « targhe automobilistiche » aggiungere le seguenti: « consentendo, per il prioritario interesse della tutela ambientale, anche il perfezionamento delle procedure di trattamento di un veicolo a fine vita anche qualora questo si trovi in condizione di fermo amministrativo disciplinato dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, quando non vi sia concomitanza tra acquisto di un nuovo veicolo e rottamazione del vecchio e quindi non operando eventuali ecoincentivi; ».

35.99

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

« l-bis) prevedere che chi procede ad iscriversi al P.R.A. possa fornire, oltre all'indirizzo fisico anche un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per fornire le informazioni necessarie. Qualora la posta certificata non venga successivamente rinnovata il soggetto che rilascia la posta PEC è obbligato a comunicare al PRA il nuovo indirizzo PEC o l'annullamento dell'abbonamento in sostituzione dell'indirizzo di residenza; ».

35.100

Rosso

Al comma 4, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

« r-bis) disciplina della sperimentazione di sistemi modulari europei di combinazione di veicoli, affinché tali combinazioni di veicoli possano circolare su tratte stradali preventivamente definite. ».

35.101

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 4, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

« r-bis) adeguamento alla normativa europea, recante introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi di sicurezza denominati “angoli ciechi” sui veicoli pesanti consistenti nella evidenziazione degli angoli ciechi attraverso appositi adesivi e nell'installazione di un dispositivo sonoro di avvertimento per il conducente, sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli già circolanti, allo scopo prevedendo anche iniziative di sostegno finanziario per l'acquisto dei dispositivi da parte degli operatori del settore; ».

35.102

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 4, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

« t) introduzione di modalità atte a far sì che, al compimento dei 90 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico; ».

35.103

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 4, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

« t) introduzione modalità atte a far sì che, al compimento degli 85 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico; ».

35.0.1

IANNONE, SIGISMONDI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 35-bis.***(Modifiche alla disciplina della cartellonistica)*

1. All'articolo 23, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, le parole da: “La collocazione” sino a “o in vista di esse” sono sostituite dalle seguenti: “La collocazione anche su suolo privato di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati”, e dopo le parole “nel rispetto delle seguenti norme”, sono aggiunte le seguenti: “ed è sempre rinnovabile”; al secondo periodo, dopo le parole “nulla osta tecnico”, sono aggiunte le parole “di cui all'articolo 26”, e, in fine, le parole “ed è sempre rinnovabile”; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il Regolamento stabilisce la durata minima dell'autorizzazione per ogni tipologia di cartello e mezzo pubblicitario. La durata delle autorizzazioni relative ai cartelli e mezzi pubblicitari di natura permanente viene determinata dall'ente procedente in un minimo di sei anni.”;

b) al comma 5, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “di cui all'articolo 26” e al secondo periodo, dopo le parole “previo nulla osta” sono inserite le seguenti: “di cui all'articolo 26”;

c) al comma 6, primo periodo, le parole da: “le fasce di pertinenza e” sono sostituite dalle seguenti: “le fasce di pertinenza, le fasce di rispetto nonché”; al secondo periodo, le parole: “alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari” sono sostituite dalle seguenti: “con disposizioni più favorevoli per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e di prevedere la collocazione di impianti pubblicitari digitali ed a messaggio variabile” ».

35.0.2

IANNONE, SIGISMONDI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 35-bis.***(Autorizzazioni)*

All'articolo 26, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole “sono rilasciate” è inserita la seguente: “esclusivamente”, e dopo le parole “relative convenzioni” sono inserite le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi”;

b) è abrogato il comma 3-*bis*.

c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.”;

d) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

“4-*bis*. Il nulla osta pubblicitario è l’atto amministrativo endoprocedimentale di competenza dell’ente procedente con il quale, ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte di altro ente competente, valuta la leggibilità del messaggio pubblicitario secondo i parametri definiti dal regolamento di esecuzione e suoi allegati.”

“4-*ter*. Il nulla osta tecnico pubblicitario è l’atto amministrativo endoprocedimentale di competenza dell’ente procedente con il quale attesta l’inesistenza di impedimenti al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’altro ente competente verificando esclusivamente che venga garantita la tutela del patrimonio stradale.”

“4-*quater*. Le autorizzazioni, concessioni e nulla osta comunque denominati vengono rilasciati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo.” ».

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 17 luglio 2024

Plenaria

149^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo 3-01043, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento del suddetto atto di sindacato ispettivo.

Il PRESIDENTE ricorda inoltre che degli atti di sindacato ispettivo sarà redatto il resoconto stenografico.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione 3-01043 del senatore Loreface, osservando preliminarmente che, con circolare direttoriale 28 marzo 2023, n. 1011, è stato pubblicato l'avviso per

la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori dei comuni dell'area di crisi industriale complessa di Gela, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181 del 1989, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 21.924.101,07 euro.

Dopo aver precisato che le domande sono valutate secondo l'ordine cronologico di trasmissione, fa presente che lo sportello è stato aperto a partire dalle ore 12 del 30 maggio 2023.

Alla luce dell'ultimo aggiornamento, risultano presentate dodici domande con richieste di agevolazione complessive pari a 26.097.368,28 euro e un incremento occupazionale complessivo di cinquantatré unità lavorative annue, a fronte di programmi di investimento pari a 35.664.410,96 euro.

Riferisce quindi che, delle complessive dodici domande presentate, cinque sono state rigettate di cui quattro per il mancato riscontro ai motivi ostativi trasmessi da Invitalia relativamente al mancato raggiungimento delle soglie minime di punteggio necessarie per l'accesso alle agevolazioni previste da normativa; per due domande è stata già formalizzata la richiesta di rinuncia al proseguimento dell'*iter* istruttorio. Un'altra impresa, la cui domanda era stata rigettata per i motivi ostativi sopra esposti, ha ripresentato la domanda e l'Agenzia, a seguito del colloquio di valutazione, sta procedendo con una richiesta di integrazione documentale. Delle cinque domande rimaste, una è già stata ammessa alle agevolazioni: si tratta di un'impresa che ha richiesto agevolazioni pari a 987.257 euro e previsto un incremento occupazionale di due persone, a fronte di un programma di investimento pari a 1.378.829 euro.

Nel riepilogare che, attualmente, risultano in valutazione ancora quattro domande, specifica che le iniziative non ammesse per il mancato riscontro ai motivi ostativi trasmessi dall'Agenzia non hanno raggiunto le soglie minime di punteggio relative ad almeno uno dei seguenti criteri di valutazione: credibilità del soggetto proponente; fattibilità tecnica del programma degli investimenti; impatto occupazionale del progetto; potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proposta e relative strategie di *marketing*; fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale. Precisa altresì di non poter fornire ulteriori dettagli poiché essi si riferiscono a fatti e atti istruttori ancora in corso di definizione, per i quali, per opportuna tutela delle imprese coinvolte e per il buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, ritiene opportuno attendere che i procedimenti si definiscano.

In conclusione, rappresenta che l'Esecutivo continuerà a monitorare, per la parte di competenza, l'andamento delle iniziative e del sostegno prestato nell'area di crisi industriale di Gela, per assicurare un impiego corretto ed efficace delle risorse pubbliche.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, evidenziando tuttavia molte criticità nell'*iter* delle procedure selettive, come risulta dalla documentazione in suo possesso. Lamenta in-

fatti che, sebbene nella citata circolare siano previste tempistiche precise, esse vengono tuttavia disattese da Invitalia.

In merito alle rinunce, cita il contenuto della documentazione fornita dalle imprese interessate, che lascia agli atti della Commissione, dalla quale emerge che il motivo della rinuncia risiede nel ritardo degli uffici di Invitalia. Ritiene pertanto che le aziende necessitino di tempi celeri e deplora che il sistema non garantisca né efficienza né efficacia.

Invocando poi un maggiore alleggerimento della burocrazia, stigmatizza come, nonostante le modifiche alla legge n. 181 del 1989, non sia stata garantita la celerità nelle risposte alle imprese. Citando altresì ulteriori atti forniti dalle imprese rinunciarie, rileva criticamente che Invitalia domanda ripetute integrazioni documentali, nonostante la circolare ne preveda una sola.

A fronte di ciò, chiede alla Presidenza di prendere in considerazione la richiesta di un affare assegnato sulle aree di crisi industriale complessa, anche per dare seguito ad analoga procedura svolta dalla 10^a Commissione durante la scorsa legislatura (Atto n. 161), al fine di esaminare i problemi delle diverse aree di crisi e consentire di utilizzare effettivamente le risorse loro destinate.

Con particolare riguardo all'area di crisi industriale di Gela, sollecita il rinnovo dell'accordo di programma, nuovamente in scadenza ad ottobre 2024, auspicando che non trascorra un tempo eccessivo prima della stipula di un nuovo atto.

Considerate le criticità summenzionate, si dichiara infine non soddisfatto della risposta del Governo.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO risponde poi all'interrogazione 3-01199 dei senatori Vicenza Rando ed altri, evidenziando che la Mozarc (*ex* Bellco), *leader* nel settore biomedicale, ha annunciato di voler chiudere il proprio reparto produttivo di macchine per emodialisi, conservando il solo reparto di ricerca e sviluppo, ritenendo tale attività ormai insostenibile per le mutate condizioni di mercato, anche a causa della concorrenza *extra* Unione europea. Tale improvvisa decisione determinerebbe la perdita di trecentocinquanta posti di lavoro, di cui il 70 per cento femminili, causando un duro colpo per l'intero territorio modenese.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, così come comunicato dal ministro Urso alla Camera dei deputati lo scorso 19 giugno, si è subito attivato convocando un tavolo di crisi con i vertici dell'azienda, gli enti locali interessati e i rappresentanti delle segreterie confederali e di categoria nazionali e territoriali. Tale incontro si è tenuto lo scorso 9 luglio.

Riferisce poi che al tavolo di crisi ha partecipato anche la regione Emilia-Romagna, che aveva già raggiunto in sede regionale un'ipotesi di accordo, ridiscussa e confermata in sede ministeriale, con cui l'azienda si è impegnata a non dare corso ad atti unilaterali e a congelare – in questa fase – la procedura di licenziamento. I vertici dell'azienda si sono, infatti, impegnati ad avviare un processo di reindustrializzazione del ramo

aziendale oggetto di chiusura, al fine di preservarne la continuità industriale, produttiva e occupazionale, attraverso l'individuazione di possibili acquirenti.

Comunica inoltre che è stato già fissato un prossimo incontro il 17 settembre, al fine di monitorare il rispetto degli impegni assunti dall'azienda.

In conclusione, conferma che anche per la *ex* Bellco saranno utilizzati tutti gli strumenti disponibili per trovare soluzioni positive alla paventata crisi, scongiurando gli annunciati licenziamenti e garantendo il rilancio del sito.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, soffermandosi sulla delicatezza della questione per un territorio che ha subito una decisione unilaterale da parte dell'azienda. Paventa infatti il rischio che non vengano fornite adeguate garanzie occupazionali, con forte penalizzazione per le donne, e plaude all'impegno che la Regione e il Governo hanno assunto attraverso l'apertura di un tavolo di crisi.

Invita peraltro l'Esecutivo a vigilare sui successivi sviluppi della vicenda, in modo che sia assicurata l'occupazione e l'integrità dell'azienda, evitando lo scorporo della parte produttiva da quella dedicata alla ricerca, che risulta cruciale per il distretto biomedicale.

Si dichiara infine soddisfatta della risposta del Sottosegretario, augurandosi la dovuta attenzione per lo sviluppo del territorio.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO risponde infine all'interrogazione 3-01207 dei senatori Susanna Camusso ed altri, riepilogando anzitutto i fatti che hanno portato alla cessione di Industria italiana autobus (IIA).

Ricorda, infatti, che nel 2015 la società Industria italiana autobus ha presentato domanda per un contratto di sviluppo nello stabilimento *ex* Iribus di Flumeri (Avellino), con investimenti totali pari a circa 48 milioni di euro e con agevolazioni pubbliche di circa 18 milioni di euro. Le citate agevolazioni sono state accompagnate dalla previsione del successivo ingresso di Invitalia nel capitale sociale, a norma del decreto ministeriale 9 dicembre 2014, secondo cui la partecipazione pubblica non può essere detenuta per un arco temporale superiore ai 5 anni.

Successivamente, come ha avuto modo di riferire il ministro Urso lo scorso 21 giugno in Assemblea della Camera dei deputati, la situazione societaria ha subito un processo di continuo declino anche con scelte manageriale sbagliate.

Riferisce pertanto che, nel 2022, l'attuale Governo ha trovato una produzione annuale crollata a 111 autobus, perdite per 48 milioni di euro, debiti per 172 milioni di euro, l'interruzione delle forniture e il rifiuto di ulteriori ordini da parte dei fornitori. L'azienda versava dunque in una situazione di paralisi e di bilanci in perdita.

In tale contesto, l'Esecutivo è intervenuto a livello finanziario per garantire la continuità aziendale, immettendo 83 milioni di euro nel 2023

e 32 milioni di euro nel 2024. Parallelamente, è stato avviato un percorso di privatizzazione dell'azienda in un confronto continuo tra le parti.

Ricorda, infatti, che nel frattempo Invitalia è stata tenuta a dismettere la propria partecipazione, considerato che l'autorizzazione all'ingresso nel capitale di Industria italiana autobus risale al 24 gennaio 2019; Leonardo, società quotata in borsa soggetta a regole di mercato diverse e più rigorose, già alla fine del 2023 aveva deliberato di dismettere la sua partecipazione in Industria italiana autobus per orientare la propria attività su settori maggiormente attinenti al proprio *core business*.

Afferma, dunque, che per tali motivazioni i soci hanno intrapreso un processo di individuazione di un *partner* industriale privato al quale affidare la guida di IIA. Tale iniziativa è stata volta a scongiurare l'altra alternativa possibile, ossia la liquidazione della società, atteso che l'esercizio finanziario 2023 si è chiuso con un disavanzo di circa 63 milioni di euro. All'esito del citato processo, sono state presentate diverse manifestazioni di interesse e solo due si sono concretizzate in vere e proprie offerte. Tuttavia, una di queste è stata ritenuta non congrua dagli *advisor* incaricati dai soci stessi.

Riferisce in proposito che sono stati effettuati diversi tentativi di negoziato con le due cordate che avevano presentato le manifestazioni di interesse per rilevare Industria italiana autobus. Tuttavia, l'accordo tra le due cordate, seppur auspicabile per garantire l'integrazione verticale con società rientranti nella catena del valore del settore *automotive*, non si è dimostrato percorribile, attesa l'accertata impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa in termini di configurazione della *governance* e delle strategie di sviluppo industriale dell'azienda.

Ribadisce quindi che, prima della cessione, è stato avviato il dovuto confronto con le parti sociali e le Regioni coinvolte, a cui ella stessa ha partecipato per illustrare la situazione aziendale e rendere note le interlocuzioni in corso con i *partner* privati. Puntualizza tuttavia che le organizzazioni sindacali hanno ritenuto di non proseguire il confronto.

Rende noto che si è conclusa la cessione a favore del gruppo Seri, che si è impegnato a realizzare un piano industriale innovativo, a garantire i livelli occupazionali degli stabilimenti coinvolti anche consentendo l'eventuale ingresso di ulteriori *partner* industriali.

In particolare, l'accordo di cessione prevede il divieto per l'acquirente, per 36 mesi, di trasferire o dismettere, con qualsiasi modalità, il controllo di IIA. Onde evitare possibili *impasse* produttive e occupazionali, si è deciso di effettuare un'operazione di *golden share*: in particolare, in base ai patti parasociali con Seri *industrial*, Invitalia rimarrà nel capitale con una partecipazione del 2 per cento, mantenendo la *governance*, che le consentirà di opporsi a qualsiasi delibera contraria all'accordo, all'oggetto sociale o all'interesse sociale di IIA.

Quanto, infine, alla controversia tra l'area di sviluppo industriale – ASI e IIA, informa che l'amministratore delegato di IIA ha già reso noto, lo scorso 3 giugno, che tale iniziativa, oltre ad essere priva di fondamento giuridico, è lesiva degli interessi pubblici e privati coinvolti e ri-

schia di compromettere il finanziamento pubblico concesso da Invitalia e gli obiettivi di crescita e di valorizzazione della società.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, nonché per la celerità con cui ella è intervenuta in Commissione. Riepiloga indi i tratti salienti della vicenda, lamentando che l'impresa non abbia mantenuto gli impegni assunti in termini occupazionali e di sviluppo, pur avendo beneficiato di risorse pubbliche.

Stigmatizza l'assenza di chiarezza e la mancanza di un piano industriale, che testimoniano una visione da parte del gruppo industriale assai diversa rispetto a quella del territorio. Sollecita dunque l'Esecutivo a vigilare, onde non disperdere il patrimonio industriale dell'area di Avellino, e si dichiara non soddisfatta della risposta della rappresentante del Governo.

Il presidente DE CARLO, dopo aver precisato che la Commissione tenta di calendarizzare in maniera tempestiva le interrogazioni rivolte ai Dicasteri di settore, ringrazia il sottosegretario Fausta Bergamotto e dichiara quindi concluso lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo iscritti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 111

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 9,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 17 luglio 2024

Plenaria

216^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda pomeridiana di ieri.

Il presidente ZAFFINI avverte che si procederà alla trattazione degli ordini del giorno, preannunciando che, ove accolti dal GOVERNO, non verranno formalmente posti ai voti.

Il relatore ZULLO (*FdI*) propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/1161/1/10.

Il senatore SATTA (*FdI*) accetta di riformulare l'ordine del giorno nel senso proposto.

L'ordine del giorno G/1161/1/10 (testo 2) – pubblicato in allegato – è accolto dal sottosegretario GEMMATO.

Intervenendo sull'ordine del giorno G/1161/2/10, il relatore ZULLO (*FdI*) formula una proposta di modifica, che viene accettata dalla senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*).

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/1161/2/10 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il relatore ZULLO (*FdI*) propone un'integrazione del dispositivo dell'ordine del giorno G/1161/3/10, che il senatore RUSSO (*FdI*) fa propria.

Il GOVERNO accoglie quindi l'ordine del giorno G/1161/3/10 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il parere del RELATORE sull'ordine del giorno G/1161/4/10 è favorevole.

Sottoscritto dal senatore SATTA (*FdI*), l'ordine del giorno G/1161/4/10 è accolto dal sottosegretario GEMMATO.

Il relatore ZULLO (*FdI*) propone un'integrazione del dispositivo dell'ordine del giorno G/1161/5/10.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) riformula di conseguenza l'ordine del giorno in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/1161/5/10 (testo 2).

Il senatore RUSSO (*FdI*) accoglie la proposta di modifica dell'ordine del giorno G/1161/6/10 prospettata dal relatore ZULLO (*FdI*).

L'ordine del giorno G/1161/6/10 (testo 2) – pubblicato in allegato – è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il relatore ZULLO (*FdI*) propone un'integrazione dell'ordine del giorno G/1161/7/10.

Il senatore RUSSO (*FdI*) riformula quindi l'ordine del giorno in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario GEMMATO accoglie l'ordine del giorno G/1161/7/10 (testo 2).

La proposta di integrazione dell'ordine del giorno G/1161/8/10 formulata dal RELATORE è accettata dalla senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*).

L'ordine del giorno G/1161/8/10 (testo 2) – pubblicato in allegato – è accolto dal GOVERNO.

In conseguenza del parere del relatore ZULLO (*FdI*), la senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) riformula l'ordine del giorno G/1161/9/10 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/1161/9/10 (testo 2).

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) accetta di integrare l'ordine del giorno G/1161/10/10 nel senso proposto dal relatore ZULLO (*FdI*).

L'ordine del giorno G/1161/10/10 (testo 2) – pubblicato in allegato – è accolto dal sottosegretario GEMMATO.

Il relatore ZULLO (*FdI*) propone alcune modifiche agli ordini del giorno G/1161/11/10 e G/1161/12/10.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) riformula quindi gli ordini del giorno nei rispettivi testi 2 (pubblicati in allegato).

Il GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/1161/11/10 (testo 2) e G/1161/12/10 (testo 2).

Un'integrazione del dispositivo dell'ordine del giorno G/1161/13/10 è proposta dal relatore ZULLO (*FdI*) e fatta propria dal senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*).

Il sottosegretario GEMMATO accoglie quindi l'ordine del giorno G/1161/13/10 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) riformula l'ordine del giorno G/1161/14/10 in un testo 2 (pubblicato in allegato), nel senso proposto dal RELATORE.

Il GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/1161/14/10 (testo 2).

Il relatore ZULLO (*FdI*) propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/1161/15/10.

L'ordine del giorno G/1161/15/10 è fatto proprio dal senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*), che lo riformula in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/1161/15/10 (testo 2).

Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) accetta di modificare gli ordini del giorno G/1161/16/10 e G/1161/17/10 nel senso proposto dal relatore ZULLO (*FdI*).

Gli ordini del giorno G/1161/16/10 (testo 2) e G/1161/17/10 (testo 2) sono successivamente accolti dal GOVERNO.

Il relatore ZULLO (*FdI*) propone una modifica dell'ordine del giorno G/1161/18/10, accettata dalla senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*).

L'ordine del giorno G/1161/18/10 (testo 2) – pubblicato in allegato – è accolto dal sottosegretario GEMMATO.

L'ordine del giorno G/1161/19/10, sul quale si esprime favorevolmente il relatore ZULLO (*FdI*), è accolto dal GOVERNO.

L'ordine del giorno G/1161/20/10 è integrato dal senatore RUSSO (*FdI*), secondo quanto proposto dal RELATORE.

Il sottosegretario GEMMATO accoglie l'ordine del giorno G/1161/20/10 (testo 2), pubblicato in allegato.

In base al parere del relatore ZULLO (*FdI*), il senatore SATTA (*FdI*) riformula l'ordine del giorno G/1161/21/10 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/1161/21/10 (testo 2).

Il parere del relatore ZULLO (*FdI*) sull'ordine del giorno G/1161/22/10 è favorevole.

L'ordine del giorno G/1161/22/10, sottoscritto dalla senatrice MANCINI (*FdI*) e dal senatore RUSSO (*FdI*), è quindi accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Acquisito il parere favorevole del RELATORE, il sottosegretario GEMMATO accoglie l'ordine del giorno G/1161/23/10.

Il senatore RUSSO (*FdI*) riformula l'ordine del giorno G/1161/24/10 in un testo 2 (pubblicato in allegato), in conseguenza del parere espresso dal relatore ZULLO (*FdI*).

L'ordine del giorno G/1161/24/10 (testo 2) è accolto dal GOVERNO.

Il relatore ZULLO (*FdI*) si esprime favorevolmente sull'ordine del giorno G/1161/25/10, sottoscritto dalla senatrice MANCINI (*FdI*).

Il sottosegretario GEMMATO accoglie l'ordine del giorno G/1161/25/10.

Il relatore ZULLO (*FdI*) propone un'integrazione del dispositivo dell'ordine del giorno G/1161/26/10.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) riformula l'ordine del giorno G/1161/26/10 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Sottoscritto dalla senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), l'ordine del giorno G/1161/26/10 (testo 2) è quindi accolto dal GOVERNO.

L'ordine del giorno G/1161/27/10 è riformulato dalla senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) in un testo 2 (pubblicato in allegato), in base al parere del RELATORE.

Il sottosegretario GEMMATO accoglie l'ordine del giorno G/1161/27/10 (testo 2).

Il relatore ZULLO (*FdI*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1161/28/10, che è accolto dal GOVERNO.

Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) modifica l'ordine del giorno G/1161/29/10 nel senso proposto dal RELATORE.

L'ordine del giorno G/1161/29/10 (testo 2) – pubblicato in allegato – quali aggiungono le rispettive firme la senatrice MANCINI (*FdI*) e il senatore RUSSO (*FdI*), è accolto dal GOVERNO.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/1161/30/10, che il senatore MAZZELLA (*M5S*) riformula secondo quanto proposto dal RELATORE.

L'ordine del giorno G/1161/30/10 (testo 2) – pubblicato in allegato – è accolto dal sottosegretario GEMMATO.

L'ordine del giorno G/1161/31/10, sul quale il parere del relatore ZULLO (*FdI*) è favorevole, è accolto dal GOVERNO.

Il relatore ZULLO (*FdI*) propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/1161/32/10, fatta propria dalla senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*).

L'ordine del giorno G/1161/32/10 (testo 2) – pubblicato in allegato – è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1035) ANCOROTTI e altri. – Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio.

In risposta a una richiesta di delucidazioni della senatrice CASTELLONE (*M5S*), la relatrice MANCINI (*FdI*) rileva l'opportunità di ulteriori approfondimenti sul disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. 157)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il PRESIDENTE rammenta che nella seduta del 15 luglio è stato presentato uno schema di parere, favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al relativo resoconto), sul quale si è avviato un confronto. Dà quindi la parola alla relatrice MANCINI (*FdI*), la quale osserva che la questione del riconoscimento del rischio biologico relativamente al personale sanitario addetto ai servizi di emergenza urgenza risulta non pertinente rispetto al provvedimento in esame.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) ritiene invece che lo schema di decreto legislativo costituisca un veicolo utile a colmare le lacune dell'ordinamento nazionale riguardo il riconoscimento dell'indennità per i rischi biologici connessi all'attività del personale suddetto. Sussiste inoltre l'opportunità di integrare il testo con previsioni in materia di obblighi del datore di lavoro riguardo l'informazione ai dipendenti con modalità digitali sugli agenti cancerogeni e mutageni.

In risposta a una sollecitazione della senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), la relatrice MANCINI (*FdI*) fa presente che la richiamata questione dell'indennità è piuttosto pertinente all'ambito della contrattazione collettiva. Conferma conclusivamente lo schema di parere precedentemente presentato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è posto in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZAFFINI avvisa che è convocata un'ulteriore seduta della Commissione alle ore 12 di oggi, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1161.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1161

(al testo del decreto-legge)

G/1161/1/10 (testo 2)

SATTA, LEONARDI, RUSSO, MANCINI, BERRINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n.73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

considerato che:

il decreto-legge in esame reca norme in materia di professioni sanitarie;

la legge 26 febbraio 1999, n. 42, reca disposizioni in materia di professioni sanitarie, al fine di permettere una maggiore valorizzazione di tali professioni, in linea con le esigenze del Servizio Sanitario nazionale;

il nuovo patto per la salute 2019-2021, al punto 7 dell'articolato recita testualmente: « *Per quanto riguarda le professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche e delle riabilitazione e della prevenzione, Governo e Regioni si impegnano a garantire la valorizzazione e lo sviluppo delle relative competenze professionali, tenendo conto dei livelli della formazione acquisita, in coerenza con quanto previsto nei Contratti collettivi nazionali di settore relativamente al conferimento degli incarichi professionali.* »,

impegna il Governo

al fine di valorizzare le professioni sanitarie, in particolare quella infermieristica e di implementare sul territorio nazionale le esperienze assistenziali efficaci, a partire dall'infermieristica di famiglia e di comunità, a valutare l'opportunità di integrare e modificare la legge n. 42 del 1999, in modo da prevedere che il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, sia determinato anche dai contenuti degli atti normativi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio superiore di sanità.

G/1161/2/10 (testo 2)

GARAVAGLIA, MURELLI, CANTÙ, MINASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161, di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premesso che:

il problema delle liste d'attesa non è solo un problema di risorse economiche, ma soprattutto un problema di organizzazione del tempo dei lavoratori in ambito sanitario, impegnati negli *screening*, nelle diagnosi e nei *follow-up*;

la libera professione *intra-moenia* ed *extra-moenia*, cioè la scelta di lavorare dentro e fuori dall'ospedale pubblico penalizza la possibilità di implementare le ore straordinarie a favore dell'ente in cui si ha un'assunzione a tempo indeterminato;

il comma 2, dell'articolo 4, prevede che le aziende sanitarie pubbliche assicurino un corretto ed equilibrato rapporto tra le attività istituzionali e l'attività libero professionale, con il divieto che l'attività libero professionale possa comportare per ciascun dipendente un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'adozione di disposizioni – in accordo con i sindacati di categoria dei lavoratori delle professioni sanitarie – che prevedano che chi lavora nel settore sanitario pubblico e sceglie di fare anche la libera professione venga autorizzato a condizione che vi sia una sostanziale riduzione delle liste d'attesa nella struttura in cui lavora; nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare che per i dipendenti delle strutture pubbliche che scelgono di non esercitare la libera professione, vengano detassati tutti gli straordinari fino ad una sostanziale riduzione delle liste e che a questo si aggiunga un punteggio maggiore per la progressione della carriera nella sanità pubblica; nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare la detassazione degli straordinari anche per il privato convenzionato che contribuisca allo smaltimento delle liste d'attesa.

G/1161/3/10 (testo 2)

RUSSO

Il Senato,

in sede di Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

premesso che:

è funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti incentivare investimenti delle Regioni per l'acquisto di soluzioni digitali innovative rivolte al miglioramento della gestione delle liste d'attesa,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare, a seguito dell'efficientamento delle liste d'attesa compiuto dalle Regioni e dei risparmi conseguiti, di assegnare alle stesse il 10 per cento del valore risparmiato da destinare all'acquisto di soluzioni digitali innovative rivolte al miglioramento dell'appropriatezza nella gestione delle liste di attesa.

G/1161/5/10 (testo 2)

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161, di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premesso che:

il fenomeno della fuga dal Servizio sanitario Nazionale (SSN) non riguarda esclusivamente il personale sanitario ma è diventato tangibile anche per il personale delle funzioni tecniche ed amministrative ed in particolare per la dirigenza dei ruoli Professionali, Tecnico ed Amministrativo;

le dotazioni organiche degli uffici e dei servizi tecnico amministrativi delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale sono state assottigliate da una politica ultraventennale di tagli che hanno comportato il depauperamento di competenze nelle delicate e strategiche funzioni della gestione del personale, degli appalti, dei lavori e del Governo in generale delle attività gestionali in Sanità;

i tagli sono stati operati in termini assoluti non essendo stati compensati, come in gran parte avvenuto per il personale sanitario, con il ricorso al privato;

le condizioni lavorative del personale tecnico amministrativo (in particolare dirigenziale) delle Aziende ed Enti del SSN si sono quindi progressivamente deteriorate a fronte di un impegno e difficoltà lavorative crescenti che spesso non vede soluzione di continuità (anche in malattia, in ferie e durante i *week end* la dirigenza PTA viene chiamata h24 a supportare la direzione generale) e senza poter contare su personale di

collaborazione adeguato nel numero e nelle competenze vista la totale mancata copertura ultradecennale del *turn over*;

il maggior impegno non ha trovato alcuna gratificazione neanche a livello economico come in parte avvenuto per il personale sanitario. Al contrario la dirigenza PTA è stata l'unica ad aver avuto decurtato – senza nessun tipo di compensazione – lo 0,32 per cento gli aumenti contrattuali per il rinnovo del CCNL 2016/2018, non ha avuto alcun finanziamento aggiuntivo nel periodo COVID pur essendo stata impegnata h24 per far fronte all'emergenza (per l'assunzione del personale e l'acquisto di DIP e strumentazione, per l'allestimento dei reparti, per l'implementazione di tutte le procedure tecniche ed informatiche per il tracciamento dei positivi e la vaccinazione della popolazione), ed è l'unica dirigenza ad oggi a non poter implementare i fondi della contrattazione neanche per le gravose attività a cui è chiamata per l'attuazione del PNRR;

in tali condizioni, e complice la ricerca da parte di altri di professionalità adeguate al PNRR, si sta verificando una trasmigrazione verso pubbliche amministrazioni che offrono condizioni lavorative meno stressanti ed economicamente più gratificanti, con il conseguente drastico impoverimento di professionalità necessarie al SSN per la propria sopravvivenza. Da qui discende un intervento urgente per innalzare i trattamenti economici della dirigenza PTA del SSN,

considerato che:

esiste un divario enorme di retribuzione media fra dirigenti degli Enti locali e delle Regioni (inclusi nella stessa Area Contrattuale) e la dirigenza PTA del SSN;

il processo di armonizzazione dei trattamenti economici è avvenuto già per tutte le altre dirigenze pubbliche che avevano trattamenti economici inferiori ai propri omologhi. Per i dirigenti scolastici (ed al fine specifico di armonizzare i trattamenti economici rispetto agli altri dirigenti della stessa Area contrattuale) ciò è avvenuto con gli articolo 1 comma 86 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e con l'articolo 1 comma 591 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che hanno stanziato progressivamente e complessivamente 281 milioni di euro per il quinquennio 2015-2020. Di recente con l'articolo 1-bis della legge 15 dicembre 2023, n. 191 (rubricato « Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia Italiana per la gioventù ») si è proceduto a finanziamenti dei fondi contrattuali di tale personale al dichiarato scopo di armonizzarne i trattamenti economici con quelli in godimento presso il Ministero del lavoro (pari, per la dirigenza, a 100.000,00 *pro capite* annui);

la dirigenza dei ruoli PTA resta l'unica dirigenza pubblica con un GAP economico di circa 20.000 euro *pro capite* annuo, così di fatto disconoscendone il ruolo fondamentale che riveste per il funzionamento dell'intera struttura dell'assistenza sanitaria pubblica creando una grave

disparità di trattamento anche in ragione delle competenze loro attribuite atte non solo a frenare l'esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti di appartenenza e a non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, ma anche per dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR;

la dirigenza dei ruoli della PTA riveste un ruolo peculiare e fondamentale per il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale in quanto senza dirigenti amministrativi e tecnici ai reparti di assistenza non potrebbe arrivare personale, materiale, farmaci, stipendi, lavori e null'altro,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei anche attraverso disposizioni normative volti ad avviare un processo di armonizzazione, seppur limitato al triennio contrattuale 2022-2024, dei trattamenti economici della dirigenza PTA a quelli della analoga dirigenza della stessa Area contrattuale, in applicazione a quando disposto dall'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2015, n. 75, anche prevedendo un incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

G/1161/6/10 (testo 2)

Russo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161, di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

considerato che:

le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere sono realtà molto complesse da dirigere, in virtù del fine che si prefiggono, ovverosia la salute delle persone;

esse devono poter contare su di una organizzazione efficiente, capace di utilizzare razionalmente le risorse assegnate e di rispondere alla necessità di prestazioni;

al fine del loro corretto funzionamento è necessario che i ruoli dirigenziali vengano ricoperti da soggetti con un'elevata e comprovata professionalità, non solo in ambito sanitario, ma anche amministrativo-gestionale,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adeguare il trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie e di quelle ospedaliere, data la delicatezza del ruolo ricoperto, nonché la responsabilità da esso derivante.

G/1161/7/10 (testo 2)

Russo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161, di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

considerato che:

le strutture operanti nell'ambito sanitario hanno costantemente necessità di personale specializzato;

l'utilizzo delle piattaforme telematiche consente di accelerare l'espletamento delle procedure di reclutamento e di formazione degli elenchi di soggetti qualificati a prestare la propria attività professionale presso le strutture sanitarie,

impegna il Governo:

a) nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di ricorrere alla piattaforma unica di reclutamento (www.InPa.gov.it) e al portale FormezPA per la selezione, nel minor tempo possibile, di soggetti qualificati da impiegare nelle strutture in premessa;

b) nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di istituire, presso il Ministero della Salute, un Organismo nazionale avente il compito di monitorare il corretto svolgimento delle procedure di selezione.

G/1161/8/10 (testo 2)

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premessi che:

l'Italia si trova oggi ad affrontare la problematica delle carenze o indisponibilità di farmaci essenziali e salvavita, specialmente a brevetto scaduto;

al fine di assicurare con urgenza una risposta efficace ai bisogni degli assistiti – nell'ottica di tutelare il diritto alla salute (art. 32 Cost.) –, il SSN è chiamato a garantire la disponibilità effettiva dei farmaci non biologici a brevetto scaduto, una delle tipologie di farmaci maggiormente in uso nelle strutture ospedaliere, nel rispetto dei LEA;

l'attuale approccio alle procedure pubbliche di acquisto (gare ospedaliere) dei farmaci non biologici a brevetto scaduto adottato dalle centrali di acquisto regionali, basato sull'aggiudicazione ad un unico operatore economico, è una delle principali cause di carenze di farmaci. Ciò poiché, a fronte di risparmi immediati, tale approccio ha dimostrato di determinare effetti controproducenti sulla concorrenza nel medio e lungo periodo a causa della progressiva uscita della maggior parte degli operatori economici dal mercato dopo la scadenza brevettuale, determinando per gli enti del SSN e le centrali di acquisto regionali la necessità di rivolgersi ad operatori economici, spesso non i diretti titolari di AIC, che cedono i prodotti a costi sensibilmente più alti;

tale situazione attesta la necessità di individuare uno strumento per fronteggiare la periodica interruzione delle forniture derivante dall'attuale quadro delle procedure di acquisto pubbliche;

rivedere la disciplina, passando da un sistema mono-aggiudicatario a uno pluri-aggiudicatario ridurrebbe i rischi di carenza o indisponibilità dei farmaci, portando con sé vantaggi come l'impiego di farmaci a più basso costo, contemperando le esigenze economiche con quelle cliniche, e assicurando lo svolgimento di un confronto competitivo tra tutti gli operatori,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina delle procedure pubbliche di acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto, al fine di mantenere il controllo sulla spesa per l'acquisto dei farmaci, garantire la continuità di fornitura e ridurre il rischio di carenze di farmaci essenziali e salvavita; nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere che tali procedure pubbliche di acquisto si svolgano mediante degli accordi-quadro, identificando più operatori economici cui affidare il singolo appalto quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo e definendo specifici criteri di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura tra i primi tre aggiudicatari; nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere, in caso di scadenza brevettuale durante il periodo di validità del contratto di fornitura, entro 60 giorni dal momento dell'immissione in com-

mercio del primo farmaco equivalente, l'immediata riapertura delle procedure pubbliche di acquisto.

G/1161/9/10 (testo 2)

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premessi che:

l'idrosadenite suppurativa o malattia di Verneuil è una patologia infiammatoria cronica che, a causa di alterazioni del sistema immunitario, si manifesta a livello cutaneo con lesioni e noduli infiammati e dolorosi, soprattutto nelle aree ricche di ghiandole sebacee, come le zone ascellari e inguinali;

nel nostro Paese, circa 11 persone ogni 100.000 sono colpite da idrosadenite suppurativa; la fascia di età in cui è più tipico lo sviluppo è tra i 20 e i 30 anni e le donne sono interessate dalla patologia almeno 3 volte in più rispetto agli uomini;

l'impatto dell'idrosadenite suppurativa nella vita sociale, lavorativa e relazionale, la rende altamente invalidante e può compromettere l'autonomia dei pazienti, con un conseguente aggravio per le loro famiglie e *caregiver*;

non esiste ancora una cura definitiva per l'idrosadenite suppurativa che richiede un approccio multidisciplinare per una corretta diagnosi e un'adeguata presa in carico dei pazienti che, considerata anche l'assenza di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA), sono spesso costretti a viaggiare a loro spese per sottoporsi alle visite e alle cure necessarie;

in aggiunta, nonostante il suo andamento cronico, l'idrosadenite suppurativa non è stata inserita nell'elenco delle malattie nel Piano nazionale delle cronicità (PNC) e, ad oggi, non sono previsti né esenzioni sanitarie né il riconoscimento di invalidità da parte dell'INPS,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'inserimento dell'idrosadenite suppurativa o malattia di Verneuil fra le patologie per cui il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) prevede la possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale,

finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e ulteriori aggravamenti.

G/1161/10/10 (testo 2)

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premesso che:

il provvedimento detta disposizioni in ambito sanitario volte a ridurre le liste d'attesa e assicurare prestazioni sanitarie tempestive ai pazienti;

i dati del rapporto Crea Sanità 2023 certificano che l'Italia si attesta al quattordicesimo posto in Europa nella graduatoria che individua il lasso di tempo che intercorre tra l'autorizzazione e l'immissione in commercio di un farmaco;

infatti, l'*iter* di approvazione presso l'Agenzia Italiana del Farmaco ha una durata media di circa 14 mesi, a cui si aggiungono i periodi di recepimento regionale, per i quali sono necessari in media altri 10 mesi;

inoltre, i programmi di accesso precoce, come in particolare la legge n. 648 del 1996, hanno mostrato delle criticità e delle torsioni economicistiche, oltre a delle complessità burocratico-amministrative che di fatto ne limitano l'utilizzo;

vi è la necessità di ridurre i tempi di accesso per quei farmaci che dimostrano i caratteri dell'innovatività e che, inoltre, sono destinati alle cure di pazienti affetti da patologie ad alto impatto socio-sanitario, con bisogni clinici insoddisfatti, o per cui non sono disponibili alternative terapeutiche,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di favorire iniziative per garantire l'accesso precoce ai farmaci innovativi attraverso lo snellimento o la revisione degli iter amministrativi, prevedendo anche dei meccanismi di salvaguardia finanziaria; a predisporre, per quanto di competenza, programmi di accesso precoce ai farmaci innovativi che consentano la riduzione dei tempi per il tempestivo utilizzo delle terapie che dimostrano un potenziale impatto curativo per i pazienti;

a promuovere le iniziative necessarie affinché i farmaci innovativi siano disponibili nel minore tempo possibile, e uniformemente, sul territorio nazionale.

G/1161/11/10 (testo 2)

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie (A.S. 1611),

premesso che:

la fibrosi cistica è la più comune tra le malattie genetiche gravi, causata da un difetto genetico, trasmessa da genitori entrambi portatori sani;

in Italia una persona su trenta della popolazione è portatrice sana e nasce un bambino con fibrosi cistica ogni 3.000 nati, con in media 150-200 nuovi casi ogni anno;

in una coppia costituita da due genitori portatori sani, per ogni gravidanza, insiste un rischio del 25 per cento di avere un figlio malato di fibrosi cistica,

considerato che:

esiste un *test* genetico in grado di identificare la grande maggioranza dei portatori che può essere eseguito su una sola persona nella coppia e solo se questa risulta positiva può essere esteso al *partner*,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di disporre, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'attuazione di modelli sperimentali di *screening* del portatore sano per l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica, nonché prevedere una adeguata campagna di informazione e sensibilizzazione sulla fibrosi cistica.

G/1161/12/10 (testo 2)

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie (A.S. 1611),

premesso che:

il provvedimento in esame detta disposizioni in ambito sanitario volte a ridurre le liste d'attesa e assicurare prestazioni sanitarie quanto più tempestive ai pazienti;

l'articolo 4 del provvedimento, al comma 1, fa espresso riferimento al potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche;

il Papillomavirus umano (HPV) è un virus a prevalente trasmissione sessuale che può causare lesioni pre-invasive o invasive, quali i tumori della cervice uterina, dell'ano, della vagina, della vulva, del pene, della regione testa-collo;

in Italia, quasi 5.000 casi di tumore ogni anno sono attribuiti a infezioni dell'HPV di cui 2.500 i casi stimati, per il 2022, di cancro della cervice uterina;

l'arma principale per sconfiggere l'HPV è la prevenzione primaria e secondaria: in Italia è in vigore un programma organizzato di *screening* per la cervice uterina, che prevede la esecuzione del Pap-test ogni tre anni nella fascia 25-29 anni e dell'HPV DNA *test* ogni cinque anni per le donne *over* 30;

inoltre, la vaccinazione contro il Papillomavirus può prevenire fino al 90 per cento di tutti i tumori HPV-correlati ed è raccomandata per maschi e femmine al compimento dell'undicesimo anno di età, con l'occasione di un recupero della prestazione per le donne fino ai 26 anni e i maschi fino almeno ai 18 anni, mantenendo la gratuità per tutte le dosi del ciclo vaccinale;

l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato l'obiettivo di eliminazione del cancro cervicale entro il 2030 da conseguire attraverso la vaccinazione anti-HPV e lo screening cervicale; obiettivo rinnovato dall'Unione Europea con l'*Europe's Beating Cancer Plan*;

il Piano Oncologico Nazionale 2023-2027 insiste, tra i diversi obiettivi, anche sulla necessità di incentivare l'offerta attiva delle vaccinazioni previste dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023-2025 che introduce per la prima volta il rafforzamento della prevenzione del cancro della cervice uterina e di altre malattie HPV-correlate come obiettivo esplicito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di potenziare l'offerta assistenziale di *screening* e vaccinazione anti-HPV.

G/1161/13/10 (testo 2)

TERNULLO, SILVESTRO, MINASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca norme in materia di professioni sanitarie;

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 reca disposizioni in materia di riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, al fine di permettere una maggiore valorizzazione di tali professioni, in linea con le esigenze del Servizio Sanitario nazionale;

l'articolo 8 del citato decreto legislativo disciplina i rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali;

il passaggio dei veterinari ACN alla fascia dirigenziale non solo non comporterebbe per la P.A. un aggravio di spesa, ma implicherebbe persino sotto diversi aspetti un risparmio di spesa;

prendendo in considerazione la quota oraria stipendiale, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti veterinari è di euro 47.015,77 (Capo II, articolo 61, comma 3, dell'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità – Triennio 2019-2021 del 28/09/2023) più le indennità;

i veterinari ACN percepiscono invece 29,99 euro per ogni ora di lavoro svolta (riferimento ACN 2024, triennio 2019-2021). Ciò vuol dire che un Veterinario ACN con un incarico pari a 38 ore settimanali percepisce una retribuzione annua lorda pari a euro 59.260, a cui va ad aggiungersi la parte variabile dello stipendio (circa 800 euro) più le indennità;

alla suddetta retribuzione base vanno aggiunte una serie di indennità accessorie previste dall'Accordo Collettivo Nazionale e dall'Accordo Integrativo Regionale;

tra queste indennità si annoverano a titolo meramente esemplificativo: indennità di spese di viaggio, indennità chilometriche, indennità di piena disponibilità, premio di informatizzazione, responsabile di branca, ecc.;

i veterinari ACN percepiscono pertanto una retribuzione base superiore a quella dei dirigenti dipendenti; perciò, anche il *gap* del 9 per cento in più versato dai dirigenti a livello previdenziale (24 per cento ACN VS 33 per cento dirigenti), verrebbe ampiamente compensato. D'al-

tronde la copertura finanziaria è stata già ritenuta valida dalla legge n. 449 del 1997 che ha permesso tale transito ai medici e professionisti convenzionati ACN (fino al 2012), ad esclusione proprio dei medici veterinari ma solo perché entrati contrattualmente (con la stessa retribuzione degli specialisti ambulatoriali) nella specialistica ambulatoriale nel 2006;

oltre a quanto su esposto, vi sarebbe un altro risparmio di spesa per la Pubblica Amministrazione, considerato che le Aziende Sanitarie godrebbero del vantaggio di avere, quali dirigenti, specialisti veterinari convenzionati già in servizio e già formati su tutte le mansioni che un dirigente deve svolgere e in tal modo la pubblica amministrazione non dovrebbe affrontare i costi di formazione del personale neoassunto, costi che attualmente affronta poiché attinge, per coprire i ruoli dirigenziali, a personale esterno e inesperto. I veterinari ACN, invece, rappresentano una risorsa già formata;

occorre altresì specificare che le ore già coperte dal personale veterinario inquadrato ai sensi del presente emendamento sarebbero rese indisponibili, ciò vuol dire che le ore attualmente svolte in qualità di veterinari ACN dal personale interessato dal presente emendamento non sarebbero ridistribuite, con la conseguente copertura finanziaria necessaria per la retribuzione economica dei veterinari convenzionati interessati dal presente passaggio,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere quanto esposto in premessa.

G/1161/14/10 (testo 2)

TERNULLO, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca norme in materia di professioni sanitarie;

l'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – « Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421 » –, reca disposizioni in materia di accordi contrattuali, prevedendo che le regioni definiscono l'am-

bito di applicazione degli stessi ed individuano i soggetti interessati, con specifico riferimento agli aspetti ivi elencati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere che, ai fini della definizione degli accordi contrattuali ai sensi del comma 1 del citato articolo 8-*quinquies*, le regioni individuino criteri per assicurare la ripartizione delle risorse disponibili tra le aziende sanitarie locali in misura direttamente proporzionale al numero degli utenti del servizio sanitario nazionale iscritti, presso ciascuna azienda sanitaria locale, negli elenchi di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

G/1161/15/10 (testo 2)

TERNULLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca norme in materia di professioni sanitarie;

con la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), il Legislatore è intervenuto sulle modalità di partecipazione al SSN delle strutture sanitarie private (articolo 15) rivedendo in ottica di maggiore concorrenza la normativa relativa l'accreditamento istituzionale (articolo 8-*quater*, comma 7 del decreto legislativo n. 502 del 1992) e agli accordi contrattuali (articolo 8-*quinquies*);

il provvedimento, che vincola l'adozione dei nuovi criteri alla possibilità delle Regioni di accedere ai finanziamenti integrativi del SSN, individua nuove modalità di valutazione dell'accreditamento da parte di nuove strutture pubbliche e private in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza. Tali criteri si applicano inoltre per l'avvio di nuove attività da parte di strutture già accreditate e per la selezione dei soggetti privati per la stipula degli accordi contrattuali. Non è stata affatto valutata l'unica caratteristica che regola l'esistenza o l'avvio di attività sanitarie di qualsiasi tipologia e modalità di erogazione: il fabbisogno infatti si propone di richiamare e rafforzare l'applicazione dell'articolo 8-*ter* dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992. La non determinazione del fabbisogno da parte delle Regioni è stato alla base dello sviluppo giurispru-

denziale dei vari TAR e infine del Consiglio di Stato e della loro soccombenza di fronte a nuove iniziative sanitarie intraprese;

la nuova normativa, come definita dal Decreto del Ministero della salute del 19 dicembre 2022, demanda alle Regioni l'obbligo di mettere periodicamente a bando sia gli accreditamenti esistenti sia il *budget* storico finora assegnato alle strutture private accreditate che già operano per il SSN. In un contesto di generale difficoltà economica da parte di molte strutture – dovuto alla riduzione delle tariffe, ai tetti di spesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 15, comma 14 e alla carenza di personale – il nuovo obbligo delle Regioni di dover rimettere a gara accreditamenti e *budget* storico affidato alle strutture accreditate, desta stupore e grande preoccupazione per la sostenibilità economica degli ospedali e delle strutture sociosanitarie;

l'apertura del mercato da parte di ogni Regione e la messa a bando periodica del *budget* storico assegnato, se attuata senza tenere in considerazione tutte le implicazioni economiche, sociali, occupazionali, oltre che di « *know-how* » sanitario, rischia inoltre di favorire l'entrata dei grandi gruppi ospedalieri internazionali e dei fondi di investimento, pregiudicando, in particolare, la sostenibilità economica non solo delle strutture *benefit* ma anche delle storiche eccellenze sanitarie *non-profit* tipiche del mondo religioso, il cui orientamento è dato unicamente dall'assistenza. Il risultato di tale normativa, pertanto, è ben lontano da quello prefissato dal legislatore: si rischierebbe di dare luogo a dinamiche « iperconcorrenziali » (un paradosso in sanità addirittura escluso dalle normative europee, vedi direttiva UE/123/2006 (cfr. articolo 2.2, lettera f)), tali da provocare una dinamica di lotta al « ribasso » nella gestione delle strutture, a vantaggio dell'offerta puramente privatistica di servizi sanitari a cui rispondono gli operatori più grandi, in grado di fare economie di scala anche a scapito della qualità dei servizi. Già avvenuto nella Regione Toscana che ha indetto delle gare selettive al ribasso adesso impugnate in sede amministrativa;

la previsione di procedure competitive per l'assegnazione degli accreditamenti e dei budget non appare inoltre in grado di generare efficienza economica, in quanto la remunerazione sulla base di tariffe definite a livello regionale impedisce la possibilità di improntare la selezione delle strutture sugli oneri delle prestazioni a carico del SSN;

la revisione della normativa sull'accREDITAMENTO operata con la legge concorrenza 2021, in sintesi, appare non in grado di qualificare realmente l'offerta del SSN, bensì penalizzante per tutte le strutture (ospedaliere, sociosanitarie, residenziali per anziani, disabili o persone con patologie psichiatriche), in particolar modo le *non-profit*, che continuano a svolgere una determinante funzione di supporto al SSN nonostante le gravi difficoltà finanziarie dovute in modo significativo dai tetti di cui al cosiddetto decreto-legge n. 95 del 2012 e alla carenza di personale;

in sede di Conferenza delle Regioni, in particolare, è emersa preoccupazione per i rischi derivanti dall'applicazione della norma nei

servizi dell'ambito sociosanitario, ma anche per le strutture sanitarie, legata alla possibilità che strutture private accreditate già appartenenti a reti e/o PDTA regionali possano perdere l'accreditamento o non riescano ad accedere al contratto attraverso la procedura prevista. Le Regioni hanno quindi chiesto una proroga di sei mesi per l'adeguamento degli ordinamenti regionali alle disposizioni di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7 e all'articolo 8-*quinqües*, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992 come definite dal decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 e l'istituzione di un Tavolo di confronto con il Ministero, le Regioni e le altre Amministrazioni centrali interessate, al fine di individuare soluzioni condivise alle problematiche attuative della normativa vigente;

la Conferenza Stato-Regioni ha poi sancito l'Intesa sulle modifiche del decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022, prorogando al 31 marzo 2024 l'adeguamento degli ordinamenti regionali alla nuova normativa sull'accreditamento;

da ultimo, il termine di adeguamento ai nuovi criteri di accreditamento è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 durante l'esame parlamentare del decreto-legge Milleproroghe (DL n. 215 del 2023). La proroga è entrata in vigore la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Legge di conversione n. 18 del 2024,

impegna il Governo

al fine di superare le criticità dei nuovi criteri di accreditamento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare misure volte a:

1) prevedere modifiche del comma 1-*bis* dell'articolo 8-*quinqües* del decreto legislativo n. 502 del 1992, sopprimendo la previsione della pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, recependo le preoccupazioni sorte in seno alla Conferenza delle Regioni ed evitando l'insorgere di dinamiche iperconcorrenziali che penalizzerebbero *in primis* i cittadini;

2) a sostituire le procedure di selezione con quelle di contrattualizzazione, mantenendo in questo modo la possibilità delle Regioni di poter rivedere periodicamente l'assegnazione del *budget* alle strutture accreditate.

G/1161/16/10 (testo 2)

ROSSO, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca norme in materia di professioni sanitarie;

l'articolo 1-*quater* (Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica) del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al comma 3, primo periodo, prevede, tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare misure volte a estendere la possibilità di fruizione del cosiddetto *bonus* psicologo anche alle strutture sanitarie private che erogano prestazioni di terapia o supporto psicologico.

G/1161/17/10 (testo 2)

OCCHIUTO, TERNULLO, SILVESTRO, LOTITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca norme in materia di professioni sanitarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a introdurre la possibilità per il personale docente a tempo pieno strutturato presso strutture afferenti al SSN, di essere trattenuto in servizio fino al compimento del 72° anno di età.

G/1161/18/10 (testo 2)

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premessò che:

il comparto dei dispositivi medici, che rappresenta un *asset* di eccellenza riconosciuto a livello internazionale, si distingue per una particolare ampiezza, trasversalità e complessità e per una elevata differenziazione di mercato, filiera e prodotto;

tale differenziazione appare particolarmente evidente se si considera la destinazione d'uso finale dei dispositivi sulla quale si consolida una delle principali differenziazioni: quella tra i dispositivi destinati al Servizio Sanitario Nazionale – e in quanto tali sottoposti a dinamiche di controllo della spesa pubblica nonché di supervisione medica – e i dispositivi destinati al mercato privato, composto dai professionisti o dai diretti consumatori;

i dispositivi destinati al mercato privato allargano il perimetro del settore fino a travalicare i confini dell'odontoiatria, della cosmetica e dell'ottica, ne sono esempi familiari gli occhiali, le lenti a contatto e le soluzioni per la relativa manutenzione, i termometri, i dentifrici e i collutori, le creme barriera, i *test* auto-diagnostici di gravidanza, gli impianti e le protesi dentali;

dall'utilizzo diretto da parte dei consumatori o da parte di professionisti derivano necessità regolatorie e normative differenti e, attualmente, non riconosciute dalla normativa italiana;

il *framework* regolatorio che disciplina attualmente il settore dei dispositivi medici origina dal Regolamento europeo per i dispositivi medici, Regolamento UE 2017/745 (cosiddetto MDR), e dal Regolamento europeo per i dispositivi medico diagnostici in vitro, Regolamento UE 2017/746 (cosiddetto MDVR);

la procedura di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni aggiornate all'MDR e MDV, avviata a maggio 2022 e avvenuta con la pubblicazione del decreto legislativo 5 luglio 2022, n. 137 e del decreto legislativo 5 luglio 2022, n. 138 in data 13 settembre 2022, a dispetto della natura *self-executive* della fonte, non è stata una trasposizione neutrale dei principi e delle linee guida europee, bensì un'implementazione maggiormente restrittiva rispetto a quanto richiesto dalla disciplina comunitaria, *over ruling* che pone le imprese che operano nel nostro Paese in condizioni di svantaggio competitivo sul mercato europeo e internazionale;

la distorsione della libertà d'impresa e concorrenzialità risulta lampante nella disciplina della pubblicità dei dispositivi, sulla quale il Regolamento MDR si limita a fornire indicazioni di principio che mettono al centro la priorità di corretta informazione e trasparenza, mentre al contrario il decreto legislativo n. 137 del 2022 interviene con un lista di divieti espressi e con procedura burocratica di autorizzazione preventiva imposta su tutti i casi che non rientrano nei divieti e su ogni singolo messaggio pubblicitario destinato al consumatore finale;

tale procedura, oltre ad essere fonte di appesantimento burocratico e fattore di limitazione della competitività italiana rispetto agli altri Paesi UE/oltreoceano, rappresenta un elemento di incertezza e di rischio per le imprese, le quali assistono spesso ad interventi correttivi sui messaggi che ottengano l'effetto opposto a quello alla base della norma, rendendo spesso i *claim* poco chiari e incompleti a danno dei consumatori è destinato l'uso;

considerato che:

i profili di trasparenza, corretta e completa informazione dei consumatori sono particolarmente rilevanti e indispensabili per i dispositivi destinati al mercato privato, dove i medesimi consumatori dovrebbero essere posti nella condizione di effettuare una scelta consapevole tra prodotti simili;

molte delle motivazioni alla base del controllo e della limitazione promozionale sono state traslate al settore dei dispositivi medici da quello dei farmaci e, per tale ragione, risultano essere state elaborate con l'obiettivo di limitare l'abuso oltre che di valutarne i rischi connessi all'assunzione;

che entrambe le motivazioni sopra citate non sono applicabili ai dispositivi medici, dove il rischio di abuso risulta assente, mentre quelli connessi all'utilizzo sono ampiamente prevenuti dalle etichette e dalle norme propedeutiche alla marcatura CE e, in ogni caso, possono ritenersi ulteriormente ridotte da una corretta informazione promozionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere momenti di confronto e consulto delle Associazioni di categorie rappresentative del settore dispositivi medici anche in considerazione delle Linee Guida previste dall'articolo 26, comma 5 del decreto legislativo n. 137 del 2022 e attese da diversi mesi;

a valutare l'opportunità di promuovere misure di semplificazione della procedura autorizzativa, ritenendo, per esempio, automaticamente autorizzato l'utilizzo di informazioni previamente autorizzate nella documentazione di marcatura CE, ivi incluse quelle riportate su etichetta, imballaggio, istruzioni, manuali d'uso, tramite autocertificate delle imprese a fronte del saldo delle tariffe dovute;

a valutare l'opportunità di favorire iniziative volte a concentrare le risorse e le strutture del Ministero della Salute dedicate alle procedure autorizzative al più efficace controllo *ex post* delle iniziative promozionali e pubblicitarie presenti sul mercato, anche al fine di identificare eventuali condotte sleali.

G/1161/20/10 (testo 2)

Russo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

uno dei problemi più dibattuti in materia di servizio sanitario nazionale è la necessità di rispondere quanto prima alla carenza di personale medico nelle aree disagiate e alla forte difficoltà da parte delle aziende sanitarie a reperire professionisti per garantire sul territorio l'assistenza;

le aree a più ampia dispersione di popolazione sono, infatti, moltissime in un Paese rurale e montano come l'Italia, e sono le prime a subire la grave carenza di medici la cui drammaticità si aggraverà ulteriormente nei prossimi anni;

è, quindi, necessario lavorare per prevedere incentivi sia per trattenere il personale nelle sedi più disagiate, come le isole minori, le zone montane e periferiche, sia, nel contempo, attrarre il personale sanitario e socio-sanitario nelle strutture cosiddette di frontiera,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di introdurre adeguate misure premiali, anche di carattere economico, per l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nelle zone disagiate, nonché per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta operanti in tali zone.

G/1161/21/10 (testo 2)

SATTA, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

considerato che:

ad oggi in tutto il sistema sanitario nazionale permane uno stato generalizzato di grave carenza di organico del personale sanitario;

sussiste la necessità di individuare una soluzione che consenta di garantire nei presidi ospedalieri la continuità assistenziale e gli standard previsti dai LEA,

è necessario consentire alle aziende sanitarie, sussistendo le prescritte condizioni di necessità e urgenza, di garantire la continuità del servizio o mediante proroga degli affidamenti in scadenza o mediante nuovo affidamento, nelle more dell'avvio o definizione delle procedure volte al reclutamento di personale sanitario a copertura dei posti vacanti in dotazione organica,

impegna il Governo

per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di permettere alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di affidare a terzi i servizi medici afferenti alla specialità di anestesia e rianimazione per un ulteriore anno, superando il limite previsto di « in un'unica occasione e senza possibilità di proroga » di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

G/1161/24/10 (testo 2)

Russo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

secondo l'ultima indagine condotta da FADOI (Federazione delle Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti) in media 3 ricoveri su 10 si potrebbero evitare con una migliore presa in carico dei pazienti da parte dei servizi territoriali e il 20 per cento dei ricoveri impropri in Pronto Soccorso è di natura sociale più che sanitaria;

una delle motivazioni più frequenti dell'elevato tempo di attesa per una prestazione sanitaria è il cosiddetto « *no-show* » ovvero la mancata presentazione dei pazienti ad una visita, che rappresenta un problema in termini di pianificazione degli appuntamenti e di sostenibilità economica, ma soprattutto di salute dei cittadini perché se il paziente non si presenta ad una visita o ad un esame diagnostico non è possibile valutare lo stato di salute, rischiando di trascurare patologie che necessiterebbero un trattamento;

in questo solco, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, che rappresentano il primo punto di contatto con i cittadini, possono svolgere un importante ruolo di « filtro » delle prestazioni per evitare che si faccia ricorso al pronto soccorso per trovare un'assistenza che non si è riusciti a ricevere sul territorio;

una comunicazione sanitaria digitalizzata consentirebbe una riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, assicurando interventi e prestazioni necessari a chi ne ha veramente bisogno;

in particolare, i servizi di televisita, quali la richiesta di prescrizione elettronica, la consulenza online e la condivisione con il paziente della refertazione medica, favorirebbero una migliore comunicazione tra medico e paziente e, di conseguenza, consentirebbero da un lato l'appropriatezza prescrittiva e dall'altro una drastica riduzione degli accessi impropri in Pronto Soccorso allentando, così, la pressione che grava sulle strutture ospedaliere e favorendo lo smaltimento delle liste di attesa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, adeguate risorse destinate all'incentivazione dell'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita.

G/1161/26/10 (testo 2)

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.

premessi che:

L'ultima indagine condotta da FADOI (Federazione delle Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti), ha fatto emergere che in media 3 ricoveri su 10 si sarebbero potuti evitare con una migliore presa in carico dei pazienti da parte dei servizi territoriali e che il 20 per cento dei ricoveri impropri in Pronto Soccorso è di natura sociale più che sanitaria. Ospedale e sanità territoriale appaiono dunque due mondi sempre più lontani. Una comunicazione sanitaria digitalizzata consentirebbe una riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso assicurando interventi e prestazioni necessari a chi ne ha veramente bisogno. In questo solco, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, che rappresentano il primo punto di contatto con i cittadini, possono svolgere un importante ruolo di « filtro » delle prestazioni per evitare che si faccia ricorso al pronto soccorso per trovare un'assistenza che non si è riusciti a ricevere sul territorio;

inoltre, si deve considerare che spesso nel contenimento delle liste di attesa uno delle motivazioni più frequenti dell'elevato tempo di attesa per una prestazione sanitaria è il cosiddetto « *no-show* » ovvero la mancata presentazione dei pazienti ad una visita. Questo rappresenta un problema in termini di pianificazione degli appuntamenti e di sostenibilità economica. Infatti, indipendentemente dal fatto che i pazienti si presentino o meno, le strutture sanitarie devono comunque pagare il proprio personale e coprire costi come l'affitto, le utenze e le attrezzature. Al di là delle implicazioni economiche, il mancato appuntamento ha soprattutto un impatto diretto sulla salute degli individui; se il paziente non si presenta ad una visita o ad un esame diagnostico non è possibile valutarne lo stato di salute rischiando di trascurare patologie che necessiterebbero un trattamento. Inoltre, disdire un appuntamento tardivamente aumenta inutilmente i tempi di attesa e priva un altro paziente della possibilità di essere visitato o curato prima;

in tale contesto, i servizi di televisita, quali la richiesta di prescrizione elettronica, la consulenza online e la condivisione con il paziente della refertazione medica, favorirebbero una migliore comunicazione tra medico e paziente e, di conseguenza, consentirebbero da un lato l'appropriatezza prescrittiva e dall'altro una drastica riduzione degli accessi impropri in Pronto Soccorso allentando, così, la pressione che grava sulle strutture ospedaliere e favorendo lo smaltimento delle liste di attesa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere l'istituzione, presso il Ministero della Salute, di un Fondo con una dotazione complessiva di 3 milioni di euro, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, destinato a supportare il lavoro dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di libera scelta, attraverso l'acquisto di strumentazioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti dei

pazienti e per l'effettuazione di prestazioni base in telemedicina, al fine promuovere il funzionamento più efficace dei Servizi Sanitari, migliorare i percorsi di cura, semplificare e ottimizzare la comunicazione medico-paziente, rendendo in tal modo più accessibile la medicina di prossimità, garantendo l'alleggerimento delle richieste sulle strutture sanitarie, con un impatto diretto sul grave fenomeno delle liste d'attesa e sull'accesso improprio ai Pronto Soccorso.

G/1161/27/10 (testo 2)

MINASI, MURELLI, CANTÙ, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premesso che:

l'articolo 3 del presente decreto, detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo, l'obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale;

è stabilito che, per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del predetto articolo, la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992;

è previsto che l'implementazione di una piena interoperabilità del sistema di prenotazione e di accesso alle prestazioni con il sistema dei CUP, da parte delle strutture sanitarie private autorizzate, costituisce un nuovo specifico elemento di valutazione da parte delle regioni e delle province autonome nell'ambito delle procedure di rilascio per l'accREDITAMENTO istituzionale ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e della relativa disciplina di attuazione di cui al decreto del Ministro della salute 19 dicembre,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere che le Aziende Ospedaliere Universitarie, i Policlinici Universitari e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, quali enti di rilievo nazionale che devono assicurare l'inscindibilità

delle attività di ricerca ed assistenza, mantengano l'operatività dei propri centri di prenotazione, purchè interconnessi con il CUP regionale o infraregionale, anche al fine di garantire la libera scelta del cittadino di accesso alle prestazioni rese dai suddetti enti del S.S.N.

G/1161/29/10 (testo 2)

PAROLI, SILVESTRO, TERNULLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premesso che:

la diastasi dei retti addominali che colpisce su 400.000 parti in Italia, 106.000 donne alla prima o seconda gravidanza, una patologia invalidante, che comporta problemi posturali, di incontinenza urinaria oltre che a dolori molto intensi e che influisce sulla qualità della vita di donne in età fertile che, quindi, necessitano di cure e assistenza per diversi anni;

tale patologia è molto spesso misconosciuta e pertanto, appare necessario implementare la formazione del personale medico e del personale sanitario nonché del paziente, anche attraverso i media al fine di diffonderne la conoscenza e, quindi, diagnosticarla precocemente e garantire – nei casi strettamente necessari – la possibilità di effettuare l'intervento chirurgico che peraltro determina un risparmio per il sistema sanitario, evitando visite specialistiche, sedute di fisioterapia, pannolini che sono un costo importante, in una prospettiva *lifelong* e un miglioramento della qualità di vita;

occorre creare un modello diagnostico della diastasi che comprenda anche i criteri di rimborsabilità per alcuni particolari pazienti (ad esempio in relazione alla gravità della patologia), nonché di prevedere campagne informative, anche attraverso i media ai fini della diffusione della conoscenza della patologia e delle sue conseguenze;

occorre, altresì, implementare la formazione del personale medico e sanitario per favorire la diagnosi precoce e un percorso di cura efficiente e celere a cui consegua una migliore qualità di vita per i pazienti affetti da tale patologia e un risparmio economico per il servizio sanitario regionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di reperire le risorse finanziarie necessarie per il riconoscimento di una va-

lorizzazione economica differenziata del DRG 227 « Interventi sui tessuti molli senza CC », in presenza di « procedura mini invasiva » con diagnosi « diastasi dei retti addominali » come anche per il DRG 160 (diastasi associata a ernia), introducendo una tipologia di tariffa – quale ad esempio « tipo tariffa U » – giustificata da un protocollo operativo che riporta le condizioni funzionali necessarie per effettuare questa procedura.

G/1161/30/10 (testo 2)

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premessi che:

l'articolo 3 reca disposizioni per l'implementazione del sistema per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie. In particolare il comma 8 prevede che nell'ambito della gestione delle patologie cronico-degenerative e oncologiche, al fine di ottimizzare la programmazione sanitaria regionale, deve essere definito e garantito l'accesso alle prestazioni presenti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), attraverso agende dedicate. La gestione di tali agende può essere effettuata direttamente dallo specialista di riferimento o dalla struttura appositamente dedicata della ASL di appartenenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di prevedere, nell'ambito della gestione delle patologie oncologiche il centro unico di prenotazione (CUP), un sistema appositamente dedicato.

G/1161/32/10 (testo 2)

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premessi che:

i dati relativi al 2023 riportino un incremento del 15 per cento del numero di trapianti d'organo rispetto all'anno precedente, pari a 4462 pazienti che hanno visto accolta la loro domanda, a fronte dei quali dobbiamo purtroppo registrare gli 8007 pazienti ancora in lista d'attesa,

negli ultimi anni si registra una percentuale di morti tra il 4,2 e il 7,5 per cento – e che tra il 10 e il 19 per cento dei pazienti perdono le caratteristiche di idoneità al trapianto. In particolare, i pazienti che escono dalle liste e muoiono sono, rispettivamente, il 19 per cento e 4,2 per cento per il trapianto di fegato, il 6,9 per cento e 11,8 per cento per il cuore e il 7,5 per cento e 9,9 per cento per il polmone;

il finanziamento per le tecnologie di ottimizzazione e ammodernamento delle modalità di perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto andrebbe a compensare questa situazione, agevolando l'incremento dei trapianti, che, in termini ideali, dovrebbe essere del 4,08 per cento per il fegato, del 21,60 per cento per il cuore e del 24,62 per cento per il polmone;

in particolare, lo stanziamento di un fondo permetterebbe l'implementazione a livello nazionale di dispositivi in grado di garantire l'utilizzo di organi residuali per i trapianti, in quanto: mantengono l'organo donato in condizione di temperatura controllata anche per un periodo prolungato – così da mostrarsi ottimale negli spostamenti; ottimizzano l'organo trasportato, così da eliminare qualunque agente infettivo (eccetto l'HIV) condizionante, al momento della donazione, il funzionamento dell'organo;

pertanto, con un investimento si potrebbero ridurre le morti in lista d'attesa incrementando i trapianti di organi marginali o subottimali andando così ad evitare i maggiori costi che i pazienti generano in lista d'attesa, anche in ordine alle ospedalizzazioni, limitandone il numero e riducendo l'indicatore degli anni medi di attesa per un trapianto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere l'istituzione di un Fondo per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto, e gestione di organi e tessuti per trapianto con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui.

Plenaria**217^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente ZAFFINI dà conto del parere non ostativo sugli emendamenti approvati trasmesso dalla 1^a Commissione. Informa quindi che la 5^a Commissione ha espresso un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica degli emendamenti identici 4.7, 4.8 e 4.9.

Il relatore ZULLO (*FdI*) presenta e illustra l'emendamento 4.7-4.8-4.9/5a Commissione (pubblicato in allegato), conseguente al parere della Commissione bilancio.

Previa verifica della presenza del numero legale, l'emendamento 4.7-4.8-4.9/5a Commissione è posto in votazione e approvato.

Il relatore ZULLO (*FdI*) presenta quindi le proposte COORD 1 e COORD 2 (pubblicate in allegato).

Il presidente ZAFFINI mette in votazione la proposta COORD 1, specificando che essa deve intendersi riferita al testo dell'articolo 2 del decreto legge n. 73 così come sostituito in forza dell'accoglimento dell'emendamento 2.100.

La Commissione approva.

Successivamente è posta in votazione e approvata la proposta COORD 2.

La Commissione conferisce infine, a maggioranza, mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge esaminato, con le modifiche apportate, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

Il presidente ZAFFINI esprime soddisfazione e gratitudine per l'atteggiamento responsabile e costruttivo tenuto dalla Commissione nel corso di un esame caratterizzato da notevole complessità, adeguato alla rilevanza del provvedimento. Le tematiche che non hanno potuto essere disciplinate in questa sede saranno presumibilmente oggetto del preannunciato disegno di legge governativo in materia sanitaria, per il quale, auspicabilmente, sarà tratto utile spunto anche dagli ordini del giorno trattati in Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1161**(al testo del decreto-legge)****Art. 4.****4.7-4.8-4.9/5a Commissione**

IL RELATORE

All'emendamento, dopo le parole: « possono provvedere » inserire le seguenti: « , nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ».

Coord. 1

IL RELATORE

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « Missione 6 – Salute » sono inserite le seguenti: « , componente 1, »;

al comma 2, le parole: « “Tessera Sanitaria – TS” » sono sostituite dalle seguenti: « del sistema Tessera sanitaria (TS) » e le parole: « ricetta SSN » sono sostituite dalle seguenti: « ricetta del Servizio sanitario nazionale (SSN) »;

al comma 3, le parole: « i criteri di realizzazione, di funzionamento e di interoperabilità tra la Piattaforma nazionale e le piattaforme regionali » sono sostituite dalle seguenti: « i criteri di realizzazione e di funzionamento della Piattaforma nazionale di cui al comma 1 e i criteri di interoperabilità tra la medesima Piattaforma e le piattaforme regionali »;

al comma 4, le parole: « , della Missione 6 – Salute, » sono sostituite dalle seguenti: « della Missione 6 – Salute, componente 1, »;

al comma 5, lettera g), le parole: « criteri Raggruppamenti Omogenei di Attesa » sono sostituite dalle seguenti: « criteri dei Raggruppamenti di attesa omogenea ».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: « da AGENAS » sono sostituite dalle seguenti: « dall'AGENAS »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « le aziende ospedaliere » sono sostituite dalle seguenti: « presso le aziende ospedaliere » e le parole: « sulla segnalazione » sono sostituite dalle seguenti: « su segnalazione » e, al quarto periodo, le parole: « inclusa la revoca o il rinnovo » sono sostituite dalle seguenti: « inclusi la revoca o il rinnovo »;

al comma 4, al terzo periodo, le parole: « dell'articolo 19 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 19 » e, al nono periodo, dopo le parole: « euro 2.003.859 » è inserita la seguente: « annui » e le parole: « dal 2025 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2025 »;

al comma 6, le parole: « dal 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2025 »;

al comma 7, le parole: « dal comma 4 e 6 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 4 e 6, », le parole: « in euro » sono sostituite dalle seguenti: « a euro », le parole: « dal 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2025 » e dopo le parole: « allo scopo » è inserita la seguente: « parzialmente ».

All'articolo 3:

al comma 3, dopo le parole: « del 1992 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 6, secondo periodo, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del codice di cui al decreto »;

al comma 7, dopo le parole: « comma 5 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 10, dopo le parole: « liste di attesa » sono inserite le seguenti: « per il triennio » e le parole: « aggiuntive, o » sono sostituite dalle seguenti: « aggiuntive o »;

al comma 11, le parole: « criteri e direttive convenute » sono sostituite dalle seguenti: « criteri e direttive convenuti », dopo le parole: « delle finanze » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « e Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « e di Bolzano ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « della tempistica » sono sostituite dalle seguenti: « dei tempi » e la parola: « report » è sostituita dalla seguente: « rapporto »;

al comma 2, dopo la parola: « ospedaliera » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « In tal senso » sono sostituite dalle seguenti: « A tale fine ».

All'articolo 5:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « con legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge » e, al secondo periodo, alle parole: « previa verifica » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo le parole: « di personale » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2, le parole: « dal 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2025 » e le parole: « e Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « e di Bolzano ».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinnea, secondo periodo, le parole: « in coerenza dello stesso » sono sostituite dalle seguenti: « in coerenza con lo stesso » e dopo la parola: « ambulatoriale » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

alla lettera b), dopo la parola: « mentale » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « Punti screening » sono sostituite dalle seguenti: « Punti per gli screening oncologici »;

alla lettera d):

al numero 1), le parole: « terapeutico riabilitativo » sono sostituite dalla seguente: « terapeutico-riabilitativi » e le parole: « coi i » sono sostituite dalle seguenti: « con i »;

al numero 2), le parole: « diagnostico terapeutici » sono sostituite dalla seguente: « diagnostico-terapeutici »;

al numero 3), dopo la parola: « screening » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « vulnerabilità socio-economico » sono sostituite dalle seguenti: « vulnerabilità socio-economica ».

All'articolo 7:

al comma 5, dopo la parola: « contenzioso » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 6, lettera e), le parole: « 2027 mediante » sono sostituite dalle seguenti: « 2027, mediante ».

Coord. 2

IL RELATORE

All'articolo 3, come modificato dagli emendamenti 3.14 (testo 2) e 3.52 (testo 2), alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e norme in materia di assunzione ».

All'articolo 4, come modificato dagli emendamenti 4.7 e identici, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e aperture straordinarie dei centri trasfusionali ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE di vigilanza sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 17 luglio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
CASASCO

La seduta inizia alle ore 8,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Maurizio CASASCO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti

Audizione del dott. Giovanni Spalletta, Direttore generale del Ministero dell'economia e delle finanze

(Svolgimento e conclusione)

Maurizio CASASCO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del dott. Giovanni Spalletta, Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, che è accompagnato dalla dott.ssa Maria Teresa Monteduro, Direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscali, e dal dott. Federico Filiani, Direttore della Direzione sistemi informativi della fiscalità. Invita quindi il dottor Spalletta a svolgere la sua relazione.

Giovanni SPALLETTA, *Direttore generale del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge un'ampia relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Maurizio CASASCO, *presidente*, i deputati Emiliano FENU (*M5S*) e Giulio

CENTEMERO (*Lega*) e il senatore Antonio Salvatore TREVISI (*M5S*), a cui rispondono Giovanni SPALLETTA, *Direttore generale del Ministero dell'economia e delle finanze*, e Maria Teresa MONTEDURO, *Direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscali*.

Maurizio CASASCO, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Presidenza del Presidente
CASASCO

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,30

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 17 luglio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 8 alle ore 8,55

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 17 luglio 2024

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,45.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di due schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

(Seguito dell'esame e approvazione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, con riferimento al primo schema di decreto, dà la parola al deputato Ettore Rosato, relatore sul provvedimento all'ordine del giorno.

Ettore ROSATO, *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, con riferimento al secondo schema di decreto, dà la parola al deputato Angelo Rossi, relatore sul provvedimento all'ordine del giorno.

Angelo ROSSI, *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, sulla quale intervengono Lorenzo GUERINI, *presidente*, e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15.

Plenaria (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 17 luglio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
COLOSIMO

La seduta inizia alle ore 14,10.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Bruno Cherchi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione di Bruno Cherchi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Bruno CHERCHI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti: Chiara COLOSIMO, *presidente*, i senatori Salvatore SALLEMI (*FdI*), Gianluca CAN-

TALAMESSA (*LSP-PSd'Az*), Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*), Walter VERINI (*PD-IDP*), Vincenza RANDO (*PD-IDP*), Luigi NAVE (*M5S*) e i deputati Saverio CONGEDO (*Fdi*), Federico CAFIERO DE RAHO (*M5S*), Stefania ASCARI (*M5S*).

Bruno CHERCHI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia*, intervenendo a più riprese, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone, su richiesta del Procuratore Bruno Cherchi, che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere**

Mercoledì 17 luglio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 8,05 alle ore 9

